Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 232 del 2 ottobre 1993 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 2 ottobre 1993** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 93

LEGGE 30 settembre 1993, n. **386.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli, atto finale e relativi allegati.

LEGGE 30 settembre 1993, n. **387.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli, atto finale e relativi allegati.

LEGGE 30 settembre 1993, n. **388.**

Ratifica ed esecuzione: *a)* del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; *b)* dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; *c)* dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera *b);* tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990.

SOMMARIO

1 - Libreria - Suppl. ord. alla G. U. n. 232

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 settembre 1993, n. **386.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli, atto finale e relativi allegati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli, atto finale e relativi allegati.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 121 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.000.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

ACCORDO EUROPEO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI POLONIA, DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

qui di seguito denominati "Stati membri", e

LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA qui di seguito denominate "Comunità"

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI POLONIA, qui di seguito denominata "Polonia",

dall'altra,

CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali fra la Comunita, i suoi Stati membri e la Polonia e dei valori comuni che le Parti contraenti condividono

RICONOSCENDO che la Comunita e la Polonia desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sul reciproco interesse, che favorisca la partecipazione della Polonia al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando i rapporti gia avviati, in particolare con l'Accordo sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 19 settembre 1989

CONSIDERANDO che la Comunita, gli Stati membri e la Polonia si sono impegnati a rafforzare le liberta politiche ed economiche che costituiscono le fondamenta dell'associazione ;

RICONOSCENDO i notevoli progressi compiuti dal popolo polacco nel passare rapidamente a un nuovo ordinamento politico ed economico basato sullo Stato di diritto e sui diritti dell'uomo, comprendente un contesto giuridico ed economico per l'economia di mercato e un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche

CONSIDERANDO il preciso impegno assunto dalla Comunita, dagli Stati membri e dalla Polonia per il processo della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), compresa la piena applicazione di tutti i principi e le disposizioni contenuti, in particolare, nell'atto finale di Helsinki, nei documenti conclusivi delle riunioni di Vienna e di Madrid e nella Carta di Parigi per una nuova Europa ,

CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo di associazione per instaurare in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nella Comunita una delle sue pietre angolari ,

PERSUASI che la piena realizzazione dell'associazione sia indissociabile dall'attuazione concreta delle riforme politiche, economiche e giuridiche in Polonia, nonche dell'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione e al ravvicinamento tra i sistemi delle Parti, segnatamente alla luce delle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn

DESIDERANDO istituire e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse

TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunita di fornire alla Polonia un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di aiutarla a sostenere le conseguenze economiche e sociali del riadeguamento strutturale

TENENDO CONTO altresi' dell'intenzione della Comunita di creare strumenti di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria su basi globali e pluriennali ,

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dalla Polonia in materia di libero scambio e in particolare di rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT)

TENENDO PRESENTI le disparità economiche e sociali esistenti tra la Comunità e la Polonia e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo

CONVINTI che l'accordo di associazione creera un nuovo clima per le loro relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, strumenti indispensabili della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico ,

DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni ,

COSCIENTI che l'obiettivo finale della Polonia è entrare a far parte della Comunità e che la presente associazione, a giudizio delle parti, contribuirà al raggiungimento di tale obiettivo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

1. E' istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra.

2. Obiettivi del presente accordo sono

- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche ,

- promuovere l'espansione degli scambi nonche relazioni economiche armoniose tra le parti, incentivando cosi' uno sviluppo economico dinamico e la prosperita della Polonia

- gettare le basi per l'assistenza finanziaria e tecnica della Comunità alla Polonia ,

- costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Polonia nella Comunità. A tal fine, la Polonia si adopera per soddisfare gradatamente ai necessari requisiti

- promuovere la cooperazione culturale

TITOLO I

DIALOGO POLITICO

ARTICOLO 2

Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo Esso ne accompagna e consolida il ravvicinamento, sostiene i mutamenti politici ed economici in corso in Polonia e contribuisce ad istituire nuovi legami di solidarieta Il dialogo politico e la cooperazione

- favoriranno la piena integrazione della Polonia nella comunita delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento alla Comunita Il ravvicinamento economico promosso dal presente accordo portera ad una maggiore convergenza politica

- condurranno a una migliore comprensione e a una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti

- permetteranno a ciascuna delle Parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra nei propri processi decisionali

- miglioreranno la sicurezza e la stabilità di tutta Europa.

ARTICOLO 3

1. Si svolgono le opportune consultazioni tra il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e il Presidente della Polonia, dall'altra.

2. A livello ministeriale, il dialogo politico avviene nell'ambito del Consiglio di associazione , a questo spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le parti riterranno utile sottomettergli.

ARTICOLO 4

Le Parti istituiscono altre procedure e altri meccanismi di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti

- tramite incontri, al livello di alti funzionari (direttori politici), tra funzionari polacchi, da una parte, e la Presidenza del Consiglio delle Comunità europee e la Commissione delle Comunità europee, dall'altra

- utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le parti, ivi comprese le riunioni d'informazione organizzate dai funzionari polacchi a Varsavia, le consultazioni in occasione delle riunioni internazionali e i contatti tra i rappresentanti diplomatici nei paesi terzi ,

- fornendo sistematicamente informazioni sulla cooperazione politica europea alla Polonia che contraccambiera nel modo adeguato ,

- con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare il dialogo politico.

ARTICOLO 5

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del Comitato parlamentare di associazione.

TITOLO II

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 6

1. L'associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive, che in linea di principio durano cinque anni ciascuna La prima fase inizia all'entrata in vigore del presente accordo.

2. Il Consiglio di associazione provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla Polonia verso l'istituzione di un'economia di mercato.

3. Nel corso dei dodici mesi che precedono il termine dalla prima fase il Consiglio di associazione si riunisce per decidere il passaggio alla seconda fase e gli eventuali cambiamenti da apportare alle misure relative all'attuazione delle disposizioni che disciplinano la seconda fase. A tal fine si terrà conto dei risultati dell'esame di cui al paragrafo 2.

4. Le due fasi previste nei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano al titolo III.

TITOLO III

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

ARTICOLO 7

1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Polonia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità previste dalle disposizioni del presente accordo e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.

3. Il dazio di base di ogni prodotto cui si devono applicare le progressive riduzioni previste dal presente accordo e quello effettivamente applicato erga omnes il giorno precedente alla data di entrata in vigore dell'accordo stesso.

4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo tariffario concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione.

5. La Comunità e la Polonia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

CAPITOLO I

PRODOTTI INDUSTRIALI

ARTICOLO 8

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita e della Polonia elencati nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatua combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.

2. Le disposizioni degli articoli da 9 a 13 non si applicano ai prodotti citati negli articoli 15 e 16.

ARTICOLO 9

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunita a prodotti originari della Polonia diversi da quelli elencati negli allegati II a), II b) e III sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità a prodotti originari della Polonia elencati nell'allegato II a) sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario

- alla data di entrata in vigore del presente accordo ogni dazio e ridotto al 50 % del dazio di base

- un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi rimanenti sono aboliti.

I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Polonia elencati nell'allegato II b) sono progressivamente ridotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, di una quota annuale del 20 % del dazio di base, in modo da giungere a una completa abolizione alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo stesso.

3. I prodotti originari della Polonia elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni entro i limiti di contingenti tariffari annui comunitari o massimali che aumentano progressivamente alle condizioni specificate nell'allegato, in modo da giungere a una totale abolizione dei dazi doganali sulle importazioni del prodotto in questione entro la fine del quinto anno.

Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni applicabili ai quantitativi importati in eccesso ai suddetti contingenti o massimali sono progressivamente aboliti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, mediante riduzioni annuali del 15 %. I dazi residui sono aboliti entro la fine del quinto anno.

4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunita e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Polonia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 10

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Polonia ai prodotti originari della Comunita elencati nell'allégato IV a) sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Polonia ai prodotti originari della Comunita elencati nell'allegato IV b) sono progressivamente ridotti come specificato in detto allegato.

La Polonia apre contingenti a dazio nullo per i prodotti originari della Comunita, elencati in detto allegato, secondo le modalità ivi specificate.

3. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Polonia ai prodotti originari della Comunita diversi da quelli elencati negli allegati IV a) e IV b) sono progressivamente ridotti e aboliti entro la fine del settimo anno dall'entrata in vigore del presente accordo, secondo il seguente calendario

- dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e ridotto all'80 % del dazio di base

- dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e ridotto al 60 % del dazio di base .

- dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 40 % del dazio di base

- dopo sei anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 20 % del dazio di base

- dopo sette anni dall'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono aboliti.

4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Polonia di prodotti originari della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato V che sono abolite secondo il calendario ivi specificato

ARTICOLO 11

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

ARTICOLO 12

All'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Polonia aboliscono, nei loro scambi, tutte le tasse oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.

ARTICOLO 13

1. La Comunità e la Polonia aboliscono progressivamente, entro la fine del quinto anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi doganali sulle reciproche esportazioni e le tasse di effetto equivalente.

2. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Comunità e dalla Polonia all'entrata in vigore del presente accordo, fatta eccezione per quelle applicate ai prodotti elencati nell'allegato VI, che sono abolite secondo le modalità ivi specificate

ARTICOLO 14

Ciascuna delle Parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con la controparte più rapidamente di quanto previsto agli articoli 9 e 10 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato

Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni in tal senso

ARTICOLO 15

Il protocollo n° 1 specifica le condizioni applicabili ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso

ARTICOLO 16

Il protocollo n° 2 specifica le condizioni applicabili ai prodotti coperti dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

ARTICOLO 17

Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato VII.

CAPITOLO II

AGRICOLTURA

ARTICOLO 18

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunità e della Polonia.

2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della Nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta eccezione per i prodotti della pesca definiti ai sensi del regolamento (CEE) n° 3687/91.

ARTICOLO 19

Il protocollo n° 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati elencati nel suddetto protocollo.

ARTICOLO 20

1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Polonia applicate ai sensi del regolamento n° 3420/83 nella forma esistente alla data della firma dell'accordo stesso.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, i prodotti agricoli originari della Polonia elencati negli allegati VIII a) o VIII b) beneficiano della riduzione dei prelievi entro i limiti di contingenti comunitari o della riduzione dei dazi doganali, alle condizioni specificate nei suddetti allegati.

3. La Polonia abolisce gradualmente le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunita elencati nell'allegato IX secondo le condizioni ivi specificate.

4. La Comunità e la Polonia si accordano a vicenda le concessioni di cui agli allegati X a), X b), X c) e XI, in modo reciproco ed equilibrato, alle condizioni specificate negli allegati stessi

5. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, dell'appartenenza degli stessi a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunita e del ruolo dell'agricoltura nell'economia della Polonia, nonche delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, la Comunita e la Polonia esaminano regolarmente in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni. In questo contesto essi rivolgono particolare attenzione alla produzione agricola con tecniche naturali.

6. Vista la necessita di una maggiore armonia tra le politiche agricole della Comunità e della Polonia, nonche l'intenzione della Polonia di diventare membro della Comunita, le Parti si consultano regolarmente in sede di Consiglio di associazione sulla strategia e sulle modalità pratiche delle rispettive politiche.

ARTICOLO 21

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 30, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle parti, soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20, provochino gravi perturbazioni ai mercati della controparte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione la Parte interessata puo adottare le misure che ritiene necessarie.

CAPITOLO III

PRODOTTI DELLA PESCA

ARTICOLO 22

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e della Polonia coperti dal regolamento (CEE) n° 3687/91 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

ARTICOLO 23

Le parti concludono appena possibile i negoziati di un accordo sui prodotti della pesca.

In seguito, ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 5.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 24

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli n° 1, 2 e 3.

ARTICOLO 25

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, ne tasse di effetto equivalente, negli scambi tra la Comunità e la Polonia, ne vengono aumentati quelli gia applicati.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, ne misure d'effetto equivalente, negli scambi tra la Comunita e la Polonia, ne vengono rese piu restrittive quelle esistenti

3. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agricole della Polonia e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche

ARTICOLO 26

1. Le due Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari del territorio della controparte.

2. I prodotti esportati nel territorio di una delle due Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne eccedente l'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

ARTICOLO 27

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alla loro rispettiva politica commerciale con i paesi terzi. In particolare nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si possa tener conto dei reciproci in eressi della Comunità e della Polonia sanciti nel presente accordo.

ARTICOLO 28

La Polonia può adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 10 e dell'articolo 25, paragrafo 1 sotto forma di dazi doganali maggiorati.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficolta, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Polonia ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunita. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % del totale delle importazioni dalla Comunita di prodotti industriali, definiti ai sensi del capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il Consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu tardi allo scadere del periodo di transizione.

Nessun prodotto puo essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o delle tasse o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

La Polonia informa il Consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunita, si tengono consultazioni nell'ambito del Consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Polonia fornisce al Consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al piu tardi due anni dopo la loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il Consiglio di associazione puo decidere un calendario diverso

ARTICOLO 29

Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con la controparte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa puo adottare le misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformità dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 33.

ARTICOLO 30

Qualora un prodotto venga importato in quantita maggiorate tali o in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare

- pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti contraenti, o

- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

la Parte interessata, sia essa la Comunita o la Polonia, puo adottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 33.

ARTICOLO 31

Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 13 e 25 porti a

i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative sulle esportazioni, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente

o

ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficolta per la Parte esportatrice, quest'ultima puo adottare le adeguate misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 33. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica piu il mantenimento.

ARTICOLO 32

Gli Stati membri e la Polonia adeguano progressivamente gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Polonia rispetto alle condizioni alle quali le merci vengono acquistate e commercializzate. Il Consiglio di associazione sara informato delle misure adottate a tal fine

ARTICOLO 33

1. Nel caso in cui la Comunità o la Polonia assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficoltà di cui all'articolo 30 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano la controparte.

2. Nei casi specificati agli articoli 29, 30 e 31, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il più rapidamente possibile, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Polonia, fornisce al Consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

Nella scelta delle misure si deve dare la priorità a quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni

a) per quanto riguarda l'articolo 30, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il Consiglio di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando e stata sollevata la questione, la Parte importatrice puo adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto e necessario per porre riparo alle difficoltà insorte.

b) Per quanto riguarda l'articolo 29, il Consiglio di associazione e informato del caso di dumping non appena le autorita della Parte importatrice abbiano aperto l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione e stata sottoposta al Consiglio di associazione, la Parte importatrice puo adottare le misure adeguate.

c) Per quanto riguarda l'articolo 31, le difficolta generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione.

Il Consiglio di associazione puo adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro 30 giorni da quando gli e stata sottoposta la questione, la Parte esportatrice puo applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato.

d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunita o la Polonia, puo applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 29, 30 e 31 le misure precauzionali strettamente necessarie per far fronte alla situazione

ARTICOLO 34

Il protocollo n° 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo

ARTICOLO 35

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta intellettuale, industriale e commerciale o da norme relative all'oro e all'argento Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti

ARTICOLO 36

Il protocollo n° 5 riporta le specifiche disposizioni da applicarsi agli scambi tra la Polonia, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'altra

TITOLO IV

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, FORNITURA DI SERVIZI

CAPITOLO I

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

ARTICOLO 37

1. Nel rispetto delle condizioni e modalita applicabili in ciascuno Stato membro

- il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalita polacca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato membro

- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 41 salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

2. Nel rispetto delle condizioni e modalita applicabili in quel paese, la Polonia accorda il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonche ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

ARTICOLO 38

1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalità polacca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i membri della loro famiglia legalmente residenti in tale territorio e nel rispetto delle condizioni e modalita applicabili in ciascuno Stato membro,

- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidita e di morte e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari

- le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilita, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidita derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennita non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori

- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

2. La Polonia accorda ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonche ai membri della loro famiglia legalmente residenti su tale territorio, un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1 secondo e terzo trattino

ARTICOLO 39

1. Il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le opportune disposizioni per conseguire l'obiettivo specificato nell'articolo 38.

2. Il Consiglio di associazione adotta mediante decisione regole dettagliate per la cooperazione amministrativa che forniscano le necessarie garanzie in materia di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 40

Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformità dell'articolo 39 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Polonia e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento piu favorevole per i cittadini della Polonia o degli Stati membri

ARTICOLO 41

1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilita dei lavoratori

- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori polacchi accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali

- gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunita di concludere accordi analoghi.

2. Il Consiglio di associazione valuta l'opportunita di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilita di accesso alla formazione professionale, in conformità con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunita.

3. Gli Stati membri esaminano la possibilità di concedere permessi di lavoro ai cittadini polacchi già in possesso di permessi di soggiorno nello Stato membro in questione, fatta eccezione per i cittadini polacchi ammessi come turisti o visitatori.

ARTICOLO 42

Nel corso della seconda fase di cui all'articolo 6, o anche prima se così si dovesse decidere, il Consiglio di associazione esamina altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori, tenendo conto tra l'altro della situazione sociale ed economica e delle necessità della Polonia e della situazione dell'occupazione nella Comunità. Il Consiglio di associazione formula raccomandazioni in tal senso.

ARTICOLO 43

Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto in Polonia, la Comunità fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale in Polonia nei modi specificati all'articolo 87.

CAPITOLO II

STABILIMENTO

ARTICOLO 44

1. Nel corso del periodo di transizione di cui all'articolo 6, la Polonia agevola l'insediamento di attivita economiche sul suo territorio da parte di imprese e cittadini comunitari. A tal fine, essa

i) concede, per lo stabilimento delle imprese e dei cittadini comunitari, ai sensi dell'articolo 48, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini e alle imprese polacchi secondo il seguente calendario

- a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, per i settori compresi nell'allegato XII a) e per tutti i settori non menzionati negli allegati XII a), XII b), XII c), XII d) e XII e)

- progressivamente, entro la fine della prima fase di cui all'articolo 6, per i settori compresi nell'allegato XII b)

- progressivamente, entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 6, per i settori compresi negli allegati XII c) e XII d)

e

ii) a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, accorda alle attivita delle societa e dei cittadini comunitari stabiliti in Polonia un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle societa e ai cittadini polacchi

Qualora le leggi e i regolamenti esistenti non accordino tale trattamento alle societa e ai cittadini comunitari per determinate attività economiche in Polonia all'entrata in vigore del presente accordo, la Polonia modifica tali leggi e regolamenti al fine di assicurare tale trattamento al piu tardi al termine della prima fase di cui all'articolo 6.

2. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 1, la Polonia non adotta nuove regolamentazioni o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e le attività di societa e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle societa e ai cittadini polacchi.

3. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, ciascuno Stato membro accorda un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie societa e ai propri cittadini per lo stabilimento di societa e cittadini polacchi, ai sensi dell'articolo 48, e concede alle attività delle societa e dei cittadini polacchi stabiliti sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie societa e ai propri cittadini.

4. Ai fini del presente accordo,

a) per "stabilimento" si intende

i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di avviare e gestire imprese, in particolare societa, che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e imprese non comprendono la ricerca o l'assunzione sul mercato del lavoro, ne conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro di un'altra Parte. Le disposizioni del presente.

capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi .

ii) per quanto riguarda le societa, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di succursali, filiali e agenzie .

b) per "succursale" di una societa si intende una societa di fatto controllata dalla prima societa ,

c) le "attivita economiche" comprendono in particolare le attivita di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.

5. Nel corso dei periodi di transizione di cui al paragrafo 1, punto i), il Consiglio di associazione prende periodicamente in considerazione l'opportunita di accelerare il riconoscimento del trattamento nazionale nei settori di cui agli allegati XII b), XII c) e XII d) e l'inserimento di aspetti o questioni compresi nell'allegato XII e) nel campo di applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3. I suddetti allegati possono essere emendati su decisione del Consiglio di associazione.

Una volta scaduti i periodi di transizione di cui al paragrafo 1 punto i), il Consiglio di associazione puo, in via eccezionale, su richiesta della Polonia e qualora se ne presentasse la necessita, decidere di prolungare per un periodo limitato la durata dell'esclusione di determinati aspetti o questioni elencati negli allegati XII b), XII c) e XII d).

6. Le disposizioni relative allo stabilimento e all'attivita di societa e cittadini comunitari e polacchi contenute nei paragrafi 1 2 e 3 non si applicano agli aspetti o alle questioni elencati nell'allegato XII e).

7. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo le societa comunitarie stabilite in territorio polacco hanno il diritto di acquistare, affittare e vendere proprietà immobiliari nonche il diritto di locazione per quanto riguarda le risorse naturali i terreni agricoli e il patrimonio forestale, quando essi siano direttamente necessari per lo svolgimento delle attivita economiche per cui essi sono stabiliti in tale territorio.

La Polonia riconosce tali diritti alle filiali e agenzie di societa comunitarie stabilite in Polonia entro il termine della prima fase di cui all'articolo 6.

La Polonia riconosce tali diritti ai cittadini comunitari stabiliti sul suo territorio in qualità di lavoratori autonomi entro il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 45

1. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 44, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato XII c), ciascuna parte puo disciplinare lo stabilimento e l'attività di societa e cittadini sul proprio territorio, sempre che tali regolamentazioni non discriminino le societa e i cittadini della controparte rispetto alle societa e ai cittadini della Parte in questione.

2. Per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XII c), il presente accordo lascia impregiudicato il diritto delle Parti di adottare misure necessarie per svolgere la loro politica monetaria o dettate da ragioni di prudenza per assicurare la tutela degli investitori, dei risparmiatori, degli assicurati o di persone nei cui confronti esista un'obbligazione fiduciaria o per

garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non discriminano le societa e i cittadini della controparte rispetto alle societa e ai cittadini della Parte in questione.

ARTICOLO 46

Al fine di rendere piu agevole per i cittadini della Comunita e della Polonia l'avviamento e lo svolgimento di attivita professionali regolamentate rispettivamente in Polonia e nella Comunità, il Consiglio di associazione valuta le iniziative da prendere per permettere il reciproco riconoscimento dei titoli professionali. Il Consiglio di associazione puo adottare tutte le misure necessarie a tal fine.

ARTICOLO 47

Le disposizioni dell'articolo 45 non precludono l'applicazione ad opera di una delle Parti contraenti di particolari norme relative allo stabilimento e all'attività sul suo territorio di filiali e agenzie di societa di un'altra Parte non registrate nel territorio della Parte in questione, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali filiali e agenzie e le filiali e agenzie delle societa registrate sul suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali. Tale differenza di trattamento non eccede cio che e strettamente necessario in conseguenza di dette differenze giuridiche o tecniche o, per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XII c), per motivi prudenziali.

ARTICOLO 48

1. Ai fini del presente accordo, per "società comunitaria" e "società polacca" si intende una società o un'impresa costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o, rispettivamente, della Polonia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari rispettivamente nel territorio della Comunità o della Polonia. Qualora tuttavia la società o l'impresa costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o della Polonia abbia solo la sede legale nel territorio rispettivamente della Comunità o della Polonia, è necessario che le sue attività siano legate in modo effettivo e continuativo con l'economia, rispettivamente, di uno degli Stati membri o della Polonia.

2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, possono beneficiare delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo anche cittadini o società di navigazione degli Stati membri o della Polonia stabiliti al di fuori rispettivamente della Comunità o della Polonia e controllate da cittadini rispettivamente di uno Stato membro o della Polonia, qualora i loro battelli siano registrati rispettivamente in quello Stato membro o in Polonia in conformità delle rispettive legislazioni.

3. Ai fini del presente accordo, per "cittadino della Comunità" e "cittadino della Polonia" si intende una persona fisica che abbia la cittadinanza, rispettivamente, di uno Stato membro o della Polonia.

4. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicata l'applicazione ad opera di ciascuna delle Parti delle misure eventualmente necessarie per prevenire l'aggiramento delle sue misure relative all'accesso al suo mercato da parte di paesi terzi, mediante le disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 49

Ai fini del presente accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attivita descritte nell'allegato XII c). Il Consiglio di associazione puo ampliare o modificare il campo di applicazione dell'allegato XII c).

ARTICOLO 50

Nel corso della prima fase di cui all'articolo 6, per i settori compresi negli allegati XII a) e XII b), o nel corso del periodo di transizione di cui all'articolo 6, per i settori compresi negli allegati XII c) e XII d), la Polonia puo introdurre disposizioni in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di societa e cittadini della Comunita qualora determinati settori

- siano in corso di ristrutturazione,

- siano in gravi difficoltà, in particolare se esse comportano gravi problemi sociali in Polonia,

- rischino l'eliminazione o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da societa o cittadini della Polonia in un determinato settore o ramo d'attivita in Polonia

- o siano nuove industrie in Polonia.

Le suddette misure

- cessano di applicarsi al piu tardi due anni dopo il termine della prima fase di cui all'articolo 6 per i settori compresi negli allegati XII a) e XII b) o al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 6, per i settori compresi negli allegati XII c) e XII d),

- sono ragionevoli e necessarie per porre rimedio alla situazione,

- e si riferiscono unicamente allo stabilimento in Polonia successivo all'entrata in vigore di tali misure e non discriminano rispetto alle societa o ai cittadini polacchi le attivita di societa e cittadini comunitari gia stabiliti in Polonia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura.

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Polonia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle societa e ai cittadini comunitari e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a societa o cittadini di qualsiasi paese terzo.

Prima di introdurre le suddette misure, la Polonia consulta il Consiglio di associazione , essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dopo la notifica al Consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre in Polonia, fatta eccezione per quando il rischio di danni irreparabili esiga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Polonia consulta il Consiglio di associazione immediatamente dopo averle introdotte.

Al termine della prima fase di cui all'articolo 6 per i settori compresi nell'allegato XII b) o al termine del periodo di transizione di cui all'articolo 6, per i settori compresi negli allegati XII c) e XII d) la Polonia può introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del Consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

ARTICOLO 51

1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, di navigazione interna e di cabotaggio marittimo.

2. Il Consiglio di associazione puo formulare raccomandazioni volte a migliorare lo stabilimento e le operazioni nei settori contemplati dal paragrafo 1.

ARTICOLO 52

1. In deroga alle disposizioni del capitolo I del presente titolo, i beneficiari di diritti di stabilimento riconosciuti rispettivamente dalla Polonia e dalla Comunità hanno facolta di assumere, o di far assumere da una delle loro consociate, in conformita della legislazione vigente nel paese ospitante, rispettivamente nel territorio della Polonia e nella Comunità, persone che siano cittadini rispettivamente degli Stati membri della Comunità e della Polonia, purché esse siano personale chiave ai sensi del paragrafo 2 e siano impiegate esclusivamente dai suddetti beneficiari o dalle loro consociate. Il permesso di soggiorno e di lavoro di tali persone copre soltanto il periodo dell'impiego

2. Il personale chiave dei beneficiari dei diritti di stabilimento, in appresso denominati "imprese", è il seguente

a) alti dirigenti superiori di un'impresa principalmente preposti alla gestione della stessa, sotto la generale supervisione o direzione soprattutto del consiglio di amministrazione o degli azionisti con mansioni comprendenti

- direzione dell'impresa oppure di un dipartimento o di una sottodivisione della stessa ,

- direzione e controllo del lavoro di altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive ,

- facoltà di procedere personalmente ad assunzioni e licenziamenti, oppure di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altre azioni relative al personale ,

b) persone impiegate da un'impresa che possiedano un'elevata o non comune

- competenza riguardo ad un tipo di lavoro o di attività che richieda specifiche conoscenze tecniche ;

- preparazione essenziale per l'attività dell'impresa, il materiale di ricerca, i metodi o la gestione.

Queste persone possono comprendere, ma non comprendono esclusivamente, membri di professioni riconosciute.

Ciascuna delle persone in questione deve essere impiegata presso l'impresa interessata per almeno un anno prima di essere distaccata.

ARTICOLO 53

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano fatte salve le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita pubblica.

2. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle attivita che nel territorio di ciascuna delle Parti sono connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

ARTICOLO 54

Le societa che sono controllate ed esclusivamente possedute in comproprieta da societa o cittadini polacchi e da societa o cittadini comunitari sono anche'esse beneficiarie dalle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo.

CAPITOLO III

PRESTAZIONE DI SERVIZI
TRA LA COMUNITA'. E LA POLONIA

ARTICOLO 55

1. Le parti si impegnano in conformita alle disposizioni del presente capitolo a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di societa o di cittadini comunitari o polacchi stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati, tenendo conto dello sviluppo del settore dei servizi nelle Parti.

2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 1, le Parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come personale chiave quale definito nell'articolo 52, paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Polonia e che chiedono un ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di fornire essi stessi servizi.

3. Il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.

ARTICOLO 56

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la Polonia, le disposizioni dell'articolo 55 sono sostituite dalle disposizioni seguenti

1. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale.

a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle Parti contraenti del presente accordo in forza del codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate avranno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.

b) Le Parti confermano il loro impegno per un contesto di libera concorrenza quale elemento essenziale del trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa.

2. In applicazione dei principi del paragrafo 1, le Parti

a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui societa di linea di una qualsiasi delle Parti del presente accordo non avessero altrimenti una reale opportunità di esercitare la loro attività verso e dal paese terzo interessato

b) vietano accordi di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi al trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa

c) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.

3. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei e dei trasporti terrestri costituiscono l'oggetto di speciali accordi in materia di trasporti che saranno negoziati tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

4. Prima della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa piu restrittiva o discriminatoria rispetto alla situazione esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

5. Durante il periodo transitorio, la Polonia adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in qualsiasi momento nel campo dei trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci.

6. Parallelamente al comune progresso nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il Consiglio di associazione esamina in qual modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

ARTICOLO 57

Le disposizioni dell'articolo 53 si applicano alle questioni contemplate dal presente capitolo.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 58

1. Ai fini del titolo IV del presente accordo, l'accordo non impedisce in alcun modo alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra ai sensi di una specifica disposizione dell'accordo stesso. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 53.

2. Le disposizioni dei capitoli II, III e IV del titolo IV sono adeguate con decisione del Consiglio di associazione alla luce dell'esito dei negoziati sui servizi in corso nell'ambito dell'Uruguay Round e, in particolare, per garantire che in base a qualsiasi disposizione del presente accordo una Parte conceda all'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso in base alle disposizioni di un futuro accordo GATT.

3. L'esclusione delle societa e dei cittadini comunitari stabiliti in Polonia conformemente alle disposizioni del titolo IV, capitolo II dagli aiuti pubblici concessi dalla Polonia nel campo dei servizi relativi alla pubblica istruzione, dei servizi sanitari e sociali e dei servizi culturali e considerata, per tutta la durata del periodo transitorio di cui al paragrafo 6, compatibile con le disposizioni del titolo IV e con le norme in materia di concorrenza di cui al titolo V.

TITOLO V

PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

CAPITOLO I

PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTO DI CAPITALE

ARTICOLO 59

Le Parti contraenti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti nella misura in cui le transazioni sottostanti ai pagamenti riguardino movimenti di merci, servizi o persone tra le Parti, liberalizzati in conformità del presente accordo.

ARTICOLO 60

1. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo gli Stati membri e la Polonia, rispettivamente, garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti. In deroga alla disposizione di cui sopra, la libera circolazione, la liquidazione e il rimpatrio suddetti sono garantiti entro la fine della prima fase di cui all'articolo 6 per tutti gli investimenti connessi allo stabilimento di filiali e agenzie di cittadini comunitari che si stabiliscono in Polonia come lavoratori autonomi ai sensi del titolo IV, capitolo II.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e la Polonia, a decorrere dall'inizio della seconda fase di cui all'articolo 6, non introducono nuove restrizioni valutarie sul movimento dei capitali e sui pagamenti correnti ad esso connessi tra residenti della Comunità e della Polonia e non rendono più restrittivi gli accordi esistenti.

3. Le Parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunita e la Polonia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

ARTICOLO 61

1. Durante la prima fase di cui all'articolo 6 le Parti contraenti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

2. Durante la seconda fase di cui all'articolo 6 il Consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di movimento dei capitali.

ARTICOLO 62

In relazione alle disposizioni del presente capitolo e in deroga alle disposizioni dell'articolo 64, fino all'introduzione della totale convertibilità della valuta polacca ai sensi dell'articolo VIII del Fondo monetario internazionale, la Polonia puo in casi eccezionali applicare restrizioni valutarie connesse alla concessione o all'assunzione di crediti a breve e medio termine, nella misura in cui tali restrizioni le siano imposte per la concessione di detti crediti e siano autorizzate in base allo status della Polonia nell'ambito del FMI.

La Polonia applica le suddette restrizioni in modo non discriminatorio. Le restrizioni vengono applicate in modo da arrecare la minima perturbazione possibile al presente accordo. La Polonia informa senza indugio il Consiglio di associazione dell'introduzione delle misure in questione nonche di qualsiasi modifica delle stesse.

CAPITOLO II

CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO

ARTICOLO 63

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Polonia

a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza .

b) lo sfruttamento abusivo da Parte di una o piu imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Polonia, o in una sua Parte sostanziale .

c) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunita economica europea.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione adotta le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

Fino all'adozione delle suddette norme, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, punto iii) e delle attinenti Parti del paragrafo 2, le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

4. a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 lettera c) le Parti accettano che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Polonia venga valutato tenendo conto del fatto che la Polonia è assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Polonia, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di cinque anni.

b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra Parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.

5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del titolo III

- le disposizioni del paragrafo 1, lettera c) non si applicano

- le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a) devono essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n° 26/1962.

6. Se la Comunità o la Polonia ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, e

- non sia adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o

- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'interesse dell'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi,

esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Consiglio di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1 lettera c) del presente articolo, tali misure appropriate possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti.

7. Salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.

8. Il presente articolo non si applica ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ai quali si applica il protocollo n° 2.

ARTICOLO 64

1. Le Parti cercano di evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di imposizione di tali misure, la Parte che le ha introdotte presenta all'altra Parte quanto prima possibile il calendario relativo alla loro abolizione.

2. Qualora uno o più Stati membri della Comunità o la Polonia abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Polonia, secondo il caso, possono, in conformità delle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, adottare misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non puo' essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Polonia, secondo il caso, informano senza indugio l'altra Parte.

3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

ARTICOLO 65

Per quanro riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, dal terzo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, siano rispettati i principi del trattato che istituisce la Comunita economica europea, in particolare l'articolo 90, e i principi del documento conclusivo della riunione di Bonn, dell'aprile 1990, della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (in particolare la libertà di decisione degli imprenditori).

ARTICOLO 66

1. La Polonia continua a migliorare la tutela dei diritti di proprieta intellettuale, industriale e commerciale al fine di fornire, entro la fine del quinto anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunità, ivi compresi comparabili mezzi di esercizio di tali diritti.

2. Entro la fine del quinto anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Polonia presenta domanda di accesso alla convenzione di Monaco sulla concessione del brevetto europeo, del 5 ottobre 1973, e accede alle altre convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato XIII, paragrafo 1 dei quali gli Stati membri sono Parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri.

ARTICOLO 67

1. Le Parti contraenti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base a principi di non discriminazione e di reciprocita, segnatamente nell'ambito del GATT.

2. All'entrata in vigore del presente accordo, le imprese polacche ai sensi dell'articolo 48 possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunità conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese comunitarie.

Entro il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 6, le imprese comunitarie ai sensi dell'articolo 48 possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Polonia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese polacche.

Le imprese comunitarie stabilite in Polonia a norma del capitolo II del titolo IV possono accedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, alle procedure di aggiudicazione dei contratti e beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese polacche

Il Consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilita per la Polonia di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le imprese comunitarie prima del termine del periodo transitorio.

3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attivita e la fornitura di servizi tra la Comunità e la Polonia, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli da 37 a 58.

CAPITOLO III

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

ARTICOLO 68

Le Parti contraenti riconoscono che il principale requisito per l'integrazione economica della Polonia nella Comunita e il ravvicinamento della legislazione presente e futura di questo paese a quella della Comunita. La Polonia deve pertanto adoperarsi affinche la legislazione futura sia compatibile con quella comunitaria.

ARTICOLO 69

Il ravvicinamento delle legislazioni comprende segnatamente i seguenti settori legislazione doganale, diritto delle società, legislazióne bancaria, conti e imposizione delle societa, proprieta intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, tutela della salute e della vita di persone, animali e piante, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, trasporti e ambiente.

ARTICOLO 70

La Comunità fornisce alla Polonia l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che potranno comprendere, tra l'altro

- scambi di esperti,
- informazioni,
- organizzazioni di seminari,
- attività di formazione,
- collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti.

TITOLO VI

COOPERAZIONE ECONOMICA

ARTICOLO 71

1. La Comunità e la Polonia avviano una cooperazione per contribuire allo sviluppo della Polonia, consolidando i risultati ottenuti e rafforzando, per quanto possibile, i legami economici a favore di entrambe le Parti.

2. Le politiche finalizzate allo sviluppo economico e sociale della Polonia, in particolare a livello di industria, compreso il settore minerario, investimenti, agricoltura, energia, trasporti, sviluppo regionale e turismo dovranno essere improntate al principio di uno sviluppo duraturo. Si dovrà pertanto tener contò fin dall'inizio, nell'elaborazione di queste politiche, delle considerazioni ambientali.

Dette politiche, inoltre, terranno conto anche della necessita di uno sviluppo sociale duraturo.

3. Infine, si rivolgera particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione tra i paesi dell'Europa centrale e orientale per uno sviluppo integrato della regione

ARTICOLO 72

COOPERAZIONE INDUSTRIALE

1. Si cercherà, in particolare, di promuovere

- la cooperazione industriale tra operatori economici comunitari e polacchi, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato .

- la Partecipazione della Comunità alle iniziative dei settori pubblico e privato polacchi volte a modernizzare e a ristrutturare l'industria per passare dalla pianificazione centrale all'economia di mercato, in condizioni tali da tutelare l'ambiente ,

- la ristrutturazione dei singoli settori ,

- la creazione di nuove imprese nelle aree con un potenziale di crescita.

2. Le azioni di cooperazione industriale terranno conto delle priorita stabilite dalla Polonia e cercheranno in particolare di costituire un contesto adeguato e trasparente per le imprese, di migliorare il know-how in materia di gestione e di promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attivita delle imprese.

ARTICOLO 73

PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI

1. Si cercherà di creare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e stranieri, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale della Polonia.

2. La cooperazione si prefigge quanto segue

- creazione in Polonia di un contesto giuridico favorevole agli investimenti, eventualmente mediante la proroga degli accordi tra Stati membri e Polonia per la promozione e la tutela degli investimenti

- applicare disposizioni appropriate per il trasferimento dei capitali

- migliorare la tutela degli investimenti

- deregolamentazione in Polonia e miglioramento dell'infrastruttura economica

- scambi di informazioni sulle possibilità di investimenti sotto forma di fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali ed altre manifestazioni.

ARTICOLO 74

NORME AGROALIMENTARI ED INDUSTRIALI E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

1. La cooperazione nel settore e intesa a ridurre le differenze a livello di standardizzazione e valutazione della conformità.

2. A tale scopo, si cercherà di

- conformarsi alle normative tecniche comunitarie e alle norme europee concernenti la qualita dei prodotti industriali e dei prodotti agricoli alimentari .

- promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure europee per la valutazione della conformità

- se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori .

- incoraggiare la Partecipazione della Polonia ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC).

3. La Comunita fornirà alla Polonia l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 75

COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

1. Le Parti promuoverano la cooperazione a livello di ricerca e sviluppo tecnologico. Esse rivolgono particolare attenzione alle seguenti iniziative

- scambi d'informazioni scientifiche e tecnologiche, anche sulle rispettive politiche ed attivita in materia di scienza e di tecnologia .

- organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche e tecnologiche (seminari e gruppi di lavoro)

- attività comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know-how .

- attività di formazione e programmi di mobilità per ricercatori e specialisti di entrambe le Parti. ;

- creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca

- Partecipazione ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3.

Si fornirà la necessaria assistenza tecnica.

2. Il Consiglio di associazione fisserà procedure adeguate per sviluppare la cooperazione.

3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tcnologico verrà eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure adottate da ciascuna delle Parti.

ARTICOLO 76

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1. La cooperazione nel settore si prefigge il miglioramento del livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali, tenendo conto delle priorità della Polonia.

2. La cooperazione riguarderà i seguenti settori

- riforma del sistema di istruzione e di formazione ,
- formazione sul lavoro e istruzione permanente .
- riqualificazione professionale e adeguamento al mercato del lavoro

- formazione alla gestione
- insegnamento delle lingue comunitarie
- traduzione ,
- fornitura di materiale e attrezzature didattici .
- promozione degli studi europei presso istituzioni adeguate.

3. Saranno creati contesti istituzionali e programmi di cooperazione che inizieranno con la Fondazione europea per la formazione, non appena sara istituita, e con la Partecipazione della Polonia al programma Tempus. In tale contesto, e conformemente alle procedure comunitarie, si prenderà in considerazione anche la Partecipazione della Polonia ad altri programmi comunitari.

4. Si dovranno incentivare la collaborazione diretta tra istituti d'insegnamento e tra questi ultimi e le imprese, la mobilità e gli scambi di insegnanti, studenti e amministratori , occorrera inoltre prevedere periodi di formazione e di pratica professionale all'estero, contribuire al miglioramento dei programmi scolastici, elaborare materiale didattico e fornire le attrezzature necessarie agli istituti di insegnamento.

La cooperazione sara inoltre intesa al riconoscimento reciproco dei periodi di studio e dei diplomi.

Per consentire alla Polonia di raggiungere il livello degli istituti di insegnamento e di ricerca della Comunità, a norma dell'articolo 75, la Comunità prenderà misure atte ad agevolare la cooperazione tra la Polonia e i competenti istituti europei, compresa la Partecipazione della Polonia alle attivita di detti istituti e l'apertura di loro succursali in questo paese. In tale contesto, ci si

concentrera sulla formazione degli studiosi, sul coinvolgimento degli operatori e dei funzionari nel processo di integrazione europea e sulla cooperazione con le istituzioni della Comunità.

5. In materia di traduzione, si cerchera principalmente di

- formare i traduttori e sviluppare le basi terminologiche (glossari, Eurodicantom) .

- promuovere l'utilizzazione delle norme e della terminologia comunitarie

- sviluppare le infrastrutture necessarie per le traduzioni tra il polacco e le lingue comunitarie.

ARTICOLO 77

AGRICOLTURA E SETTORE AGROINDUSTRIALE

1. Lo scopo della cooperazione in questo settore sara quello di rendere piu efficienti l'agricoltura e il settore agroindustriale, cercando in particolare di

- sviluppare le aziende agricole private e i relativi canali di distribuzione, i metodi di ammasso, la commercializzazione, ecc.

- modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni) .

- migliorare la pianificazione territoriale rurale, compresa la pianificazione edilizia e urbana .

- migliorare la produttività e la qualità mediante metodi e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso dei metodi antinquinamento connessi ai mezzi di produzione

- sviluppare e modernizzare gli stabilimenti di trasformazione e le loro tecniche di marketing

- promuovere la complementarità nel settore agricolo ,

- promuovere la cooperazione industriale a livello di agricoltura e gli scambi di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunità e della Polonia ,

- intensificare la cooperazione fitozoosanitaria, compresi la legislazione e i controlli veterinari e la legislazione fitosanitaria, ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e l'organizzazione di controlli.

2. La Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria a tal fine.

ARTICOLO 78

ENERGIA

1. La cooperazione avverra secondo i principi dell'economia di mercato e in un contesto di progressiva integrazione dei mercati polacco e comunitario.

2. Essa si concentrera nei seguenti settori

- modernizzazione delle infrastrutture

- miglioramento e diversificazione dell'approvvigionamento ,

- formulazione e pianificazione della politica energetica

- gestione e formazione nel settore energetico

- sviluppo delle risorse energetiche

- promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia

- impatto ambientale della produzione e del consumo di energia

- energia nucleare

- elettricita e gas, compresa, eventualmente, la possibilita di allacciamenti con le reti europee

- definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore

- trasferimento di tecnologia e di know-how

- maggiore apertura del mercato energetico transito piu agevole del gas e dell'elettricita

ARTICOLO 79

COOPERAZIONE NEL SETTORE NUCLEARE

1. La cooperazione nel settore nucleare si concentrera nei seguenti settori

- migliorare la normativa in materia nucleare in Polonia .

- sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione in caso di incidenti

- protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali

- problemi relativi al ciclo del combustibile, salvaguardia e protezione fisica dei materiali nucleari ,

- gestione delle scorie radioattive

- disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari

- decontaminazione.

2. La cooperazione comprendera altresi scambi d'informazione e di esperienze, nonche attivita di ricerca e di sviluppo conformemente all'articolo 75

ARTICOLO 80

AMBIENTE

1. Le Parti intensificheranno e rafforzeranno la cooperazione per la lotta contro il degrado ambientale, che hanno incluso tra le priorita

2. La cooperazione sara imperniata su quanto segue

- monitoraggio efficace dei livelli d'inquinamento ,

- lotta contro l'inquinamento regionale e transfrontaliero dell'aria e dell'acqua ,

- produzione e consumo razionali di energia, sicurezza degli stabilimenti industriali ,

- classificazione e manipolazione sicura dei prodotti chimici

- qualita dell'acqua, in particolare dei corsi transfrontalieri

- riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti applicazione della Convenzione di Basilea ,

- impatto ambientale dell'agricoltura erosione del suolo protezione delle foreste, della flora e della fauna

- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana ;

- uso degli strumenti economici e fiscali

- mutamenti climatici globali.

3. A tale scopo, le Parti collaboreranno nei modi seguenti

- scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite

- programmi di formazione

- ravvicinamento delle legislazioni (norme comunitarie)

- cooperazione a livello regionale (anche nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente, quando sara istituita dalla Comunita) e internazionale

- elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche.

ARTICOLO 81

TRASPORTI

1. Le Parti si svilupperanno e intensificheranno la cooperazione per consentire alla Polonia di

- ristrutturare e modernizzare la rete di trasporti ,

- migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo

- definire norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunità.

2. In particolare, la cooperazione comprenderà

- programmi di formazione economica, giuridica e tecnica .

- assistenza tecnica e consulenze, nonche scambi d'informazioni (conferenze e seminari).

3. I settori prioritari saranno i seguenti

- trasporto stradale, compresa la graduale agevolazione del transito

- gestione delle ferrovie e degli aeroporti, compresa la cooperazione tra le competenti autorita nazionali .

- modernizzazione, sulle strade principali di interesse comune e sui collegamenti transeuropei, di infrastrutture stradali, fluviali, ferroviarie, portuali e aeroportuali

- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana

- miglioramento delle attrezzature tecniche per conformarsi alle norme comunitarie, in particolare a livello di trasporto strada-ferrovia, trasporto plurimodale e trasbordo

- definizione di politiche di trasporto compatibili con quelle applicabili nella Comunita.

ARTICOLO 82

TELECOMUNICAZIONI

1. Le Parti intensificheranno e potenzieranno la cooperazione nel settore, e a tale scopo avvieranno le seguenti iniziative

- scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni

- scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe

- formazione e consulenze ,

- trasferimenti di tecnologia ,

- designazione in entrambe di organismi adeguati per attuare progetti comuni

- promozione delle norme, dei sistemi di certificazione e delle disposizioni regolamentari europee ,

- sviluppo di nuove comunicazioni, servizi e infrastrutture, soprattutto con applicazioni commerciali.

2. Queste attività si concentreranno nei seguenti settori prioritari ,

- modernizzazione della rete di telecomunicazioni polacca e integrazione nelle reti europea e mondiale

- cooperazione con gli organismi di standardizzazione europei

- integrazione nei sistemi transeuropei ; aspetti giuridici e regolamentari delle telecomunicazioni ,

- gestione delle telecomunicazioni nel nuovo contesto economico strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse ,

- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana.

ARTICOLO 83

BANCHE, ASSICURAZIONI E ALTRI SERVIZI FINANZIARI

1. Le Parti collaboreranno allo scopo di adottare una serie comune di norme concernenti, tra l'altro, i sistemi contabili e i sistemi di controllo e sistemi normativi nei settori bancari, assicurativi e finanziari.

2. Entrambe le Parti definiranno metodi precisi per agevolare il processo di riforma, in particolare

- contribuendo alla compilazione di glossari e alla traduzione delle legislazioni comunitaria e polacca ;

- tenendo colloqui e riunioni d'informazione sulla legislazione in vigore o allo stato di progetto in Polonia e nella Comunita .

- imPartendo la necessaria formazione.

ARTICOLO 84

POLITICA MONETARIA

Su richiesta delle autorita polacche, la Comunita fornira l'assistenza tecnica necessaria per sostenere l'introduzione della piena convertibilita dello zloty e il graduale ravvicinamento delle politiche del governo polacco a quelle del Sistema monetario europeo. Si procedera altresi a scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo

ARTICOLO 85

RICICLAGGIO DEL DENARO

1. Le Parti convengono della necessita di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attivita illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprendera un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, in particolare la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).

ARTICOLO 86

SVILUPPO REGIONALE

1. Le Parti intensificheranno la cooperazione a livello di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.

2. A tal fine, si prevedono le seguenti misure

- informazioni delle autorita nazionali, regionali o locali sulle politiche di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale e, se del caso, assistenza alla Polonia per l'elaborazione di tali politiche ,

- azione comune delle autorita regionali e locali in materia di sviluppo economico ;

- definizione di azioni coordinate per sviluppare le zone transfrontaliere tra la Comunità e la Polonia

- programmi di visite per esaminare le possibilità di cooperazione e di assistenza ,

- scambi di funzionari

- assistenza tecnica, specialmente per lo sviluppo delle zone piu povere .

- avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.

ARTICOLO 87

COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE

1. Le Parti collaboreranno per migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunita in particolare mediante

- assistenza tecnica

- scambi di esperti

- cooperazione tra imprese

- informazione e formazione

2. In materia di occupazione, le Parti cercheranno principalmente di

- organizzare il mercato del lavoro

- migliorare i servizi di collocamento e di consulenza professionale

- pianificare e realizzare programmi di ristrutturazione a livello regionale

- promuovere l'occupazione locale

La cooperazione in questo settore sara realizzata mediante azioni quali l'esecuzione di studi, i servizi di esperti nonche informazioni e formazione.

3. Per quanto riguarda la sicurezza sociale, le Parti cercheranno di adeguare il sistema polacco alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

ARTICOLO 88

TURISMO

Le Parti promuoveranno e intensificheranno la cooperazione, in particolare

- agevolando il turismo ,

- intensificando gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc. ,

- trasferendo il know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari ,

- esaminando le possibilità di realizzare operazioni comuni quali i progetti transfrontalieri, i gemellaggi tra citta, ecc.

ARTICOLO 89

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

1. Le Parti cercheranno di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese e la cooperazione tra PMI comunitarie e polacche.

2. A tale scopo, esse promuoveranno gli scambi di informazioni e di know-how nei seguenti settori

- instaurazione delle condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie necessarie per la creazione e l'espansione delle PMI e per la cooperazione transfrontaliera

- creazione dei servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilita, marketing, controllo di qualita, ecc.) e potenziamento degli organismi che forniscono tali servizi

- instaurazione di contatti appropriati con gli operatori comunitari per migliorare i flussi di informazioni alle PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera (ad es , il Business cooperation Network (BC-NET), i centri d'informazione europei, le conferenze, ecc.).

ARTICOLO 90

INFORMAZIONE E MEZZI AUDIOVISIVI

1 Le Parti prenderanno le misure necessarie per promuovere gli scambi effettivi di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita nonche a fornire agli ambienti specializzati polacchi informazioni piu specifiche e, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati della Comunita

2. Le Parti collaboreranno per promuovere l'industria audiovisiva in Europa In particolare, il settore audiovisivo polacco potrebbe Partecipare alle azioni avviate dalla Comunità nell'ambito del programma MEDIA 1991-1995, secondo procedure che concorderanno gli organismi incaricati della gestione e conformemente alla decisio e del Consiglio delle Comunita europee del 21 dicembre 1990, che ha dato inizio al programma.

Le Parti coordineranno e, se del caso, armonizzeranno le loro politiche che disciplinano le trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere, le norme tecniche nel settore audiovisivo e la promozione della tecnologia audiovisiva europea

ARTICOLO 91

DOGANE

1. La cooperazione cercherà di garantire l'osservanza di tutte le disposizioni la cui adozione e prevista nel settore degli scambi e di ravvicinare il sistema doganale polacco a quello della Comunità, in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo.

2. In particolare, la cooperazione comprendera

- gli scambi di informazioni

- l'organizzazione di seminari e tirocini

- il potenziamento delle infrastrutture transfrontaliere tra le Parti ,

- l'introduzione di un documento amministrativo unico e di una connessione tra i i regimi di transito della Comunita e della Polonia

- la semplificazione dei controlli e delle formalita per il trasporto di merci.

Si fornira l'assistenza tecnica necessaria

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare all'articolo 94 l'assistenza reciproca tra autorita amministrative delle Parti contraenti per quanto riguarda le questioni doganali sara disciplinata dalle disposizioni del protocollo n° 6.

ARTICOLO 92

COOPERAZIONE STATISTICA

1. La cooperazione in questo settore servira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per pianificare e sorvegliare il progresso della riforma strutturale e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Polonia.

2. A tal fine, si cerchera in particolare di

- creare un sistema statistico affidabile e autonomo ,

- procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari)

- fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la ristrutturazione economica ,

- fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari .

- garantire il carattere riservato dei dati

3. La Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 93

ECONOMIA

1. La Comunità e la Polonia agevoleranno le riforme e l'integrazione economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi di base delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.

2. A tal fine, la Comunità e la Polonia

- si scambieranno informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo

- analizzeranno congiuntamente le questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione .

- mediante il programma d'azione per la cooperazione economica, esse promuoveranno una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunità e della Polonia, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere ad una vasta diffusione dei risultati alla ricerca in materia

ARTICOLO 94

DROGHE

1. La cooperazione e in particolare finalizzata a migliorare l'efficacia delle politiche e misure destinate a contrastare la diffusione e il traffico illecito di sostanze narcotiche e psicotrope e per ridurre l'abuso di tali prodotti.

2. Le Parti contraenti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalità di attuazione di azioni comuni. Le loro azioni si basano sulla consultazione e lo stretto coordinamento per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1.

3. La cooperazione tra le Parti contraenti comprende assistenza tecnica e amministrativa, in particolare nei seguenti settori elaborazione e attuazione delle normative nazionali creazione di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari formazione di personale e ricerca prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

TITOLO VII

COOPERAZIONE CULTURALE

ARTICOLO 95

1. Le Parti si adoperano per promuovere la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere estesi alla Polonia gli attuali programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o piu Stati membri e si svilupperanno ulteriori attività di reciproco interesse.

2. Tale cooperazione puo comprendere, in particolare

- le traduzioni letterarie ,
- la conservazione e il restauro di monumenti e località del patrimonio storico e culturale ,
- la formazione degli addetti agli affari culturali ,
- manifestazioni culturali di carattere europeo.

TITOLO VIII

COOPERAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 96

Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 97, 98, 100 e 101, la Polonia beneficia di assistenza finanziaria temporanea da Parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti per accelerare la trasformazione economica del paese e aiutarlo a far fronte alle conseguenze economiche e sociali dell'adeguamento strutturale.

ARTICOLO 97

Tale assistenza finanziaria è coperta da

- gli interventi del programma PHARE previsti dal regolamento (CEE) n° 3906/89, come modificato, fino alla fine del 1992 , dopodiché la Comunità predisporrà sovvenzioni sia nel quadro del programma PHARE, su base pluriennale, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunità previe consultazioni con la Polonia e tenuto conto del disposto degli articoli 100 e 101 ,

- il prestito o i prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti fino alla data di scadenza della disponibilità. La Polonia beneficia per gli anni successivi di prestiti della Banca europea per gli investimenti conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 dello statuto della Banca a seguito di consultazioni con la Polonia, la Comunità fissa l'importo massimo e il periodo di disponibilità dei prestiti della Banca europea per gli investimenti a favore della Polonia.

ARTICOLO 98

Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti nel programma indicativo da concordare tra le due Parti. Le Parti informano il Consiglio di associazione.

ARTICOLO 99

1. In caso di necessità straordinaria e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili, su richiesta del Governo polacco e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali nel contesto del G-24, la Comunità valuta la possibilità di concedere assistenza finanziaria temporanea

- a sostegno di misure finalizzate a stabilizzare e mantenere la convertibilità dello zloty ;

- a sostegno della stabilizzazione a medio termine e degli sforzi di ristrutturazione economica, incluso il sostegno a favore della bilancia dei pagamenti.

2. Tale assistenza finanziaria è subordinata alla presentazione da Parte del Governo polacco in seno al G-24 di programmi approvati dal FMI, finalizzati alla convertibilità e alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonché alla loro approvazione da Parte della Comunità, al rispetto costante di tali programmi da Parte della Polonia e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento.

3. Il Consiglio di associazione e informato delle condizioni alle quali tale assistenza è concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Polonia per quanto riguarda tale assistenza.

ARTICOLO 100

L'assistenza finanziaria comunitaria è valutata alla luce delle necessità emerse, del livello di sviluppo della Polonia e tenendo conto delle priorità stabilite, delle potenzialità di assorbimento dell'economia polacca, della capacità di rimborsare i prestiti e di portare avanti la ristrutturazione del sistema economico fino all'introduzione di un'economia di mercato.

ARTICOLO 101

Ai fini di un impiego ottimale delle risorse disponibili, le due Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunità, altri paesi, inclusi quelli del G-24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il FMI, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 102

E' istituito un Consiglio di associazione incaricato della sorveglianza dell'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

ARTICOLO 103

1. Il Consiglio di associazione e composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunità europee e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del Governo polacco.

2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformita delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

4. Il Consiglio di associazione e presieduto a turno da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del Governo polacco, in conformità delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

ARTICOLO 104

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e raccomandazioni sono adottate mediante accordo tra le due Parti.

ARTICOLO 105

1. Ciascuna delle Parti puo deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il Consiglio di associazione puo comporre la controversia mediante una decisione.

3. Ciascuna delle Parti e tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia conformemente al paragrafo 2, ciascuna delle Parti puo designare un arbitro e darne notifica all'altra , l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita e gli Stati membri sono considerati una delle Parti in causa della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione del lodo arbitrale.

ARTICOLO 106

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione e assistito da un Comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio delle Comunità europee e di membri della Commissione delle Comunita europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo polacco, normalmente alti funzionari.

Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del Comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione e il funzionamento del Comitato.

2. Il Consiglio di associazione può delegare al Comitato di associazione i suoi poteri. In questo caso, il Comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 104.

ARTICOLO 107

Il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assiste nell'esercizio delle sue funzioni

Nel suo regolamento interno, il Consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

ARTICOLO 108

E' istituito un Comitato parlamentare di associazione. Tale comitato riunisce e consente lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento polacco e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal Comitato stesso.

ARTICOLO 109

1. Il Comitato parlamentare di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento polacco.

2. Il Comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3. Il Comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlameto polacco, in conformità delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 110

Il Comitato parlamentare di associazione puo chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione , quest'ultimo fornisce al Comitato le informazioni richieste.

Il Comitato parlamentare di associazione e tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio di associazione.

Il Comitato parlamentare di associazione può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.

ARTICOLO 111

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi della Comunità e della Polonia per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

ARTICOLO 112

Il presente accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura

a) ritenuta necessaria a precludere l'accesso a informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza ,

b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare ,

c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

ARTICOLO 113

1. Nei settori coperti dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta

- le misure applicate dalla Polonia nei confronti della Comunità non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro aziende o imprese .

- le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Polonia non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra i cittadini polacchi o le loro aziende o imprese.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 114

Quando sono importati nella Comunità, i prodotti originari della Polonia non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Il trattamento concesso alla Polonia nel quadro del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere piu favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

ARTICOLO 115

1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi frssati nell'accordo stesso..

2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente accordo, essa puo adottare le misure appropriate. Prima di procedere, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

ARTICOLO 116

Fin quando privati cittadini e operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtu dell'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e la Polonia, dall'altro.

ARTICOLO 117

I protocolli da n° 1 al n° 7 e gli allegati da I a XIII formano Parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 118

Il presente accordo e concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle Parti puo denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra Parte. L'accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo la data di tale notifica.

ARTICOLO 119

Il presente accordo si applica, da una Parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità economica europea, la Comunità europea per l'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Polonia.

ARTICOLO 120

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e polacca, ciascun testo facente ugualmente fede.

ARTICOLO 121

Il presente accordo è approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Polonia sul commercio e la cooperazione economica e commerciale firmato a Bruxelles il 19 settembre 1989 e l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Polonia firmato a Bruxelles il 16 ottobre 1991.

ARTICOLO 122

Nel caso in cui, in attesa che siano completate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di talune Parti dello stesso, in particolare quelle riguardanti la circolazione delle merci, siano messe in vigore nel 1992 mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Polonia, le Parti contraenti concordano che, in tali circostanze, ai fini

dell'applicazione del titolo III, articoli 63, 65 e 66 del presente accordo e dei protocolli da n° 1 a n° 7, per "data di entrata in vigore dell'accordo", si intende

- la data di entrata in vigore dell'accordo interinale, per quanto riguarda gli obblighi da attuare a decorrere da tale data e

- il 1° gennaio 1992, per quanto riguarda gli obblighi da attuare successivamente alla data di entrata in vigore con riferimento alla data di entrata in vigore.

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui agli articoli 8 e 18 dell'accordo

Codice NC	Designazione delle merci
ex 3502	Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine:
ex 3502 10	– Ovoalbumina:
	– – altra:
3502 10 91	– – – essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 10 99	– – – altra
ex 3502 90	– altri:
	– – Albumine, diverse dall'ovoalbumina:
	– – – Lattoalbumina:
3502 90 51	– – – – essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.)
3502 90 59	– – – – altra
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
5201 00	Cotone, non cardato né pettinato
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato, stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5302	Canapa (Cannabis sativa L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

ALLEGATO IIa

Elenco dei prodotti di base per i quali i dazi doganali saranno ridotti del 50 % all'entrata in vigore dell'accordo e soppressi il 1° gennaio 1993

Codice NC 1991	
2501 00 31	
2501 00 51	
2501 00 91	
2501 00 99	
2503 90 00	
2511 20 00	
2513 19 00	
2513 29 00	
2516 12 10	
2516 22 10	
2516 90 10	
2518 20 00	
2518 30 00	
2526 20 00	
2530 40 00	
2804 61 00	
2804 69 00	
2805 11 00	
2805 19 00	
2805 21 00	
2805 22 00	
2805 30 10	
2805 30 90	
2805 40 10	
2818 20 00	
2818 30 00	
ex 2844 30 11	Cermet greggi, scorie e residui
2844 30 19	
ex 2844 30 51	Cermet greggi, scorie e residui
3201 20 00	
3201 30 00	
3201 90 10	
ex 3201 90 90	Altri estratti di origine vegetale
4104 10 91	
4105 11 91	
4105 11 99	
4105 12 10	
4105 12 90	
4105 19 10	
4105 19 90	
4106 11 90	
4106 12 00	
4106 19 00	
4107 10 10	
4107 29 10	
4107 90 10	
4403 10 10	
7202 19 00	
7202 30 00	
7202 41 10	
7202 41 90	
7202 49 10	
7202 49 50	
7202 49 90	
7202 50 00	
7202 70 00	
7202 80 00	
7202 91 00	
7202 92 00	
7202 93 00	
7202 99 30	
7202 99 80	
7602 00 19	
7903	
8101 10 00	
8101 91 10	
8101 91 90	
8102 10 00	
8102 91 10	
8102 91 90	
8103 10 10	
8103 10 90	
8104 11 00	
8104 19 00	
8107 10 00	
8108 10 10	
8108 10 90	
8109 10 10	
8109 10 90	
8110 00 11	
8110 00 19	
8111 00 11	
8111 00 19	
8112 20 31	
8112 20 39	
8112 30 10	
8112 40 11	
8112 40 19	
8112 91 10	
8112 91 31	
8112 91 39	
8112 91 90	
8113 00 10	

ALLEGATO IIb

Elenco dei prodotti di base per i quali i dazi doganali saranno ridotti di 20 % l'anno a partire dall'entrata in vigore dell'accordo e soppressi il 31 dicembre 1995

Codice NC 1991

7202 21 10
7202 21 90
7202 29 00
7601
7801
7901

ALLEGATO III

Codice NC 1991	Contingente tariffario di base (¹) (³)	Massimale tariffario di base (²) (³)
	(in 1000 di ecu)	(in 1000 di ecu)
(1)	(2)	(3)
2523		7 464
2813 10 00		431
2814		7 166
2815 11 00 2815 12 00		938
2817 00 00		636
2818 10 00		2 863
2819		882
2823 00 00		2 521
2833 25 00		578
2836 20 00 2836 30 00		3 780
2839 19 00		458
2903 21 00		2 205
2903 22 00		188
2903 61 00		417
2905 11 00		8 820
2905 14 90		772
2905 16 10		538
2905 31 00		3 969
2907 15 00		661
2918 11 00*10 (⁴)		331
2918 14 00		368
2918 22 00		188
2921 41 00		2 225
2921 43 90		242
2924 29 30		383
2926 10 00		2 994
2933 61 00		938
2933 71 00		3 048
2933 90 10		201
2935 00 00		4 725
3102 10 10	399	
3102 10 91 3102 10 99 3102 21 00 3102 29 10 3102 29 90 3102 50 90 3102 60 00 3102 70 00 3102 90 00		276
3102 30 10 3102 30 90		1 071
3102 40 10 3102 40 90		2 420
3102 80 00		1 352
3103 10 00		2 730
3105		4 830
3501		5 653
3602		290
3802 10 00		882
3901 10 90		6 249

(¹) Alle importazioni eccedenti questi contingenti la Comunità applica i dazi doganali risultanti dall'accordo.

(²) Per le importazioni eccedenti questi massimali la Comunità può ripristinare i dazi doganali risultanti dall'accordo.

(³) Questi importi sono maggiorati annualmente del 20 % a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.

(⁴) Vedi, nell'allegato, la designazione del prodotto in causa.

(1)	(2)	(3)
3901 20 00		13 125
3903 3915 20 00 3920 30 00 3920 99 50		4 520
3904 10 00 3904 21 00 3904 22 00		5 250
3912 20 19 3912 20 90		525
3916 90 90*10 (*) ------ 3917 29 19*10 (*) ------ 3920 71 11 3920 71 19 3920 71 90		1 155
4011 40 00 4011 50 10 4011 50 90 4013 20 00 4013 90 10		4 079
4011 10 00 4011 20 00 4011 30 90 4011 91 00 4011 99 00 4012 10 90 4012 20 90 4012 90 10 4012 90 90 4013 10 10 4013 10 90 4013 90 90		6 300
4104 10 95 4104 10 99 4104 31 11 4104 31 19 4104 31 30 4104 31 90 4104 39 10 4104 39 90		8 269
4105 20 00		2 646
4106 20 00		2 756

(1)	(2)	(3)
4202 12 11 4202 12 19 4202 22 10 4202 32 10 4202 92 11 4202 92 15 4202 92 19		4 200
4202 11 10 4202 11 90 4202 12 91 4202 12 99 4202 19 91 4202 19 99 4202 21 00 4202 22 90 4202 29 00 4202 31 00 4202 32 90 4202 39 00 4202 91 10 4202 91 50 4202 91 90 4202 92 91 4202 92 95 4202 92 99 4202 99 10 4202 99 90		6 300
4203 10 00 4203 21 00 4203 29 91 4203 29 99 4203 30 00 4203 40 00		6 615
4203 29 10	3 308	
4302 30 10 4303		2 415
4411	4 000	
6401 6402	546	
6403	2 875	
6404 6405 90 10	1 103	
6405 10 90 6405 20 91 6405 20 99 6405 90 90		3 570
6908		3 833
6911	578	

(1)	(2)	(3)
6913		5 513
7004		1 420
7005		882
7010 90 21		4 874
7010 90 31		
7010 90 41		
7010 90 43		
7010 90 45		
7010 90 47		
7010 90 51		
7010 90 53		
7010 90 55		
7010 90 57		
7010 90 61		
7010 90 67		
7010 90 71		
7010 90 77		
7010 90 81		
7010 90 87		
7010 90 99		
7012 00		595
7013	3 150	
7014 00 00		551
7207 19 39		453
7207 20 79		
7216 60 11		
7216 60 19		
7216 60 90		
7216 90 50		
7216 90 60		
7216 90 91		
7216 90 93		
7216 90 95		
7216 90 97		
7216 90 98		
7217 11 10		1 913
7217 11 91		
7217 11 99		
7217 12 10		
7217 12 90		
7217 13 11		
7217 13 19		
7217 13 91		
7217 13 99		
7217 19 10		
7217 19 90		
7217 21 00		
7217 22 00		
7217 23 00		
7217 29 00		
7207 20 39		3 859
7207 20 90*10 (*) ------		

(1)	(2)	(3)
7211 30 90		
7211 49 99		
7215 10 00		
7215 40 00		
7218 90 30		
7218 90 91		
7218 90 99		
7219 90 91		
7219 90 99		
7220 20 31		
7220 20 39		
7220 20 51		
7220 20 59		
7220 20 91		
7220 20 99		
7220 90 19		
7220 90 90		
7222 20 11		
7222 20 19		
7222 20 91		
7222 20 99		
7222 30 51		
7222 30 59		
7222 30 91		
7222 30 99		
7222 40 91		
7222 40 93		
7222 40 99		
7223 00		
7224 90 19		
7224 90 91		
7224 90 99		
7225 20 90		
7225 90 90		
7226 10 91		
7226 10 99		
7226 20 39		
7226 20 59		
7226 20 79		
7226 20 90		
7226 92 91		
7226 92 99		
7226 99 19		
7226 99 39		
7226 99 90		
7228 10 50		
7228 10 90		
7228 20 50		
7228 20 80		
7228 40 00		
7228 50 10		
7228 50 90		
7228 60 90		
7228 70 91		
7228 70 99		
7229		

(1)	(2)	(3)
7304 10 10	8 269	
7304 10 30		
7304 10 90		
7304 20 91		
7304 20 99		
7304 31 91		
7304 31 99		
7304 39 10		
7304 39 51		
7304 39 59		
7304 39 91		
7304 39 93		
7304 39 99		
7304 41 90		
7304 49 10		
7304 49 91		
7304 49 99		
7304 51 11		
7304 51 19		
7304 51 91		
7304 51 99		
7304 59 10		
7304 59 31		
7304 59 39		
7304 59 91		
7304 59 93		
7304 59 99		
7304 90 90		
7305 11 00		
7305 12 00		
7305 19 00		
7305 20 10		
7305 20 90		
7305 31 00		
7305 39 00		
7305 90 00		
7306 10 11		
7306 10 19		
7306 10 90		
7306 20 00		
7306 30 21		
7306 30 29		
7306 30 51		
7306 30 59		
7306 30 71		
7306 30 78		
7306 30 90		
7306 40 91		
7306 40 99		
7306 50 91		
7306 50 99		
7306 60 31		
7306 60 39		
7306 60 90		
7306 90 00		
7310 29 90*10 (*) ----		389
7317		1 465
7407 10 00		11 707
7407 21 10		
7407 21 90*90 (*) -----		

(1)	(2)	(3)
7407 22 10*90 (*) -----		
7407 22 90*90 (*) -----		
7407 29 00*90 (*) -----		
7408 11 00		
7408 19 10		
7408 19 90		
7408 21 00		
7408 22 10		
7408 22 90		
7408 29 10		
7408 29 90		
7407 21 90*10 (*) -----		3 308
7407 22 10*10 (*) -----		
7407 22 90*10 (*) -----		
7407 29 00*10 (*) -----		
7411		
7409		2 823
8201 10 00		148
8482 10 10		2 205
8516 50 00		2 819
8528 10 40		4 410
8528 10 50		
8528 10 71		
8528 10 73		
8528 10 75		
8528 10 78		
8527 11 10		4 410
8527 11 90		
8527 21 10		
8527 21 90		
8527 29 00		
8527 31 10		
8527 31 91		
8527 31 99		
8527 32 90		
8527 39 10		
8527 39 91		
8527 39 99		
8527 90 91		
8527 90 99		
8528 10 61		
8528 10 69		
8528 10 80		
8528 10 91		
8528 10 98		
8528 20 20		
8528 20 71		
8528 20 73		
8528 20 79		
8528 20 91		
8528 20 99		

(1)	(2)	(3)
8529 10 20 8529 10 31 8529 10 39 8529 10 40 8529 10 50 8529 10 70 8529 10 90 8529 90 70 8529 90 99 (a)		
8539 10 90 8539 21 30 8539 21 91 8539 21 99 8539 22 10 8539 22 90 8539 29 31 8539 29 39 8539 29 91 8539 29 99		1 874
8540 11 10 8540 11 30 8540 11 50 8540 11 80		2 646
8540 91 00 8540 99 00 8541 10 10 8541 10 91 8541 10 99 8541 21 10 8541 21 90 8541 29 10 8541 29 90 8541 30 10 8541 30 90 8541 40 10 8541 50 10 8541 50 90 8541 90 00 8542		5 513
8545 11 00 8545 20 00 8545 19 90 8545 90 90		4 297
8545 19 10		318
8701 20	3 638	
8702 10 11 8702 10 19	1 103	

(a) A partire dal 1° agosto 1991, questa posizione è sostituita da 8529 90 70 e 8529 90 98.

(1)	(2)	(3)
8703 21 10 8703 22 11 8703 22 19 8703 23 11 8703 23 19 8703 31 10 8703 32 11 8703 32 19 8703 33 11*10 (*) ------ 8703 33 19*10 (*) ------ 8703 90 90*11 (*) ------		125 000
8704 21 91 8704 31 91		4 410
8704 22 91 8704 22 99 8704 23 91 8704 23 99	8 820	
9003		4 410
9105		5 182
9401 20 00 9401 30 10 9401 30 90 9401 40 00 9401 50 00 9401 61 00 9401 69 00 9401 71 00 9401 79 00 9401 80 00 9401 90 90		14 681
9403 10 10 9403 10 51 9403 10 59 9403 10 91 9403 10 93 9403 10 99 9403 20 91 9403 20 99 9403 30 11 9403 30 19 9403 30 91 9403 30 99 9403 40 00 9403 50 00 9403 60 10 9403 60 30 9403 60 90 9403 70 90 9403 90 10 9403 90 30 9403 90 90		69 126
9405 91 19		1 050

(1)	(2)	(3)
9603 29 10 9603 29 30 9603 29 90 9603 30 10 9603 30 90 9603 40 10 9603 90 91		2 100

(1)	(2)	(3)
9503	11 025	
9405 30 00 9505		4 200

Allegato all'ALLEGATO III

Designazione di talune sottovoci

2918 11 00*10	Acido lattico
3916 90 90*10	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di cellulosa rigenerata
3917 29 19*10	Tubi e loro accessori (giunti, gomiti, raccordi) di cellulosa rigenerata
7207 20 90*10	Acciaio contenente in peso 0,6 % o più di carbonio
7310 29 90*10	Recipienti della capacità nominale di 20 l, aventi uno spessore di parete uguale o superiore a 0,5 mm e una capacità inferiore a 50 l
7407 21 90*10	Profilati cavi a base di rame-zinco (ottone)
7407 22 10*10	Profilati cavi a base di rame-nichel (cupronichel)
7407 22 90*10	Profilati cavi a base di rame-nichel-zinco (argentone)
7407 21 90*90	Profilati a base di rame-zinco (ottone) diversi da quelli cavi
7407 22 10*90	Profilati a base di rame-nichel (cupronichel) diversi da quelli cavi
7407 22 90*90	Profilati cavi a base di rame-nichel-zinco (argentone) diversi da quelli cavi
7407 29 00*10	Profilati a base di rame, zinco, ottone diversi da quelli cavi
7407 29 00*90	Altri profilati diversi da quelli cavi
8703 33 11*10	Campers, nuovi, di cilindrata superiore a 2 500 cc ma inferiore o uguale o 3 000 cc
8703 33 19*10	Altri veicoli nuovi azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) di cilindrata superiore a 2 500 cc ma inferiore o uguale a 3 000 cc
8703 90 90*11	Veicoli diversi da quelli azionati da motore elettrico, nuovi, di cilindrata inferiore o uguale a 3 000 cc

ALLEGATO IVa

Prodotti industriali (NC 25-97)

2501 00 10
2501 00 31
2502 00 00
2503 10 00
2503 90 00
2504 10 00
2504 90 00
2505 10 00
2505 90 00
2506 10 00
2506 21 00
2506 29 00
2507 00 10
2507 00 90
2508 10 00
2508 20 00
2508 30 00
2508 40 00
2508 50 00
2508 60 00
2508 70 00
2509 00 00
2510 10 00
2510 20 00
2511 10 00
2511 20 00
2512 00 00
2513 11 00
2513 19 00
2513 21 00
2513 29 00
2514 00 00
2515 11 00
2515 12 00
2515 20 00
2516 11 00
2516 12 10
2516 12 90
2516 21 00
2516 22 10
2516 22 90
2516 90 10
2516 90 91
2516 90 99
2517 10 10
2517 10 90
2517 20 00
2517 30 00
2517 41 00
2517 49 00
2518 10 00
2518 20 00
2518 30 00
2519 10 00
2519 90 10
2519 90 30
2519 90 90
2520 10 00
2520 20 10
2520 20 90
2521 00 00

2523 10 00
2523 21 00
2523 29 00
2523 30 00
2523 90 10
2523 90 30
2523 90 90
2524 00 10
2524 00 30
2524 00 90
2525 10 00
2525 20 00
2525 30 00
2526 10 00
2526 20 00
2527 00 00
2528 10 00
2528 90 00
2529 10 00
2529 21 00
2529 22 00
2529 30 00
2530 10 00
2530 20 00
2530 30 00
2530 40 00
2530 90 00

2601 11 00
2601 12 00
2601 20 00
2602 00 00
2603 00 00
2604 00 00
2605 00 00
2606 00 00
2607 00 00
2608 00 00
2609 00 00
2610 00 00
2611 00 00
2612 10 10
2612 10 90
2612 20 10
2612 20 90
2613 10 00
2613 90 00
2614 00 10
2614 00 90
2615 10 00
2615 90 10
2615 90 90
2616 10 00
2616 90 00
2617 10 00
2617 90 00

2702 10 00
2702 20 00
2703 00 00
2704 00 11
2704 00 19
2704 00 30
2704 00 90
2705 00 00
2706 00 00
2708 10 00
2708 20 00
2709 00 10
2709 00 90
2711 11 00
2711 12 19
2711 12 91
2711 12 93
2711 12 99
2711 13 10
2711 13 30
2711 13 90
2711 14 00
2711 19 00
2711 21 00
2711 29 00
2714 10 00
2714 90 00
2716 00 00

2801 20 00
2801 30 10
2802 00 00
2803 00 10
2803 00 30
2803 00 90
2804 10 00
2804 21 00
2804 29 00
2804 40 00
2804 50 90
2804 80 00
2804 90 00
2805 11 00
2805 19 00
2805 30 90
2805 40 10
2805 40 90
2844 10 00
2844 20 11
2844 20 19
2844 20 91
2844 20 99
2844 30 19
2844 30 59
2844 30 90
2844 40 00
2844 50 00

2901 10 90
2901 21 00
2901 22 00
2901 23 00
2901 24 00
2901 29 10
2901 29 90
2903 40 10
2903 40 20
2903 40 30
2903 40 40
2903 40 50
2903 40 61
2903 40 69
2903 40 70
2903 40 80
2903 40 91
2903 40 92
2903 40 98
2907 11 00
2907 12 00
2907 14 00
2907 19 10
2907 19 90
2936 10 00
2936 21 00
2936 22 00
2936 23 00
2936 24 00
2936 25 00
2936 26 00
2936 27 00
2936 28 00
2936 29 10
2936 29 30
2936 29 90
2936 90 11
2936 90 19
2936 90 90
2941 10 00
2941 20 10
2941 20 90
2941 30 00
2941 40 00
2941 50 00
2941 90 00

3001 10 10
3001 10 90
3001 20 10
3001 20 90
3001 90 10
3001 90 91
3001 90 99
3002 10 10
3002 10 91
3002 10 95
3002 10 99
3002 20 00
3002 31 00
3002 39 00
3002 90 10
3002 90 30
3002 90 50
3002 90 90
3003 10 00
3003 20 00
3003 31 00
3003 39 00
3003 40 00
3003 90 10
3003 90 90
3004 10 10
3004 10 90
3004 20 10
3004 20 90
3004 31 10
3004 31 90
3004 32 10
3004 32 90
3004 39 10
3004 39 90
3004 40 10
3004 40 90
3004 50 10
3004 50 90
3004 90 11
3004 90 19
3004 90 91
3004 90 99
3006 10 10
3006 10 90
3006 20 00
3006 30 00
3006 40 00
3006 50 00
3006 60 11
3006 60 19
3006 60 90

3807 00 10
3807 00 90

4001 10 00
4001 21 00
4001 22 00
4001 29 10
4001 29 90
4001 30 00

4401 10 00
4401 21 00
4401 22 00
4401 30 10
4401 30 90
4402 00 00
4403 10 10
4403 10 91
4403 10 99
4403 20 00
4403 31 00
4403 32 00
4403 33 00
4403 34 10
4403 34 30
4403 34 50
4403 34 70
4403 34 90

4403 35 10
4403 35 90
4403 91 00
4403 92 00
4403 99 10
4403 99 90
4407 10 79

4501 10 00
4501 90 00
4502 00 00
4503 10 00
4504 10 00
4504 90 10
4504 90 90

4701 00 10
4701 00 90
4702 00 00
4703 11 00
4703 19 00
4703 21 00
4703 29 00
4704 11 00
4704 19 00
4704 21 00
4704 29 00
4705 00 00
4706 10 00
4706 91 00
4706 92 10
4706 92 90
4707 10 00
4707 20 00
4707 30 10
4707 30 90
4707 90 10
4707 90 90

4802 10 00
4802 20 00
4802 30 00
4802 40 10
4802 40 90
4802 51 10
4802 51 90
4802 52 00
4802 53 11
4802 53 19
4802 53 90
4802 60 10
4802 60 90

4901 10 00
4901 91 00
4901 99 00
4902 90 00

5001 00 00
5002 00 00

5101 11 00
5101 19 00
5101 21 00
5101 29 00
5101 30 00
5102 10 10
5102 10 30
5102 10 50
5102 10 90
5102 20 00
5103 10 10
5103 10 90
5103 20 10
5103 20 91
5103 20 99
5103 30 00
5104 00 00
5105 10 00
5105 21 00
5105 29 00
5105 30 10
5105 30 90
5105 40 00

5201 00 10
5201 00 90
5202 10 00
5202 91 00
5202 99 00
5203 00 00

5302 10 00
5302 90 00
5303 10 00
5303 90 00
5304 10 00
5304 90 00
5305 11 00
5305 19 00
5305 21 00
5305 29 00
5305 91 00
5305 99 00

6802 21 00
6811 10 00
6811 20 11
6811 20 19
6811 20 90
6811 30 00
6811 90 00
6812 10 00
6812 90 10
6813 10 10
6813 90 10

7101 10 00
7101 21 00
7101 22 00
7102 10 00
7102 21 00
7102 29 00
7102 31 00
7102 39 00
7103 10 00
7103 91 00
7103 99 00
7104 10 00
7104 20 00
7104 90 00
7105 10 00
7105 90 00
7106 10 00
7106 91 10
7106 91 90
7106 92 10
7106 92 91
7106 92 99
7107 00 00

7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 10 90
7201 20 00
7201 30 10
7201 30 90
7201 40 00

7401 10 00
7401 20 00
7402 00 00
7410 21 00

7501 10 00
7501 20 00
7502 10 00
7502 20 00

7801 10 00
7801 91 00
7801 99 10
7801 99 91
7801 99 99
7802 00 10
7802 00 90

7901 11 00
7901 12 10
7901 12 30
7901 12 90
7901 20 00
7902 00 00
7903 10 00
7903 90 00

8001 10 00
8001 20 00
8002 00 00

8102 91 10
8102 91 90
8103 10 10
8103 10 90
8103 90 10
8104 20 00
8105 10 10
8105 10 90
8105 90 00
8106 00 10
8106 00 90
8107 10 00
8108 10 10
8108 10 90
8108 90 10
8109 10 10
8109 10 90
8111 00 11
8111 00 19
8112 11 00
8112 19 00
8112 20 10
8112 20 31
8112 20 39
8112 30 10
8112 40 11
8112 40 19
8112 91 10
8112 91 31
8112 91 39
8112 91 90
8112 99 90

8401 10 00
8401 20 00
8401 30 00
8401 40 10
8401 40 90
8402 11 00
8402 12 00
8402 19 10
8402 19 90
8402 20 00
8403 10 10
8403 10 90
8403 90 10
8403 90 90
8404 10 00
8404 20 00
8405 10 00
8406 11 00
8406 19 11
8406 19 13
8406 19 15
8406 19 19
8406 19 90
8407 33 10
8407 34 10
8408 20 10
8410 11 00
8410 12 00
8410 13 00
8411 11 10
8411 11 90
8411 12 11
8411 12 13
8411 12 19
8411 12 90
8411 21 10
8411 21 90
8411 22 11
8411 22 19
8411 22 90
8411 81 10
8411 81 90
8411 82 10
8411 82 91
8411 82 93
8411 82 99
8412 10 10
8412 10 90
8412 21 10
8412 21 91
8412 21 99
8412 29 10
8412 29 50
8412 29 91
8412 29 99
8412 31 10
8412 31 90
8412 39 10
8412 39 90
8412 80 10
8412 80 91
8412 80 99
8416 10 10
8416 10 90
8416 20 00
8416 30 00
8416 90 00
8417 10 00
8417 20 10
8417 20 90
8417 80 10
8417 80 90
8417 90 00
8418 30 10
8418 30 91
8418 30 99
8418 40 10
8418 40 91
8418 40 99
8418 50 11
8418 50 19
8418 50 91
8418 50 99
8418 61 10
8418 61 90
8418 69 10
8418 69 91
8418 69 99
8419 11 00
8419 19 00
8419 20 00
8419 31 00
8419 32 00
8419 39 00
8419 40 00
8419 50 10
8419 50 90
8419 60 00
8419 81 10
8419 81 91
8419 81 99
8419 89 10
8419 89 30
8419 89 80
8420 10 00
8420 91 10
8420 91 30
8420 91 90
8420 99 00
8421 11 00
8421 19 10
8421 19 91
8421 19 99
8421 21 10
8421 21 90
8421 22 00
8421 29 10
8421 29 90
8421 39 10
8421 39 30
8421 39 51
8421 39 55
8421 39 71

8421 39 75
8421 39 99
8422 19 00
8422 20 00
8422 30 00
8422 40 00
8423 20 00
8423 81 10
8423 81 30
8423 81 50
8423 81 90
8423 89 10
8423 89 90
8424 20 90
8424 30 10
8424 30 90
8424 81 10
8424 81 31
8424 81 39
8424 81 91
8424 81 99
8425 49 10
8425 49 90
8426 99 10
8426 99 90
8428 20 10
8428 20 30
8428 20 91
8428 20 99
8428 33 10
8428 33 90
8428 39 10
8428 39 91
8428 39 99
8428 90 10
8428 90 30
8428 90 50
8428 90 71
8428 90 79
8428 90 91
8428 90 99
8429 51 10
8429 51 90
8429 59 00
8432 10 10
8432 10 90
8432 21 00
8432 29 10
8432 29 30
8432 29 50
8432 29 90
8432 30 11
8432 30 19
8432 30 90
8432 40 10
8432 40 90
8432 80 00
8433 11 10
8433 11 51
8433 11 59
8433 11 90
8433 19 10
8433 19 51
8433 19 59
8433 19 70
8433 19 90
8433 20 10
8433 20 51
8433 20 59
8433 20 90
8433 30 10
8433 30 90
8433 40 10
8433 40 90
8433 51 00
8433 52 00
8433 53 10
8433 53 30
8433 53 90
8433 59 10
8433 59 90
8433 60 10
8433 60 90
8434 10 00
8434 20 00
8435 10 10
8435 10 90
8436 10 10
8436 10 90
8436 21 00
8436 29 00
8436 80 00
8437 10 00
8437 80 00
8438 10 10
8438 10 90
8438 20 00
8438 30 00
8438 40 00
8438 50 00
8438 60 00
8438 80 10
8438 80 91
8438 80 99
8439 10 00
8439 20 00
8439 30 00
8440 10 10
8440 10 20
8440 10 30
8440 10 40
8440 10 90
8441 10 10
8441 10 20
8441 10 30
8441 10 90
8441 20 00
8441 30 00
8441 40 00
8441 80 00
8442 10 00
8442 20 10
8442 20 90
8442 30 00
8442 40 00
8442 50 10
8442 50 30
8442 50 91
8442 50 99
8443 11 00
8443 12 00
8443 19 11
8443 19 19
8443 19 90
8443 21 00
8443 29 00
8443 30 00
8443 40 00
8443 50 11
8443 50 19
8443 50 90
8443 60 00
8444 00 10
8444 00 90
8445 11 00
8445 12 00
8445 13 00
8445 19 00
8445 20 00
8445 30 10
8445 30 90
8445 40 00
8445 90 00
8446 10 00
8446 21 00
8446 29 00
8446 30 00
8447 11 00
8447 12 00
8447 20 10
8447 20 91
8447 20 93
8447 20 99
8447 90 00
8448 11 00
8448 19 00
8449 00 00
8450 20 00
8450 90 00
8451 10 00
8451 29 00
8451 30 10
8451 30 90
8451 40 00
8451 50 00
8451 80 10
8451 80 90
8452 29 00
8453 10 00
8453 20 00
8453 80 00
8454 10 00
8454 20 11
8454 20 19
8454 20 90
8454 30 10
8454 30 90
8455 10 00
8455 21 00
8455 22 00
8455 30 10
8455 30 31
8455 30 39
8455 30 90
8456 10 00
8456 20 00
8456 30 00
8456 90 00
8457 10 00
8457 20 00
8457 30 00
8458 11 10
8458 11 91
8458 11 99
8458 19 10
8458 19 91
8458 19 99
8458 91 10
8458 91 90
8458 99 10
8458 99 90
8459 10 00
8459 21 10
8459 21 91
8459 21 99
8459 29 10
8459 29 91
8459 29 99
8459 31 00
8459 39 00
8459 40 10
8459 40 90
8459 51 00
8459 59 00
8459 61 10
8459 61 91
8459 61 99
8459 69 10
8459 69 91
8459 69 99
8459 70 00
8460 11 00
8460 19 00
8460 21 10
8460 21 90
8460 29 10
8460 29 90
8460 31 00
8460 39 00
8460 40 00
8460 90 10
8460 90 90
8461 10 00
8461 20 00
8461 30 00
8461 40 11
8461 40 19
8461 40 31
8461 40 39
8461 40 71
8461 40 79
8461 40 90
8461 50 11
8461 50 19
8461 50 90
8461 90 00
8462 10 10
8462 10 90
8462 21 10
8462 21 90
8462 29 10
8462 29 91
8462 29 99
8462 31 10
8462 31 90
8462 39 10
8462 39 91
8462 39 99
8462 41 10
8462 41 90
8462 49 10
8462 49 90
8462 91 10
8462 91 50
8462 91 91
8462 91 99
8462 99 10
8462 99 50
8462 99 91
8462 99 99
8463 10 10
8463 10 90
8463 20 00
8463 30 00
8463 90 10
8463 90 90
8464 10 00
8464 20 19
8464 20 11
8464 20 90
8464 90 00
8470 50 00
8471 10 10
8471 10 90
8471 20 10
8471 20 40
8471 20 50
8471 20 60
8471 20 90
8471 91 10
8471 91 40
8471 91 50
8471 91 60
8471 91 90
8471 92 10
8471 92 90
8471 93 10
8471 93 40
8471 93 50
8471 93 60
8471 93 90
8471 99 10
8471 99 30
8471 99 90
8473 30 00
8474 20 00
8474 80 00
8475 10 00
8475 20 00
8477 90 10
8477 90 90
8478 10 00
8479 20 10
8479 20 90
8479 30 10
8479 30 90
8479 40 00
8479 89 10
8479 89 30
8479 89 50
8479 89 60
8479 89 80
8480 10 00
8480 20 10

8480 20 90
8480 30 10
8480 30 90
8480 41 00
8480 49 00
8480 50 00
8480 60 00
8480 71 00
8480 79 10
8480 79 90

8501 10 10
8501 10 91
8501 10 93
8501 10 99
8501 20 10
8501 20 90
8501 31 10
8501 31 90
8501 32 10
8501 32 91
8501 32 99
8501 33 10
8501 33 91
8501 33 99
8501 34 10
8501 34 50
8501 34 91
8501 34 99
8501 40 10
8501 40 90
8501 51 10
8501 51 90
8501 52 10
8501 52 91
8501 52 93
8501 52 99
8501 53 10
8501 53 50
8501 53 91
8501 53 99
8501 61 10
8501 61 91
8501 61 99
8501 62 10
8501 62 90
8501 63 10
8501 63 90
8501 64 00
8502 11 90
8502 12 90
8502 13 91
8502 40 10
8502 40 90
8510 10 00
8510 20 00
8510 90 00
8514 10 10
8514 10 91
8514 10 99
8514 20 10
8514 20 90
8514 30 10
8514 30 90
8514 40 00
8515 21 00
8515 29 10
8515 29 90
8515 31 00
8515 39 11
8515 39 13
8515 39 19
8515 39 90
8515 80 10
8515 80 90
8516 50 00
8517 20 00
8517 30 00
8517 40 00
8517 81 10
8517 81 90
8517 82 00
8525 10 10
8525 10 90
8525 20 10
8525 20 90
8525 30 10
8525 30 91
8525 30 99
8530 10 00
8532 10 00
8532 21 00
8532 22 00
8532 23 00
8532 24 10
8532 24 90
8532 25 00
8532 29 00
8532 30 10
8532 30 90
8532 90 00
8533 10 00
8533 21 00
8533 29 00
8533 31 00
8533 39 00
8533 40 10
8533 40 90
8533 90 00
8534 00 11
8534 00 19
8534 00 90
8535 10 00
8535 21 00
8535 29 00
8535 30 10
8535 30 90
8535 40 00
8535 90 00
8536 10 10
8536 10 50
8536 10 90
8536 20 10
8536 20 90
8536 30 10
8536 30 90
8536 41 10
8536 41 90
8536 49 00
8536 50 00
8536 61 10
8536 61 90
8536 69 00
8536 90 01
8536 90 11
8536 90 19
8536 90 80
8537 10 10
8537 10 91
8537 10 99
8537 20 91
8537 20 99
8538 10 00
8538 90 10
8538 90 90
8539 10 10
8539 10 90
8539 21 10
8539 21 30
8539 21 91
8539 21 99
8539 22 10
8539 22 90
8539 29 10
8539 29 31
8539 29 39
8539 29 91
8539 29 99
8539 31 10
8539 31 90
8539 39 10
8539 39 30
8539 39 51
8539 39 59
8539 39 90
8539 40 10
8539 40 30
8539 40 90
8539 90 10
8539 90 90
8540 11 10
8540 11 30
8540 11 50
8540 11 80
8540 12 10
8540 12 30
8540 12 90
8540 20 10
8540 20 30
8540 20 90
8540 30 10
8540 30 90
8540 41 00
8540 42 00
8540 49 00
8540 81 00
8540 89 11
8540 89 19
8540 89 90
8540 91 00
8540 99 00
8541 10 10
8541 10 91
8541 10 99
8541 21 10
8541 21 90
8541 29 10
8541 29 90
8541 30 10
8541 30 90
8541 40 10
8541 40 91
8541 40 93
8541 40 99
8541 50 10
8541 50 90
8541 60 00
8541 90 00
8542 11 10
8542 11 30
8542 11 41
8542 11 43
8542 11 45
8542 11 51
8542 11 52
8542 11 53
8542 11 55
8542 11 61
8542 11 63
8542 11 65
8542 11 66
8542 11 72
8542 11 76
8542 11 81
8542 11 83
8542 11 85
8542 11 87
8542 11 92
8542 11 93
8542 11 94
8542 11 99
8542 19 10
8542 19 20
8542 19 30
8542 19 50
8542 19 70
8542 19 90
8542 20 10
8542 20 50
8542 20 90
8542 80 00
8542 90 00
8543 10 00
8543 20 00
8543 30 00
8543 80 10
8543 80 20
8543 80 80
8543 90 10
8543 90 90
8544 11 10
8544 11 90
8544 19 10
8544 19 90
8544 20 10
8544 20 91
8544 20 99
8544 30 10
8544 30 90
8544 41 10
8544 41 90
8544 49 11
8544 49 19
8544 49 91
8544 49 99
8544 51 00
8544 59 10
8544 59 91
8544 59 93
8544 59 99
8544 60 11
8544 60 13
8544 60 19
8544 60 91
8544 60 93
8544 60 99
8544 70 00
8545 11 00
8545 19 10
8545 19 90
8545 20 00
8545 90 10
8545 90 90
8546 10 00
8546 20 10
8546 20 91
8546 20 99
8546 90 10
8546 90 90
8547 10 10
8547 10 90
8547 20 00
8547 90 00
8548 00 00

8604 00 00
8607 11 00
8607 12 00
8607 19 01
8607 19 11
8607 19 18
8607 19 91
8607 19 99
8607 21 10
8607 21 90
8607 29 10
8607 29 90
8607 30 01
8607 30 10
8607 30 80
8607 91 11
8607 91 19
8607 91 91
8607 91 99
8607 99 11
8607 99 19
8607 99 30
8607 99 51
8607 99 59
8607 99 90
8608 00 10
8608 00 30
8608 00 91
8608 00 99

8705 20 00
8705 30 00
8705 90 10
8705 90 30
8705 90 90
8707 10 10
8707 90 10
8708 10 10
8708 21 10
8708 29 10
8708 31 10

8708 39 10
8708 40 10
8708 50 10
8708 60 10
8708 70 10
8708 80 10
8708 91 10
8708 92 10
8708 93 10
8708 94 10
8708 99 10
8708 99 30
8708 99 50
8708 99 92
8708 99 98
8713 10 00
8713 90 00
8714 20 00

8802 40 10
8803 10 10
8803 20 10
8803 30 10
8803 90 91

9018 11 00
9018 19 00
9018 20 00
9018 31 10
9018 31 90
9018 32 10
9018 32 90
9018 39 00
9018 41 00
9018 49 00
9018 50 10

9018 50 90
9018 90 10
9018 90 20
9018 90 30
9018 90 41
9018 90 49
9018 90 50
9018 90 60
9018 90 90
9019 10 10
9019 10 90
9019 20 00
9020 00 10
9020 00 90
9021 11 00
9021 19 10
9021 19 90

9021 21 10
9021 21 90
9021 29 10
9021 29 90
9021 30 10
9021 30 90
9021 40 00
9021 50 00
9021 90 10
9021 90 90
9022 11 00
9022 19 00
9022 21 00
9022 29 00
9022 30 00
9022 90 10
9022 90 90

9024 10 10
9024 10 91
9024 10 93
9024 10 99
9024 80 10
9024 80 91
9024 80 99
9027 20 10

9701 10 00
9701 90 00
9702 00 00
9703 00 00
9704 00 00
9705 00 00
9706 00 00

ALLEGATO IVb

1. I dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari della Comunità elencati in appresso sono ridotti secondo il seguente calendario:

   dal 1° gennaio 1994, saranno ridotti a sei settimi del dazio di base,

   dal 1° gennaio 1996, saranno ridotti a cinque settimi del dazio di base,

   dal 1° gennaio 1998, saranno ridotti a quattro settimi del dazio di base,

   dal 1° gennaio 1999, saranno ridotti a tre settimi del dazio di base,

   dal 1° gennaio 2000, saranno ridotti a due settimi del dazio di base,

   dal 1° gennaio 2001, saranno ridotti a un settimo del dazio di base,

   dal 1° gennaio 2002, saranno ridotti a 0:

8703 21 10	8704 22 10
8703 21 90	8704 22 91
8703 22 19	8704 22 99
8703 22 90	8704 23 10
8703 23 19	8704 23 91
8703 23 90	8704 23 99
8703 24 10	8704 31 10
8703 24 90	8704 31 31
8703 31 10	8704 31 39
8703 31 90	8704 31 91
8703 32 19	8704 31 99
8703 32 90	8704 32 10
8703 33 19	8704 32 91
8703 33 90	8704 32 99
8703 90 90	8704 90 00
8704 10 11	
8704 10 19	8706 00 11
8704 10 90	8706 00 19
8704 21 10	8706 00 91
8704 21 31	8706 00 99
8704 21 39	
8704 21 91	8707 10 90
8704 21 99	8707 90 90

2. I seguenti prodotti originari della Comunità sono ammessi al beneficio della sospensione dei dazi doganali all'importazione nei limiti di un contingente tariffario preferenziale annuo di 25 000 autoveicoli, aperto contemporaneamente all'entrata in vigore dell'accordo e aumentato del 5 % della base annuale a decorrere dal 1° gennaio 1993:

   8703 21 10
   8703 22 19
   8703 23 19
   8703 24 10
   8703 31 10
   8703 32 19
   8703 33 19
   8703 90 90

3. I seguenti prodotti originari della Comunità sono ammessi al beneficio della sospensione dei dazi doganali all'importazione nei limiti di un contingente tariffario preferenziale annuo di 5 000 autoveicoli, aperto contemporaneamente all'entrata in vigore dell'accordo e aumentato del 10 % della base annuale a decorrere dal 1° gennaio 1993:

   ex 8703 21 10 (*)
   ex 8703 22 19 (*)
   ex 8703 23 19 (*)
   ex 8703 24 10 (*)
   ex 8703 31 10 (*)
   ex 8703 32 19 (*)
   ex 8703 33 19 (*)
   ex 8703 90 90 (*)

(*) Equipaggiati di impianto catalitico.

4. I seguenti prodotti originari della Comunità sono ammessi al beneficio della sospensione dei dazi doganali all'importazione nei limiti di un contingente tariffario preferenziale annuo di 100 unità, aperto contemporaneamente all'entrata in vigore dell'accordo e aumentato del 10 % della base annuale a decorrere dal 1° gennaio 1993:

   8704 21 31
   8704 21 91
   8704 22 91
   8704 23 91
   8704 31 31
   8704 31 91
   8704 32 91

5. Il programma di liberalizzazione previsto dal presente allegato forma oggetto di periodica revisione da parte del Consiglio di associazione in conformità dell'articolo14 dell'accordo.

ALLEGATO V

1. Entro il decimo anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Polonia sopprime il divieto di importare autoveicoli, telai e carrozzerie che abbiano dieci o più anni (calcolati a decorrere dall'anno successivo alla loro produzione) o di quelli di cui non è possibile determinare la data di produzione.

Codice NC della tariffa doganale della Polonia

8703 21 90
8703 22 90
8703 23 90
8703 24 90
8703 31 90
8703 32 90
8703 33 90
ex 8706 00 11 (riguarda i telai di autoveicoli classificati nella voce 8704)
ex 8706 00 19 (riguarda i telai di autoveicoli classificati nella voce 8703)
8706 00 91 (riguarda i telai di autoveicoli classificati nella voce 8704)
ex 8706 00 99
8707 10 90

2. Entro il decimo anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Polonia sopprime il divieto di importare veicoli per il trasporto di merci, telai e carrozzerie che abbiano 6 o più anni (calcolati a decorrere dall'anno successivo alla loro produzione) o di quelli di cui non è possibile determinare la data di produzione.

Codice NC della tariffa doganale della Polonia

8704 10 11
8704 10 19
8704 10 90
8704 21 10
8704 21 39
8704 21 99
8704 22 10
8704 22 99
8704 23 10
8704 23 99
8704 31 10
8704 31 39
8704 31 99
8704 32 10
8704 32 99
8704 90 00
ex 8706 00 11 (riguarda solo i telai di autoveicoli classificati nella voce 8704)
ex 8707 90 90 (riguarda solo i telai — inclusi i taxi — di autoveicoli classificati nella voce 8704)

3. Entro dieci anni dall'entrata in vigore dell'accordo, la Polonia sopprime il divieto di importare motori a due tempi per autoveicoli e autoveicoli equipaggiati di tali motori.

Codice NC

ex 8407 33 10
ex 8407 33 90
ex 8407 34 10
ex 8407 34 30
ex 8703 21 10
ex 8703 21 90
ex 8703 22 11
ex 8703 22 19
ex 8703 22 90
ex 8703 23 11
ex 8703 23 19
ex 8703 23 90
ex 8703 24 10
ex 8703 24 90
ex 8706 00 11
ex 8706 00 19
ex 8706 00 91
ex 8706 00 99

4. Entro il quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Polonia abolisce le licenze d'importazione riguardanti:

— oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi,

— oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base,

— gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi.

Codice NC della tariffa doganale della Polonia

2709 00 10
2709 00 90
2710 00 31
2710 00 33
2710 00 35
2710 00 37
2710 00 39
2710 00 51
2710 00 55
2710 00 59
2700 10 69
2711 11 00
2711 12 11
2711 12 19
2711 12 91
2711 12 93
2711 12 99
2711 13 10
2711 13 30
2711 13 90
2711 14 00
2711 19 00
2711 21 00
2711 29 00

ALLEGATO VI

Entro il quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Polonia abolisce le licenze d'esportazione riguardanti i seguenti prodotti:

Codice NC della tariffa doganale della Polonia

2701
2704 00
2710

ALLEGATO VII

Merci di cui all'articolo 11

Codice NC	Designazione delle merci
2905 43	Mannitolo
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10	Bozzime preparate ed appretti a base di sostanze amidacee
3823 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

ALLEGATO VIIIa

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 2 (¹)

I prodotti elencati nel presente allegato fruiscono di una riduzione del 50 % del prelievo.

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		Quantità (in tonnellate)				
0207 10 51 0207 10 55 0207 23 11 0207 10 59 0207 23 19	Anatre	950	1 000	1 100	1 200	1 300
ex 0207 39 55 ex 0207 43 15	Pezzi di anatre, disossati, freschi, refrigerati o congelati					
ex 0207 39 73 ex 0207 43 53	Petti e pezzi di anatre, disossati, freschi, refrigerati o congelati					
ex 0207 39 77 ex 0207 43 63	Cosce e pezzi di anatre, disossati, freschi, refrigerati o congelati					
0105 99 20 0207 10 71 0207 10 79 0207 23 51 0207 23 59	Oche	12 600	13 800	14 900	16 100	17 200
0207 39 53 0207 43 11						
0207 39 61 0207 43 23						
ex 0207 39 65 ex 0207 43 31	Ali intere, con o senza punta, di oche, fresche, refrigerate o congelate					
ex 0207 39 67 ex 0207 43 41	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di oche, fresche, refrigerate o congelate					
0207 39 71 0207 43 51						
0207 39 75 0207 43 61						
ex 0207 39 81 ex 0207 43 71	Paltò di oca, freschi, refrigerati o congelati					
ex 0207 39 85 ex 0207 43 90	Frattaglie, diverse dai fegati, fresche, refrigerate o congelate					

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		Quantità (in tonnellate)				
0210 11 11 0210 11 19 0210 11 31 0210 11 39 0210 11 90 0210 12 11 0210 12 19 0210 12 90 0210 19 10 0210 19 20 0210 19 30 0210 19 40 0210 19 51 0210 19 59 0210 19 60 0210 19 70 0210 19 81 0210 19 89 0210 19 90	Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
1108 13 00	Fecola di patate	5 500	6 000	6 500	7 000	7 500
1601 00 91 1601 00 99	Salsicce essiccate o da spalmare Altre salsicce	1 650	1 800	1 950	2 100	2 250
1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	Conserve di carni della specie domestica suina	7 000	7 700	8 300	9 000	9 600

(*) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano riportati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

ALLEGATO VIIIb

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 2 (1)

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota %
0101 19 10	Cavalli vivi, da macello (*)	esenzione
0203 11 90 0203 12 90 0203 19 90 0203 21 90 0203 22 90 0203 29 90	Carni della specie suina diversa da quella domestica, fresche, refrigerate o congelate	esenzione
0206 80 91 0206 90 91	Frattaglie commestibili della specie equina, asinina o mulesca	5
0207 31 00 0207 50 10	Fegati grassi di oca o di anatra	esenzione (*)
0208 10 10	Altre carni e frattaglie commestibili di conigli domestici	7
0208 10 90 0208 20 00	Diverse da quelle di conigli domestici Cosce di rane	esenzione
0208 90 10	Di piccioni domestici	5
0208 90 30	Di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri	esenzione
0409 00 00	Miele naturale	25
0602 40 90	Rosai, anche innestati	6
0603 90 00	Fiori recisi	7
	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:	
ex 0604 10 90 0604 91 10 0604 91 90	freschi	7
0604 99 10	Semplicemente essiccati	2
0604 99 90	Altri	14
0706 90 30	Rafani (Cochlearia armoracia)	7
0707 00 19	Cetrioli, freschi o refrigerati (dal 16 maggio al 31 ottobre)	16
	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:	
ex 0709 20 00	Asparagi, dal 1° ottobre al 31 gennaio	12
0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	esenzione
0710 80 59	Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni dolci	5

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota %
0711 40 00	Cetrioli e cetriolini	12
0711 90 10	Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni dolci	5
0712 20 00	Cipolle	8
ex 0712 90 90	Rafani (Cochlearia armoracia)	esenzione
ex 0809 20 10	Amarene (Prunus cerasus), fresche, dal 1° maggio al 15 luglio	11 (*)
ex 0809 20 90	Amarene (Prunus cerasus), fresche, dal 16 luglio al 30 aprile	11
0809 40 90	Prugnole	7
0810 20 10	Lamponi (*)	9
0810 20 90	Altre bacche (*)	5
0810 30 10	Ribes nero, fresco (*)	9
0810 30 30	Ribes rosso, fresco (*)	9
0810 30 90	Altre bacche (*)	5
0810 40 30	Frutti delle specie Vaccinium myrtillus (*)	esenzione
0810 40 50	Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosum (*)	3
0810 40 90	Altre bacche (*)	5
0811 10 90	Fragole (*)	13
ex 0811 20 19	Lamponi, con tenore, in peso, di zucchero non superiore a 13 % (*)	18
0811 20 31	Lamponi (*)	14
0811 20 39	Ribes nero (*)	10
0811 20 51	Ribes rosso (*)	10
0904 20 90	Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, tritati o polverizzati	4
1602 20 10	Fegati di oca o di anatra	11
ex 1602 90 31	Selvaggina	8
ex 1602 90 31	Conigli	14
2001 90 20	Frutti del genere Capsicum, diversi dai peperoni dolci e dai pimenti	5
2005 90 10	Frutti del genere Capsicum	5

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota %
	con tenore, in peso, di zucchero non superiore a 30 %:	
ex 2007 99 39	Frutta comprese nelle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananassi) 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30 e 0810 90 80	8
ex 2008 99 99	Frutta comprese nelle voci 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30 e 0810 90 80	6
	Succhi di mele, con densità non superiore a 1,33 g/cm³ alla temperatura di 20 °C:	12
2009 70 30	di valore superiore a 8 ecu per 100 kg peso netto, addizionati di zuccheri	
2009 70 93	di valore non superiore a 8 ecu per 100 kg peso netto, con tenore, in peso, di zucchero non superiore a 30 %	
2009 70 99	non addizionati di zuccheri	

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano riportati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione

(2) La classificazione in questo codice NC è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni della Comunità in materia.

(3) Non si applica il prelievo agricolo

(4) Dazio minimo applicabile: riscossione minima di 2,2 ecu/100 kg peso netto.

(5) Fatti salvi gli accordi sul prezzo minimo d'importazione, allegati al presente documento.

Allegato agli allegati VIIIb e Xc

Accordo sul prezzo minimo d'importazione di talune frutta molli destinate alla trasformazione

1. I prezzi minimi d'importazione per i seguenti prodotti sono stabiliti per ogni campagna di commercializzazione:

0810 20 10	Lamponi
0810 20 90	Altre bacche
0810 30 10	Ribes nero
0810 30 30	Ribes rosso
0810 30 90	Altre bacche
0810 40 30	Mirtilli neri
0810 40 50	Frutta delle specie Vaccinium macrocarpon e Vaccinium corymbosum
0810 40 90	Altre bacche
0811 10 11	Fragole
0811 10 19	Fragole
0811 10 90	Fragole
ex 0811 20 19	Lamponi
0811 20 31	Lamponi
0811 20 39	Ribes nero
0811 20 51	Ribes rosso

I prezzi minimi d'importazione sono stabiliti dalla Comunità di concerto con la Polonia, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi dei quantitativi importati e dell'andamento del mercato comunitario.

2. I prezzi minimi d'importazione sono applicati in conformità dei seguenti criteri:

— nei singoli trimestri di ciascuna campagna di commercializzazione il valore medio unitario di ciascun prodotto elencato nel paragrafo 1, importato nella Comunità, non deve essere inferiore al prezzo minimo d'importazione di tale prodotto;

— in ciascun periodo di due settimane il valore medio unitario dei singoli prodotti elencati nel paragrafo 1, importati nella Comunità, non può essere inferiore al 90 % del prezzo minimo d'importazione di tali prodotti, purché il quantitativo importato durante lo stesso periodo non sia inferiore al 4 % delle importazione normali annue.

3. Qualora uno di questi criteri risulti non soddisfatto, la Comunità può adottare disposizioni affinché il prezzo minimo d'importazione sia rispettato per ciascuna spedizione dei prodotti considerati, importati dalla Polonia.

ALLEGATO IX

Entro il quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Polonia abolisce:

a) il divieto di importazione di alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol (voce 2207 10) e di vodka non aromatizzata (voce 2208 90);

b) i contingenti d'importazione per:

SA 2207 20
2208 10
2208 20
2208 30
2208 40
2208 50
ex 2208 90 (liquori e aperitivi).

c) le licenze d'importazione per:

SA 2203 00
2204 10
2204 21
2204 29
2204 30
2205 10
2205 90
2206 00.

ALLEGATO Xa

Disposizioni relative all'importazione nella Comunità di bovini vivi

1. Qualora il numero di animali stabilito nell'ambito del bilancio estimativo di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 risultasse inferiore a un quantitativo di riferimento, verrà aperto alle importazioni dall'Ungheria, dalla Polonia e dalla RFCS un contingente tariffario globale pari alla differenza tra il quantitativo di riferimento e il numero di animali stabilito nel bilancio estimativo. Il quantitativo di riferimento sarà pari a:

   — 217 800 nel 1992,

   — 237 600 nel 1993,

   — 257 400 nel 1994,

   — 277 200 nel 1995,

   — 297 000 nel 1996.

   L'aliquota ridotta applicabile agli animali compresi in tale contingente è fissata al 25 % dell'importo totale del prelievo.

   Le presenti disposizioni si applicano ai bovini vivi da ingrasso o da macello di peso vivo non inferiore a 160 kg e non superiore a 300 kg.

2. Qualora le previsioni indichino che le importazioni nella Comunità possono superare i 425 000 capi nell'arco di un anno, la Comunità può adottare misure di salvaguardia in conformità con il regolamento (CEE) n. 805/68, fatto salvo qualsiasi altro diritto sancito dal presente accordo.

   In questo contesto, le importazioni di bovini vivi non coperte dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 saranno limitate ai vitelli di peso vivo non superiore a 80 kg. Tali importazioni saranno gestite in modo tale da garantire la regolarità delle forniture nell'anno in questione.

ALLEGATO Xb

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 4 (¹)

I quantitativi importati nell'ambito dei codici NC elencati nel presente allegato, ad eccezione dei codici 0104 e 0204 formano oggetto di una riduzione di prelievo del 20 % il primo anno, del 40 % il secondo anno e del 60 % per gli anni successivi.

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		Quantità (in tonnellate)				
0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate (²)	4 000	4 400	4 800	5 200	5 600
0104 10 90 0104 20 10 0104 20 90 0204	Animali vivi della specie ovina o caprina (²) (³) Carni di animali della specie ovina o caprina (²)	6 600	7 200	7 800	8 400	9 000
0103 92 19	Animali vivi della specie suina domestica	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400
0203 11 10 0203 21 10 0203 12 0203 22 0203 19 55 0203 29 55 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 59 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 59	Carni di animali della specie suina domestica, (²) (²)	7 000	7 700	8 400	9 100	9 800
0105 91 00 0207 10 11 0207 10 15 0207 10 19 0207 21 10 0207 21 90	Polli	2 500	2 750	3 000	3 250	3 500
0207 39 11 0207 39 13 0207 39 15 0207 39 17 0207 39 21 0207 39 23 0207 39 27 0207 41 10 0207 41 11 0207 41 21 0207 41 31 0207 41 41 0207 41 51 0207 41 71 0207 41 90	Pezzi di polli	3 500	3 850	4 200	4 550	4 900

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		Quantità (in tonnellate)				
0105 99 30 0207 10 31 0207 10 39 0207 22 10 0207 22 90 0207 39 31 0207 39 33 0207 39 35 0207 39 37 0207 39 41 0207 39 43 0207 39 45 0207 39 47 0207 39 51 0207 42 10 0207 42 11 0207 42 21 0207 42 31 0207 42 41 0207 42 51 0207 42 59 0207 42 71	Tacchini e tacchine	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400
0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99	Latte scremato in polvere Latte intero in polvere Latte intero in polvere	3 000	3 250	3 550	3 800	4 100
0405 00 10	Burro	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400
0406	Formaggi	2 000	2 200	2 400	2 600	2 800
ex 0407 00	Uova di volatili, in guscio	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500
ex 0408 91 10 0408 99 10	Uova essiccate (*) Altre uova sgusciate	160	180	190	200	220
1008 10 00	Grano saraceno	3 200	3 500	3 800	4 100	4 350

(*) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano riportati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(*) Sono d'applicazione le condizioni definite dall'accordo del 1981 tra la CEE e la Polonia per i prodotti delle specie ovina e caprina, integrato dall'accordo del 1990, salvo per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 1 e i quantitativi previsti dal paragrafo 2 dell'accordo del 1981, che vengono sostituiti dai prodotti e quantitativi stabiliti in questo allegato.

(*) Esclusi i filetti, considerati a parte.

(*) Possibilità di convertire un certo quantitativo.

(*) Qualora la Polonia, per un determinato anno, fruisca dell'assistenza finanziaria comunitaria, nell'ambito di operazioni triangolari, per l'esportazione di tale prodotto nell'URSS o in altri paesi, eccezion fatta per la Cecoslovacchia e l'Ungheria, che ricevono aiuti del G—24, i contingenti relativi al prodotto in questione sono ridotti in misura pari alle esportazioni che nell'anno considerato hanno goduto di sovvenzioni. Il contingente non può però essere inferiore a 3 650 t.

(*) Qualora la Polonia, per un determinato anno, fruisca dell'assistenza finanziaria comunitaria, nell'ambito di operazioni triangolari, per l'esportazione di tale prodotto nell'URSS o in altri paesi, eccezion fatta per la Cecoslovacchia e l'Ungheria, che ricevono aiuti del G—24, i contingenti relativi al prodotto in questione sono ridotti in misura pari alle esportazioni che nell'anno considerato hanno goduto di sovvenzioni. Il contingente non può però essere inferiore a 6 000 t.

(*) In equivalente uova essiccate: 1 kg di uova liquide = 0,26 kg di uova essiccate.

ALLEGATO Xc

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 4 (¹)

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5	
		Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)
0701 10 00	Patate da semina	290	5,6	320	4,2	340	2,8	370	2,8	400	2,8
0701 90 90	Patate	2 900	14,4	3 200	10,8	3 400	7,2	3 700	7,2	4 000	7,2
0703 10 11	Piantine di cipolle	210	9,6	230	7,2	250	4,8	270	4,8	290	4,8
0703 10 19	Cipolle	107 000	9,6	116 500	7,2	126 000	4,8	136 000	4,8	145 500	4,8
0703 10 90	Scalogni	1 100	9,6	1 200	7,2	1 300	4,8	1 400	4,8	1 500	4,8
0703 20 00	Agli	450	9,6	490	7,2	530	4,8	570	4,8	610	4,8
0703 90 00	Porri	140	10,4	150	7,8	170	5,2	180	5,2	190	5,2
0704 10 10	Cavoli	550	13,6	600	10,2	650	6,8	700	6,8	750	6,8
0704 10 90	Cavolfiori/cavoli broccoli		9,6		7,2		4,8		4,8		4,8
0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles		12		9		6		6		6
0704 90 10	Cavoli bianchi e rossi		12		9		6		6		6
0704 90 90	altri		12		9		6		6		6
0705 11 10	Lattughe a cappuccio	100	10,4	110	7,8	120	5,2	130	5,2	140	5,2
0705 11 90	Lattughe a cappuccio		10,4		7,8		5,2		5,2		5,2
0705 19 00	altre lattughe a cappuccio		10,4		7,8		5,2		5,2		5,2
0705 21 00	Cicorie Witloof		10,4		7,8		5,2		5,2		5,2
ex 0706 10 00	Carote, fresche o refrigerate	550	13,6	600	10,2	650	6,8	700	6,8	750	6,8
0706 90 11	Sedani-rapa, freschi o refrigerati	550	10,4	600	7,8	650	5,2	700	5,2	750	5,2
0706 90 19			13,6		10,2		6,8		6,8		6,8
0706 90 90	Radici vegetali, altre	180	13,6	200	10,2	210	6,8	230	6,8	250	6,8
0707 00 11	Cetrioli	1 100	12,8	1 200	9,6	1 300	6,4	1 400	6,4	1 500	6,4
0708 10 10	Piselli freschi	300	8	330	6	360	4	390	4	420	4
0708 20 10	Fagioli freschi		10,4		7,8		5,2		5,2		5,2
0708 20 90	Fagioli freschi		13,6		10,2		6,8		6,8		6,8
0708 90 00	altri legumi da granella		13,6		10,2		6,8		6,8		6,8

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5	
		Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)
0708 20 90	Fagioli (*)	350	13,6	380	10,2	410	6,8	450	6,8	480	6,8
0709 51 50	Funghi porcini	270	5,6	290	4,2	320	2,8	340	2,8	370	2,8
0709 60 10	Peperoni dolci	120	7,2	130	5,4	140	3,6	150	3,6	160	3,6
0710 21 00	Piselli congelati	1 600	14,4	1 750	10,8	1 900	7,2	2 050	7,2	2 200	7,2
0710 22 00	Fagioli congelati	9 500	14,4	10 500	10,8	11 500	7,2	12 500	7,2	13 000	7,2
0710 29 00	altri, congelati	1 300	14,4	1 400	10,8	1 500	7,2	1 650	7,2	1 750	7,2
0710 30 00	Spinaci, congelati	1 300	14,4	1 400	10,8	1 500	7,2	1 650	7,2	1 750	7,2
0710 80 90	Altri ortaggi o legumi, congelati	26 500	14,4	29 000	10,8	31 500	7,2	34 500	7,2	36 500	7,2
0710 90 00	Miscele di ortaggi o legumi, congelate	1 350	14,4	1 500	10,8	1 600	7,2	1 750	7,2	1 850	7,2
0712 10 00	Patate a fette, essiccate	130	12,8	140	9,6	150	6,4	170	6,4	180	6,4
0712 90 50	Carote, essiccate	1 400	12,8	1 500	9,6	1 650	6,4	1 800	6,4	1 900	6,4
0713 10 11	Piselli secchi, da semina		2		2		2		2		2
0713 10 19	Piselli secchi, altri		2		2		2		2		2
0713 20 10	Ceci, da semina		2		2		2		2		2
0713 31 10	Fagioli, da semina		2		2		2		2		2
0713 32 10	Fagioli Adzuki, da semina		2		2		2		2		2
0713 33 10	Fagioli comuni, da semina		2		2		2		2		2
0713 39 10	Altri fagioli comuni, da semina		2		2		2		2		2
0808 10 91	Mele, diverse dalle mele da sidro (*)	1 100	11,2	1 200	8,4	1 300	5,6	1 400	5,6	1 500	5,6
0808 10 93	(*)		6,4		4,8		3,2		3,2		3,2
0808 10 99	(*)		4,8		3,6		2,4		2,4		2,4
0809 40 11	Prugne (*)	550	12	600	9	650	6	700	6	750	6
0809 40 19			6,4		4,8		3,2		3,2		3,2
0811 10 11	Fragole (*) (**)	850	20,8	950	15,6	1 000	10,4	1 100	10,4	1 150	10,4
0811 10 19	Fragole (**)		20,8		15,6		10,4		10,4		10,4
0811 20 59	More di rovo o di gelso	10 500	12	11 500	9	12 500	6	14 000	6	14 500	6
0811 20 90	altre		14,4		10,8		7,2		7,2		7,2
0811 90 50	Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)		12		9		6		6		6
0811 90 70	Frutti del genere Vaccinium		3,2		2,4		1,6		1,6		1,6
0811 90 90	altri		14,4		10,8		7,2		7,2		7,2

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5	
		Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)
0813 20 00	Prugne secche		9,6		7,2		4,8		4,8		4,8
0813 50 19	Miscugli contenenti prugne		9,6		7,2		4,8		4,8		4,8
0813 50 91	Miscugli non contenenti prugne		8		6		4		4		4
0813 50 99	altre		9,6		7,2		4,8		4,8		4,8
0813 30 00	Mele, secche		6,4		4,8		3,2		3,2		3,2
0813 40 30	Pere, secche	1 100	6,4	1 165	4,8	1 262	3,2	1 359	3,2	1 456	3,2
0813 50 11	Miscugli non contenenti prugne		6,4		4,8		3,2		3,2		3,2
0813 50 30	Miscugli di frutta a guscio, secche		6,4		4,8		3,2		3,2		3,2
0813 10 00	Albicocche secche		5,6		4,2		2,8		2,8		2,8
0813 40 10	Pesche secche		5,6		4,2		2,8		2,8		2,8
0813 40 80	altre		4,8		3,6		2,4		2,4		2,4
ex 2001 10 00	Cetrioli in conserve	1 400	17,6	1 500	13,2	1 650	8,8	1 800	8,8	1 900	8,8
0711 90 50	Funghi (*)	28 840	10,8	29 680	9,6	31 080	8,4	32 480	8,4	33 880	8,4
2003 10 10	Funghi in conserve (*)										
2005 40 00	Piselli	270	19,2	300	14,4	320	9,6	340	9,6	370	9,6
2005 59 00	Fagioli in grani	1 100	19,2	1 200	14,4	1 300	9,6	1 418	9,6	1 500	9,6
ex 2007 99 31	Confetture di ciliege (*)										
2007 99 33	Confetture di fragole (*)	1 100	24	1 200	18	1 300	12	1 400	12	1 500	12
2007 99 35	Confetture di lamponi (*)										
2008 80 50	Fragole (*)	280	16	300	12	330	8	360	8	380	8
2008 80 70	Fragole (*)	2 700	19,2	2 900	14,4	3 200	9,6	3 400	9,6	3 700	9,6
2008 80 99	Fragole	150	18,4	160	13,8	180	9,2	190	9,2	200	9,2
2009 70 19	Succhi di mele, altri	6 000	33,6	6 500	25,2	7 000	16,8	7 600	16,8	8 200	16,8

(*) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano riportati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(*) Dazio minimo applicabile: con riscossione minima di 2 ecu/100 kg peso netto.

(*) Dazio minimo applicabile: con riscossione minima di 2,4 ecu/100 kg peso netto.

(*) Dazio minimo applicabile: con riscossione minima di 2,3 ecu/100 kg peso netto.

(*) Dazio minimo applicabile: con riscossione minima di 1,4 ecu/100 kg peso netto.

(*) Dazio minimo applicabile: con riscossione minima di 3 ecu/100 kg peso netto.

(*) A queste voci si applica il regime d'importazione stabilito dal regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio.

(*) Dazio addizionale sullo zucchero (AD S/Z) applicabile oltre al dazio di base.

(*) Dazio addizionale sullo zucchero (2 AD S/Z) applicabile oltre al dazio di base.

(*) Si applica l'accordo sul prezzo minimo d'importazione di cui nell'allegato all'allegato VIIIb.

ALLEGATO XI

Prodotti agricoli (NC 1-24)

All'entrata in vigore del presente accordo i dazi doganali sulle importazioni applicabili in Polonia ai prodotti originari della Comunità elencati nel presente allegato saranno ridotti di 10 punti percentuali.

0101 11 00
0102 10 00
0102 90 31
0103 10 00
0104 10 10
0104 20 10

0403 10 02
0403 10 04
0403 10 06
0403 10 12
0403 10 14
0403 10 16
0403 10 22
0403 10 24
0403 10 26
0403 10 32
0403 10 34
0403 10 36
0403 90 11
0403 90 13
0403 90 19
0403 90 31
0403 90 33
0403 90 39
0403 90 51
0403 90 53
0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69
0406 30 39
0406 40 00
0406 90 13
0406 90 15
0406 90 17
0406 90 19
0406 90 23
0406 90 27
0406 90 31
0406 90 33
0406 90 35
0406 90 37
0406 90 39
0406 90 50
0406 90 61
0406 90 63
0406 90 69
0406 90 71
0406 90 73
0406 90 75
0406 90 77
0406 90 79

0406 90 81
0406 90 83
0406 90 85
0406 90 89
0406 90 91
0406 90 93
0406 90 97
0406 90 99

0602 20 10
0602 99 10

0701 10 00
0709 10 00
0709 60 10

0801 10 10
0801 10 90
0801 20 00
0801 30 00
0802 11 10
0802 11 90
0802 12 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 40 00
0802 90 10
0802 90 30
0802 90 90
0803 00 10
0803 00 90
0804 10 00
0804 20 10
0804 20 90
0804 30 00
0804 40 10
0804 40 90
0804 50 00
0805 10 11
0805 10 15
0805 10 19
0805 10 21
0805 10 25
0805 10 29
0805 10 31
0805 10 35
0805 10 39
0805 10 41
0805 10 45
0805 10 49
0805 10 70
0805 10 90

0805 20 10
0805 20 30
0805 20 50
.0805 20 70
0805 20 90
0805 30 10
0805 30 90
0805 40 00
0806 10 11
0806 10 15
0806 10 19
0806 10 91
0806 10 99
0806 20 11
0806 20 12
0806 20 18
0806 20 91
0806 20 92
0806 20 98
0807 10 10
0807 10 90
0807 20 00
0809 10 00
0809 30 00
0810 90 10
0813 40 10
0813 40 30
0813 40 50
0813 40 60
0813 40 80

1001 10 10
1001 10 90
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98

1202 20 00
1209 21 00
1209 91 10
1209 91 90
1211 90 30
1211 90 50
1212 10 99

1509 10 90
1509 90 00
1515 11 00

1801 00 00

1902 20 10
1902 20 30

2005 70 00
2005 90 30
2005 90 50
2008 11 99
2008 70 61
2008 70 69
2008 70 71
2008 70 79
2008 70 91
2008 70 99
2009 11 11
2009 11 19
2009 11 91
2009 11 99
2009 19 11
2009 19 19
2009 19 91
2009 19 99
2009 20 11
2009 20 19
2009 20 91
2009 20 99
2009 30 11
2009 30 19
2009 30 31
2009 30 39
2009 30 51
2009 30 55
2009 30 59
2009 30 91
2009 30 95
2009 30 99
2009 40 11
2009 40 19
2009 40 30
2009 40 91
2009 40 93

2009 40 99
2009 60 11
2009 60 19
2009 60 51
2009 60 59
2009 60 71
2009 60 79
2009 60 90
2009 80 34
2009 80 39
2009 80 80
2009 80 83
2009 80 85
2009 80 93
2009 80 95
2009 80 99
2009 90 41
2009 90 49
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 71
2009 90 73
2009 90 79
2009 90 91
2009 90 93
2009 90 99

2204 10 11
2204 10 19
2204 10 90
2204 21 10
2204 21 21
2204 21 23
2204 21 25
2204 21 29
2204 21 31
2204 21 33
2204 21 35
2204 21 39
2204 21 41
2204 21 49
2204 21 51
2204 21 59
2204 21 90
2204 30 10
2204 30 91
2204 30 99

2301 10 00
2304 00 00

Allegato XIIa

Relativo all'articolo 44

1. Industria manufatturiera, ivi compresi i settori dei combustibili e dell'energia elettrica, l'industria metallurgica, il settore dell'ingegneria elettrica, il settore delle attrezzature di trasporto, l'industria chimica, l'industria dei materiali da costruzione, l'industria della carta e del legno, l'industria tessile, il settore delle pelli e dell'abbigliamento e il settore agroalimentare; sono invece esclusi le miniere, la lavorazione di pietre e metalli preziosi, la produzione di esplosivi, munizioni e armi, l'industria farmaceutica, la produzione di sostanze velenose, la produzione di alcool distillato, le linee elettriche ad alta tensione e i sistemi di condotte.

2. Costruzioni.

Allegato XIIb

Relativo all'articolo 44

1. Miniere, lavorazione di pietre e metalli preziosi, produzione di esplosivi, munizioni e armi, industria farmaceutica, produzione di sostanze velenose, produzione di alcool distillato.

2. Servizi esclusi:

- i servizi finanziari di cui all'allegato XIIc;
- le attività di compravendita e i servizi di agenzia nei settori dei beni immobiliari e delle risorse naturali;
- i servizi legali, fatta eccezione per la consulenza legale in campo aziendale e in materia di diritto internazionale.

Allegato XIIc

Relativo agli articoli 44, 45 e 49

SERVIZI FINANZIARI

Servizi finanziari - Definizioni:

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle Parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

A. tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:
   1. assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione);
      (i) assicurazione sulla vita
      (ii) assicurazione generale
   2. riassicurazione e retrocessione;
   3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;
   4. servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti;

B. servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi):
   1. assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori;
   2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;
   3. leasing finanziario;
   4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;
   5. fideiussioni e scoperti;
   6. compravendita, in conto proprio o per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di:
      (a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.);
      (b) valuta straniera;
      (c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti a termine e opzioni;
      (d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc.;
      (e) titoli trasferibili;
      (f) altri titoli e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso;
   7. partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualità di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni;
   8. intermediazione di credito;

9. gestione delle attività, ad esempio gestione delle liquidità o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia;
10. servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili;
11. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti 1-10, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazioni e strategie aziendali;
12. fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari.

Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attività:

(a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;

(b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;

(c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

Allegato XIId

Relativo all'articolo 44

1. acquisto di proprietà statali nell'ambito del processo di privatizzazione;

2. proprietà, utilizzo, vendita e locazione di proprietà immobiliari;

3. attività di compravendita e di agenzia nei settori della proprietà immobiliare e delle risorse naturali;

4. servizi legali esclusi nell'Allegato XIIb;

5. linee elettriche ad alta tensione;

6. sistemi di condotte.

Allegato XIIe

Relativo all'articolo 44

- acquisto e vendita di risorse naturali;
- acquisto e vendita di terreni agricoli e forestali.

Allegato XIII

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 66 si riferisce alle seguenti convenzioni multilaterali:

   - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche nell'atto di Parigi del 24 luglio 1971;
   - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione firmata a Roma il 26 ottobre 1961;
   - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale firmato a Budapest nel 1977 e modificato nel 1980;
   - protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989);

2. Il Consiglio di associazione può decidere che il paragrafo 2 dell'articolo 66 si applichi ad altre convenzioni multilaterali.

3. Le parti contraenti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

   - convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale nell'atto di Stoccolma del 1967 (Unione di Parigi);
   - accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi nell'atto di Stoccolma del 1967 (Unione di Madrid);
   - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti firmato a Washington nel 1970 (Unione del PCT).

4. Entro il termine della prima fase, la Polonia adeguerà la sua legislazione nazionale alle disposizioni sostanziali dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra 1977, emendato nel 1979).

5. Ai fini del paragrafo 3 del presente allegato e delle disposizioni dell'articolo 75, paragrafo 1 relative alla proprietà intellettuale, le parti contraenti sono la Polonia, la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, ciascuno per le proprie competenze nelle questioni attinenti alla proprietà industriale, intellettuale e commerciale coperte dalle suddette convenzioni o dall'articolo 75, paragrafo 1.

6. Le disposizioni del presente allegato e le disposizioni dell'articolo 75, paragrafo 1 relative alla proprietà intellettuale lasciano impregiudicata la competenza della Comunità economica europea e dei suoi Stati membri in materia di proprietà industriale, intellettuale e commerciale.

PROTOCOLLO N. 1

sui prodotti tessili e sui capi d'abbigliamento dell'accordo europeo («accordo»)

Articolo 1

Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati «prodotti tessili») elencati all'allegato I dell'accordo tra la Comunità e la Polonia sul commercio dei prodotti tessili siglato il 19 giugno 1986 e applicato dal 1° gennaio 1987, modificato dal protocollo siglato a Bruxelles il 15 ottobre 1991, per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, e alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunità e della tariffa doganale polacca per quanto riguarda gli aspetti tariffari.

Articolo 2

1. I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata, originari della Polonia ai sensi del protocollo 4 dell'accordo, vengono ridotti, fino ad eliminarli dopo sei anni dall'entrata in vigore dell'accordo, secondo il seguente calendario:

— all'entrata in vigore dell'accordo, a cinque settimi del dazio di base;

— all'inizio del terzo anno, a quattro settimi del dazio di base;

— all'inizio del quarto anno, a tre settimi del dazio di base;

— all'inizio del quinto anno, a due settimi del dazio di base;

— all'inizio del sesto anno, a un settimo del dazio di base;

— all'inizio del settimo anno, sono aboliti i dazi residui.

2. I dazi doganali all'importazione applicabili in Polonia ai prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della tariffa doganale polacca, originari della Comunità ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo, vengono progressivamente aboliti conformemente all'articolo 10 dell'accordo.

3. Le aliquote dei dazi applicati alle reimportazioni nella Comunità dei prodotti tessili delle categorie elencate nell'allegato al regolamento (CEE) n. 636/82 del Consiglio previa trasformazione, fabbricazione o lavorazione in Polonia, vengono abolite alla data di entrata in vigore dell'accordo.

4. Le disposizioni degli articoli 11 e 12 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le parti.

Articolo 3

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo e in attesa della conclusione dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, fino alla fine del 1992, gli aspetti quantitativi e le altre questioni connesse alle esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della Polonia sono disciplinati dall'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Polonia e la Comunità economica europea, siglato il 19 giugno 1986 e applicato dal 1° gennaio 1987, modificato dal protocollo siglato a Bruxelles il 15 ottobre 1991.

Le parti convengono che, per quanto riguarda le esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della Polonia, l'articolo 25 paragrafo 2 e l'articolo 30 dell'accordo non si applicano durante il periodo di applicazione del suddetto accordo tessile tra la Polonia e la Comunità economica europea, modificato dal protocollo siglato a Bruxelles il 15 ottobre 1991.

2. La Polonia e la Comunità si impegnano a negoziare un nuovo protocollo sugli aspetti quantitativi e sulle altre questioni connesse ai loro scambi di prodotti tessili non appena i negoziati multilaterali dell'Uruguay Round avranno stabilito il futuro regime del commercio internazionale dei prodotti tessili. Nel nuovo protocollo sono determinate le modalità e il calendario di abolizione degli ostacoli non tariffari. Questo periodo è pari a metà del periodo che verrà deciso nei negoziati dell'Uruguay Round, e non inferiore a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1993. Il nuovo protocollo entrerà in vigore allo scadere dell'accordo sui prodotti tessili di cui al paragrafo 1.

3. In funzione dello sviluppo del commercio dei tessili tra le parti, del grado di accesso delle esportazioni tessili originarie della Comunità in Polonia e dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, nel nuovo protocollo si deve prevedere un notevole miglioramento del regime applicabile alle importazioni nella Comunità per quanto riguarda i livelli delle importazioni, i tassi di incremento, la flessibilità per i limiti quantitativi e l'abolizione di determinati limiti quantitativi, esaminandoli caso per caso. In deroga all'articolo

25, paragrafo 2 e all'articolo 30 dell'accordo, il nuovo protocollo prevederà anche un meccanismo di salvaguardia specifico per i tessili.

4. Le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti tessili in Polonia alla data di entrata in vigore dell'accordo sono abolite durante il periodo previsto al paragrafo ? per la soppressione delle restrizioni quantitative alle importazioni tessili nella Comunità. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, la Polonia non impone nuove restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente, salvo quanto disposto nell'ambito del meccanismo specifico di salvaguardia.

PROTOCOLLO N. 2

sui prodotti CECA dell'accordo europeo («accordo»)

Articolo 1

Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nell'allegato I del protocollo stesso.

CAPITOLO I

Prodotti di acciaio CECA

Articolo 2

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di acciaio CECA originari della Polonia vengono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

1) all'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio viene ridotto all'80 % del dazio di base;

2) si effettuano ulteriori riduzioni al 60, al 40, al 20, al 10 e allo 0 % del dazio di base all'inizio del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno dall'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 3

I dazi doganali applicabili in Polonia alle importazioni di prodotti di acciaio CECA originari della Comunità vengono progressivamente aboliti conformemente all'articolo 10 paragrafo 3 dell'accordo, fatta eccezione per quelli applicabili ai prodotti di cui all'allegato II, che vengono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 4

1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti di acciaio CECA originari della Polonia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

2. Le restrizioni quantitative all'importazione in Polonia di prodotti di acciaio CECA originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

CAPITOLO II

Prodotti di carbone CECA

Articolo 5

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di carbone CECA originari della Polonia vengono progressivamente aboliti, al più tardi un anno dall'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelli relativi ai prodotti e alle regioni di cui all'allegato III, che vengono aboliti entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 6

I dazi doganali applicabili alle importazioni in Polonia di prodotti di carbone CECA originari della Comunità vengono progressivamente aboliti a norma dell'articolo 10 dell'accordo.

Articolo 7

1. Le restrizioni quantitative applicabili nella Comunità ai prodotti di carbone CECA originari della Polonia vengono abolite al più tardi un anno dall'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelle relative ai prodotti e alle regioni di cui all'allegato III, che vengono abolite entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

2. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, alle importazioni in Polonia dei prodotti di carbone originari delle Comunità non si applicano né restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni

Articolo 8

1. Quanto segue è incompatibile con il corretto funzionamento dell'accordo, poiché può compromettere gli scambi tra la Comunità e la Polonia:

i) tutti gli accordi di cooperazione o concentrazione tra imprese, le decisioni delle associazioni di imprese e le pratiche concertate tra imprese che si prefiggono o hanno l'effetto di impedire, limitare o distorcere la concorrenza;

ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sull'intero territorio, o in una parte considerevole, della Comunità o della Polonia;

iii) qualsiasi forma di aiuti di Stato, fatta eccezione per le deroghe concesse a norma del trattato CECA.

2. Tutte le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 65 e 66 del trattato che istituisce la CECA, del-

l'articolo 85 del trattato CEE e delle norme in materia di aiuti di Stato, compreso il diritto derivato.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di associazione adotta le disposizione necessarie per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. Le parti riconoscono che, nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1 iii), la Polonia può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio CECA, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:

— il programma di ristrutturazione sia connesso ad una razionalizzazione globale e alla riduzione della capacità in Polonia,

— gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione e

— l'importo e l'intensità degli aiuti siano strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti.

Tenendo conto della situazione economica della Polonia, il consiglio di associazione decide se sia opportuno prolungare il periodo di cinque anni.

5. Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato mediante uno scambio continuo di informazioni complete con l'altra parte relative all'importo, all'intensità e alla finalità dell'aiuto, e comunicando un piano di ristrutturazione dettagliato.

6. Se la Comunità o la Polonia ritengono che una determinata pratica sia incompatibile con il paragrafo 1, modificato dal paragrafo 4, e che

— le disposizioni di applicazione di cui al paragrafo 3 non siano sufficienti per risolvere la questione o,

— in mancanza di tali disposizioni, che tali pratiche causano o minacciano di causare pregiudizio agli interessi dell'altra parte o grave pregiudizio alla sua industria nazionale,

la parte lesa può prendere le misure appropriate a condizione che, entro 30 giorni, non si trovi nessuna soluzione attraverso le consultazioni, che devono essere tenute entro 30 giorni.

Nel caso di pratiche incompatibili con il paragrafo 1 iii), dette misure appropriate possono comprendere soltanto quelle adottate conformemente alle procedure e alle condizioni stabilite dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nonché da tutti gli altri strumenti negoziati nel suo ambito e applicabili tra le parti.

Articolo 9

Le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti CECA tra le parti.

Articolo 10

Le parti convengono che uno degli organismi speciali creati dal consiglio di associazione debba essere un gruppo di contatto, che discuterà dell'esecuzione del presente protocollo.

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti CECA del carbone e dell'acciaio

2601 11 00
2601 12 00

2602 00 00

2619 00 10

2701 11 10
2701 11 90
2701 12 10
2701 12 90
2701 19 00
2701 20 00

2702 10 00
2702 20 00

2704 00 19
2704 00 30

7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 10 90
7201 20 00
7201 30 10
7201 30 90
7201 40 00

7202 11 20
7202 11 80
7202 99 11

7203 10 00
7203 90 00

7204 10 00
7204 21 00
7204 29 00
7204 30 00
7204 41 10
7204 41 91
7204 41 99
7204 49 10
7204 49 30
7204 49 91
7204 49 99
7204 50 10
7204 50 90

7206 10 00
7206 90 00

7207 11 11
7207 11 19
7207 12 11
7207 12 19
7207 19 11
7207 19 15
7207 19 31
7207 20 11
7207 20 15
7207 20 17
7207 20 31
7207 20 33
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7207 20 71

7208 11 00
7208 12 10
7208 12 91
7208 12 95
7208 12 98
7208 13 10
7208 13 91
7208 13 95
7208 13 98
7208 14 10
7208 14 91
7208 14 99
7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10
7208 22 91
7208 22 95
7208 22 98
7208 23 10
7208 23 91
7208 23 95
7208 23 98
7208 24 10
7208 24 91
7208 24 99
7208 31 00
7208 32 10
7208 32 30
7208 32 51
7208 32 59
7208 32 91
7208 32 99
7208 33 10
7208 33 91
7208 33 99
7208 34 10
7208 34 90
7208 35 10
7208 35 90
7208 41 00
7208 42 10
7208 42 30
7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91
7208 42 99
7208 43 10
7208 43 91
7208 43 99
7208 44 10
7208 44 90
7208 45 10
7208 45 90
7208 90 10

7209 11 00
7209 12 10
7209 12 90
7209 13 10
7209 13 90
7209 14 10
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 10
7209 22 90
7209 23 10
7209 23 90
7209 24 10
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 10
7209 32 90
7209 33 10
7209 33 90
7209 34 10
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 10
7209 42 90
7209 43 10
7209 43 90
7209 44 10
7209 44 90
7209 90 10

7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 31 10
7210 39 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 60 11
7210 60 19
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 35
7210 90 39
7210 90 90

7211 11 00
7211 12 10
7211 12 90
7211 19 10
7211 19 91
7211 19 99
7211 21 00
7211 22 10
7211 22 90
7211 29 10
7211 29 91
7211 29 99
7211 30 10
7211 41 10
7211 41 91
7211 49 10
7211 90 11

7212 10 10
7212 10 91
7212 21 11
7212 29 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91

7213 10 00
7213 20 00
7213 31 00
7213 39 00
7213 41 00
7213 49 00
7213 50 10
7213 50 90

7214 20 00
7214 30 00
7214 40 10
7214 40 91
7214 40 99
7214 50 10
7214 50 91
7214 50 99
7214 60 00

7215 90 10

7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 90
7216 90 10

7218 10 00
7218 90 11
7218 90 13
7218 90 15
7218 90 19
7218 90 50

7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7219 21 11
7219 21 19
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 10
7219 23 90
7219 24 10
7219 24 90
7219 31 10
7219 31 90
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 11
7219 90 19

7220 11 00
7220 12 00
7220 20 10
7220 90 11
7220 90 31

7221 00 10
7221 00 90

7222 10 11
7222 10 19
7222 10 51
7222 10 59
7222 10 99
7222 30 10
7222 40 11
7222 40 19
7222 40 30

7224 10 00
7224 90 01
7224 90 09
7224 90 15
7224 90 30

7225 10 10
7225 10 91
7225 10 99
7225 20 10
7225 20 30
7225 30 00
7225 40 10
7225 40 30
7225 40 50
7225 40 70
7225 40 90
7225 50 10
7225 50 90
7225 90 10

7226 10 10
7226 10 30
7226 20 10
7226 20 31
7226 20 51
7226 20 71
7226 91 10
7226 91 90

7226 92 10
7226 99 11
7226 99 31

7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10

7227 90 30
7227 90 80

7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30

7228 30 10
7228 30 30
7228 30 80
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90

7301 10 00

7302 10 31
7302 10 39
7302 10 90
7302 20 00
7302 40 10
7302 90 10

ALLEGATO II

7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 10 90
7201 20 00
7201 30 10
7201 30 90
7201 40 00

ALLEGATO III

Prodotti e regioni indicati come eccezioni nell'articolo 7 del protocollo CECA

Prodotti

2601 11 00
2601 12 00

2602 00 00

2619 00 10

2701 11 00
2701 11 90
2701 12 10
2701 12 90
2701 19 00
2701 20 00

2702 10 00
2702 20 00

2704 00 19
2704 00 30

Regioni

Tutte le regioni:

— della Repubblica federale di Germania,
— del Regno di Spagna.

PROTOCOLLO N. 3

dell'accordo interinale concernente gli scambi tra la Polonia e la Comunità di prodotti agricoli trasformati non contemplati dall'allegato II del trattato CEE

Articolo 1

1. La Comunità accorda le concessioni tariffarie figuranti nell'allegato I per i prodotti agricoli trasformati originari della Polonia. Tuttavia, per le merci figuranti nell'allegato II, le riduzioni degli elementi mobili sono accordate nei limiti delle quantità ivi stabilite dalla Comunità.

A partire dal 1995 la Polonia accorderà per i prodotti agricoli trasformati originari della Comunità di cui all'allegato III le concessioni tariffarie stabilite in conformità del presente protocollo.

2 Il Consiglio di associazione puo'

— ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo,

— aumentare le quantità di prodotti agricoli trasformati che beneficiano delle concessioni tariffarie stabilite dal presente protocollo.

3 Il Consiglio di associazione puo' sostituire le concessioni di cui al paragrafo 1 con un regime di importi compensativi, senza limitazioni quantitative, definito tenendo conto delle disparità di prezzo constatate sui mercati della Comunità e della Polonia per i prodotti agricoli che entrano nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Esso stabilisce l'elenco delle merci soggette a detti importi, nonché l'elenco dei prodotti di base, ed adotta, a tal fine, le modalità generali di applicazione.

Articolo 2

Ai sensi degli articoli seguenti s'intende per:

— «merci», i prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo,

— «elemento agricolo dell'imposizione», la parte dell'imposizione corrispondente alle quantità di prodotti agricoli incorporati e dedotta dall'imposizione applicabile a questi prodotti quando vengano importati tal quali,

— «elemento non agricolo dell'imposizione», la parte dell'imposizione ottenuta deducendo dall'imposizione totale l'elemento agricolo dell'imposizione,

— «prodotti di base», i prodotti agricoli che si considerano entrati nella fabbricazione delle merci ai sensi del regolamento (CEE) n. 3033/80,

— «importi di base», l'importo calcolato per un prodotto di base conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3033/80 e che serve a determinare l'elemento mobile applicabile ad una merce particolare, conformemente a questo stesso regolamento.

Articolo 3

1. A partire dall'entrata in vigore dell'accordo la Comunità sopprime gradualmente l'elemento non agricolo dell'imposizione, secondo le scadenze figuranti nell'allegato I.

2. Per le merci per le quali l'allegato I prevede un elemento mobile (MOB), quest'ultimo è uguale a quello applicabile nei confronti dei paesi terzi.

3. Per le merci per le quali l'allegato I prevede un elemento mobile ridotto (MOBR), quest'ultimo è calcolato riducendo del 20 %, nel 1992, del 40 % nel 1993 e del 60 % a partire dal 1994 gli importi di base per i prodotti di base per i quali è accordata una riduzione del prelievo e riducendo rispettivamente del 10 %, 20 % e 30 % l'importo di base per gli altri prodotti di base. Questa riduzione dell'elemento mobile è accordata unicamente nei limiti dei contingenti tariffari stabiliti nell'allegato II; per le quantità eccedenti tali contingenti tariffari viene ripristinato l'elemento mobile applicabile nei confronti di qualsiasi paese terzo.

4. Gli elementi mobili sono sostituiti da elementi mobili ridotti per le merci aggiunte all'allegato III secondo la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 4

1. La Polonia determina, anteriormente al 1° luglio 1994, l'elemento agricolo dell'imposizione delle merci di cui all'allegato III sulla base dei dazi applicabili nel 1994 all'importazione dei prodotti agricoli di base originari della Comunità che si considerano entrati nella fabbricazione di tali merci. Essa comunica queste informazioni alla commissione mista.

2. I dazi che la Polonia applicherà alle merci di cui all'allegato III dall'entrata in vigore dell'accordo fino al 31 dicembre 1994 sono quelli in vigore il 29 febbraio 1992; tuttavia, se in seguito alle riforme della politica agraria polacca l'incidenza dell'elemento agricolo dell'imposizione definita all'articolo 2 dovesse aumentare, la Polonia provvede a darne comunicazione al Consiglio di associazione che puo' accettare l'aumento del dazio in causa fino alla concorrenza di tale incidenza.

3. La Polonia riduce gradualmente l'imposizione applicabile alle merci di cui all'allegato III secondo le scadenze stabilite dal Consiglio di associazione. La soppressione dell'elemento non agricolo dell'imposizione sarà attuata entro il 1° gennaio 1999. La riduzione dell'elemento agricolo dell'imposizione sarà stabilita dal Consiglio di associazione sulla base delle concessioni applicabili ai prodotti di base.

Articolo 5

Le riduzioni degli elementi mobili, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, si applicano unicamente a partire dal 1° maggio 1992.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di merci originarie dalla Polonia

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquote di dazio				
		di base	all'entrata in vigore	dopo un anno	finale	applicabile dopo anni (*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:					
0403 10	– Iogurt:					
da 0403 10 51 a 99	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	13+MOB	6,5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
0403 90	– altri:					
da 0403 90 71 a 99	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	13+MOB	6,5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:					
1517 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida:					
1517 10 10	– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	13+MOB	6,5+MOB	0+MOB	0+MOB	1
1517 90	– altri:					
1517 90 10	– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore o uguale a 15 %	13+MOB	6,5+MOB	0+MOB	0+MOB	1
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):					
1704 10	– Gomme da masticare (Chewing-gum), anche rivestite di zucchero:					
1704 10 11 19	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	2+MOB MAX 23	0+MOBR MAX 23	0+MOBR MAX 23	0+MOBR MAX 23	0
1704 10 91 99	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	2+MOB MAX 18	0+MOBR MAX 18	0+MOBR MAX 18	0+MOBR MAX 18	0

(*) Numero di anni dopo di che verrà applicata l'aliquota di dazio definitiva.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1704 90 10	-- Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	9	9	9	9	
1704 90 30	-- Preparazione detta «cioccolato bianco»	4+MOB MAX 27+ AD S/Z	2+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
da 1704 90 51 a 99	-- altri	6+MOB MAX 27+ AD S/Z	3+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
tranne 1704 90 55		6+MOB MAX 27+ AD S/Z	3+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	11	8,8	6,6	0	4
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	8	6,4	4,8	.0	4
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	9	7,2	5,4	0	4
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
1806 10	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:					
1806 10 10	-- non contenente o contenente, in peso meno di 65 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio:					
	--- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio inferiore o uguale a 5 %:					
	---- dolcificato esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3	0	0	0	0
	---- altri	10	8	6	0	4
	--- altri:					
	---- dolcificati esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
	---- altri	10+MOB	5+MOB	0+MOB	0+MOB	1
1806 10 30	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %:					
	--- dolcificati esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
	--- altri	10+MOB	5+MOB	0+MOB	0+MOB	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1806 10 90	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %:					
	--- dolcificati esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
	--- altri	10+MOB	5+MOB	0+MOB	0+MOB	1
1806 20	- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polvere, granuli e forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:					
1806 20 10	-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
1806 20 30	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	
	-- altre:					
1806 20 50	--- aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
1806 20 70	--- Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»	19+MOB	12,7+MOB	6,3+MOB	0+MOB	2
1806 20 90	--- altre	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
	- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:					
1806 31	-- ripiene	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
1806 32	-- non ripiene	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
1806 90	- altre:					
da 1806 90 11 a 39	-- Cioccolato e prodotti di cioccolata	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1806 90 50	-- Prodotti a base di zucchero e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao:					
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	12+MOB MAX 27+ AD S/Z	6+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
	--- altre	12+MOB MAX 27+ AD S/Z	6+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao	12+MOB MAX 27+ AD S/Z	6+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
1806 90 90	-- altre	12+MOB MAX 27+ AD S/Z	6+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso non nominate né comprese altrove:					
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
1901 20	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
1901 90	- altri:					
	-- Estratti di malto:					
1901 90 11	--- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	8+MOB	4+MOB	0+MOB	0+MOB	1
1901 90 19	--- altri	8+MOB	4+MOB	0+MOB	0+MOB	1
1901 90 90	-- altri:					
	--- Preparazioni a base di farina di legumi da granella in forma di dischi essiccati al sole o pasta nota con nome di «papad»	0	0	0	0	
	--- altre	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	– Paste alimentari, non cotte né farcite né altrimenti preparate:					
1902 11	–– contenenti uova	12+MOB	6+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1902 19	–– altre	12+MOB	6+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1902 20	– Paste alimentari farcite, anche cotte o altrimenti preparate:					
1902 20 91 a 99	–– altre	13+MOB	7,5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1902 30	– altre paste alimentari	10+MOB	5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1902 40	– Cuscus:					
1902 40 10	–– non preparato	12+MOB	6+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1902 40 90	–– altro	10+MOB	5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili:					
	– Succedanei di tapioca e di sago preparati a partire da patate o da altre fecole	10+MOB	5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
	– altri	2+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani precotti o altrimenti preparati):					
1904 10	– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
1904 90	– altri:					
	–– Riso	3+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
	–– altri	2+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili;					
1905 10	– Pane croccante detto «Knäckebrot»	0+MOB MAX 24+ AD D/Z	0+MOB MAX 24+ AD S/Z	0+MOB MAX 24+ AD S/Z	0+MOB MAX 24+ AD S/Z	0
1905 20	– Pane con spezie (panpepato)	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
ex 1905 30	– Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini:					
da 1905 30 11 a 59 e 99		13+MOB MAX 35+ AD S/Z	6,5+MOB MAX 35+ AD S/Z	0+MOB MAX 35+ AD S/Z	0+MOB MAX 35+ AD S/Z	1
	–– altri:					
	––– Cialde e cialdini:					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1905 30 91	---- salate, anche ripiene	13+MOB MAX 30+ AD F/M	6,5+MOB MAX 30+ AD F/M	0+MOB MAX 30+ AD F/M	0+MOB MAX 30+ AD F/M	1
1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	4+MOB	2+MOB	0+MOB	0+MOB	1
1905 90	- altri:					
1905 90 10	-- Pane azimo (mazoth)	0+MOB MAX 20+ AD F/M	0+MOB MAX 20+ AD F/M	0+MOB MAX 20+ AD F/M	0+MOB MAX 20+ AD F/M	0
1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
	-- altri:					
1905 90 30	--- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 % in peso sulla materia secca	4+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
1905 90 40	--- Cialde e cialdini aventi un tenore di umidità superiore a 10 %	13+MOB MAX 30+ AD F/M	6,5+MOB MAX 30+ AD F/M	0+MOB MAX 30+ AD F/M	0+MOB MAX 30+ AD F/M	1
1905 90 45 e 55	--- Biscotti; prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	13+MOB MAX 30+ AD F/M	6,5+MOB MAX 30+ AD F/M	0+MOB MAX 30+ AD F/M	0+MOB MAX 30+ AD F/M	1
	--- altri:					
1905 90 60	---- con aggiunta di dolcificanti	13+MOB MAX 35+ AD S/Z	6,5+MOB MAX 35+ AD S/Z	0+MOB MAX 35+ AD S/Z	0+MOB MAX 35+ AD S/Z	1
1905 90 90	---- altri	13+MOB MAX 30+ AD F/M	6,5+MOB MAX 30+ AD F/M	0+MOB MAX 30+ AD F/M	0+MOB MAX 30+ AD F/M	1
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:					
2001 90	- altri:					
2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	13+MOB	6,5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati:					
2004 10	- Patate:					
	-- altre.					
2004 10 91	--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	11+MOB	5,5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati:					
2005 20	– Patate:					
2005 20 10	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi	11+MOB	5,5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:					
	– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:					
2008 11	– – Arachidi:					
2008 11 10	– – – Burro di arachidi	20	14,1	8,2	8,2	1
	– altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:					
2008 91 00	– – Cuori di palma	7	7	7	7	—
2008 99	– – altri:					
	– – – senza aggiunta di alcole:					
	– – – – senza aggiunta di zuccheri:					
2008 99 91	– – – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	13+MOB	6,5+MOBR	0+MOBR	0+MOB	1
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:					
2101 10	– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:					
	– – Preparazioni:					
2101 10 99	– – – altri	13+MOB	6,5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:					
2101 20 10	– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido fecola:					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	--- Preparazioni a base di tè o di mate	0	0	0	0	0
	--- altri	6	4,4	4,4	4,4	0
2101 20 90	-- altri	13+MOB	6,5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:					
	-- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:					
2101 30 11	--- Cicoria torrefatta	18	12,9	7,7	7,7	1
2101 30 19	--- altri	2+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
	-- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:					
2101 30 91	--- di cicoria torrefatta	22	15,3	8,6	8,6	1
2101 30 99	--- altri	2+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:					
2102 10	- Lieviti vivi:					
2102 10 10	-- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	8	7,4	7,4	7,4	0
2102 10 90	-- altri	10	8,8	8,8	8,8	0
2102 20	- Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:					
	-- Lieviti morti:					
2102 20 11	--- in tavolette, cubi o presentazione simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	6	3	3	3	0
2102 30 00	- Lieviti in polvere preparati	3	3	3	3	0
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:					
2103 10	- Salsa di soia:					
	-- a base di olio vegetale	12	8,2	4,4	4,4	1
	-- altra	5	4,4	4,4	4,4	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2103 20	– Salsa «ketchup» ed altre salse al pomodoro:					
	– – Salse a base di purea di pomodoro	6	6	6	6	0
	– – altre	16	11,5	7	7	1
2103 30	– Farina di senapa e senapa preparata:					
2103 30 90	– – Senapa preparata	7	6,5	6,5	6,5	0
2103 90	– altri:					
2103 90 90	– – altri:					
	– – – contenenti pomodoro:					
	– – – – a base di olio vegetale	7	5,9	5,9	5,9	0
	– – – – altri	12	9	5,9	5,9	1
	– – – altri:					
	– – – – a base di olio vegetale	12	9	5,9	5,9	1
	– – – – altri	5	5	5	5	0
2105	Gelati, anche contenenti cacao	12+MOB MAX 27+ AD S/Z	6+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:					
2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate					
2106 10 10	– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	20	14,1	8,2	8,2	1
2106 10 90	– – altri	13+MOB	6,5+MOB	0+MOB	0+MOB	1
2106 90	– altre:					
2106 90 10	– – Preparazioni dette «fondute»	13+MOB MAX 35 Ecu/ 100 kg/ netti	6,5+MOBR MAX 30 Ecu/ 100 kg/ netti	0+MOBR MAX 25 Ecu/ 100 kg/ netti	0+MOBR MAX 25 Ecu/ 100 kg/ netti	1
2106 90 91	– – altre:					
	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né amido o fecola, o contenenti i peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ex 2106 90 91	---- Prodotti idrolizzati di proteine; autolisati di lievito	20	14,8	9,6	4,4	2
ex 2106 90 91	---- altri	20	14,8	9,6	4,4	2
2106 90 99	---- altri	13+MOB	6,5+MOB	0+MOB	0+MOB	1
2203	Birra di malto	14	10	7	7	1
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:					
2205 10	- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 l:					
2205 10 10	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	17 Ecu/hl	13,6 Ecu/hl	10,2 Ecu/hl	0	4
	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	1,4 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl	1,1 Ecu/% vol/hl + 8 Ecu/hl	0,8 Ecu/% vol/hl + 6 Ecu/hl	0	4

ALLEGATO II

Contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità di merci originarie della Polonia per le quali è concessa una riduzione dell'elemento mobile, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità 1 000 kg -				
		1992 (1990 x 1,1)	1993 (1990 x 1,2)	1994 (1990 x 1,3)	1995 (1990 x 1,4)	1996 ed oltre (1990 x 1,5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao.					
0403 10	– Iogurt.					
da 0403 10 51 a 99	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	11	12	13	14	15
0403 90	– altri:					
da 0403 90 71 a 99	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao					
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516,					
1517 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida:					
1517 10 10	– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	11	12	13	14	15
1517 90	– altre:					
1517 90 10	– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore o uguale a 15 %					
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco);	3 030	3 300	3 570	3 850	4 120
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	1 530	1 670	1 810	1 950	2 090
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:					
1901 10 00	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	11	12	13	14	15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1901 20	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	180	190	210	230	240
1901 90	– altri	1 170	1 280	1 390	1 490	1 600
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	260	280	310	330	350
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciatura o forme simili	29	32	34	37	39
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati	95	105	110	120	130
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	1 120	1 220	1 330	1 430	1 530
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico;					
2001 90	– altri:					
2001 90 40	– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %					
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati:					
2004 10	– Patate:					
	– – Altre:					
2004 10 91	– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi					
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto no nell'acido acetico, non congelati:					
2005 20	– Patate:	18	19	21	22	24
2005 20 10	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi					
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate *né comprese* altrove:					
	– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008 11	-- Arachidi:					
2008 11 10	--- Burro di arachidi					
	- altri, compresi i miscugli diversi da quelli di cui alla voce 2008 19:					
2008 91 00	-- Cuori di palma					
2008 99	-- altri:					
	--- senza aggiunta di alcole:					
	---- senza aggiunta di zuccheri:					
2008 99 91	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %					
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di caffè, tè o mate: cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:					
2101 10	- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:					
	-- Preparazioni:					
2101 10 99	--- altri					
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate	11	12	13	14	15
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	220	240	260	280	300
2105	Gelati, anche contenenti cacao	46	50	55	59	63
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:					
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate	130	140	160	170	180
ex 2106 90	- altri	400	430	470	500	540
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009					
da 2202 91 a 99	- altre	11	12	13	14	15

ALLEGATO III

0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
0403 90 71
0403 90 73
0403 90 79
0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99

0710 40 00
0711 90 30

1302 31 00

1704 10 11
1704 10 19
1704 10 91
1704 10 99
1704 90 30
1704 90 55

1803 10 00
1803 20 00
1804 00 00
1805 00 00

1902 11 10
1902 11 90
1902 19 11
1902 19 19
1902 19 90
1902 20 91
1902 20 99
1902 30 10
1902 30 90
1902 40 10
1902 40 90
1903 00 00

2001 90 30
2001 90 40
2004 90 10
2008 11 10
2008 91 00
2008 99 85
2008 99 91

2101 10 11
2101 10 19
2101 10 91
2101 10 99
2101 20 10
2101 20 90
2101 30 11
2101 30 19
2101 30 91
2101 30 99
2102 10 10
2102 10 31
2102 10 39
2102 10 90
2102 20 11
2102 20 19
2102 20 90
2102 30 00
2103 10 00
2106 90 10

2203 00 10
2203 00 90
2205 10 10

PROTOCOLLO N. 4

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 1

Criteri di origine

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo, sono considerati:

1) prodotti originari della Comunità:

a) i prodotti che sono totalmente ottenuti nella Comunità;

b) i prodotti che sono ottenuti nella Comunità e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari della Polonia;

2) prodotti originari della Polonia:

a) i prodotti che sono totalmente ottenuti in Polonia;

b) i prodotti che sono ottenuti in Polonia e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari della Comunità.

Articolo 2

Cumulo e attribuzione dell'origine

1. Nella misura in cui gli scambi tra la Comunità, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, in appresso denominata «RFCS», da un lato, e tra la Polonia e i suddetti due paesi, dall'altro, nonché tra ciascuno di questi paesi fra di loro sono disciplinati da accordi contenenti norme identiche a quelle del presente protocollo, si considerano parimenti:

A. prodotti originari della Comunità: i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che, dopo essere stati esportati dalla Comunità, non abbiano subito lavorazioni o trasformazioni in Ungheria o nella RFCS, ovvero vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a classificarli come prodotti originari dell'uno o dell'altro dei suddetti paesi ai sensi delle disposizioni corrispondenti a quelle dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) o paragrafo 2, lettera b) del presente protocollo che figurano negli accordi di cui sopra;

B. prodotti originari della Polonia: i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che, dopo essere stati esportati dalla Polonia, non abbiano subito lavorazioni o trasformazioni in Ungheria o nella RFCS ovvero vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a classificarli come prodotti originari dell'uno o dell'altro dei suddetti paesi ai sensi delle disposizioni corrispondenti a quelle dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), o paragrafo 2, lettera b) del presente protocollo, che figurano negli accordi di cui sopra.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b) e alle disposizioni del precedente paragrafo 1, e purché siano comunque soddisfatte tutte le condizioni ivi previste, i prodotti ottenuti rimangono originari rispettivamente della Comunità o della Polonia solo se il valore dei prodotti messi in opera, originari della Comunità o della Polonia, rappresenta la percentuale più elevata del valore dei prodotti ottenuti. Negli altri casi, questi ultimi prodotti sono considerati come prodotti originari del paese in cui il valore aggiunto realizzato rappresenta la percentuale più elevata del loro valore.

Per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati originari di un altro dei paesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 3

Prodotti totalmente ottenuti

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 lettera a), sono considerati «totalmente ottenuti» nella Comunità o in Polonia:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;

g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);

h) gli articoli fuori uso a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al ricupero di materie prime;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate;

j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

2. L'espressione «loro navi» di cui al paragrafo 1, lettera f) si applica soltanto nei confronti delle navi:

— che sono immatricolate o registrate in Polonia o in uno Stato membro della Comunità,

— che battono bandiera della Polonia o di uno Stato membro della Comunità,

— che appartengono almeno per metà a cittadini della Polonia o di Stati membri della Comunità o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati o in Polonia, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini della Polonia o di Stati membri della Comunità e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, alla Polonia, a loro enti pubblici o cittadini,

— il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini della Polonia o di Stati membri della Comunità,

— e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini della Polonia o di Stati membri della Comunità.

3. Le espressioni «la Polonia» e «la Comunità» comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o della Polonia.

Le navi operanti in alto mare, comprese le «navi-officina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o della Polonia, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Prodotti sufficientemente lavorati

1. Ai fini dell'articolo 1, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Nel presente protocollo, per «capitoli» e «voci» s'intendono i capitoli e le voci doganali (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il «sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci» (qui di seguito denominato «sistema armonizzato» o SA).

Per «classificato» s'intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce doganale.

2. Per i prodotti citati nelle colonne 1 e 2 della lista di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1.

a) Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o in Polonia, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunità o in Polonia.

b) Nell'elenco di cui all'allegato II, per «valore» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati, o — qualora esso non sia noto né verificabile — il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione.

Il presente paragrafo si applica mutatis mutandis quando è necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

c) Nell'elenco di cui all'allegato II, per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo pagato per il prodotto ottenuto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché includa il valore di tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione, detratte le imposte interne rimborsate o rimborsabili quando il prodotto ottenuto è esportato.

d) Per «valore in dogana» s'intende quello definito conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;

ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;

e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Polonia,

f) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);

h) la macellazione degli animali.

Articolo 5

Elementi neutri

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Polonia, non ha rilevanza il fatto che l'energia elettrica, il combustibile, gli impianti, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto oppure tutti i materiali e prodotti utilizzati durante la fabbricazione che non entrano e non erano destinati a entrare nella composizione finale del prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

Articolo 6

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e fanno parte della sua normale attrezzatura e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte sono considerati un tutto unico con il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo considerato.

Articolo 7

Assortimenti

Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato sono considerati originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 8

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti o ai materiali trasportati dal territorio della Comunità in quello della Polonia ovvero, quando si applica l'articolo 2, dell'Ungheria o della RFCS, e viceversa, senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Polonia o della Comunità in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità e della Polonia, ovvero, quando si applica l'articolo 2, dell'Ungheria o della RFCS, all'oc-

correnza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi abbiano subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni destinate a garantire la buona conservazione.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali competenti presentando:

a) un documento di trasporto unico rilasciato nel paese di esportazione per l'attraversamento del paese di transito;

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

— una descrizione esatta delle merci,

— la data di scarico e ricarico delle merci o, eventualmente, del loro imbarco e sbarco, con l'indicazione delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati,

— la certificazione delle condizioni in cui si è effettuata la sosta delle merci nel paese di transito;

) o, in assenza dei documenti suddetti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 9

Clausola territoriale

Le condizioni stabilite nel presente titolo, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nel territorio della Comunità o della Polonia fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 2.

Gli eventuali prodotti originari esportati dalla Comunità o dalla Polonia verso un altro paese e reimportati sono considerati, fatte salve le pertinenti disposizioni dell'articolo 2, non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

— che le merci di ritorno sono le stesse che erano state esportate, e

— che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie alla loro conservazione in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione.

TITOLO II

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 10

Certificato di circolazione EUR.1

Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III.

Articolo 11

Normale procedura di rilascio dei certificati

1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato solo su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, sul modulo il cui modello figura all'allegato III del presente protocollo, che deve essere compilato conformemente allo stesso.

Le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno due anni le domande di certificati EUR.1.

2. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta con la domanda di certificato EUR.1 ogni utile documento giustificativo, atto a fornire la prova che le merci da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato EUR.1.

L'esportatore si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutte le giustificazioni supplementari che le medesime ritengano necessarie per accertare l'esattezza del carattere originario delle merci ammissibili al regime preferenziale, nonché da accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e del processo di fabbricazione delle merci da parte delle suddette autorità.

L'esportatore è tenuto a conservare per almento due anni i documenti giustificativi di cui al presente paragrafo.

3. Il certificato EUR.1 può esser rilasciato solo se è idoneo a costituire titolo giustificativo per l'applicazione dell'accordo.

4. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità economica europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 del presente protocollo. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Polonia se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Polonia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del presente protocollo.

5. Qualora si applichino le disposizioni di cumulo dell'articolo 1 o dell'articolo 2, le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o della Polonia sono abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente protocollo e purché le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Polonia.

In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno due anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

6. Poiché il certificato EUR.1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del regime tariffario e di contingentamento preferenziale previsto dall'accordo, spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione prendere le disposizioni necessarie per la verifica dell'origine delle merci e per il controllo degli altri dati del certificato EUR.1

7. Al fine di accertare se siano soddisfatte le condizioni per il rilascio dei certificati EUR.1 le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere tutti i documenti giustificativi e di procedere a tutti i controlli che esse ritengano utili.

8. Spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione accertare che il modulo di cui al paragrafo 1 sia compilato correttamente. Esse verificano in particolare che la rubrica riservata alla descrizione delle merci sia stata riempita in modo da escludere qualsiasi possibilità di aggiunta fraudolenta. A tale scopo, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza spaziature. Se la rubrica non viene completamente riempita, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

9. La data di rilascio del certificato deve essere indicata nella casella riservata alle autorità doganali.

10. Il certificato EUR.1 viene rilasciato al momento dell'esportazione delle merci a cui si riferisce dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione. Esso viene tenuto a disposizione dell'esportazione dal momento in cui l'esportazione viene realmente effettuata o assicurata.

Articolo 12

Certificati EUR.1 di lunga durate

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 10, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono rilasciare un certificato EUR.1 quando soltanto una parte delle merci alle quali esso si riferisce sono esportate; si tratta, in questo caso, di un certificato che copre tutta una serie di esportazioni della stessa merce dallo stesso esportatore allo stesso importatore, avente una validità massima di un anno a decorrere dalla data del rilascio, in appresso denominato «certificato LT».

2. I certificati LT sono rilasciati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, a discrezione delle autorità doganali dello Stato di esportazione e in base alla loro valutazione dell'esigenza di ricorrere a tale procedura, soltanto qualora si ritenga che il carattere originario delle merci rimanga costante durante il periodo di validità del certificato LT. Se una o più merci non sono più coperte dal certificato LT, l'esportatore deve informarne immediatamente le autorità doganali che hanno rilasciato il certificato.

3. Ove si ricorra alla procedura del certificato LT, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato o contraddistinguerli.

4. La casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 deve essere vidimata, conformemente alla procedura abituale, dalle autorità doganali dello Stato d. esportazione.

5. Nella casella n. 7 del certificato EUR.1 deve figurare una delle seguenti frasi:

«CERTIFICADO LT VALIDO HASTA EL ...»
«LT-CERTIFICAT GYLDIGT INDTIL ...»
«LT-CERTIFICAT GÜLTIG BIS ...»
«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ LT ΙΣΧΥΟΝ ΜΕΧΡΙ ...»
«LT-CERTIFICATE VALID UNTIL ...»
«CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU'AU ...»
«CERTIFICATO LT VALIDO FINO AL ...»
«LT-CERTIFICAAT GELDIG TOT EN MET ...»
«LT-CERTIFICADO VALIDO ATE ...»
«LT-SWÍADECTWO WAZNÉ DO ...»
«LT-BIZONYITVANY ÉRVÉNYES ...-IG»
«LT-OSVĚDCĚNI PLATNĚ DO ...»

(con la data in cifre arabe).

6. Non è prescritta l'indicazione nelle caselle n. 8 e n. 9 del certificato LT di marche e numeri, numero e natura dei colli, peso lordo (kg) o altre misure (l, m³, ecc.). La casella n. 8 deve tuttavia contenere una descrizione e designazione delle merci abbastanza precisa da permetterne l'identificazione.

7. In deroga all'articolo 17, il certificato LT deve essere presentato all'ufficio doganale di importazione al più tardi al momento della prima importazione delle merci a cui il certificato si riferisce. Se l'importatore effettua le operazioni di sdoganamento presso più uffici doganali dello Stato di importazione, le autorità doganali possono chiedergli di fornire una copia del certificato LT a ciascuno di tali uffici.

8. Quando alle autorità doganali è stato presentato un certificato LT, la prova del carattere originario delle merci importate è fornita, per tutta la durata di validità del suddetto certificato, da fatture rispondenti ai seguenti requisiti:

a) se in una fattura figurano prodotti originari della Comunità o di uno dei paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo e prodotti non originari, l'esportatore è tenuto ad effettuare una chiara distinzione tra queste due categorie;

b) l'esportatore è tenuto ad indicare su ogni fattura il numero del certificato LT a cui le merci si riferiscono, nonché la data limite di validità del suddetto certificato ed a menzionare il paese o i paesi di cui le merci sono originarie.

L'apposizione sulla fattura, da parte dell'esportatore, del numero del certificato LT nonché dell'indicazione del paese di origine equivale alla dichiarazione che le merci rispondono ai requisiti previsti dal presente protocollo per l'ottenimento dell'origine preferenziale negli scambi tra la Comunità e la Polonia.

Le autorità doganali del paese di esportazione possono esigere che le diciture suddette da apporre sulla fattura siano convalidate dalla firma a mano seguita dall'indicazione per esteso del nome e cognome della persona che firma;

c) la descrizione e la designazione delle merci sulle fatture devono essere sufficientemente particolareggiate da far apparire chiaramente che le merci figurano anche sul certificato LT a cui le fatture si riferiscono;

d) le fatture possono essere compilate soltanto per merci esportate durante il periodo di validità del certificato LT a cui si riferiscono. Esse possono essere tuttavia presentate all'ufficio doganale del luogo di importazione entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di emissione da parte dell'esportatore.

9. Nell'ambito della procedura del certificato LT, le fatture conformi ai requisiti di cui al presente articolo possono essere compilate e/o trasmesse mediante sistemi di telecomunicazione o elaboratori elettronici. Tali fatture sono accettate dalle dogane del paese di importazione quale prova del carattere originario delle merci importate, secondo le modalità fissate dalle autorità doganali di tale paese.

10. Qualora le autorità doganali dello Stato di esportazione constatino che un certificato e/o una fattura redatti in conformità del presente articolo non sono validi per le merci fornite, essere informano immediatamente le autorità doganali dello Stato di importazione.

11. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità, degli Stati membri e della Polonia concernenti le formalità doganali e l'uso dei documenti doganali.

Articolo 13

Rilascio a posteriori del certificato EUR.1

1. In via eccezionale, il certificato EUR.1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci a cui si riferisce, quando non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, nella domanda presentata l'esportatore deve:

— indicare luogo e data di spedizione delle merci a cui si riferisce il certificato EUR.1,

— attestare che non è stato rilasciato nessun certificato EUR.1 al momento dell'esportazione delle merci di cui trattasi e precisarne i motivi.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle menzioni seguenti:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITADO A POSTERIORI», «WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE», «KIADVA VISSZAMENÖLEGES HATÁLLYAL», «VYSTAVENO DODATEČNĚ».

4. Le menzioni di cui al paragrafo 3 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

Articolo 14

Rilascio di duplicati del certificato EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione che sono in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle menzioni seguenti:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «DUPLIKÁT», «MÁSOLAT».

3. Le menzioni di cui al paragrafo 2 vengono apposte nella rubrica «Osservazioni» del certificato EUR.1.

4 Il duplicato su cui deve essere riprodotta la data del certificato EUR.1 originale ha efficacia a decorrere da tale data.

Articolo 15

Procedura semplificata di rilascio dei certificati

1. In deroga agli articoli 11, 13, e 14 del presente protocollo, è applicabile, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1.

2. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra alle autorità doganali ogni garanzia per controllare il carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale dello Stato esportatore, al momento dell'esportazione, né la merce, né la domanda di un certificato EUR.1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 11 del presente protocollo.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità doganali, che la casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 deve:

a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonché della firma, a mano o no, di un funzionario del predetto ufficio;

b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta può essere anche già stampata sui moduli.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 «Osservazioni» del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture:

«PROCEDIMIENTO SEMPLIFICADO», «FORENKLET PROCEDURE», «VEREINFACHTES VERFAHREN», «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ», «SIMPLIFIED PROCEDURE», «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE», «PROCEDURA SEMPLIFICATA», «VEREENVOUDIGDE PROCEDURE», «PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO», «UPROSZCZONA PROCEDURA», «EGYSZERUSÍTETT ELJÁRÁS», «ZJEDNODUSENÉ ŘÍZENÍ».

5. La casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1, viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato.

6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n. 13 «Richiesta di controllo», del certificato EUR.1, il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR.1.

7. Nel caso della procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità doganali precisano in particolare:

a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR.1;

b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno due anni;

c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità che è competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 27 del presente protocollo.

9. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2.

10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2, all'esportatore che non offra tutte le garanzie che esse ritengano utili. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in ogni momento. Esse devono farlo se non sono più soddisfatte le condizioni dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie suddette.

11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto ad informare le autorità doganali, secondo le modalità da esse determinate, delle spedizioni che intende effettuare, per consentire loro di procedere ad un eventuale controllo prima della spedizione della merce.

12. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i controlli dell'esportatore autorizzato ritenuti necessari. L'esportatore deve accettare tali controlli.

13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità, degli Stati membri e della Polonia relative alle formalità doganali e all'uso dei documenti doganali.

Articolo 16

Sostituzione dei certificati

1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più certificati EUR.1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale o da altre autorità competenti cui spetta la responsabilità del controllo delle merci.

2. Quando prodotti originari della Comunità o della Polonia, importati in una zona franca sotto scorta di un certificato EUR.1, subiscono una lavorazione o una trasformazione, le autorità doganali competenti devono rilasciare, su domanda dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione cui si è proceduto sono conformi alle disposizioni del presente protocollo.

3. Il certificato sostitutivo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.

4. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a domanda scritta da parte del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7.

Articolo 17

Validità dei certificati

1. Il certificato EUR.1 deve essere presentato entro quattro mesi dalla data di rilascio da parte delle autorità doganali dello Stato d'esportazione all'ufficio doganale dello Stato importatore nel quale sono introdotte le merci.

2. I certificati EUR.1 presentati alle autorità doganali dello Stato importatore una volta scaduto il termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

3. In altri casi di presentazione in ritardo, le autorità doganali dello Stato importatore possono accettare i certificati EUR.1 se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

Articolo 18

Esposizioni

1. Le merci spedite dalla Comunità o dalla Polonia per un'esposizione in un paese diverso dalla Polonia o da uno Stato membro della Comunità e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Polonia o nella Comunità beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché soddisfino le condizioni previste nel presente protocollo al fine di essere riconosciute originarie della Comunità o della Polonia e purché alle autorità doganali competenti sia fornita la prova:

a) che un esportatore ha spedito tali merci dalla Comunità o dalla Polonia nel paese dell'esposizione e ivi le ha esposte;

b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario in Polonia o nella Comunità;

c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo in Polonia o nella Comunità nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;

d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali competenti deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato EUR.1 con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo

dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare della natura delle merci e delle condizioni in cui esse sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 è applicabile a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale — diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere — durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.

Articolo 19

Presentazione dei certificati

Il certificato EUR.1 deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione secondo le modalità previste dalla legge di tale Stato. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 20

Importazione con spedizioni scaglionate

Fermo restando l'articolo 4, paragrafo 3 del presente protocollo, quando, su richiesta del dichiarante in dogana, un articolo, smontato o non smontato, rientrante nei capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato viene importato con spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso viene considerato come costituente un solo articolo e può essere presentato un certificato EUR.1 per l'articolo completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 21

Conservazione dei certificati

I certificati EUR.1 vengono conservati dalle autorità doganali dello Stato importatore secondo le norme vigenti in tale Stato.

Articolo 22

Formulario EUR.2

1. Fatto salvo l'articolo 10, il carattere originario, ai sensi del presente protocollo, delle spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 5 110 ecu viene dimostrato mediante un formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo.

2. Il formulario EUR.2 è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo.

3. Viene compilato un formulario EUR.2 per ogni spedizione.

4. L'esportatore che ha richiesto il formulario EUR.2 fornisce, su richiesta, alle autorità doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso del formulario.

5. Le disposizioni degli articoli 17, 19 e 21 si applicano mutatis mutandis ai formulari EUR.2.

Articolo 23

Discordanze

La constatazione di lievi discordanze tra le menzioni esistenti nel certificato EUR.1 o nel formulario EUR.2 e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR.1 o del formulario EUR.2 se viene regolarmente accertato che questi corrispondono alle merci presentate.

Articolo 24

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono considerati prodotti originari, senza che sia necessario presentare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare un formulario EUR.2, i prodotti oggetto di piccole spedizioni a privati o contenuti nei bagagli dei passeggeri, a condizione che non si tratti di importazioni a carattere commerciale, o che si sia dichiarato che essi soddisfano ai requisiti per l'applicazione dell'accordo e che non vi sia alcun dubbio sulla veridicità di detta dichiarazione.

2. Sono considerate prive di valore commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che consistono unicamente in merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, purche sia evidente, per la loro natura e quantità, che non sono destinate ad usi commerciali.

Inoltre, il valore totale di questi prodotti non deve superare 365 ecu per i piccoli pacchetti e 1 025 ecu per il contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 25

Importi espressi in ecu

1. Gli importi nella moneta nazionale dello Stato esportatore equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dallo Stato esportatore e notificati alle altre parti dell'accordo. Se gli importi sono superiori agli importi corrispondenti fissati dallo Stato d'importazione, quest'ultimo li accetta se la merce è fatturata nella moneta dello Stato d'esportazione o di un altro dei paesi elencati nell'articolo 2 del presente protocollo.

Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese considerato.

2. Fino al 30 aprile 1993 incluso, l'ecu da utilizzare nella moneta nazionale di un determinato paese è il controvalore nella moneta nazionale di tale paese dell'ecu in vigore al 3 ottobre 1990. Per ogni periodo successivo di due anni, esso è il controvalore nella moneta nazionale di tale paese dell'ecu in vigore il primo giorno feriale del mese di ottobre dell'anno precedente il periodo di due anni.

TITOLO III

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 26

Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi

Le autorità doganali degli Stati membri e quelle della Polonia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo di detti certificati e dei formulari EUR.2.

Articolo 27

Controllo dei certificati EUR.1 e dei formulari EUR.2

1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR.1 o dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative alla reale origine della merce in questione.

2. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati EUR.1, le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno due anni le copie dei certificati EUR.1 e i documenti di esportazione ad essi relativi.

3. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente protocollo, la Polonia e gli Stati membri della Comunità si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati EUR.1, compresi quelli rilasciati in base all'articolo 11, paragrafo 5, e dei formulari EUR.2, nonché dell'esattezza delle informazioni relative all'effettiva origine dei prodotti.

4. Quando un certificato EUR.1 è stato rilasciato alle condizioni previste all'articolo 11, paragrafo 5, e si riferisce a merci riesportate tali quali, le autorità doganali dello Stato di destinazione devono poter ottenere, nell'ambito della cooperazione amministrativa, le copie conformi del certificato e dei certificati EUR.1 rilasciati anteriormente e riguardanti dette merci.

5. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato di importazione rinviano il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2, o una fotocopia dei suddetti documenti, alle autorità doganali dello Stato di esportazione, indicando, all'occorrenza, i motivi di fondo o di forma che giustificano un'inchiesta.

Esse allegano ai certificati EUR.1 e ai formulari EUR.2 ogni documento commerciale, o copia dello stesso, nonché ogni informazione che hanno potuto ottenere e che faccia ritenere che le menzioni riportate sui suddetti certificati o formulari sono inesatte.

6. Se decidono di soprassedere all'applicazione delle disposizioni dell'accordo in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato di importazione offrono all'importatore lo svincolo delle merci, con riserva delle misure conservative giudicate necessarie.

7. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati, appena possibile, alle autorità doganali dello Stato di importazione. Essi devono permettere di stabilire se il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2 contestati si applicano alle merci in causa e se tali merci possono realmente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo, oppure qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del do-

cumento in questione o l'effettiva origine delle merci, le autorità richiedenti le escludono dal regime preferenziale previsto dall'accordo, a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

8. Le controversie che le autorità doganali dello Stato di importazione e dello Stato di esportazione non riescano a comporre e che diano adito a controversie circa l'interpretazione del presente protocollo vengono sottoposte al comitato di cooperazione doganale.

9. Tutte le controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione vengono risolte in base alla legislazione di detto Stato.

10. Qualora dalla procedura di controllo o da altre informazioni disponibili emerga che le disposizioni del presente protocollo non sono osservate, la Comunità o la Polonia, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra parte, procedono o fanno procedere al più presto ad indagini adeguate per identificare e prevenire tali inadempienze e, a questo fine, possono invitare l'altra parte a partecipare alle indagini.

11. Qualora dalla procedura di controllo e da altre informazioni disponibili emerga che le disposizioni del presente protocollo non sono osservate, le merci sono accettate come prodotti originari nell'ambito del presente protocollo soltanto previo espletamento delle procedure cui è stato fatto ricorso della cooperazione amministrativa prevista dal presente protocollo, compresa in particolare, la procedura di controllo.

Analogamente, alle merci è rifiutato il trattamento di prodotti originari nell'ambito del presente protocollo soltanto previo espletamento della procedura di controllo.

Articolo 28

Sanzioni

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di fare ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale.

Articolo 29

Zone franche

Gli Stati membri e la Polonia adottano ogni misura necessaria ad evitare che le merci che sono state scambiate sotto la scorta di un certificato EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento.

TITOLO IV

CEUTA E MELILLA

Articolo 30

Applicazione del protocollo

1. Nell'espressione «Comunità» utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione «prodotti originari della Comunità» non rientrano i prodotti originari di Ceuta e di Melilla.

2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 31.

Articolo 31

Condizioni particolari

1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 1 ed i riferimenti a detto articolo si applicano mutatis mutandis al presente articolo.

2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 8, sono considerati:

1) prodotti originari di Ceuta e a Melilla:

a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e a Melilla,

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e a Melilla e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari della Polonia o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

2) prodotti originari della Polonia:

a) i prodotti totalmente ottenuti in Polonia;

b) i prodotti ottenuti in Polonia e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta, di Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

3. Ceuta e Melilla sono considerate un solo territorio.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le menzioni «Polonia» e «Ceuta» o «Melilla» nella casella 2 del certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di «prodotti originari di Ceuta o di Melilla», il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1.

5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di garantire l'applicazione del presente protocollo a Ceuta e a Melilla.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Modifiche del protocollo

Il Consiglio di associazione procede ogni due anni, o quando la Polonia o la Comunità ne facciano richiesta, all'esame dell'attuazione delle disposizioni del presente protocollo, ai fini di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti che si rivelassero necessari.

Tale esame tiene conto, in particolare, della partecipazione delle parti contraenti a zone di libero scambio o ad unioni doganali con paesi terzi.

Articolo 33

Comitato di cooperazione doganale

1. È istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.

2. Il comitato è composto, da un lato, di esperti degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee responsabili per i problemi doganali e, dall'altro, di esperti doganali designati dalla Polonia.

Articolo 34

Prodotti petroliferi

I prodotti elencati nell'allegato VI sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa si applicano, mutatis mutandis, ai suddetti prodotti.

Articolo 35

Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 36

Esecuzione del protocollo

La Comunità e la Polonia prendono, ciascuna per quanto la riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

Articolo 37

Intese con l'Ungheria e la RFCS

Le parti contraenti prendono le misure necessarie al fine di concludere intese con l'Ungheria e la RFCS onde consentire l'applicazione del presente protocollo. Le parti contraenti si notificano reciprocamente le misure prese a questo scopo.

Articolo 38

Merci in transito o in deposito

Le disposizoni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunità o in Polonia oppure, nella misura in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 2, in Ungheria o nella RFCS, a condizioni che vengano presentati — entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data — alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulti che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

ALLEGATO I

Note

Premessa

Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Nota 1

1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», ciò significa che la regola nella colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

1.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la descrizione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

1.3. Quando nella lista compaiono più regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun capoverso (trattino) riporta la descrizione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola nella colonna 3.

Nota 2

2.1. Per «fabbricazione» s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso il montaggio o le operazioni specifiche. Vedi altresì la nota 3.5.

2.2. Per «materiale» s'intende qualsiasi «ingrediente», «materia prima», «componente» o «parte», ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.

2.3. Per «prodotto» s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.

2.4. Per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti.

Nota 3

3.1 Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica nell'elenco la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3.

3.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.

3.3. Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati «materiali di qualsiasi voce» è ammesso l'utilizzo anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce . . .» significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4 Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia» della voce 7224

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che esso sia stato ottenuto nello stesso impianto industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

3.5. Anche se la regola del cambiamento di voce, o la regola che figura nell'elenco, è stata osservata, il prodotto finito non è originario se la trasformazione eseguita, considerata nel complesso, è insufficiente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.

3.6. Ai fini dell'applicazione delle norme di origine, l'unità di qualificazione sarà il prodotto specifico considerato l'unità di base nel determinare la classificazione in base alla nomenclatura del sistema armonizzato; nel caso degli assortimenti di prodotti, classificati a norma della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, l'unità di qualificazione verrà determinata in funzione di ciascun articolo dell'assortimento: questa disposizione si applica altresì agli assortimenti delle voci nn. 6308, 8206 e 9605.

Di conseguenza:

— quando un prodotto composto di una serie o di un assortimento di articoli è classificato in un'unica voce a norma del sistema armonizzato, l'insieme costituisce l'unità di qualificazione;

— quando una spedizione comprende un certo numero di prodotti identici classificati nella stessa voce del sistema armonizzato, ogni prodotto deve essere considerato singolarmente nell'applicare le norme di origine;

— quando, a norma della regola generale 5 del sistema armonizzato, l'imballaggio fa parte del prodotto ai fini della classificazione, esso viene incluso anche per la determinazione dell'origine.

Nota 4

4.1. La regola nell'elenco rappresenta l'entità minima di lavorazione o trasformazione richiesta, e l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è pure idonea a conferire il carattere di prodotto originario; d'altro canto, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

4.2. Quando una regola nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'utilizzo di uno qualsiasi o più di tali materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

Ad esempio:

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale, o l'altro, oppure entrambi.

Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali, nell'ambito della medesima regola, allora le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

Ad esempio:

La regola per una macchina da cucire richiede che il meccanismo per la tensione del filo deve essere originario e che anche il meccanismo detto «zigzag» deve essere un prodotto originario; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

4.3 Quando nell'elenco una regola specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

Ad esempio

La regola per la voce 1904 che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ad esempio:

Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale gruppo di prodotti il materiale non originario utilizzato può unicamente essere il filato, non è ammesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se i non tessuti non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

Vedi anche la nota 7.3 concernente i tessili.

4.4. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non deve essere superata alcuna delle percentuali specificate, in relazione ai materiali cui si riferiscono

Nota 5

5.1 Nell'elenco con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami e, se non altrimenti specificato, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

5.2. Il termine «fibre naturali» comprende crini della voce 0503, seta delle voci 5002 e 5003 nonché fibre di lana, peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

5.3. Nell'elenco, con i termini «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta o filati.

5.4. Nell'elenco per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 6

6.1. Nel caso dei prodotti misti classificati nelle voci che compaiono nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni esposte alla colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato che globalmente rappresenti il 10 % o meno del valore totale di tutti i materiali tessili di base usati (vedi anche note 6.3 e 6.4).

6.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

— seta,

— lana,

— peli grossolani di animali,

— peli fini di animali,

— crine di cavallo;

— cotone;

— materiali per la fabbricazione della carta e carta;

— lino;

— canapa;

— iuta ed altre fibre tessili liberiane;

— sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

— cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

— filamenti sintetici;

— filamenti artificiali;

— fibre sintetiche in fiocco;

— fibre artificiali in fiocco.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone e da fibre sintetiche in fiocco è un filato misto. Perciò, materiali tessili non originari che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10 % del valore del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filato di lana della voce 5107 e da filato di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10 % del valore del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tutfed» della voce 5802 ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio:

Se la stessa superficie tessile «tutfed» fosse stata ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto sintetico della voce 5407 la superficie tessile «tutfed» sarebbe un prodotto misto.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filato artificiale e ciuffi di filato di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Perciò può essere utilizzato qualsiasi materiale non originario che è utilizzato ad uno stadio di lavorazione superiore a quello ammesso dalla regola, a condizione che il suo valore globale non ecceda il 10 % del valore del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o i filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di lavorazione a condizione che il limite di valore sia rispettato.

6.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», questa tolleranza viene portata al 20 % o meno del peso totale per tale filato.

6.4 Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, della larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa tolleranza viene portata al 30 % o meno del peso totale per tale nastro.

Nota 7

7.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola esposta nella colonna 3 per il prodotto finito in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

7.2. Tutte le guarnizioni, accessori o altri materiali non tessili utilizzati che contengono tessili non debbono soddisfare le condizioni di cui alla colonna 3 (anche se non rientrano nella nota 4.3).

7.3. Conformemente alla nota 4.3, qualsiasi guarnizione, accessorio o altro materiale (che non contenga materiali tessili) non tessile non originario può tuttavia essere utilizzato liberamente qualora esso non possa essere ottenuto a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una camicia, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di particolari metallici, come i bottoni, poiché questi non possono essere ottenuti da materiali tessili.

7.4. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI DI CUI DEVONO ESSERE OGGETTO I MATERIALI NON ORIGINARI PER CONFERIRE UN CARATTERE ORIGINARIO AL PRODOTTO FINITO

Voce doganale SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, congelate, della voce 0202
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate della voce 0201
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 0205
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni e frattaglie commestibili delle voci da 0201 a 0206 e 0208 o i fegati di volatili della voce 0207
da 0302 a 0305	Pesci, esclusi i pesci vivi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere originari
0402 da 0404 a 0406	Latte e latticini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere originari, — i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale escluse le uova di volatili della voce 0407
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole
ex 0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari

(1)	(2)	(3)
da 0710 a 0713	Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere originari
ex 0710	Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
ex 0711	Granturco dolce, temporaneamente conservato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
	— con aggiunta di zuccheri	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altre	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0813	Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0814	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi quelli della voce 1106 per i quali sono applicabili le regole seguenti	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o la frutta utilizzata devono essere originari
ex 1106	Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713	Essicazione e macinazione di legumi della voce 0708
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e balsami, naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 1302	Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati
1501	Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:	
	— grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506
	— altri	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207
1502	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:	
	— grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	— frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale comprese le altre materie della voce 1504
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	— frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1506
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari
ex da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	— frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba	Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515
	— altri, esclusi: — olio di tung, cera di mirto e cera del Giappone; — oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari

(1)	(2)	(3)
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, riesterificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1517	Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1519	Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli acidi grassi della voce 1519
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere originari
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:	
	— maltosio e fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1702
	— altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:	
	— estratti di malto	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i molluschi utilizzati devono essere originari
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:	
	— senza aggiunta di cacao:	
	— Cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati	Fabbricazione a partire da sostanze di qualsiasi voce. Non possono tuttavia essere utilizzati i grani e le pannocchie di granturco dolce, preparati o conservati, delle voci 2001, 2004 e 2005, né il granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato, della voce 0710
	— altri	Fabbricazione in cui: — i cereali e il loro derivati utilizzati (esclusi il granturco della specie «Zea indurata» ed il frumento duro e i loro derivati) devono essere interamente ottenuti, e — il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— con aggiunta di cacao	Fabbricazione a partire da sostanze classificate in qualsiasi voce, escluse quelle alla voce 1806, in cui il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse quelle del capitolo 11

(1)	(2)	(3)
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere originari
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere originari
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere originari
2004 e 2005	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi ed i legumi utilizzati devono essere originari
2006	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
	— frutta cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
	— frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2101	Cicoria torrefatta e suoi estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui tutta la cicoria utilizzata deve essere originaria
ex 2103	— Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate
	— Senapa preparata	Fabbricazione a partire da farina di senapa

(1)	(2)	(3)
ex 2104	— Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005
	— Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Si applica la regola per le voci in cui vanno classificati questi prodotti allorché sono presentati non confezionati
ex 2106	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve	Fabbricazione in cui tutte le acque devono essere originarie
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva con aggiunta di alcole	Fabbricazione a partire da altri mosti di uva
2205, ex 2207, ex 2208 ed ex 2209	I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati dall'uva: vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche; alcole etilico ed acquaviti, anche denaturati; liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto uve e materie ricavate dall'uva
ex 2208	Whisky con titolo alcolometrico volumetrico inferiore a 50 % vol.	Fabbricazione in cui il valore delle bevande alcooliche ottenute da cereali utilizzate non deve eccedere il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere originario
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere originarie
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse, le carni e il latte utilizzati devono essere originari
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

(1)	(2)	(3)
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marm. (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811 ed ex 2833, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni) benzolo, toluolo, ziloli, utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce doganale e di etanolo o di glicerina	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	— Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Altri composti eterociclici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3002	Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:	
	— prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
3002 *(segue)*	— altri:	
	— sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— emoglobulina, globulina del sangue e globulina del siero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 31	Concimi; esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: — nitrato di sodio — calciocianammide — solfato di potassio — solfato di potassio e di magnesio	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (¹)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le voci 3202 e 3204 purché il valore di qualsiasi materiale classificato nella voce 3205 non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un «gruppo» (²) diverso di questa stessa voce doganale. Tuttavia, materiali dello stesso «gruppo» possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti (escluse quelle contenenti, come costituenti di base, il 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi) contenenti oli di petrolio o minerali bituminosi	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate:	
	— a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI

(¹) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32.

(²) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce doganale separata dal resto da un punto e virgola.

(1)	(2)	(3)
3404 (segue)	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi: — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519, — i materiali della voce 3404. Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi di prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:	
	— eteri ed esteri di amido	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3505
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche, sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalla voce 3702
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	— Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia
ex 3806	Gomme esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno
da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823	*Prodotti vari delle industrie chimiche:*	
	— Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi della voce 3811	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
	— *i seguenti prodotti della voce 3823:* — leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali — gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici — la sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905 — i solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali — gli scambiatori di ioni — le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche — gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas — le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante — gli acidi solfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi solfonaftenici — gli oli di flemma e l'olio di Dippel — miscele di sali aventi differenti anioni — paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali classificati nella stessa voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
da ex 3901 a 3915	Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti della voce ex 3907 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:	
	— prodotti addizionali omopolimerizzati	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (¹)
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (¹)
ex 3907	Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (¹)
da ex 3916 a 3921	Semilavorati ed articoli di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917 e ex 3920, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:	
	— prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri:	
	— prodotti addizionali omopolimerizzati	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (¹)
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (¹)
ex 3916 e ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali dello stesso capitolo del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	Fogli e pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

(¹) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(1)	(2)	(3)
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per suole	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
4012	Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini
da 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
4109	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:	
	— tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate
	— altri	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina
ex 4409	— Legno (comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina	Levigatura o incollatura, con giunture a spina
	— Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature
ex da 4410 a 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature

(1)	(2)	(3)
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato
ex 4418	— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno
	— Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fuscelli della voce 4409
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911

(1)	(2)	(3)
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:	
	— calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili
ex capitoli da 50 a 55	Filati e monofilamenti	Fabbricazione a partire da (¹): — seta greggia, cascami di seta, seta cardata, pettinata o altrimenti preparata per la filatura, — altre fibre naturali, non cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta
	Tessuti:	
	— elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (¹)
	— altri	Fabbricazione a partire da (¹): — fibre naturali, — filati di cocco, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da (¹): — fibre naturali, — filati di cocco, — materiali chimici o paste tessili, — materiali per la fabbricazione della carta

(¹) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

(1)	(2)	(3)
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati.	
	— feltri all'ago	Fabbricazione a partire da (¹) — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili **Tuttavia:** — il filato di polipropilene della voce 5402 — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5 [illegible]1, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da (¹): — fibre naturali, — fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o — materiali chimici o paste tessili
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:	
	— fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili
	— altri	Fabbricazione a partire da (¹): — fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da (¹): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	Fabbricazione a partire da (¹): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta

(¹) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

(1)	(2)	(3)
capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili	
	— di feltro ad ago	Fabbricazione a partire da (¹) — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Tuttavia: — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, *possono essere utilizzati purché il loro valore non* ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— di altri feltri	Fabbricazione a partire da (¹): — fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
	— di altri materiali tessili	Fabbricazione a partire da (¹): — filati di cocco, — filati di filamenti sintetici o artificiali, — fibre naturali, o — fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi, passamaneria, ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810; la regola applicabile ai prodotti della voce 5810 è specificata in appresso:	
	— elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (¹)
	— altri	Fabbricazione a partire da (¹) — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili, o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(¹) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

(1)	(2)	(3)
5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	
	— contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati (¹)
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:	
	— impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Fabbricazione a partire da filati
	— altri	Fabbricazione a partire da (¹) — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili, o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:	
	— tessuti a maglia	Fabbricazione a partire da (¹): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili

(¹) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6

(1)	(2)	(3)
5906 *(segue)*	— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da materiali chimici
	— altri	Fabbricazione a partire da filati
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati
ex 5908	Reticelle ad incandescenza impregnate	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:	
	— dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310
	— altri	Fabbricazione a partire da (¹): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili
capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da (¹): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
capitolo 61	**Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:**	
	— ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da filati (²)
	— altri	Fabbricazione a partire da (¹): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci doganali ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6211, 6213, 6214, ex 6216 ed ex 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da filati (²)
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6217	Indumenti per donna e bambini piccoli («bébés») ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati	Fabbricazione a partire da filati (²) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (²)

(¹) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6

(²) Vedi nota n. 7 per guarnizioni ed accessori di tessuti.

(1)	(2)	(3)
ex 6210, ex 6216, ex 6217	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati (2) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (2)
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:	
	— ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1) (2) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
	— altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1) (2)
ex 6217	Fodere interno collo e polsi, tagliate	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:	
	— in feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da (2): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili
	— altri:	
	— ricamati	Fabbricazione da filati semplici, grezzi (2) (3), o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi (2) (3)
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da (2): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili

(1) Vedi nota n. 7 per guarnizioni ed accessori di tessuto.

(2) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota n. 6.

(3) Per gli articoli a maglia o ad uncinetto, non elastici o gommati, ottenuti tramite cucitura e montaggio di pezzi di tessuti lavorati a maglia o ad uncinetto (tagliati o lavorati direttamente in forma), vedi nota 7.

(1)	(2)	(3)
6106	Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio:	
	— non tessuti	Fabbricazione a partire da (¹): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili
	— altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi
ex 6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
da 6401 a 6405	Calzature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (²)
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (²)
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

(¹) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota n. 6.
(²) Vedi nota n. 7.

(1)	(2)	(3)
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro, tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da — stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), e — lana di vetro
ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi	
	— greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
	— semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purchè il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218
ex 7224, da 7225 a 7227	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, della voce 7224
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiugazione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7315	Catene antisdrucciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali della voce 7322 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; la regola per i prodotti della voce ex 7403 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7403	Leghe di rame, gregge	Fabbricazione a partire da rame raffinato greggio, o da cascami e rottami
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503	Fabbricazione in cui — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601, 7602 e ex 7616; le norme per le voci ex 7601 e ex 7616 sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui. — tutti i materiali utilizzati sono classificati ad una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7601	Alluminio grezzo	Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio
ex 7616	Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802; la regola per la voce 7801 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7801	Piombo greggio:	
	— Piombo raffinato	Fabbricazione a partire da piombo d'opera
	— altri	Fabbricazione in cui. — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902. La regola per i prodotti della voce 7901 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007. La regola per i prodotti della voce doganale 8001 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati
ex capitolo 81	Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
ex 8306	Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci doganali, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8484 e 8485	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto, il cui valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. Tuttavia, materiali classificati nelle voci 8403 e 8404 possono essere utilizzati, purché il loro valore totale non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:	
	— rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti di ricambio per rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:	
	— macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche, serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: **8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, 8542, da 8544 a 8546 e 8548**	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche, auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono, amplificatori elettrici ad audiofrequenza, apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

(1)	(2)	(3)
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8522	Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:	
	— matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8525	Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:	
	— adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altre	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — *entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto*

(1)	(2)	(3)
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8548	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8601 a 8607	Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto siano utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8609	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale e del prodotto sono unicamente utilizzati sino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili, loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8803	Parti degli apparecchi delle voci 8801 e 8802	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8803 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8804	Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes; loro parti ed accessori:	
	— rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 8804
	— altri	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8805 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 89	Navi, battelli ed altri natanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9017, ex 9018, e da 9024 a 9033	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544, materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

(1)	(2)	(3)
ex 9006	Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrico del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 9018	Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli «altri materiali» della voce doganale 9018
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa), microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:	
	— parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati.
9029	Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 91	Pendole ed orologi; loro parti; esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9105, da 9109 a 9113	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9105	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:	
	— di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
capitolo 92	Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 e ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m²	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto oppure Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché — il suo valore non ecceda il 25 % del prodotto, e — tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati, puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9506	Teste di mazze da golf	Fabbricazione a partire da sbozzi
9507	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella medesima voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9601 e ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce doganale
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento, tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

(1)	(2)	(3)
9606	Bottoni e bottoni a pressione, dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni	Fabbricazione in cui — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne, stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i pennini, punte di pennini ed altri materiali della medesima voce doganale possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9612	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce, cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbozzi

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Polonia possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

EUR.1 N. **A** 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

1. **Esportatore** (nome, indirizzo completo, paese)

2. **Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra**

....

....

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3. **Destinatario** (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

4. **Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari**

5. **Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione**

6. **Informazioni riguardanti il trasporto** (indicazione facoltativa)

7. **Osservazioni**

8. **N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci**

9. **Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)**

10. **Fatture** (indicazione facoltativa)

11. **VISTO DELLA DOGANA**

Dichiarazione certificata conforme

Documento d'esportazione (*)

modello .... n ....

del ....

Ufficio doganale ....

Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato

....

A ...., addì ....

Timbro

....

(Firma)

12. **DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE**

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato

Fatto a ...., addì ....

....

(Firma)

(*) Per le merci non imballate indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa»

(*) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
	Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*) ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).
È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato Fatto a ...., addì .... Timbro .... (Firma)	Fatto a ...., addì .... Timbro .... (Firma) (*) Segnare con una X la menzione applicabile

NOTE

1 Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1 **Esportatore** (nome, indirizzo completo, paese)	**EUR.1** N. **A** 000.000 Prima di compilare il formulario consultare le note al retro
3 **Destinatario** (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. **Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra** .... e .... (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)
	4. **Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari** — 5. **Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione**
6 **Informazioni riguardanti il trasporto** (indicazione facoltativa)	7. **Osservazioni**

8 N d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

(1) Per le merci non imballate indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa»

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni.

....

....

....

....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (*).

....

....

....

....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra,

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a ...., addì ....

....
(Firma)

(*) Ad esempio documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali

ALLEGATO IV

FORMULARIO EUR.2

1. Il formulario EUR.2 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il formulario viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

2. Il formulario EUR.2 ha il formato di 210 × 297 mm. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m².

3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Polonia possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il formulario deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

(RECTO)

Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo

FORMULARIO EUR.2 N.

1 **Formulario utilizzato negli scambi preferenziali**
tra (1) .... e ....

2 **Esportatore** (nome, indirizzo completo, paese)

3 **Dichiarazione dell'esportatore**
Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi preferenziali di cui alla casella n. 1.

4 **Destinatario** (nome, indirizzo completo, paese)

5 **Luogo e data**

6 **Firma dell'esportatore**

7 **Osservazioni** (2)

8 **Paese d'origine** (3)

9 **Paese di destinazione** (4)

10 **Massa lorda (kg)**

11 **Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci**

12 **Amministrazione o servizio del paese d'esportazione** (1) **incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore**

(1) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.
(2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.
(3) Per paese d'origine si intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.
(4) Per paese si intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

(VERSO)

13 Richiesta di controllo	14 Risultato del controllo
Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*)	Il controllo effettuato ha permesso di constatare (*) ☐ che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte ☐ che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate)
Fatto a ...., addì .... 19......	Fatto a .... addì .... 19......
Timbro	Timbro
.... (Firma)	.... (Firma)
	(*) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi.

(*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR 2 è effettuato per sondaggio e ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR.2

1 Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR. 2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.

2 L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione EUR 2, seguita dal numero di serie del formulario.

3 Queste istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.

4 L'utilizzazione di questo formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sui processi di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

ALLEGATO V

Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b)

([1]) Sigla o stemma dello Stato d'esportazione.
([2]) Indicazioni che permettono di identificare l'esportatore autorizzato.

ALLEGATO VI

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 34, TEMPORANEAMENTE ESCLUSI DAL CAMPO D'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO

Voce SA	Designazione dei prodotti
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, simili ad oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbone fossile ottenuti ad alta temperatura, che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzina e benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
ex 2901	Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, cere di petrolio, cere ottenute da minerali bituminosi, residui paraffinici («slack wax» o «scale wax»)
ex 3811	Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

PROTOCOLLO N. 5

dell'accordo europeo («accordo»)

CAPITOLO I

Disposizioni specifiche relative agli scambi tra Spagna e Polonia

Articolo 1

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al titolo I saranno modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti nell'atto di adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee (di seguito denominato «atto di adesione»).

Articolo 2

Ai sensi dell'atto di adesione, la Spagna non accorderà ai prodotti originari della Polonia un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri o in libera circolazione negli altri Stati membri.

Articolo 3

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili da parte del Regno di Spagna ai prodotti industriali originari della Polonia di cui all'articolo 9 dell'accordo e ai protocolli n. 1 e n. 2, nonché alle componenti non agricole dei prodotti compresi nel protocollo n. 3 saranno aboliti in base alla procedura e al calendario specificati nel presente articolo.

2. Lo smantellamento delle tariffe avverrà a partire dai dazi effettivamente praticati dal Regno di Spagna nei suoi scambi con paesi terzi al 1° gennaio 1985 in base al seguente calendario:

— all'entrata in vigore dell'accordo, la differenza tra tali dazi e i dazi applicati a quella data dalla Comunità dieci sarà ridotta al 10 %;

— il 1° gennaio 1993 i dazi saranno allineati con quelli applicati dalla Comunità a dieci.

Articolo 4

1. I dazi applicati dal Regno di Spagna ai prodotti agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 18 dell'accordo, originari della Polonia ed elencati negli allegati VIII e X dell'accordo saranno progressivamente allineati con quelli applicati dalla Comunità a dieci in base alla procedura e al calendario stabiliti nell'articolo 75, paragrafi 2 e 3 dell'atto di adesione.

2. I prelievi applicati dal Regno di Spagna ai prodotti agricoli di cui all'articolo 20, paragrafo 2 dell'accordo, originari della Polonia ed elencati nell'allegato VIII, e alla componente agricola dei prodotti di cui al protocollo n. 3 originari della Polonia saranno i prelievi applicati ciascun anno dalla Comunità a dieci corretti in base agli importi compensativi «adesione» specificati nell'atto di adesione.

Articolo 5

L'adempimento da parte della Spagna degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 4 dell'accordo avverrà al momento previsto per gli altri Stati membri, sempre che la Polonia sia stata esclusa dal campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1765/82 e (CEE) n. 3420/83 relativi ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato.

Articolo 6

Alle importazioni in Spagna di prodotti originari della Polonia possono applicarsi restrizioni quantitative:

a) fino al 31 dicembre 1992 per i prodotti elencati nell'allegato A;

b) fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato B.

Articolo 7

Le disposizioni del protocollo lasciano impregiudicate quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario alle isole Canarie e dalla decisione 91/314/CEE del 26 giugno 1991 che istituisce un programma di opzioni specificamente connesse alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN).

CAPITOLO II

Disposizioni specifiche relative agli scambi tra Portogallo e Polonia

Articolo 8

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al titolo I saranno modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti dall'atto di adesione.

Articolo 9

Ai sensi dell'atto di adesione, il Portogallo non accorderà alla Polonia un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri.

Articolo 10

1. I dazi applicabili da parte della Repubblica portoghese ai prodotti industriali originari della Polonia di cui all'articolo 9 dell'accordo e ai protocolli n. 1 e n. 2, nonché alle componenti non agricole dei prodotti compresi nel protocollo n. 3 saranno progressivamente aboliti in base alla procedura e al calendario specificato nel presente articolo.

2. Per quanto riguarda i prodotti industriali diversi da quelli compresi negli allegati II e III dell'accordo, il punto di partenza fondamentale per lo smantellamento delle tariffe saranno i dazi effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con la Comunità a dieci al 1° gennaio 1985:

— all'entrata in vigore dell'accordo, sempre che ciò non avvenga prima del 1° gennaio 1992, i dazi saranno ridotti al 15 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1993, i dazi saranno allineati con quelli applicati dalla Comunità a dieci.

Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato XXXI dell'atto di adesione, tuttavia, lo smantellamento delle tariffe seguirà lo stesso calendario e partirà dai dazi effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con i paesi terzi al 1° gennaio 1985.

3. Per i prodotti compresi nell'allegato II dell'accordo, lo smantellamento delle tariffe avverrà a partire dai dazi effettivamente praticati dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con paesi terzi al 1° gennaio 1985 in base al seguente calendario:

— all'entrata in vigore dell'accordo, la differenza fra tali dazi e i dazi applicati a quella data dalla Comunità a dieci sarà ridotta al 15 %;

— il 1° gennaio 1993, i dazi saranno allineati con quelli applicati dalla Comunità a dieci.

4. Per i prodotti compresi nell'allegato III dell'accordo, ed entro i limiti stabiliti dai contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 9, paragrafo 3 dell'accordo, le riduzioni dei dazi avverranno in base alla procedura e al calendario specificati al paragrafo 2 del presenta articolo.

Oltre i limiti stabiliti dai contingenti tariffari comunitari si applicheranno le regole stabilite al paragrafo 3.

Articolo 11

1. I dazi applicati dalla Repubblica portoghese ai prodotti agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 18 dell'accordo, originari della Polonia ed elencati negli allegati VIII e X dell'accordo saranno progressivamente allineati con quelli applicati dalla Comunità a dieci in base alla procedura e al calendario specificati più oltre nel presente articolo.

2. Per i prodotti agricoli diversi da quelli di cui al paragrafo 3, la Repubblica portoghese ridurrà le proprie tariffe a partire da quelle da essa effettivamente applicate nei suoi scambi con i paesi terzi al 1° gennaio 1985. La differenza tra le suddette tariffe e quelle applicate dalla Comunità a dieci sarà ridotta annualmente in base al seguente calendario:

— all'entrata in vigore dell'accordo la differenza sarà ridotta al 36,3 % della differenza originale;

— il 1° gennaio 1993 la differenza sarà ridotta al 27,2 % della differenza originale;

— il 1° gennaio 1994 la differenza sarà ridotta al 18,1 % della differenza originale:

— il 1° gennaio 1995 la differenza sarà ridotta al 9 % della differenza originale;

— a partire dal 1° gennaio 1996 la Repubblica portoghese applicherà gli stessi dazi della Comunità a dieci.

3. La Repubblica portoghese applicherà ai prodotti agricoli di cui ai regolamenti (CEE) n. 136/66, (CEE) n. 804/68, (CEE) n. 805/68, (CEE) n. 1035/82, (CEE) n. 2727/75, (CEE) n. 2759/75, (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 un dazio che ridurrà la differenza tra il dazio effettivamente applicato e il dazio preferenziale in base al seguente calendario:

— il 1° gennaio 1992 la differenza sarà ridotta al 66,6 % della differenza iniziale;

— il 1° gennaio 1992 la differenza sarà ridotta al 49,9 % della differenza iniziale;

— il 1° gennaio 1994 la differenza sarà ridotta al 33,2 % della differenza iniziale;

— il 1° gennaio 1995 la differenza sarà ridotta al 16,5 % della differenza iniziale;

A partire dal 1° gennaio 1996 il Portogallo applicherà totalmente i tassi preferenziali.

Articolo 12

L'adempimento da parte del Portogallo degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 4 dell'accordo europeo avverrà al momento previsto per gli altri Stati membri, sempre che la Polonia sia stata esclusa dal campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1765/82 e (CEE) n. 3420/83 relativi ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato.

Articolo 13

Alle importazioni in Portogallo di prodotti originari della Polonia possono applicarsi restrizioni quantitative:

a) fino al 31 dicembre 1992 per i prodotti elencati nell'allegato C;

b) fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato D.

ALLEGATO A

Codice NC	Note	Calendario delle liberalizzazioni
0302 50 10		31. 12. 1992
ex 0302 50 90	(*)	31. 12. 1992
0302 69 35		31. 12. 1992
0302 69 55		31. 12. 1992
0302 69 65		31. 12. 1992
0302 69 85		31. 12. 1992
ex 0302 69 98	(*)	31. 12. 1992
0303 78 10		31. 12. 1992
0303 79 83		31. 12. 1992
ex 0304 10 31	(*)	31. 12. 1992
ex 0304 10 98	(*)	31. 12. 1992
0304 20 57		31. 12. 1992
0304 90 47		31. 12. 1992
ex 0305 62 00	(*)	31. 12. 1992
ex 0305 69 10	(*)	31. 12. 1992
ex 0306 24 90	(*)	31. 12. 1992
ex 0307 91 00	(*)	31. 12. 1992

ALLEGATO B

Codice NC	Note	Calendario delle liberalizzazioni
ex 0102 90 10	(*)	31. 12. 1995
ex 0102 90 31	(*)	31. 12. 1995
ex 0102 90 33	(*)	31. 12. 1995
ex 0102 90 35	(*)	31. 12. 1995
ex 0102 90 37	(*)	31. 12. 1995
0103 91 10		31. 12. 1995
0103 92 11		31. 12. 1995
0103 92 19		31. 12. 1995
0201		31. 12. 1995
0203 11 10		31. 12. 1995
0203 12 11		31. 12. 1995
0203 12 19		31. 12. 1995
0203 19 11		31. 12. 1995
0203 19 13		31. 12. 1995
0203 19 15		31. 12. 1995
0203 19 55		31. 12. 1995
0203 19 59		31. 12. 1995
0203 21 10		31. 12. 1995
0203 22 11		31. 12. 1995
0203 22 19		31. 12. 1995
0203 29 11		31. 12. 1995
0203 29 13		31. 12. 1995
0203 29 15		31. 12. 1995
0203 29 55		31. 12. 1995
0203 29 59		31. 12. 1995
0206 30 21		31. 12. 1995
0206 30 31		31. 12. 1995
0206 41 91		31. 12. 1995
0206 49 91		31. 12. 1995
0208 10 10		31. 12. 1995
0209 00 11		31. 12. 1995
0209 00 19		31. 12. 1995
0209 00 30		31. 12. 1995
0210 11 11		31. 12. 1995
0210 11 19		31. 12. 1995
0210 11 31		31. 12. 1995
0210 11 39		31. 12. 1995
0210 12 11		31. 12. 1995
0210 12 19		31. 12. 1995
0210 19 10		31. 12. 1995
0210 19 20		31. 12. 1995
0210 19 30		31. 12. 1995
0210 19 40		31. 12. 1995
0210 19 51		31. 12. 1995
0210 19 59		31. 12. 1995
0210 19 60		31. 12. 1995
0210 19 70		31. 12. 1995
0210 19 81		31. 12. 1995
0210 19 89		31. 12. 1995
0210 90 31		31. 12. 1995
0210 90 39		31. 12. 1995
ex 0210 90 90	(*)	31. 12. 1995
0401		31. 12. 1995
0403 10 22		31. 12. 1995
0403 10 24		31. 12. 1995
0403 10 26		31. 12 1995
ex 0403 90 51	(*)	31. 12. 1995
ex 0403 90 53	(*)	31. 12. 1995
ex 0403 90 59	(*)	31. 12. 1995
0404 10 91		31. 12. 1995
0404 90 11		31. 12. 1995
0404 90 13		31. 12. 1995
0404 90 19		31. 12. 1995
0404 90 31		31. 12. 1995
0404 90 33		31. 12. 1995
0404 90 39		31. 12. 1995
0405		31. 12. 1995
ex 0406	(**)	31. 12. 1995
ex 1001 90 99	(**)	31. 12. 1995
ex 1004 00 90	(**)	31. 12. 1995
1101		31. 12. 1995
1103 11 10		31. 12. 1995
1103 11 90		31. 12. 1995
1103 12 00		31. 12. 1995
1103 13 10		31. 12. 1995
1103 13 90		31. 12. 1995
1103 14 00		31. 12. 1995
1103 19 10		31. 12. 1995
1103 19 30		31. 12. 1995
1103 19 90		31. 12. 1995

Codice NC	Note	Calendario delle liberalizzazioni
1104 11 10		31. 12. 1995
1104 12 10		31. 12. 1995
ex 1104 19 10	(")	31. 12. 1995
ex 1104 19 30	(")	31. 12. 1995
ex 1104 19 50	(")	31. 12. 1995
ex 1104 19 99	(")	31. 12. 1995
1104 21 10		31. 12. 1995
1104 21 30		31. 12. 1995
1104 21 50		31. 12. 1995
1104 21 90		31. 12. 1995
1104 22 10		31. 12. 1995
1104 22 30		31. 12. 1995
1104 22 50		31. 12. 1995
1104 22 90		31. 12. 1995
1104 23 10		31. 12. 1995
1104 23 30		31. 12. 1995
1104 23 90		31. 12. 1995
1104 29 11		31. 12. 1995
1104 29 15		31. 12. 1995
1104 29 19		31. 12. 1995
1104 29 31		31. 12. 1995
1104 29 35		31. 12. 1995
1104 29 39		31. 12. 1995
1104 29 91		31. 12. 1995
1104 29 95		31. 12. 1995
1104 29 99		31. 12. 1995
1104 30 10		31. 12. 1995
1104 30 90		31. 12. 1995
1108 11 00		31. 12. 1995
1109		31. 12. 1995
1501 00 11		31. 12. 1995
1501 00 19		31. 12. 1995
ex 1501 00 90	(")	31. 12. 1995
ex 1601	(")	31. 12. 1995
ex 1602 10 00	(")	31. 12. 1995
ex 1602 20 90	(")	31. 12. 1995

Codice NC	Note	Calendario delle liberalizzazioni
1602 41 10		31. 12. 1995
1602 42 10		31. 12. 1995
1602 49 11		31. 12. 1995
1602 49 13		31. 12. 1995
1602 49 15		31. 12. 1995
1602 49 19		31. 12. 1995
1602 49 30		31. 12. 1995
1602 49 50		31. 12. 1995
ex 1602 90 10	(")	31. 12. 1995
1602 90 51		31. 12. 1995
ex 1902 20 30	(')	31. 12. 1995
2009 60 11		31. 12. 1995
2009 60 19		31. 12. 1995
2009 60 51		31. 12. 1995
2009 60 59		31. 12. 1995
2009 60 71		31. 12. 1995
2009 60 79		31. 12. 1995
2009 60 90		31. 12. 1995
ex 2204 10 11	(")	31. 12. 1995
ex 2204 10 19	(")	31. 12. 1995
ex 2204 10 90	(")	31. 12. 1995
ex 2204 21 10	(")	31. 12. 1995
2204 21 25		31. 12. 1995
2204 21 29		31. 12. 1995
2204 21 35		31. 12. 1995
2204 21 39		31. 12. 1995
ex 2204 21 49	(")	31. 12. 1995
ex 2204 21 59	(")	31. 12. 1995
ex 2204 21 90	(")	31. 12. 1995
ex 2204 29 10	(")	31. 12. 1995
2204 29 25		31. 12. 1995
2204 29 29		31. 12. 1995
2204 29 35		31. 12. 1995
2204 29 39		31. 12. 1995
ex 2204 29 49	(")	31. 12. 1995
ex 2204 29 59	(")	31. 12. 1995
ex 2204 29 90	(")	31. 12. 1995
2204 30 10		31. 12. 1995
2204 30 91		31. 12. 1995
2204 30 99		31. 12. 1995

Nota: La voce tariffaria 0803 è temporaneamente limitata, nei confronti degli Stati membri della Comunità economica e dei paesi preferenziali, fino alla costituzione dell'organizzazione comune di mercato nel settore delle banane. Questi prodotti vanno quindi inseriti nel presente protocollo.

Note esplicative relative alle parziali restrizioni che la Spagna manterrà in vigore fino al termine del periodo transitorio

(1) Esclusi gli animali per le corride.

(2) Solo della specie suina domestica.

(3) Escluso il Gadus macrocephalus.

(4) Solo tracuri (Trachurus trachurus).

(5) Solo di Gadus morhua e Gadus ogac, freschi o refrigerati.

(6) Solo di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac), naselli del genere Merluccius, tracuri (Trachurus trachurus) e acciughe (Engraulis spp.), freschi o refrigerati.

(7) Solo grancevole vive.

(8) Solo vongole (Venus gallina), fresche o refrigerate.

(9) Solo non conservato e non concentrato, destinato al consumo umano.

(10) Esclusi i latticini, l'Emmental, il Gruyère, i formaggi a pasta erborinata, il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano.

(11) Solo il frumento tenero panificabile.

(12) Solo l'avena spuntata.

(13) Solo i cereali schiacciati.

(14) Escluso il grasso di noccioli o di residui di volatili.

(15) Solo quelli contenenti carne o frattaglie commestibili della specie suina domestica.

(16) Solo quelli contenenti sangue suino.

(17) Solo:

- salami di carne, di frattaglie commestibili o di sangue della specie suina domestica;
- qualsiasi preparazione o conserva contenente carne o frattaglie commestibili della specie suina domestica.

(18) Esclusi i vini pregiati prodotti in determinate regioni.

ALLEGATO C

ex 8536 50 000	— Interruttori non automatici e sezionatori di materiali diversi dalla ceramica e dal vetro, di peso uguale o inferiore a 2 kg
ex 8536 20 100 ex 8536 20 900 ex 8536 50 000	— Interruttori automatici e disgiuntori di peso uguale o inferiore a 3 kg
ex 8536 10 100 ex 8536 10 500 ex 8536 10 900	— Interruttori di sicurezza a fusibili
ex 8533 21 000 ex 8533 29 000	— Resistenze in ceramica o in vetro di peso uguale o inferiore a 2 kg
ex 8536 61 100 ex 8536 61 900 ex 8536 69 000 ex 8536 90 010 ex 8536 90 800	— Altri apparecchi in ceramica o in vetro di peso uguale o inferiore a 2 kg
ex 8533 10 000 ex 8533 21 000 ex 8533 29 000 ex 8533 31 000 ex 8533 39 000 ex 8533 40 100 ex 8533 40 900	— Resistenze e potenziometri di materiali diversi dalla ceramica e dal vetro, di peso uguale o inferiore a 2 kg
ex 8534 00 110 ex 8534 00 190 ex 8534 00 900	— Circuiti stampati di peso uguale o inferiore a 2 kg
ex 8536 50 000	— Starter di materiali diversi dalla ceramica e dal vetro, di peso uguale o inferiore a 3 kg
ex 8536 61 100 ex 8536 61 900 ex 8536 69 000	— Portalampade e prese di corrente, di materiali diversi dalla ceramica o dal vetro, di peso uguale o inferiore a 2 kg
ex 8536 90 190	— Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi non coassiali, di materiali diversi dalla ceramica e dal vetro, di peso uguale o inferiore a 2 kg
ex 8536 90 010 ex 8536 90 800	— Altri apparecchi di materiali diversi dalla ceramica e dal vetro, di peso uguale o inferiore a 2 kg, esclusi gli interruttori, i sezionatori, i disgiuntori, i contattori e gli interruttori di sicurezza.

ALLEGATO D

0103 10 00	2204 21 10
0103 91 10	2204 21 21
0103 92 11	2204 21 23
0103 92 19	2204 21 25
	2204 21 29
	2204 21 31
0701 10 00	2204 21 33
0701 90 10	2204 21 35
	2204 29 19
0701 90 59	2204 29 21
	2204 29 23
	2204 29 25
0803 00 10	2204 29 29
0803 00 90	2204 29 31
	2204 29 33
	2204 29 35
0804 30 00	2204 29 39

PROTOCOLLO N. 6

dell'accordo interinale («accordo») sull'assistenza reciproca nel settore doganale

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a) «legislazione doganale»: le disposizioni, applicabili nei territori delle parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse ad altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate dalle suddette parti;

b) «dazi doganali»: i dazi, le imposte, i diritti o gli altri importi riscossi nei territori delle parti contraenti in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;

c) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza nel settore doganale;

d) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza nel settore doganale:

e) «infrazione»: ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare in materia di prevenzione, individuazione ed esame delle infrazioni a detta legislazione.

2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione di tale protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non comprende le informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo assenso da parte di dette autorità.

Articolo 3

Assistenza su domanda

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni attuate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente, su sua richiesta, se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano sottoposti a sorveglianza:

a) le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la legislazione doganale;

b) i movimenti di merci per i quali è stata segnalata la possibilità di sostanziali infrazioni della legislazione doganale;

c) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, nell'ambito delle rispettive competenze, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevano informazioni riguardanti:

— operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale normativa, che possono interessare le altre parti contraenti;

— nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

— merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della legislazione doganale per quanto concerne l'importazione, l'esportazione, il transito o qualsiasi altro regime doganale.

Articolo 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alla propria legislazione, tutte le misure necessarie per

— consegnare tutti i documenti e

— notificare tutte le decisioni,

rientranti nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario, residente o stabilito nel suo territorio. In tal caso si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande presentate conformemente al presente protocollo sono fatte per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari per la loro evasione. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate anche domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a) autorità richiedente che presenta la domanda,

b) misura richiesta;

c) oggetto e motivo della domanda;

d) leggi, norme e altri documenti legali in causa;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) esposizione succinta dei fatti, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le domande sono presentate nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia, possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Esecuzione delle domande

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

2. Le domande di assistenza saranno evase conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e alle altre disposizioni di legge della parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere informazioni dagli uffici dell'autorità interpellata o di altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, sulle infrazioni della legislazione doganale, che occorrano all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una parte contraente, d'intesa con l'altra parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte sul territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte, in qualsiasi forma, per gli stessi fini.

Articolo 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, o

b) riguardare norme valutarie o fiscali diverse da quelle relative ai dazi doganali, ovvero

c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se ne venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.

3. Se l'assistenza è rifiutata o negata la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Osservanza della riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate ai sensi del presente protocollo sono di carattere riservato. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati nominativi non vengono trasmessi qualora vi siano fondati motivi di ritenere che il loro trasferimento o il loro uso contravvenga ai principi fondamentali del diritto di una delle parti, in particolare, qualora la persona interessata subisca un indebito pregiudizio. Su richiesta, la parte che riceve le informazioni comunica alla parte che le fornisce l'uso fattone e i risultati ottenuti.

3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, qualora siano necessari ai fini di un'azione penale, alle pubblica accusa e alle autorità giudiziarie. Altre persone o autorità possono ottenere dette informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce.

4. La parte che fornisce le informazioni verifica l'esattezza delle stesse. Qualora risulti che le informazioni fornite sono inesatte o devono essere cancellate, ne dovrà informare senza indugio la parte ricevente. Quest'ultima è tenuta ad apportare le correzioni o a procedere alla cancellazione.

5. Fatti salvi i casi di pubblico interesse prevalente, la persona interessata può ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui fini di tale memorizzazione.

Articolo 11

Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite; esse sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Queste disposizioni non si applicano alle informazioni riguardanti i reati relativi agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale.

3. Le parti contraenti, nei loro documenti probatori, nella loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 12

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

Articolo 13

Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del

presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni, nonché interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.

Articolo 14

Esecuzione

1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Polonia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme per la protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modificazioni del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate delle specifiche norme di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 15

Complementarità

1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di reciproca assistenza che sia stato concluso o possa essere concluso tra singoli o più Stati membri della CE e la Polonia. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca di cui ai suddetti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non arrecano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

PROTOCOLLO N. 7

dell'accordo europeo («accordo»)

Concessioni annuali

Le parti convengono che, qualora l'accordo entri in vigore dopo il 1° gennaio di un qualsiasi anno, ogni concessione accordata entro limiti quantitativi annui sarà adeguata proporzionalmente, ad eccezione delle concessioni della Comunità di cui agli allegati III e VIII.

Per quanto concerne gli allegati III e VIII, i prodotti per i quali sono stati rilasciati certificati d'importazione ai sensi dei regolamenti (CEE) del Consiglio recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate tra il 1° gennaio e l'entrata in vigore dell'accordo saranno imputati ai contingenti o massimali tariffari indicati in detti allegati.

ATTO FINALE

I plenipotenziari

del REGNO DEL BELGIO,

del REGNO DELLA DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

qui di seguito denominati "Stati membri", e

della COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, qui di seguito denominate "Comunità", da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI POLONIA, qui di seguito denominata "Polonia", dall'altra,

riuniti a Bruxelles il sedici dicembre millenovecentonovantuno per la firma dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di POLONIA, dall'altra, ("accordo europeo"),

hanno adottato i testi elencati in appresso,

l'accordo europeo, nonché i seguenti protocolli

Protocollo n° 1	sui tessili e sui capi d'abbigliamento,
Protocollo n° 2	sui prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
Protocollo n° 3	sul regime commerciale per i prodotti agricoli trasformati,
Protocollo n° 4	sulle norme di origine,
Protocollo n° 5	sulle disposizioni specifiche relative agli scambi tra la Polonia, la Spagna e il Portogallo,
Protocollo n° 6	sull'assistenza reciproca nel settore doganale,
Protocollo n° 7	sulle concessioni con limiti annui.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Polonia hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente Atto finale

Dichiarazione comune relativa all'articolo 7, paragrafo 4 del'accordo,

Dichiarazione comune relativa all'articolo 37, paragrafo 1 dell'accordo,

Dichiarazione comune relativa all'articolo 37, dell'accordo,

Dichiarazione comune relativa all'articolo 38, dell'accordo,

Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitolo II dell'accordo,

Dichiarazione comune relativa all'articolo 47, dell'accordo,

Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitolo III dell'accordo,

Dichiarazione comune relativa all'articolo 56, paragrafo 3 dell'accordo,

Dichiarazione comune relativa all'articolo 58, dell'accordo,

Dichiarazione comune relativa all'articolo 59, dell'accordo,

Dichiarazione comune relativa all'articolo 63, dell'accordo,

Dichiarazione comune relativa all'articolo 63, paragrafo 2 dell'accordo,

Dichiarazione comune relativa all'articolo 66, dell'accordo,

Dichiarazione comune relativa a taluni meccanismi di controlo del settore ortofrutticolo in riferimento agli allegati VIII b) e X c),

Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 6, articolo 5 dell'accordo.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonche i plenipotenziari della Polonia hanno inoltre preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso e allegati al presente Atto finale

Accordo in forma di scambio di lettere relativo a talune disposizioni riguardanti i settori suinicolo e avicolo.

Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'articolo 67 dell'accordo.

I plenipotenziari della Polonia hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso ed allegate al presente Atto finale

Dichiarazione della Comunità relativa al titolo IV, capitolo I dell'accordo.

Dichiarazione della Comunità relativa al'articolo 8, paragrafo 4 del protocollo n° 2 sui prodotti CECA.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso ed allegate al presente Atto finale

Dichiarazione della Polonia relativa all'articolo 33.

Dichiarazione della Polonia relativa ai prodotti agricoli.

Lettera del Governo della Polonia relativa al protocollo n° 2.

Fatto a Bruxelles, addi' sedici dicembre millenovecentonovantuno.

DICHIARAZIONI COMUNI

1. Articolo 7 paragrafo 4

La Comunità e la Polonia confermano che qualora si proceda ad una riduzione dei dazi mediante una sospensione di dazi per un periodo di tempo particolare, tali dazi ridotti sostituiscono i dazi di base solo per la durata di tale sospensione e che, qualora sia decisa una sospensione parziale di dazi, viene tutelato il margine preferenziale tra le Parti.

2. Articolo 37, paragrafo 1

Si conviene che il concetto "condizioni e modalità applicabili in ciascuno degli Stati membri" include, all'occorrenza, le norme comunitarie.

3. Articolo 37

Si conviene che il termine "bambini" è definito in conformita della normativa nazionale del paese ospite interessato.

4. Articolo 38

Si conviene che il termine "membri della loro famiglia" e definito in conformità della normativa nazionale del paese ospite interessato.

5. Titolo IV, Capitolo II

Fatte salve le disposizioni del titolo IV, capitolo IV, le Parti concordano che il trattamento applicato ai cittadini o alle imprese di una Parte è considerato meno favorevole di quello applicato a quelli dell'altra Parte se tale trattamento è ufficialmente o di fatto meno favorevole di quello concesso a cittadini o imprese della controparte.

6. Articolo 47

Le Parti concordano che le norme previste all'articolo 48 possono essere destinate, fra l'altro, alla tutela di creditori e partner commerciali.

7. Titolo IV, Capitolo III

Le Parti fanno il possibile per raggiungere un risultato reciprocamente soddisfacente nel contesto dei negoziati sui servizi attualmente in corso in seno all'Uruguay Round.

8. Articolo 56, paragrafo 3

Le Parti dichiarano che gli accordi di cui all'articolo 56, paragrafo 3 mirano ad estendere quanto più ampiamente possibile alle relazioni tra Comunità e Polonia i regolamenti e le politiche applicabili nella Comunità e negli Stati membri nel settore dei trasporti.

9. Articolo 58

Il solo fatto di esigere un visto per persone fisiche di talune Parti e non per quelle di altre non va considerato invalidante o riduttivo dei vantaggi previsti da un impegno specifico.

10. Articolo 59

Quando il consiglio di associazione e chiamato ad adottare misure finalizzate all'ulteriore liberalizzazione nel settore dei servizi o delle persone, deve altresi' stabilire per quali operazioni connesse con tali misure sono autorizzati versamenti in valuta convertibile.

11. Articolo 63

1. Il consiglio di associazione stabilirà adeguate misure per garantire che tutti gli accordi di cui all'articolo 63, punto i) dell'accordo che riguardano il commercio tra le Parti contraenti e che sono stati conclusi prima dell'entrata in vigore dell'accordo saranno trattati in modo simile a quanto previsto nell'articolo 7 del regolamento (CEE) n° 17/62 del Consiglio.

2. Le Parti non faranno uso improprio delle disposizioni sul segreto professionale per impedire l'accesso a informazioni in materia di concorrenza.

3. In una fase successiva, dopo l'adozione delle norme di attuazione di cui all'articolo 63, paragrafo 3, le Parti possono chiedere al consiglio di associazione di esaminare in quale misura e a quali condizioni talune regole relative alla concorrenza possono essere direttamente applicabili, tenendo conto dei progressi compiuti nel processo di integrazione tra la Comunità e la Polonia.

12. Articolo 63, paragrafo 2

Nell'applicazione dei criteri che risultano dall'applicazione delle disposizioni degli articoli 85, 86 e 92 del trattato, la nozione di pregiudizio al commercio tra gli Stati membri definita in tali articoli è sostituita dalla nozione di pregiudizio al commercio tra la Comunità e la Polonia.

13. Articolo 66

Le Parti concordano che ai fini dell'attuazione del presente accordo di associazione, il concetto di "proprietà intellettuale, industriale e commerciale" è inteso in senso analogo a quello dell'articolo 36 del trattato CEE e include, in particolare, la tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi, dei brevetti, del disegno industriale, dei marchi

commerciali e di servizi, del software, delle topografie di circuiti integrati, delle indicazioni geografiche, nonché della protezione contro la concorrenza sleale e la tutela delle informazioni riservate in materia di know-how.

14. Allegati VIII b) e X c)

I meccanismi di sorveglianza in forma di certificati di esportazione per prodotti ortofrutticoli elencati negli allegati VII b) e X c) dell'accordo sono introdotti dalla Polonia allo scopo di controllare le esportazioni di tali prodotti nella Comunità e di evitare un'indebita perturbazione del mercato comunitario. Il meccanismo di sorveglianza è introdotto entro il 1° giugno 1992 al più tardi.

Le modalità del controllo del commercio dei prodotti in parola, incluse le modalità per lo scambio di informazioni, sono stabilite dalla Polonia in cooperazione con i servizi competenti della Comunità.

15. Protocollo n° 6, articolo 5

Le Parti contraenti sottolineano che il riferimento contenuto in questo articolo alle rispettive normative puo' coprire, se del caso, qualsiasi impegno internazionale cui possono essere vincolate, come la Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale.

ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA
LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA POLONIA
RELATIVO AD ALCUNE DISPOSIZIONI
NEI SETTORI DEI SUINI E DEL POLLAME

LETTERA N° 1

Bruxelles,

Signor,

mi pregio far riferimento ai colloqui sul regime commerciale per alcuni prodotti agricoli svoltisi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia nel quadro dei negoziati per l'accordo europeo.

Mi pregio confermarLe che, qualora la Comunità intenda applicare prelievi supplementari, nei settori dei suini e del pollame, per i prodotti elencati negli allegati VIII a) e X b) dell'accordo europeo originari della Polonia, essa ne informerà le autorità polacche. Le Parti terranno consultazioni entro 3 giorni lavorativi al fine di scambiare tutte le informazioni utili per consentire alla Comunità di valutare la necessità di introdurre tali misure.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il Governo della Repubblica di Polonia è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del
Consiglio delle Comunità europee

LETTERA N° 2

Bruxelles,

Signor,

mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna, cosi' redatta

"Mi pregio far riferimento ai colloqui sul regime commerciale per alcuni prodotti agricoli svoltisi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia nel quadro dei negoziati per l'accordo europeo.

Mi pregio confermarLe che, qualora la Comunità intenda applicare prelievi supplementari, nei settori dei suini e del pollame, per i prodotti elencati negli allegati VIII a) e X b) dell'accordo europeo originari della Polonia, essa ne informerà le autorità polacche. Le Parti terranno consultazioni entro 3 giorni lavorativi al fine di scambiare tutte le informazioni utili per consentire alla Comunità di valutare la necessità di introdurre tali misure.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il Governo della Repubblica di Polonia è d'accordo sul contenuto della presente lettera.".

Mi pregio confermarLe che il mio Governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Per il
Governo della Repubblica di Polonia

SCAMBIO DI LETTERA
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
E LA POLONIA
PER QUANTO RIGUARDA L'ARTICOLO 67

A. Lettera della Comunità

Signor,

mi pregio riferirmi alle discussioni riguardanti l'articolo 67 dell'accordo europeo.

Confermo con la presente che per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 67 dell'accordo europeo, la partecipazione alle gare d'appalto in Polonia concessa alle imprese comunitarie a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo ai sensi dell'articolo 67 si applica alle imprese comunitarie stabilite in Polonia in forma di consociate, come indicato all'articolo 44, e nelle forme di cui all'articolo 54. In deroga alle disposizioni dell'articolo 67, le imprese comunitarie stabilite in Polonia in forma di filiali e agenzie, come indicato all'articolo 44, possono partecipare alle gare d'appalto in Polonia al più tardi al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 6.

Le sarei grato se volesse comunicarmi che il Governo della Repubblica di Polonia è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

A nome della Comunità

B. Lettera della Polonia

Signor,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna cosi' redatta :

"Mi pregio riferirmi alle discussioni riguardanti l'articolo 67 dell'accordo europeo.

Confermo con la presente che per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 67 dell'accordo europeo, la partecipazione alle gare d'appalto in Polonia concessa alle imprese comunitarie a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo ai sensi dell'articolo 67 si applica alle imprese comunitarie stabilite in Polonia in forma di consociate, come indicato all'articolo 44, e nelle forme di cui all'articolo 54. In deroga alle disposizioni dell'articolo 67, le imprese comunitarie stabilite in Polonia in forma di filiali e agenzie, come indicato all'articolo 44, possono partecipare alle gare d'appalto in Polonia al più tardi al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 6.

Le sarei grato se volesse comunicarmi che il Governo della Repubblica di Polonia è d'accordo su quanto precede.".

Mi pregio comunicarLe che il mio Governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo della Polonia

DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA

1. Titolo IV, Capitolo I

La Comunità dichiara che in nessun caso le disposizioni del Capitolo I "circolazione dei lavoratori" devono essere interpretate come limitazione di competenze degli Stati membri per quanto riguarda l'entrata e la permanenza sul loro territorio di lavoratori e dei membri della loro famiglia.

2. Articolo 8, paragrafo 4 del protocollo n° 2 sui prodotti CECA

Si conviene che la possibilità di una proroga eccezionale del periodo di cinque anni è rigorosamente limitata al caso particolare della Polonia e non altera la posizione della Comunità in relazione ad altri casi, né pregiudica gli impegni internazionali. L'eventuale deroga prevista a paragrafo 4 tiene conto delle particolari difficoltà della Polonia nella ristrutturazione del settore siderurgico e del fatto che tale processo e stato avviato solo recentemente.

DICHIARAZIONI DELLA POLONIA

1. Articolo 33

In deroga alle disposizioni dell'articolo 33, non sono alterati i diritti dele Parti di cui all'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe e il commercio.

2. Prodotti agricoli

La Polonia esprime la ferma convinzione che la Comunità adotterà efficaci contromisure per evitare che le sue sovvenzioni alle esportazioni agricole abbiano l'effetto di ridurre le esportazioni della Polonia verso paesi terzi.

Tali contromisure dovrebbero essere esaminate dalla commissione mista.

Lettera del Governo polacco alla Comunità relativa al protocollo n° 2

Il Governo della Polonia dichiara che non invocherà le disposizioni del protocollo n° 2 sui prodotti CECA, e in particolare l'articolo 8, per non rimettere in questione la compatibilità con questo protocollo degli accordi conclusi dall'industria carboniera della Comunità con le aziende dell'energia elettrica e con l'industria siderurgica per garantire la vendita del carbone comunitario.

VERBALE DI RETTIFICA

DELL'ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI POLONIA, DALL'ALTRA

IL SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, nella sua funzione di depositario dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato à Bruxelles il 16 dicembre 1991, in seguito denominato "accordo",
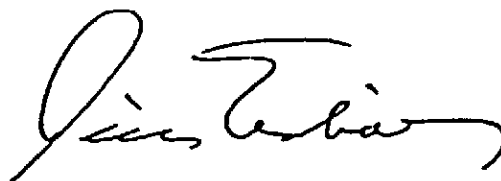
Avendo constatato che il testo dell'accordo, la cui copia certificata conforme è stata notificata alle parti firmatarie il 7 maggio 1993, contiene errori materiali,

Avendo portato a conoscenza delle parti firmatarie dell'accordo tali errori nonché proposte di correzione, indicando come termine per la formulazione di eventuali obiezioni a dette proposte la data del 30 aprile 1993,

Avendo constatato che nessuna parte firmataria ha mosso obiezioni alla data di scadenza di detto termine,

HA PROCEDUTO in data odierna alla correzione degli errori in questione, come indicato in allegato, nei testi dell'accordo facenti fede ed ha redatto il presente verbale di rettifica, copia del quale è comunicata alle parti contraenti; il testo così corretto sostituisce il testo erroneo.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto giugno millenovecentonovantatre.

N. ERSBØLL

Segretario Generale
del Consiglio delle
Comunità europee

ALLEGATO

Articolo 30

Anziché: " ...in quantità maggiorate o in condizione tali da..."
leggasi: " ...in quantità maggiorate e in condizioni tali da..."

Allegato VII, Titolo

Anziché: " ...Articolo 11"
leggasi: " ...Articolo 17"

Protocollo No. 5

Articolo 1 e articolo 8

Anziché: " ...al titolo I..."
leggasi: " ...al titolo III..."

Articolo 1

Anziché: " ...nell'atto di adesione del Regno di Spagna alle Comunità Europee..."
leggasi: " ...nell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese alle Comunità Europee..."

Articolo 11 paragrafo 3

Anziché: " ...(CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 un dazio che ridurrà la differenza tra il dazio effettivamente applicato e il dazio preferenziale in base al seguente calendario:

- il 1° gennaio 1992 la differenza..."

leggasi: " ...(CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75, (CEE) n. 1418/76 e (CEE) n. 822/87 un dazio che ridurrà la differenza tra il dazio effettivamente applicato il 31 dicembre 1990 e il dazio preferenziale in base al seguente calendario:

- all'entrata in vigore dell'accordo, la differenza..."

Allegato D

- Occorre aggiungere la posizione 0701 90 51
- La posizione 2204 29 19 è sostituita da 2204 29 10.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 918):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 21 gennaio 1993.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 febbraio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 3, 11 marzo 1993.

Esaminato in aula e approvato il 17 marzo 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2424):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 aprile 1993, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla III commissione l'8 giugno 1993; 21 luglio 1993.

Esaminato in aula il 20 luglio 1993 e approvato, con modificazioni, il 5 agosto 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 918/*B*):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 settembre 1993.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21 settembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 23 settembre 1993.

93G0459

9 - Libreria Suppl ord alla G U n 232

LEGGE 30 settembre 1993, n. **387.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli, atto finale e relativi allegati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli, atto finale e relativi allegati.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 123 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.000.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

ACCORDO EUROPEO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE
TRA LE COMUNITA' EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

qui di seguito denominati "Stati membri", e

LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, qui di seguito denominate "Comunità",

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA qui di seguito denominata "Ungheria",

dall'altra,

CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali fra la Comunità, i suoi Stati membri e l'Ungheria e dei valori comuni che essi condividono ,

RICONOSCENDO che la Comunità e l'Ungheria desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sul reciproco interesse, che faciliti la partecipazione dell'Ungheria al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando i rapporti già avviati, in particolare con l'Accordo sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 26 settembre 1988 ,

CONSIDERANDO le opportunità di instaurare una relazione qualitativamente diversa offerte dall'affermarsi di un nuovo sistema democratico in Ungheria ,

RIAFFERMANDO il loro impegno nei confronti del pluralismo democratico basato sullo stato di diritto, sui diritti umani, sulle libertà fondamentali e su un sistema multipartitico che preveda elezioni libere e democratiche, dei principi dell'economia di mercato e della giustizia sociale, che costituiscono le fondamenta dell'associazione ,

CONSIDERANDO il preciso impegno assunto dalla Comunità e dai suoi Stati membri e dall'Ungheria per il processo della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), compresa la piena applicazione di tutti i principi e le disposizioni contenuti, in particolare, nell'atto finale di Helsinki, nei documenti conclusivi delle riunioni di Vienna e di Madrid e nella Carta di Parigi per una nuova Europa ,

CONSAPEVOLI dell'importanza dell'accordo di associazione nella definizione delle strutture di un'Europa pacifica, prospera e stabile, che abbia nella Comunita una delle sue pietre angolari ,

PERSUASI che la piena realizzazione dell'associazione risulterà facilitata da ulteriori progressi concreti dell'Ungheria verso un'economica di mercato, fra l'altro alla luce delle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn, e da un effettivo ravvicinamento dei sistemi economici delle Parti contraenti ,

DESIDERANDO istituire e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, che sviluppi ed integri l'associazione ,

TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di fornire all'Ungheria un appoggio determinante per il completamento del passaggio ad un'economia di mercato e di aiutarla a sostenere le conseguenze economiche e sociali del riadeguamento strutturale ,

TENENDO CONTO altresi' dell'intenzione della Comunità di creare strumenti di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria su basi globali e pluriennali

TENENDO PRESENTI le disparità economiche e sociali esistenti tra la Comunità e l'Ungheria e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo ,

CONVINTI che l'accordo di associazione creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, strumenti indispensabili della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico ;

DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni ,

CONSIDERANDO la risoluta intenzione dell'Ungheria di inserirsi pienamente nell'ordine politico, economico e di sicurezza di una nuova Europa ,

COSCIENTI che l'obiettivo finale dell'Ungheria è di diventare membro della Comunità e che la presente associazione, a giudizio delle Parti, contribuirà al raggiungimento di tale obiettivo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

E' istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ungheria, dall'altra. Obiettivi di tale associazione sono

- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche ,

- giungere gradualmente all'istituzione di una zona di libero scambio tra la Comunità e l'Ungheria, che copra sostanzialmente tutti gli scambi tra le parti ,
- progredire verso il reciproco riconoscimento delle altre libertà economiche su cui si basa la Comunità ,
- stabilire nuove regole, politiche e prassi concrete sulle quali fondare l'integrazione dell'Ungheria nella comunità ,
- promuovere la cooperazione economica, finanziaria e culturale sulle piu vaste basi possibili ,
- sostenere gli sforzi dell'Ungheria volti a sviluppare la sua economia e a completare la sua trasformazione in un'economia di mercato ,
- creare le opportune istituzioni per rendere efficace l'associazione.

TITOLO I

DIALOGO POLITICO

ARTICOLO 2

Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo. Esso ne accompagna e consolida il ravvicinamento, sostiene il nuovo ordine politico in Ungheria e contribuisce ad istituire duraturi legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione Il dialogo politico e la cooperazione, basati su valori ed aspirazioni comuni

- favoriranno la piena integrazione dell'Ungheria nella comunita delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento alla Comunità. La convergenza politica ed il ravvicinamento economico promossi dal presente accordo costituiscono due parti strettamente connesse e reciprocamente complementari dell'associazione

- condurranno a una migliore comprensione e a una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti ,

- permetteranno a ciascuna delle Parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra nei propri processi decisionali ,

- contribuiranno al ravvicinamento delle posizioni delle parti sulle questioni relative alla sicurezza e miglioreranno la sicurezza e la stabilità di tutta Europa.

ARTICOLO 3

1. Tra le Parti si svolgono le opportune consultazioni al massimo livello politico.

2. A livello ministeriale, il dialogo politico avviene nell'ambito del Consiglio di associazione , a questo spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti riterranno utile sottometterglí.

ARTICOLO 4

Le Parti istituiscono altre procedure e altri meccanismi di dialogo politico stabilendo gli adeguati contatti, scambi e consultazioni, in particolare nelle forme seguenti

- tramite incontri, al livello di direttori politici, tra funzionari ungheresi, da una parte, e la Presidenza del Consiglio delle Comunità europee e la Commissione delle Comunità europee, dall'altra ;

- utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti in campo bilaterale e multilaterale, quali l'ONU, le riunioni della CSCE e altri organismi .

- fornendo sistematicamente informazioni sulla cooperazione politica europea all'Ungheria, che contraccambierà nel modo adeguato ,

- con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare il dialogo politico.

ARTICOLO 5

A livello parlamentare, il dialogo politico Comitato parlamentare di associazione.

TITOLO II

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 6

1 L'associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive, che in linea di principio durano cinque anni ciascuna La prima fase inizia all'entrata in vigore del presente accordo.

2 Il Consiglio di associazione provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dall'Ungheria verso l'istituzione di un'economia di mercato.

3. Nel corso dei dodici mesi che precedono il termine dalla prima fase, il Consiglio di associazione si riunisce per decidere il passaggio alla seconda fase e gli eventuali cambiamenti da apportare alle misure relative all'attuazione delle disposizioni che disciplinano la seconda fase. A tal fine si terra conto dei risultati dell'esame di cui al paragrafo 2.

4. Le due fasi previste nei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano al titolo III.

TITOLO III

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

ARTICOLO 7

1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Ungheria istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità previste dalle disposizioni del presente accordo e in conformita con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

2. Per classificare le merci da importare nella Comunità si applica la nomenclatura combinata delle merci. Per classificare le merci da importare in Ungheria si applica la tariffa doganale ungherese.

3. Fatte salve le specifiche disposizioni dei capitoli II e III, il dazio di base di ogni prodotto cui si devono applicare le progressive riduzioni previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno precedente alla data di entrata in vigore dell'accordo stesso.

4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo tariffario concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione.

5. La Comunità e l'Ungheria si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

CAPITOLO I

PRODOTTI INDUSTRIALI

ARTICOLO 8

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell'Ungheria elencati nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatua combinata e della tariffa doganale ungherese, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.

2. Le disposizioni degli articoli da 9 a 13 non si applicano ai prodotti citati negli articoli 15 e 16.

ARTICOLO 9

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità a prodotti originari dell'Ungheria diversi da quelli elencati negli allegati II a), II b) e III sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

2 I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità a prodotti originari dell'Ungheria elencati nell'allegato II a) sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario .

- alla data di entrata in ''gore del presente accordo ogni dazio e ridotto al 50 % del dazio di base ,

- un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi rimanenti sono aboliti.

I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti originari dell'Ungheria elencati nell'allegato II b) sono progressivamente ridotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, di una quota annuale del 20 % del dazio di base, in modo da giungere a una completa abolizione alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo stesso

3 I prodotti originari dell'Ungheria elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni entro i limiti di contingenti tariffari annui comunitari o massimali che aumentano progressivamente alle condizioni specificate nell'allegato. Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni applicabili ai quantitativi importati in eccesso ai suddetti contingenti o massimali sono progressivamente ridotti alle condizioni specificate nell'allegato III, in modo da giungere a una totale abolizione dei dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione entro la fine del quinto anno.

4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari dell'Ungheria sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 10

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Ungheria ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato IV sono progressivamente ridotti

all'entrata in vigore dell'accordo	a due terzi del dazio di base,
il 1° gennaio 1993	a un terzo del dazio di base,
il 1° gennaio 1994	a zero.

2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Ungheria ai prodotti originari della Comunità non elencati negli allegati IV e V sono progressivamente ridotti

il 1° gennaio 1995	a due terzi del dazio di base,
il 1° gennaio 1996	a un terzo del dazio di base,
il 1° gennaio 1997	a zero.

3. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Ungheria ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato V sono progressivamente ridotti

il 1° gennaio 1995	al 90 % del dazio di base,
il 1° gennaio 1996	al 75 % del dazio di base,
il 1° gennaio 1997	al 60 % del dazio di base,
il 1° gennaio 1998	al 45 % del dazio di base,
il 1° gennaio 1999	al 30 % del dazio di base,
il 1° gennaio 2000	al 15 % del dazio di base,
il 1° gennaio 2001	allo 0 % del dazio di base.

4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Ungheria dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato VI a) e le misure di effetto equivalente sono progressivamente abolite tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 2000 in base al calendario riportato nell'allegato. Tutte le altre restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo

Il Consiglio di associazione esamina periodicamente i progressi compiuti nello smantellamento delle restrizioni quantitative.

Dalla data di entrata in vigore del presente accordo l'Ungheria apre dei massimali di importazione per i prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato VI b) alle condizioni specificate nell'allegato stesso.

ARTICOLO 11

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

ARTICOLO 12

All'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità abolisce le tasse di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni per quanto riguarda le sue importazioni dall'Ungheria.

Per quanto riguarda le sue importazioni dalla Comunità, l'Ungheria abolisce le tasse di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in base al seguente calendario

	1° gennaio 1995	1° gennaio 1996	1° gennaio 1997
diritti di licenza dell'1 %	1 %	-	
tassa di sdoganamento del 2 %	-	1 %	1 %
tassa sulle spese statistiche del 3 %	1 %	1 %	1 %

ARTICOLO 13

Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Ungheria aboliscono progressivamente tutti i dazi doganali sulle reciproche esportazioni e le tasse d'effetto equivalente, nonche tutte le restrizioni quantitative sulle reciproche esportazioni e tutte le misure d'effetto equivalente, fatta eccezione per quelle eventualmente necessarie per ottemperare a obblighi internazionali.

ARTICOLO 14

Ciascuna delle Parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con la controparte piu rapidamente di quanto previsto agli articoli 9 e 10 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.

Il Consiglio di associazione puo formulare raccomandazioni in tal senso.

ARTICOLO 15

Il protocollo n° 1 specifica le condizioni applicabili ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.

ARTICOLO 16

Il protocollo n° 2 specifica le condizioni applicabili ai prodotti coperti dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

ARTICOLO 17

1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunità, di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato VII per quanto riguarda i prodotti originari dell'Ungheria.

2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione, da parte dell'Ungheria, di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato VII per quanto riguarda i prodotti originari della Comunità.

CAPITOLO II

AGRICOLTURA

ARTICOLO 18

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunità e dell'Ungheria.

2 Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta eccezione per i prodotti della pesca definiti ai sensi del regolamento (CEE) n° 3687/91.

ARTICOLO 19

Il protocollo n° 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati elencati nel suddetto protocollo.

ARTICOLO 20

1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari dell'Ungheria applicate ai sensi del regolamento n° 3420/83 nella forma esistente alla data della firma dell'accordo stesso.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, i prodotti agricoli originari dell'Ungheria elencati negli allegati VIII a) o VIII b) beneficiano della riduzione dei prelievi entro i limiti di contingenti comunitari o della riduzione dei dazi doganali, alle condizioni specificate nei suddetti allegati.

3. I prodotti agricoli elencati nell'allegato IX a) originari della Comunità sono importati in Ungheria senza restrizioni quantitative. I prodotti agricoli originari della Comunità elencati nell'allegato IX b) sono esenti da restrizioni quantitative entro i limiti specificati nell'allegato stesso.

4. La Comunità e l'Ungheria si accordano a vicenda le concessioni di cui agli allegati X a), X b), X c) e XI, in modo reciproco ed equilibrato, alle condizioni specificate negli allegati stessi.

5. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, dell'appartenenza degli stessi a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunità e delle regole di politica agraria dell'Ungheria, nonché delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, la Comunità e l'Ungheria esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni

ARTICOLO 21

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 30, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle parti, soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20, provochino gravi perturbazioni ai mercati della controparte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata puo adottare le misure che ritiene necessarie.

CAPITOLO III

PRODOTTI DELLA PESCA

ARTICOLO 22

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e dell'Ungheria coperti dal regolamento (CEE) n° 3687/91 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

ARTICOLO 23

Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 5.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 24

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli n° 1, 2 e 3.

ARTICOLO 25

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né tasse di effetto equivalente, negli scambi tra la Comunità e l'Ungheria, ne vengono aumentati quelli gia applicati.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, ne misure d'effetto equivalente, negli scambi tra la Comunità e l'Ungheria, ne vengono rese piu restrittive quelle esistenti.

3. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agricole dell'Ungheria e della Comunita o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.

ARTICOLO 26

1. Le due Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari del territorio della controparte.

2. I prodotti esportati nel territorio di una delle due Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne eccedente l'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

ARTICOLO 27

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alla loro rispettiva politica commerciale con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si possa tener conto dei reciproci interessi della Comunità e dell'Ungheria sanciti nel presente accordo.

ARTICOLO 28

L'Ungheria può adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 10 e dell'articolo 25, paragrafo 1 sotto forma di dazi doganali maggiorati.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Ungheria ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali, definiti ai sensi del capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il Consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o delle tasse o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto

L'Ungheria informa il Consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e a richiesta della Comunità, si tengono consultazioni nell'ambito del Consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, l'Ungheria fornisce al Consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al più tardi due anni dopo la loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il Consiglio di associazione può decidere un calendario diverso.

ARTICOLO 29

Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con la controparte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa può adottare le misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformità dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 33.

ARTICOLO 30

Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate tali o in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare

- pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti contraenti, o

- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

la Parte interessata, sia essa la Comunità o l'Ungheria, puo adottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 33.

ARTICOLO 31

Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 13 e 25 porti a

i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative sulle esportazioni, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente ,

ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare le adeguate misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 33. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

ARTICOLO 32

Gli Stati membri e l'Ungheria adeguano progressivamente gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e dell'Ungheria rispetto alle condizioni alle quali le merci vengono acquistate e commercializzate. Il Consiglio di associazione sara informato delle misure adottate a tal fine.

ARTICOLO 33

1. Nel caso in cui la Comunità o l'Ungheria assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficoltà di cui all'articolo 30 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano la controparte.

2. Nei casi specificati agli articoli 29, 30 e 31, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il più rapidamente possibile, la Parte interessata, sia essa la Comunità o l'Ungheria, fornisce al Consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

Nella scelta delle misure si deve dare la priorità a quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni

a) per quanto riguarda l'articolo 30, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il Consiglio di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando è stata sollevata la questione, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte.

b) Per quanto riguarda l'articolo 29, il Consiglio di associazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della Parte importatrice abbiano aperto l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al Consiglio di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate.

c) Per quanto riguarda l'articolo 31, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione

Il Consiglio di associazione puo adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà Qualora esso non abbia preso tale decisione entro 30 giorni da quando gli e stata sottoposta la questione, la Parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato.

d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunità o l'Ungheria, puo applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 29, 30 e 31, le misure precauzionali strettamente necessarie per far fronte alla situazione.

ARTICOLO 34

Il protocollo n° 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo.

ARTICOLO 35

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

ARTICOLO 36

Il protocollo n° 5 riporta le specifiche disposizioni da applicarsi agli scambi tra l'Ungheria, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'altra.

TITOLO IV

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, FORNITURA DI SERVIZI

CAPITOLO I

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

ARTICOLO 37

1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro

- il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalità ungherese legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato membro

- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 41 salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in quel paese, l'Ungheria accorda il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

ARTICOLO 38

1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalità ungherese legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i membri della loro famiglia legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro,

- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di morte e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari ,

- le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori ,

- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

2. L'Ungheria accorda ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonché ai membri della loro famiglia legalmente residenti su tale territorio, un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1 secondo e terzo trattino.

ARTICOLO 39

1. Il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le opportune disposizioni per conseguire l'obiettivo specificato nell'articolo 38.

2. Il Consiglio di associazione adotta mediante decisione regole dettagliate per la cooperazione amministrativa che forniscano le necessarie garanzie in materia di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 40

Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformità dell'articolo 39 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra l'Ungheria e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini dell'Ungheria o degli Stati membri.

ARTICOLO 41

1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilità dei lavoratori

- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori ungheresi accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali ,

- gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunità di concludere accordi analoghi.

2. Il Consiglio di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in conformità con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

ARTICOLO 42

Nel corso della seconda fase di cui all'articolo 6, o anche prima se così si dovesse decidere, il Consiglio di associazione esamina altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori, tenendo conto tra l'altro della situazione sociale ed economica in Ungheria e della situazione dell'occupazione nella Comunità. Il Consiglio di associazione formula raccomandazioni in tal senso.

ARTICOLO 43

Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto in Ungheria, la Comunità fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale e di servizi di gestione dell'occupazione in Ungheria nei modi specificati all'articolo 88.

CAPITOLO II

STABILIMENTO

ARTICOLO 44

1. Nel corso del periodo di transizione di cui all'articolo 6, l'Ungheria agevola l'insediamento di attività economiche sul suo territorio da parte di imprese e cittadini comunitari ai sensi dell'articolo 48. A tal fine, essa

i) procede gradualmente ad accordare, al più tardi entro la fine della prima fase di cui all'articolo 6, un trattamento non meno favorevole per lo stabilimento di imprese e cittadini comunitari di quello accordato alle imprese e ai cittadini ungheresi, fatta eccezione per i settori di cui agli allegati XII a) e XII b), per i quali tale trattamento sarà concesso al più tardi entro la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 6 , e

ii) a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, accorda alle attività delle società e dei cittadini comunitari stabiliti in Ungheria un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle società e ai cittadini ungheresi. Qualora le leggi e i regolamenti esistenti non dovessero accordare tale trattamento alle società e ai cittadini comunitari per determinate attività economiche in Ungheria all'entrata in vigore del presente accordo, l'Ungheria modificherà tali leggi e regolamenti al fine di assicurare tale trattamento al più tardi al termine della prima fase di cui all'articolo 6.

2. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 1, l'Ungheria non adotta nuove regolamentazioni o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e le attività di società e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle società e ai cittadini ungheresi.

3. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, ciascuno Stato membro accorda un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie società e ai propri cittadini per lo stabilimento di società e cittadini ungheresi, ai sensi dell'articolo 48, e concede alle attività delle società e dei cittadini ungheresi stabiliti sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie società e ai propri cittadini.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, il trattamento nazionale descritto nei paragrafi 1 e 3 è applicabile a filiali, agenzie e cittadini che si stabiliscano come lavoratori autonomi solo a partire dall'inizio della seconda fase di cui all'articolo 6.

5. Ai fini del presente accordo,

a) per "stabilimento" si intende

i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di avviare e gestire imprese, in particolare società, che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e imprese non comprendono la ricerca o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro di un'altra Parte. Le disposizioni del presente

capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi ,

ii) per quanto riguarda le società, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di succursali, filiali e agenzie ,

b) per "succursale" di una società si intende una società di fatto controllata dalla prima società ;

c) le "attività economiche" comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.

6. Nel corso dei periodi di transizione di cui al paragrafo 1, punto i), il Consiglio di associazione prende periodicamente in considerazione l'opportunità di accelerare il riconoscimento del trattamento nazionale nei settori di cui agli allegati XII a) e XII b) e l'inserimento di aspetti o questioni compresi nell'allegato XII c) nel campo di applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 2 e 3. I suddetti allegati possono essere emendati su decisione del Consiglio di associazione

Una volta scaduti i periodi di transizione di cui al paragrafo 1, punto i), il Consiglio di associazione puo, in via eccezionale, su richiesta dell'Ungheria e qualora se ne presentasse la necessità, decidere di prolungare per un periodo limitato la durata dell'esclusione di determinati aspetti o questioni elencati negli allegati XII a) e XII b).

7. Le disposizioni relative allo stabilimento e all'attività di societa e cittadini comunitari e ungheresi contenute nei paragrafi da 1 a 4 non si applicano agli aspetti o alle questioni elencati nell'allegato XII c).

8. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo le società comunitarie stabilite in territorio ungherese hanno il diritto di acquistare, affittare e vendere proprietà immobiliari nonché il diritto di locazione per quanto riguarda le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale, quando essi siano direttamente necessari per lo svolgimento delle attività economiche per cui essi sono stabiliti in tale territorio. Questo diritto non comprende lo stabilimento ai fini di operare o di svolgere attività di agenzia nel settore degli immobili e delle risorse naturali. L'Ungheria riconosce tali diritti alle filiali e agenzie di società comunitarie e ai cittadini comunitari stabiliti in Ungheria in qualità di lavoratori autonomi entro il termine della prima fase di cui all'articolo 6. Questo diritto non comprende lo stabilimento ai fini di operare o di svolgere attività di agenzia nel settore degli immobili e delle risorse naturali.

ARTICOLO 45

1. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 44, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato XII a), ciascuna Parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività di società e cittadini sul proprio territorio, sempre che tali regolamentazioni non discriminino le società e i cittadini della controparte rispetto alle società e ai cittadini della Parte in questione.

2. Per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XII a), il presente accordo lascia impregiudicato il diritto delle Parti di adottare misure necessarie per svolgere la loro politica monetaria o dettate da ragioni di prudenza per assicurare la tutela degli investitori, dei risparmiatori, degli assicurati o di persone nei cui confronti esista un'obbligazione fiduciaria o per

garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non discriminano le società e i cittadini della controparte rispetto alle società e ai cittadini della Parte in questione.

ARTICOLO 46

Al fine di rendere più agevole per i cittadini della Comunità e dell'Ungheria l'avviamento e lo svolgimento di attività professionali regolamentate rispettivamente in Ungheria e nella Comunità, il Consiglio di associazione valuta le iniziative da prendere per permettere il reciproco riconoscimento dei titoli professionali. Il Consiglio di associazione può adottare tutte le misure necessarie a tal fine.

ARTICOLO 47

Le disposizioni dell'articolo 45 non precludono l'applicazione ad opera di una delle Parti contraenti di particolari norme relative allo stabilimento e all'attività sul suo territorio di filiali e agenzie di società di un'altra Parte non registrate nel territorio della Parte in questione, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali filiali e agenzie e le filiali e agenzie delle società registrate sul suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali. Tale differenza di trattamento non eccede ciò che è strettamente necessario in conseguenza di dette differenze giuridiche o tecniche o, per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XII a), per motivi prudenziali.

ARTICOLO 48

1. Ai fini del presente accordo, per "società comunitaria" e "società ungherese" si intende una società o un'impresa costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o, rispettivamente, dell'Ungheria che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari rispettivamente nel territorio della Comunità o dell'Ungheria. Qualora tuttavia la società o l'impresa costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o dell'Ungheria abbia solo la sede legale nel territorio rispettivamente della Comunità o dell'Ungheria, è necessario che le sue attività siano legate in modo effettivo e continuativo con l'economia, rispettivamente, di uno degli Stati membri o dell'Ungheria.

2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, possono beneficiare delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo anche cittadini o società di navigazione degli Stati membri o dell'Ungheria stabiliti al di fuori rispettivamente della Comunità o dell'Ungheria e controllate da cittadini rispettivamente di uno Stato membro o dell'Ungheria, qualora i loro battelli siano registrati rispettivamente in quello Stato membro o in Ungheria in conformità delle rispettive legislazioni.

3 Ai fini del presente accordo, per "cittadino della Comunità" e "cittadino dell'Ungheria" si intende una persona fisica che abbia la cittadinanza, rispettivamente, di uno Stato membro o dell'Ungheria.

4. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicata l'applicazione ad opera di ciascuna delle Parti delle misure eventualmente necessarie per prevenire l'aggiramento delle sue misure relative all'accesso al suo mercato da parte di paesi terzi, mediante le disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 49

Ai fini del presente accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attività descritte nell'allegato XII a). Il Consiglio di associazione può ampliare o modificare il campo di applicazione dell'allegato XII a).

ARTICOLO 50

Nel corso della prima fase di cui all'articolo 6 o nel corso del periodo di transizione di cui all'articolo 6, per i settori compresi negli allegati XII a) e XII b), l'Ungheria può introdurre disposizioni in deroga alle disposizioni dei presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento [illegible] soc[illegible]tà e cittadini della Comunità qualora determinati settori :

- siano in corso di ristrutturazione,

- siano in gravi difficoltà, in particolare se esse comportano [illegible] problemi sociali in Ungheria,

- rischino l'eliminazione o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini dell'Ungheria in un determinato settore o ramo d'attività in Ungheria,

- o siano nuove industrie in Ungheria.

Le suddette misure

- cessano di applicarsi al piu tardi due anni dopo il termine della prima fase di cui all'articolo 6 o al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 6, per i settori compresi negli allegati XII a) e XII b),

- sono ragionevoli e necessarie per porre rimedio alla situazione,

- e si riferiscono unicamente allo stabilimento in Ungheria successivo all'entrata in vigore di tali misure e non discriminano rispetto alle societa o ai cittadini ungheresi le attività di società e cittadini comunitari gia stabiliti in Ungheria nel momento in cui viene introdotta una determinata misura.

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, l'Ungheria riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle societa e ai cittadini comunitari e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a societa o cittadini di qualsiasi paese terzo.

Prima di introdurre le suddette misure, l'Ungheria consulta il Consiglio di associazione essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dopo la notifica al Consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre in Ungheria, fatta eccezione per quando il rischio di danni irreparabili esiga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso l'Ungheria consulta il Consiglio di associazione immediatamente dopo averle introdotte.

Al termine della prima fase di cui all'articolo 6 o al termine del periodo di transizione di cui all'articolo 6, per i settori compresi negli allegati XII a) e XII b), l'Ungheria può introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del Consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

ARTICOLO 51

1 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, di navigazione interna e di cabotaggio marittimo.

2. Il Consiglio di associazione puo formulare raccomandazioni volte a migliorare lo stabilimento e le operazioni nei settori contemplati dal paragrafo 1.

ARTICOLO 52

1 In deroga alle disposizioni del capitolo I del presente titolo, i beneficiari di diritti di stabilimento riconosciuti rispettivamente dall'Ungheria e dalla Comunita hanno facolta di assumere, o di far assumere da una delle loro consociate, in conformita della legislazione vigente nel paese ospitante, rispettivamente nel territorio dell'Ungheria e nella Comunità, persone che siano cittadini rispettivamente degli Stati membri della Comunità e dell'Ungheria, purche esse siano personale chiave ai sensi del paragrafo 2 e siano impiegate esclusivamente dai suddetti beneficiari o dalle loro consociate. Il permesso di soggiorno e di lavoro di tali persone copre soltanto il periodo dell'impiego.

2 Il personale chiave dei beneficiari dei diritti di stabilimento, in appresso denominati "imprese", e il seguente

a) alti dirigenti superiori di un'impresa principalmente preposti alla gestione della stessa, sotto la generale supervisione o direzione soprattutto del consiglio di amministrazione o degli azionisti con mansioni comprendenti

- direzione dell'impresa oppure di un dipartimento o di una sottodivisione della stessa ,

- direzione e controllo del lavoro di altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive ,

- facoltà di procedere personalmente ad assunzioni e licenziamenti, oppure di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altre azioni relative al personale

b) persone impiegate da un'impresa che possiedano un'elevata o non comune

- competenza riguardo ad un tipo di lavoro o di attività che richieda specifiche conoscenze tecniche

- preparazione essenziale per l'attività dell'impresa, il materiale di ricerca, i metodi o la gestione.

Queste persone possono comprendere, ma non comprendono esclusivamente, membri di professioni riconosciute.

Ciascuna delle persone in questione deve essere impiegata presso l'impresa interessata per almeno un anno prima di essere distaccata.

ARTICOLO 53

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano fatte salve le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita pubblica.

2. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle attività che nel territorio di ciascuna delle Parti sono connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

ARTICOLO 54

Le societa che sono controllate ed esclusivamente possedute in comproprieta da societa o cittadini ungheresi e da societa o cittadini comunitari sono anche'esse beneficiarie dalle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo.

CAPITOLO III

PRESTAZIONE DI SERVIZI
TRA LA COMUNITA' E L'UNGHERIA

ARTICOLO 55

1 Le parti si impegnano in conformita alle disposizioni del presente capitolo a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di societa o di cittadini comunitari o ungheresi stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati, tenendo conto dello sviluppo del settore dei servizi nelle Parti.

2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 1, le Parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come personale chiave quale definito nell'articolo 52, paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una societa o di un cittadino della Comunita o dell'Ungheria e che chiedono un ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di fornire essi stessi servizi.

3. Il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.

ARTICOLO 56

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunita e l'Ungheria, le disposizioni dell'articolo 55 sono sostituite dalle disposizioni seguenti

1 Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale.

a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle Parti contraenti del presente accordo in forza del codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea Le compagnie non conferenziate avranno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.

b) Le Parti confermano il loro impegno per un contesto di libera concorrenza quale elemento essenziale del trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa.

2. In applicazione dei principi del paragrafo 1, le Parti

a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui società di linea di una qualsiasi delle Parti del presente accordo non avessero altrimenti una reale opportunità di esercitare la loro attività verso e dal paese terzo interessato ,

b) vietano accordi di ripartizione del caricò nei futuri accordi bilaterali relativi al trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa ,

c) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.

3. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei e dei trasporti terrestri costituiscono l'oggetto di speciali accordi in materia di trasporti che saranno negoziati tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

4. Prima della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa più restrittiva o discriminatoria rispetto alla situazione esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

5. Durante il periodo transitorio, l'Ungheria adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in qualsiasi momento nel campo dei trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci.

6. Parallelamente al comune progresso nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il Consiglio di associazione esamina in qual modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

ARTICOLO 57

Le disposizioni dell'articolo 53 si applicano alle questioni contemplate dal presente capitolo.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 58

1. Ai fini del titolo IV del presente accordo, l'accordo non impedisce in alcun modo alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra ai sensi di una specifica disposizione dell'accordo stesso. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 53.

2 Le disposizioni dei capitoli II, III e IV del titolo IV sono adeguate con decisione del Consiglio di associazione alla luce dell'esito dei negoziati sui servizi in corso nell'ambito dell'Uruguay Round e, in particolare, per garantire che in base a qualsiasi disposizione del presente accordo una Parte conceda all'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso in base alle disposizioni di un futuro accordo GATS.

TITOLO V

PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

CAPITOLO I

PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTO DI CAPITALE

ARTICOLO 59

Le Parti contraenti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti nella misura in cui le transazioni sottostanti ai pagamenti riguardino movimenti di merci, servizi o persone tra le Parti, liberalizzati in conformità del presente accordo.

ARTICOLO 60

1. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo gli Stati membri e l'Ungheria, rispettivamente, garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti. In deroga alla disposizione di cui sopra, la libera circolazione, la liquidazione e il rimpatrio suddetti sono garantiti entro la fine della prima fase di cui

all'articolo 6 per tutti gli investimenti connessi allo stabilimento di filiali e agenzie di società comunitarie e di cittadini comunitari che si stabiliscono in Ungheria come lavoratori autonomi ai sensi del titolo IV, capitolo II.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e l'Ungheria, a decorrere dall'inizio della seconda fase di cui all'articolo 6, non introducono nuove restrizioni valutarie sul movimento dei capitali e sui pagamenti correnti ad esso connessi tra residenti della Comunità e dell'Ungheria e non rendono più restrittivi gli accordi esistenti.

3. I paragrafi 1 e 2 non impediscono all'Ungheria di applicare restrizioni su investimenti esteri effettuati da cittadini e società ungheresi.

4. Le Parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunità e l'Ungheria al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

ARTICOLO 61

1. Durante la prima fase di cui all'articolo 6 le Parti contraenti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

2. Durante la seconda fase di cui all'articolo 6 il Consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di movimento dei capitali.

CAPITOLO II

CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO

ARTICOLO 62

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e l'Ungheria

a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ,

b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o dell'Ungheria, o in una sua parte sostanziale

c) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2 Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunita economica europea.

3 Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione adotta le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

4 a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera c) le Parti accettano che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dall'Ungheria venga valutato tenendo conto del fatto che l'Ungheria è assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica dell'Ungheria, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di cinque anni.

b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra Parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.

5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del titolo III

- le disposizioni del paragrafo 1, lettera c) non si applicano .

- le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a) devono essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n° 26/1962.

6. Se la Comunità o l'Ungheria ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, e

- non sia adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o

- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'interesse dell'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi,

esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Consiglio di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, tali misure appropriate possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti.

7 Salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.

8. Il presente articolo non si applica ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita europea del carbone e dell'acciaio, ai quali si applica il protocollo n° 2.

ARTICOLO 63

1. Le Parti cercano di evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di imposizione di tali misure, la Parte che le ha introdotte presenta all'altra Parte quanto prima possibile il calendario relativo alla loro abolizione.

2. Qualora uno o più Stati membri della Comunità o l'Ungheria abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Ungheria, secondo il caso, possono, in conformità delle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, adottare misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o l'Ungheria, secondo il caso, informano senza indugio l'altra Parte.

3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

ARTICOLO 64

Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, dal terzo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, siano rispettati i principi del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 90, e i principi del documento conclusivo della riunione di Bonn, dell'aprile 1990, della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (in particolare la libertà di decisione degli imprenditori).

ARTICOLO 65

1. L'Ungheria continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di fornire, entro la fine del quinto anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunità, ivi compresi comparabili mezzi di esercizio di tali diritti.

2. Entro la fine del quinto anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Ungheria presenta domanda di accesso alla convenzione di Monaco sulla concessione del brevetto europeo, del 5 ottobre 1973, e accede alle altre convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato XIII, paragrafo 1 dei quali gli Stati membri sono Parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri.

ARTICOLO 66

1. Le Parti contraenti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base a principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito del GATT.

2. All'entrata in vigore del presente accordo, le imprese ungheresi ai sensi dell'articolo 48 possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunità conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese comunitarie.

Entro il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 6, le imprese comunitarie ai sensi dell'articolo 48 possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Ungheria, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese ungheresi.

Le imprese comunitarie stabilite in Ungheria a norma del capitolo II del titolo IV possono accedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, alle procedure di aggiudicazione dei contratti e beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese ungheresi.

Il Consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilità per l'Ungheria di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le imprese comunitarie prima del termine del periodo transitorio.

3 Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e l'Ungheria, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli da 37 a 58.

CAPITOLO III

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

ARTICOLO 67

Le Parti contraenti riconoscono che il principale requisito per l'integrazione economoca dell'Ungheria nella Comunità è il ravvicinamento della legislazione presente e futura di questo paese a quella della Comunità. L'Ungheria deve pertanto adoperarsi affinché la legislazione futura sia, nei limiti del possibile, compatibile con quella comunitaria.

ARTICOLO 68

Il ravvicinamento delle legislazioni comprende segnatamente i seguenti settori legislazione doganale, diritto delle società, legislazione bancaria, conti e imposizione delle società, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, tutela della salute e della vita di persone, animali e piante, legislazione alimentare, tutela dei consumatori, compresa la responsabilità per danni causati dai prodotti, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, trasporti e ambiente.

ARTICOLO 69

La Comunità fornisce all'Ungheria l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che potranno comprendere, tra l'altro

- scambi di esperti,

- informazioni,

- organizzazioni di seminari,

- attività di formazione,

- collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti.

TITOLO VI

COOPERAZIONE ECONOMICA

ARTICOLO 70

1. La Comunità e l'Ungheria avviano una cooperazione volta a consolidare per quanto possibile i legami economici a favore di entrambe le Parti e a contribuire allo sviluppo dell'Ungheria.

2. Le politiche finalizzate allo sviluppo economico e sociale dell'Ungheria, in particolare a livello di industria, compreso il settore minerario, settore edilizio, investimenti, agricoltura, energia, trasporti, telecomunicazioni, sviluppo regionale e turismo dovranno essere improntate al principio di uno sviluppo duraturo. Si dovrà pertanto tener conto fin dall'inizio, nell'elaborazione di queste politiche, delle considerazioni ambientali.

Dette politiche, inoltre, terranno conto anche della necessità di uno sviluppo sociale duraturo ed armonioso.

3. Infine, si dovrebbe rivolgere particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione.

ARTICOLO 71

COOPERAZIONE INDUSTRIALE

1. Si cercherà, in particolare, di promuovere

- la cooperazione industriale tra operatori economici comunitari e ungheresi, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato ,
- la ristrutturazione dei singoli settori ;
- la creazione di nuove imprese nelle aree con un potenziale di crescita ,
- il trasferimento di tecnologia e di know-how.

2 Le azioni di cooperazione industriale terranno conto delle priorità stabilite dall'Ungheria e cercheranno in particolare di costituire un contesto adeguato e trasparente per le imprese e di migliorare il know-how in materia di gestione.

ARTICOLO 72

PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI

1. Si cerchera di mantenere, migliorandoli se necessario, un clima e un contesto giuridico favorevoli agli investimenti privati, nazionali e stranieri, indispensabili per la ricostruzione economica e industriale in Ungheria. La cooperazione, inoltre, incoraggerà e promuoverà gli investimenti stranieri e la privatizzazione nel paese.

La cooperazione assumerà le forme seguenti

onclusione, se del caso, di accordi tra Stati membri e Ungheria sulla romozione e sulla tutela degli investimenti, compreso il trasferimento degli utili e il rimpatrio del capitale ,

ulteriore deregolamentazione in Ungheria e miglioramento dell'infrastruttura conomica ,

cambi di informazioni in merito alle leggi, normative e prassi amministrative n materia di investimenti ,

cambi di informazioni sulle possibilità di investimenti sotto forma di fiere d esposizioni commerciali, settimane commerciali ed altre manifestazioni ,

rganizzazione di missioni d'investimento in Ungheria e nella Comunità.

ARTICOLO 73

NORME INDUSTRIALI E
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

La cooperazione nel settore è intesa a ridurre le differenze a livello di ndardizzazione e valutazione della conformità.

A tale scopo, si cercherà di

- promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure europee per la valutazione della conformità

- se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori ,

- incoraggiare la partecipazione dell'Ungheria ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC) ,

- sostenere l'Ungheria nei programmi europei di misure e di prove ;

- promuovere gli scambi di informazioni tecniche e metodologiche a livello di controllo qualitativo della produzione e delle tecniche di produzione tra le parti interessate.

3. La Comunità fornirà all'Ungheria l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 74

COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

1. Le Parti promuoveranno la cooperazione a livello di ricerca e sviluppo tecnologico. Esse rivolgono particolare attenzione alle seguenti iniziative

- scambi d'informazioni sulle rispettive politiche in materia di scienza e di tecnologia ,

- organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche (seminari e gruppi di lavoro) ,

- attività comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know-how ,

- attività di formazione e programmi di mobilità per ricercatori e specialisti di entrambe le Parti ,

- creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca ,

- partecipazione ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3 ;

- sostegno comunitario alla partecipazione dell'Ungheria ai programmi di ricerca e sviluppo europei.

Si fornirà la necessaria assistenza tecnica.

2 Il Consiglio di associazione fisserà procedure adeguate per sviluppare la cooperazione.

3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico verrà eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure adottate da ciascuna delle Parti.

ARTICOLO 75

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1. La cooperazione nel settore si prefigge lo sviluppo armonioso delle risorse umane e il miglioramento del livello dell'istruzione generale, della formazione e delle qualifiche professionali, tenendo conto delle priorità dell'Ungheria.

2. La cooperazione riguarderà i seguenti settori

- riforma del sistema di istruzione e di formazione ,
- formazione iniziale, formazione professionale, formazione alla gestione e istruzione professionale superiore ,
- formazione sul lavoro e istruzione permanente ,
- formazione sul lavoro degli insegnanti ,
- riqualificazione professionale e adeguamento al mercato del lavoro ,
- insegnamento delle lingue comunitarie e della lingua ungherese ,
- promozione degli studi europei presso istituzioni adeguate ,
- miglioramento delle condizioni generali di apprendimento delle lingue straniere ,
- sviluppo dell'insegnamento a distanza e nuove tecnologie di formazione ,
- concessione di borse di studio ,
- fornitura di materiale e attrezzature didattici.

3. Saranno creati ulteriori contesti istituzionali e programmi di cooperazione che inizieranno con la Fondazione europea per la formazione, non appena sarà istituita, e con la partecipazione dell'Ungheria al programma Tempus. In tale contesto, e conformemente alle procedure comunitarie, si esaminerà anche la partecipazione dell'Ungheria ad altri programmi comunitari.

4. Si dovranno incentivare la collaborazione diretta tra istituti d'insegnamento e tra questi ultimi e le imprese, la mobilità e gli scambi di insegnanti, studenti e amministratori occorrerà inoltre prevedere periodi di formazione e di pratica professionale all'estero, contribuire al miglioramento dei programmi scolastici, elaborare materiale didattico e fornire le attrezzature necessarie agli istituti di insegnamento.

La cooperazione sara inoltre intesa al riconoscimento reciproco dei periodi di studio e dei diplomi.

5 Nel settore della traduzione, ci si concentrera sulla formazione dei traduttori e degli interpreti nonché sulla promozione delle norme linguistiche e della terminologia comunitaria.

ARTICOLO 76

AGRICOLTURA E SETTORE AGROINDUSTRIALE

Lo scopo della cooperazione in questo settore sara quello di modernizzare, ristrutturare e privatizzare l'agricoltura e il settore agroindustriale in Ungheria, cercando in particolare di

- sviluppare le aziende agricole private e i relativi canali di distribuzione, i metodi di ammasso, la commercializzazione, ecc. ;

- modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni) ,

- migliorare la pianificazione territoriale rurale, compresa la pianificazione edilizia e urbana ,

- migliorare la produttività e la qualità mediante metodi e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso dei metodi antinquinamento connessi ai mezzi di produzione ,

- ristrutturare, sviluppare e modernizzare gli stabilimenti di trasformazione e le loro tecniche di marketing ,

- promuovere la cooperazione industriale a livello di agricoltura e gli scambi di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunita e dell'Ungheria ,

- intensificare la cooperazione fitozoosanitaria, ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e l'organizzazione di controlli ,

- instaurare e promuovere una cooperazione efficace per quanto riguarda i sistemi d'informazione agricoli ,

- sviluppare e promuovere una cooperazione efficace per i sistemi di garanzia della qualita compatibili con i modelli comunitari ;

- promuovere lo sviluppo rurale integrato in Ungheria ,

- scambiare informazioni sulle politiche e sulle legislazioni agricole ,

- provvedere all'assistenza tecnica e al trasferimento di know-how all'Ungheria per quanto riguarda i sistemi di fornitura del latte alle scuole.

ARTICOLO 77

ENERGIA

1. La cooperazione avverra secondo i principi dell'economia di mercato e in un contesto di progressiva integrazione dei mercati energetici in Europa.

2. Essa si concentrera nei seguenti settori

- modernizzazione delle infrastrutture ,

- miglioramento e diversificazione dell'approvvigionamento ,

- formulazione e pianificazione della politica energetica

- gestione e formazione nel settore energetico ,

- sviluppo delle risorse energetiche :

- promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia ,

- impatto ambientale della produzione e del consumo di energia ,

- energia nucleare ,

- elettricità, petrolio e gas, compresa, eventualmente, la possibilità di allacciamenti con le reti europee ,

- definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore ,

- trasferimento di tecnologia e di know-how ,

- maggiore apertura del mercato energetico , transito piu agevole del gas e dell'elettricità.

ARTICOLO 78

COOPERAZIONE NEL SETTORE NUCLEARE

1. Si cerchera principalmente di garantire un'utilizzazione più sicura dell'energia nucleare.

2. La cooperazione si concentrerà nei seguenti settori

- sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione in caso di incidenti ,

- protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali ,

- problemi relativi al ciclo del combustibile, salvaguardia e dei materiali nucleari ,

- gestione delle scorie radioattive ,

- disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari ,

- decontaminazione.

3. La cooperazione comprenderà altresì scambi d'informazione e di esperienze, nonché attività di ricerca e di sviluppo conformemente all'articolo 74.

ARTICOLO 79

AMBIENTE

1 Le Parti intensificheranno e rafforzeranno la cooperazione per la lotta contro il degrado ambientale, che hanno incluso tra le priorità.

2 La cooperazione sarà imperniata su quanto segue

- monitoraggio efficace dei livelli d'inquinamento ,

- lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero dell'aria e dell'acqua ,

- produzione e consumo razionali di energia, sicurezza degli stabilimenti industriali

- classificazione e manipolazione sicura dei prodotti chimici ,

- qualità dell'acqua, in particolare dei corsi transfrontalieri ,

- riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti , applicazione della Convenzione di Basilea ,

- impatto ambientale dell'agricoltura , erosione del suolo , protezione delle foreste, della flora e della fauna ,

- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana ,

- uso degli strumenti economici e fiscali ,

- mutamenti climatici globali ,

- ripristino delle zone industriali più colpite dal punto di vista ambientale ,

- tutela della salute umana contro i rischi ambientali.

3 A tale scopo, le Parti collaboreranno nei modi seguenti

- trasferimento di tecnologia e di know-how ,

- scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite

- programmi di formazione ,

- ravvicinamento delle legislazioni (norme comunitarie) ,

- cooperazione a livello regionale (anche nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente, quando sarà istituita dalla Comunità) e internazionale ,

- elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche

- miglioramento della gestione ambientale, compresa la gestione delle risorse idriche.

ARTICOLO 80

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Le Parti collaboreranno in numerosi settori della gestione delle risorse idriche, e in particolare

- utilizzazione ecologica delle acque dei bacini idrografici, dei fiumi e dei laghi transfrontalieri ,

- armonizzazione delle normative in materia e strumenti volti a disciplinare l'aspetto tecnico (direttive, limitazioni, standard, normative e logistica)

- modernizzazione della ricerca e sviluppo (R e S) e basi scientifiche della gestione delle risorse idriche.

ARTICOLO 81

TRASPORTI

1. Le Parti svilupperanno e intensificheranno la cooperazione per consentire all'Ungheria di

- ristrutturare e modernizzare la rete di trasporti ,
- migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo
- agevolare il transito stradale, ferroviario e fluviale comunitario in Ungheria, nonche il trasporto combinato ;
- definire norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunità.

2. In particolare, la cooperazione comprenderà

- programmi di formazione economica, giuridica e tecnica .
- assistenza tecnica e consulenze, nonché scambi d'informazioni (conferenze e seminari) .
- mezzi per potenziare le infrastrutture in Ungheria.

3. I settori prioritari saranno i seguenti

- costruzione e modernizzazione, sulle strade principali di interesse comune e sui collegamenti transeuropei, di infrastrutture stradali, fluviali, ferroviarie, portuali e aeroportuali ;
- gestione delle ferrovie e degli aeroporti, compresa la cooperazione tra le competenti autorita nazionali ,
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana ,
- miglioramento delle attrezzature tecniche per conformarsi alle norme comunitarie, in particolare a livello di trasporto strada-ferrovia, containerizzazione e trasbordo ,
- contributo alla definizione di politiche di trasporto compatibili con quelle applicabili nella Comunità.

ARTICOLO 82

TELECOMUNICAZIONI, SERVIZI POSTALI
E TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE

1. Le Parti intensificheranno e potenzieranno la cooperazione nel settore, e a tale scopo avvieranno le seguenti iniziative

- scambi di informazioni sulle politiche in materia di comunicazioni ,

- scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe .

- formazione e consulenze ,

- trasferimenti di tecnologia ,

- designazione in entrambe di organismi adeguati per attuare progetti comuni ,

- promozione delle norme, dei sistemi di certificazione e delle disposizioni regolamentari europee

- sviluppo di nuove comunicazioni, servizi e infrastrutture, soprattutto con applicazioni commerciali.

2. Queste attività si concentreranno nei seguenti settori prioritari ,

- modernizzazione della rete di telecomunicazioni ungherese e integrazione nelle reti europea e mondiale ;

- cooperazione con gli organismi di standardizzazione europei ,

- integrazione nei sistemi transeuropei , aspetti giuridici e regolamentari delle telecomunicazioni ,

- modernizzazione dei servizi postali e radiotelevisivi ungheresi, compresi gli aspetti giuridici e regolamentari ,

- gestione delle telecomunicazioni e dei servizi postali e radiotelevisivi nel nuovo contesto economico strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse ,

- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana.

ARTICOLO 83

BANCHE, ASSICURAZIONI E ALTRI SERVIZI FINANZIARI

1 Le Parti collaboreranno allo scopo di potenziare i servizi bancari, assicurativi e finanziari in Ungheria.

2. La cooperazione si concentrera nei seguenti settori

- armonizzazione del sistema contabile ungherese con le norme europee ,

- armonizzazione dei sistemi di controllo e di regolamentazione dei servizi bancari e finanziari

- traduzione delle legislazioni comunitaria e ungherese ,

- compilazione di glossari di terminologia ,

- scambi di informazioni, in particolare sulla legislazione proposta ,

- documentazione e sostegno della creazione, in Ungheria, di un centro d'informazione e documentazione per il settore finanziario.

3. A tale scopo, si forniranno l'assistenza tecnica e la formazione necessarie. Tra l'altro, la Comunità organizzerà una formazione professionale a breve e a lungo termine presso le istituzioni finanziarie e gli enti normativi della CEE.

ARTICOLO 84

POLITICA MONETARIA

Su richiesta delle autorità ungheresi, la Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria per sostenere l'introduzione della piena convertibilità del fiorino e il graduale ravvicinamento delle politiche del governo ungherese a quelle del Sistema monetario europeo. Si procederà altresì a scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo.

ARTICOLO 85

COOPERAZIONE IN MATERIA DI REVISIONE CONTABILE E DI CONTROLLO FINANZIARIO

1. Le Parti collaboreranno per istituire sistemi efficaci di controllo finanziario e di revisione contabile nelle amministrazioni ungheresi secondo metodi e le procedure in vigore nella Comunità.

2. Ci si concentrera sui seguenti settori

- scambi d'informazioni sui sistemi di revisione contabile ,
- unificazione della documentazione pertinente ,
- formazione e consulenze.

3. La Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 86

RICICLAGGIO DEL DENARO

1. Le Parti convengono della necessità di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprenderà un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, in particolare la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).

ARTICOLO 87

SVILUPPO REGIONALE

1. Le Parti intensificheranno la cooperazione a livello di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.

2 A tal fine, si prevedono le seguenti misure

- scambi di informazioni tra le autorità nazionali sulle politiche regionali e di pianificazione territoriale e, se del caso, assistenza all'Ungheria per l'elaborazione di tali politiche ,

- azione comune delle autorità regionali e locali in materia di sviluppo economico

- programmi di visite per esaminare le possibilità di cooperazione e di assistenza ,

- scambi di funzionari ,

assistenza tecnica, specialmente per lo sviluppo delle zone più povere ;

- avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.

ARTICOLO 88

COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE

Riconoscendo lo stretto legame esistente tra sviluppo economico e sviluppo sociale, le Parti contraenti collaboreranno in vari settori della sicurezza sociale e della sanita, specialmente allo scopo di

- migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunita ,

- migliorare i servizi di collocamento, di formazione e di consulenza professionale in Ungheria, prendendo misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione industriale ,

- adeguare il sistema di sicurezza sociale ungherese alla nuova situazione economica e sociale.

In particolare, si prevede quanto segue

- assistenza tecnica
- scambi di esperti ,
- cooperazione tra imprese ,
- informazione e formazione.

ARTICOLO 89

TURISMO

Le Parti promuoveranno e intensificheranno la cooperazione, in particolare

- agevolando il turismo, soprattutto quello giovanile ,
- intensificando gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc. ;
- trasferendo il know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari ,
- facendo partecipare l'Ungheria alle organizzazioni europee competenti in materia di turismo ;
- realizzando operazioni comuni quali i progetti transfrontalieri, i gemellaggi tra città, ecc. ,
- armonizzando i sistemi statistici e le norme in materia di turismo.

ARTICOLO 90

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

1. Le Parti cercheranno di sviluppare e potenziare le piccole é medie imprese e la cooperazione tra PMI comunitarie ed ungheresi.

2. A tale scopo, esse promuoveranno gli scambi di informazioni e di know-how nei seguenti settori

- miglioramento, se del caso, delle condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie necessarie per la creazione e l'espansione delle PMI e per la cooperazione transfrontaliera ,

- creazione dei servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilità, marketing, controllo di qualità, ecc.) e potenziamento degli organismi che forniscono tali servizi .

- instaurazione di contatti appropriati con gli operatori comunitari per migliorare i flussi di informazioni alle PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera (ad es., il Business cooperation Network (BC-NET), i centri d'informazione europei, le conferenze, ecc.).

ARTICOLO 91

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

1. In questo settore, la Comunità e l'Ungheria prenderanno le misure necessarie per promuovere gli scambi effettivi di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita e sull'Ungheria, nonché a fornire agli ambienti specializzati ungheresi dati piu specifici e, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati della Comunità.

2. Le Parti coordineranno e, se del caso, armonizzeranno le loro politiche che disciplinano le trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere, le norme tecniche e la promozione della tecnologia audiovisiva europea.

3. La cooperazione potra includere, a seconda dell'opportunità, programmi di scambi, di borse di studio, di formazione per giornalisti ed esperti nel settore dei mass media.

ARTICOLO 92

DOGANE

1. La cooperazione cercherà di garantire l'osservanza di tutte le disposizioni la cui adozione è prevista nel settore degli scambi e di ravvicinare il sistema doganale ungherese a quello della Comunità, in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo.

2. In particolare, la cooperazione comprenderà:

- gli scambi di informazioni,

- l'organizzazione di seminari e tirocini,

- il potenziamento delle infrastrutture transfrontaliere tra le Parti,

- l'introduzione di un documento amministrativo unico e di una connessione tra i i regimi di transito della Comunità e dell'Ungheria,

- la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci

- la preparazione dell'adozione, quanto prima possibile, della nomenclatura combinata da parte dell'Ungheria.

Si fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare all'articolo 96, l'assistenza reciproca tra autorità amministrative delle Parti contraenti per quanto riguarda le questioni doganali sarà disciplinata dalle disposizioni del protocollo n° 6.

ARTICOLO 93

COOPERAZIONE STATISTICA

1. La cooperazione in questo settore servirà a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici

affidabili necessari per pianificare e sorvegliare il progresso della riforma strutturale e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Ungheria.

2. A tal fine, si cercherà in particolare di:

- promuovere lo sviluppo di un sistema statistico efficiente e del relativo contesto istituzionale ,
- procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari) ,
- fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la ristrutturazione economica ,
- fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari ;
- garantire il carattere riservato dei dati.

3. La Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 94

ECONOMIA

1. La Comunità e l'Ungheria agevoleranno le riforme e l'integrazione economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi di base delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.

2. A tal fine, la Comunità e l'Ungheria :

- si scambieranno informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo ,
- analizzeranno congiuntamente le questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione ,

- mediante il programma d'azione per la cooperazione economica, esse promuoveranno una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunità e dell'Ungheria, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere ad una vasta diffusione dei risultati alla ricerca in materia.

ARTICOLO 95

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le Parti promuoveranno la cooperazione tra le rispettive pubbliche amministrazioni, avviando in particolare programmi di scambi per migliorare la conoscenza reciproca delle strutture e del funzionamento dei rispettivi sistemi.

ARTICOLO 96

DROGHE

1 La cooperazione è in particolare finalizzata a migliorare l'efficacia delle politiche e misure destinate a contrastare la diffusione e il traffico illecito di sostanze narcotiche e psicotrope e per ridurre l'abuso di tali prodotti.

2 Le Parti contraenti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalità di attuazione di azioni comuni Le loro azioni si basano sulla consultazione e lo stretto coordinamento per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1.

3. La cooperazione tra le Parti contraenti comprende assistenza tecnica e amministrativa, in particolare nei seguenti settori elaborazione e attuazione delle normative nazionali , creazione di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari , formazione di personale e ricerca , prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

TITOLO VII

COOPERAZIONE CULTURALE

ARTICOLO 97

1. Le Parti si adoperano per promuovere la cooperazione culturale. Obiettivo di tale cooperazione è, tra gli altri, quello di promuovere la comprensione e il rispetto reciproci tra individui, comunità e popoli. All'occorrenza potranno essere estesi all'Ungheria gli attuali programmi comunitari di cooperazione culturale o quelli di uno o più Stati membri e si potranno avviare ulteriori attività di reciproco interesse.

Tale cooperazione può comprendere, in particolare

- lo scambio di opere d'arte e di artisti ,
- le traduzioni letterarie ,
- la conservazione e il restauro di monumenti e località del patrimonio architettonico e culturale ,
- la preservazione dei valori culturali regionali ,
- la formazione degli addetti agli affari culturali
- l'organizzazione di manifestazioni culturali di carattere europeo ,
- l'incremento della reciproca consapevolezza e del contributo alla diffusione di opere di particolare rilievo in campo culturale.

2. Le Parti cooperano nella promozione dell'industria audiovisiva in Europa. La cooperazione puo altresi estendersi alla formazione di operatori ungheresi del settore. Più in particolare, i mezzi audiovisivi ungheresi possono partecipare alle iniziative avviate dalla Comunità nel quadro del programma MEDIA per il 1991-1995 in conformità delle procedure previste dagli enti responsabili della gestione di ciascuna attività e conformemente alle disposizioni della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1990 che ha istituito il programma. La Comunita sostiene la partecipazione del settore audiovisivo ungherese nei pertinenti programmi Eureka.

TITOLO VIII

COOPERAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 98

Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 99, 100, 101 e 103, l'Ungheria beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, inclusi quelli della Banca europea per gli investimenti, conformemente all'articolo 18 dello statuto della Banca.

ARTICOLO 99

Tale assistenza finanziaria è coperta da

- gli interventi del programma PHARE previsti dal regolamento (CEE) n° 3906/89, come modificato, fino alla fine del 1992 , dopodiché la Comunità predisporrà sovvenzioni sia nel quadro del programma PHARE, su base pluriennale, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunità previe consultazioni con l'Ungheria e tenuto conto del disposto degli articoli 102 e 103 ,

- il prestito o i prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti fino alla data di scadenza della disponibilità , a seguito di consultazioni con l'Ungheria, la Comunità fissa l'importo massimo e il periodo di disponibilità dei prestiti della Banca europea per gli investimenti a favore dell'Ungheria per gli anni successivi.

ARTICOLO 100

Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti nel programma indicativo da concordare tra le due Parti. Le Parti informano il Consiglio di associazione.

ARTICOLO 101

1. In caso di necessità straordinaria e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili, su richiesta del Governo ungherese e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali nel contesto del G-24, la Comunità valuta la possibilità di concedere assistenza finanziaria temporanea

- a sostegno di misure finalizzate a stabilizzare e mantenere la convertibilita della valuta ungherese ,

- a sostegno della stabilizzazione a medio termine e degli sforzi di ristrutturazione economica, incluso il sostegno a favore della bilancia dei pagamenti.

2. Tale assistenza finanziaria è subordinata alla presentazione da parte del Governo ungherese in seno al G-24 di programmi approvati dal FMI, finalizzati alla convertibilità e alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonché alla loro approvazione da parte della Comunità, al rispetto costante di tali programmi da parte dell'Ungheria e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento.

3. Il Consiglio di associazione e informato delle condizioni alle quali tale assistenza e concessa e del rispetto degli impegni assunti dall'Ungheria per quanto riguarda tale assistenza.

ARTICOLO 102

L'assistenza finanziaria comunitaria è valutata alla luce delle necessità emerse del livello di sviluppo dell'Ungheria e tenendo conto delle priorità stabilite, delle potenzialità di assorbimento dell'economia ungherese, della capacità di rimborsare i prestiti e di portare avanti la ristrutturazione del sistema economico fino all'introduzione di un'economia di mercato.

ARTICOLO 103

Ai fini di un impiego ottimale delle risorse disponibili, le due Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunità, altri paesi, inclusi quelli del G-24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il FMI, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 104

E' istituito un Consiglio di associazione incaricato della sorveglianza dell'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

ARTICOLO 105

1. Il Consiglio di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunità europee e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del Governo ungherese.

2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformità delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del Governo ungherese, in conformità delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

ARTICOLO 106

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e raccomandazioni sono adottate mediante accordo tra le due Parti.

ARTICOLO 107

1. Ciascuna delle Parti può deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il Consiglio di associazione può comporre la controversia mediante una decisione.

3. Ciascuna delle Parti è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia conformemente al paragrafo 2, ciascuna delle Parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra ; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle Parti in causa della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione del lodo arbitrale.

ARTICOLO 108

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione è assistito da un Comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio delle Comunità europee e di membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo ungherese, normalmente alti funzionari.

Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del Comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione e il funzionamento del Comitato.

2. Il Consiglio di associazione puo delegare al Comitato di associazione i suoi poteri. In questo caso, il Comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 106.

ARTICOLO 109

Il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assiste nell'esercizio delle sue funzioni

Nel suo regolamento interno, il Consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

ARTICOLO 110

E' istituito un Comitato parlamentare di associazione. Tale comitato riunisce e consente lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento ungherese e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal Comitato stesso.

ARTICOLO 111

1. Il Comitato parlamentare di associazione e composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento ungherese.

2. Il Comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3. Il Comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento ungherese, in conformità delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 112

Il Comitato parlamentare di associazione può chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione . quest'ultimo fornisce al Comitato le informazioni richieste.

Il Comitato parlamentare di associazione è tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio di associazione.

Il Comitato parlamentare di associazione può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.

ARTICOLO 113

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi della Comunità e dell'Ungheria per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

ARTICOLO 114

Il presente accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura

a) ritenuta necessaria a precludere l'accesso a informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza ,

b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare .

c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

ARTICOLO 115

1. Nei settori coperti dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta

- le misure applicate dall'Ungheria nei confronti della Comunità non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro aziende o imprese ,

- le misure applicate dalla Comunità nei confronti dell'Ungheria non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra i cittadini ungheresi o le loro aziende o imprese.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non impediscono alle Parti di applicare norme e disposizioni valutarie che comportano disparità di trattamento tra residenti e non residenti ai sensi di tali norme e disposizioni.

ARTICOLO 116

Quando sono importati nella Comunità, i prodotti originari dell'Ungheria non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Il trattamento concesso all'Ungheria nel quadro del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

ARTICOLO 117

1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo stesso

2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente accordo, essa puo adottare le misure appropriate. Prima di procedere, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

ARTICOLO 118

Fin quando privati cittadini e operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtù dell'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e l'Ungheria, dall'altro.

ARTICOLO 119

I protocolli da n° 1 al n° 7 e gli allegati da I a XIII formano parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 120

Il presente accordo e concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle Parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra Parte. L'accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo la data di tale notifica.

ARTICOLO 121

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità economica europea, la Comunita europea per l'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Ungheria.

ARTICOLO 122

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, francese, greca inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmenté fede.

ARTICOLO 123

Il presente accordo è approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Ungheria sul commercio e la cooperazione economica e commerciale firmato a Bruxelles il 26 settembre 1988 e l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Ungheria firmato a Bruxelles il 31 ottobre 1991.

ARTICOLO 124

Nel caso in cui, in attesa che siano completate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di talune parti dello stesso, in particolare quelle riguardanti la circolazione delle merci, siano messe in vigore nel 1992 mediante un accordo interinale tra la Comunità e l'Ungheria, le Parti contraenti concordano che, in tali circostanze, ai fini dell'applicazione del titolo III, articoli 62 e 65 del presente accordo e dei protocolli da n° 1 a n° 7, per "data di entrata in vigore dell'accordo", si intende

- la data di entrata in vigore dell'accordo interinale, per quanto riguarda gli obblighi da attuare a decorrere da tale data e

- il 1° gennaio 1992, per quanto riguarda gli obblighi da attuare successivamente alla data di entrata in vigore con riferimento alla data di entrata in vigore.

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui agli articoli 8 e 18 dell'accordo

Codice NC	Designazione delle merci
ex 3502	Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine:
ex 3502 10	– Ovoalbumina:
	– – altra:
3502 10 91	– – – essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 10 99	– – – altra
ex 3502 90	– altri:
	– – Albumine, diverse dall'ovoalbumina:
	– – – Lattoalbumina:
3502 90 51	– – – – essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.)
3502 90 59	– – – – altra
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
5201 00	Cotone, non cardato né pettinato
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato, stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5302	Canapa (Cannabis sativa L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

ALLEGATO IIa

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma

Codice NC 1991	
2501 00 31	
2501 00 51	
2501 00 91	
2501 00 99	
2503 90 00	
2511 20 00	
2513 19 00	
2513 29 00	
2516 12 10	
2516 22 10	
2516 90 10	
2518 20 00	
2518 30 00	
2526 20 00	
2530 40 00	
2804 61 00	
2804 69 00	
2805 11 00	
2805 19 00	
2805 21 00	
2805 22 00	
2805 30 10	
2805 30 90	
2805 40 10	
2818 20 00	
2818 30 00	
ex 2844 30 11	Cermet greggi, scorie e residui
2844 30 19	
ex 2844 30 51	Cermet greggi, scorie e residui
3201 20 00	
3201 30 00	
3201 90 10	
ex 3201 90 90	Altri estratti di origine vegetale
4104 10 91	
4105 11 91	
4105 11 99	
4105 12 10	
4105 12 90	
4105 19 10	
4105 19 90	
4106 11 90	
4106 12 00	
4106 19 00	
4107 10 10	
4107 29 10	
4107 90 10	
4403 10 10	
7202 19 00	
7202 30 00	
7202 41 10	
7202 41 90	
7202 49 10	
7202 49 50	
7202 49 90	
7202 50 00	
7202 70 00	
7202 80 00	
7202 91 00	
7202 92 00	
7202 93 00	
7202 99 30	
7202 99 80	
7602 00 19	
7801	
7901	
7903	
8101 10 00	
8101 91 10	
8101 91 90	
8102 10 00	
8102 91 10	
8102 91 90	
8103 10 10	
8103 10 90	
8104 11 00	
8104 19 00	
8107 10 00	
8108 10 10	
8108 10 90	
8109 10 10	
8109 10 90	
8110 00 11	
8110 00 19	
8111 00 11	
8111 00 19	
8112 20 31	
8112 20 39	
8112 30 10	
8112 40 11	
8112 40 19	
8112 91 10	
8112 91 31	
8112 91 39	
8112 91 90	
8113 00 10	

ALLEGATO IIb

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9 paragrafo 2, secondo comma

Codice NC 1991

7202 21 10
7202 21 90
7202 29 00

7601

ALLEGATO III (5)

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 3

Codice NC 1991	Contingente tariffario di base .(*) (*)	Massimale tariffario di base (*) (*)
	(in migliaia di ecu)	(in migliaia di ecu)
(1)	(2)	(3)
2814		7 166
2815 11 00 2815 12 00		938
2818 10 00		2 863
2833 22 00		114
2836 20 00 2836 30 00		3 780
2902 50 00		9 371
2903 21 00		2 205
2905 11 00		8 820
2905 31 00		3 969
2917 35 00		1 470
2917 14 00		2 000
2918 11 00*10 — — — — — (*)		331
2918 14 00		368
2921 42 10		384
2921 43 90		242
2922 41 00		662
2924 29 30		383
2926 10 00		2 994
2934 30 90*20 — — — — — (*)		111
2935 00 00		4 725
2936 26 00		76
2937 21 00 2937 29 10		772
3102 10 10	399	
3102 10 91 3102 10 99 3102 21 00 3102 29 10 3102 29 90 3102 50 90 3102 60 00 3102 70 00 3102 90 00		276
3102 30 10 3102 30 90		1 071
3102 40 10 3102 40 90		2 420
3102 80 00		1 352
3103 10 00		2 730
3105		4 830
3501		5 653
3605 00 00		392
3802 10 00		882
3901 10 10		13 650
3901 20 00		13 125
3903		4 520
3915 20 00 3920 30 00 3920 99 50		
3912 20 19 3912 20 90		525
3904 10 00 3904 21 00 3904 22 00		5 250
3916 90 90*10 — — — — (*) 3917 29 19*10 — — — — (*) 3920 71 11 3920 71 19 3920 71 90		1 155
3920 20 21 3920 20 29		1 296
3920 20 71 3920 20 79 3920 20 90		421

(1)	(2)	(3)
40 00 50 10 50 90 20 00 90 10		4 079
10 00 20 00 30 90 91 00 99 00 . 10 90 : 20 90 : 90 10 : 90 90 1 10 10 1 10 90 1 90 90		6 300
1 10 95 1 10 99 1 31 11 1 31 19 1 31 30 1 31 90 1 39 10 1 39 90		8 269
5 20 00		2 646
6 20 00		2 756
2 12 11 2 12 19 2 22 10 2 32 10 2 92 11 2 92 15 2 92 19		4 200
2 11 10 2 11 90 2 12 91 2 12 99 2 19 91 2 19 99 2 21 00 2 22 90 2 29 00 2 31 00 2 32 90 2 39 00 2 91 10 2 91 50 2 91 90 2 92 91 2 92 95 2 92 99 2 99 10 2 99 90		6 300
03 10 00 03 21 00 03 29 91 03 29 99 03 30 00 03 40 00		6 615

(1)	(2)	(3)
4203 29 10	3 308	
4302 30 10 4303		2 415
4411		7 000
6401 6402	546	
6403	2 875	
6404 6405 90 10	1 103	
6405 10 90 6405 20 91 6405 20 99 6405 90 90		3 570
6908		3 833
6911	578	
6912 00 50	607	
6913		5 513
7004		1 420
7005	882	
7010 90 21 7010 90 31 7010 90 41 7010 90 43 7010 90 45 7010 90 47 7010 90 51 7010 90 53 7010 90 55 7010 90 57 7010 90 61 7010 90 67 7010 90 71 7010 90 77 7010 90 81 7010 90 87 7010 90 99		4 874
7012 00		595
7013	3 150	
7014 00 00		551
7207 19 39 7207 20 79 7216 60 11 7216 60 19 7216 60 90 7216 90 50		453

(1)	(2)	(3)
7216 90 60		
7216 90 91		
7216 90 93		
7216 90 95		
7216 90 97		
7216 90 98		
7217 11 10		1 913
7217 11 91		
7217 11 99		
7217 12 10		
7217 12 90		
7217 13 11		
7217 13 19		
7217 13 91		
7217 13 99		
7217 19 10		
7217 19 90		
7217 21 00		
7217 22 00		
7217 23 00		
7217 29 00		
7207 20 39		3 859
7207 20 90 10 ------ (*)		
7211 30 90		
7211 49 99		
7215 10 00		
7215 40 00		
7218 90 30		
7218 90 91		
7218 90 99		
7219 90 91		
7219 90 99		
7220 20 31		
7220 20 39		
7220 20 51		
7220 20 59		
7220 20 91		
7220 20 99		
7220 90 19		
7220 90 90		
7222 20 11		
7222 20 19		
7222 20 91		
7222 20 99		
7222 30 51		
7222 30 59		
7222 30 91		
7222 30 99		
7222 40 91		
7222 40 93		
7222 40 99		
7223 00		
7224 90 19		
7224 90 91		
7224 90 99		
7225 20 90		
7225 90 90		

(1)	(2)	(3)
7226 10 91		
7226 10 99		
7226 20 39		
7226 20 59		
7226 20 79		
7226 20 90		
7226 92 91		
7226 92 99		
7226 99 19		
7226 99 39		
7226 99 90		
7228 10 50		
7228 10 90		
7228 20 50		
7228 20 80		
7228 20 90		
7228 40 00		
7228 50 10		
7228 50 90		
7228 60 90		
7228 70 91		
7228 70 99		
7229		
7304 10 10	8 269	
7304 10 30		
7304 10 90		
7304 20 91		
7304 20 99		
7304 31 91		
7304 31 99		
7304 39 10		
7304 39 51		
7304 39 59		
7304 39 91		
7304 39 93		
7304 39 99		
7304 41 90		
7304 49 10		
7304 49 91		
7304 49 99		
7304 51 11		
7304 51 19		
7304 51 91		
7304 51 99		
7304 59 10		
7304 59 31		
7304 59 39		
7304 59 91		
7304 59 93		
7304 59 99		
7304 90 90		
7305 11 00		
7305 12 00		
7305 19 00		
7305 20 10		
7305 20 90		
7305 31 00		
7305 39 00		
7305 90 00		
7306 10 11		
7306 10 19		
7306 10 90		
7306 20 00		
7306 30 21		
7306 30 29		

(1)	(2)	(3)
06 30 30		
06 30 51		
06 30 59		
06 30 71		
06 30 78		
06 30 90		
06 40 91		
06 40 99		
06 50 91		
06 50 99		
06 60 31		
06 60 39		
06 60 90		
06 90 00		
10 29 90*10 ------(*)		389
·17		1 465
:09		2 823
.04 10 10		7 718
.04 10 90		
.04 29 10		
;04 29 90		
.05		
;06		11 770
;08		2 266
;13		468
182 10 10		2 205
516 50 00		2 819
528 10 40		4 410
528 10 50		
528 10 71		
528 10 73		
528 10 75		
528 10 78		
527 11 10		4 410
527 11 90		
527 21 10		
527 21 90		
527 29 00		
527 31 10		
527 31 91		
527 31 99		
527 32 90		
527 39 10		
527 39 91		
527 39 99		
527 90 91		
527 90 99		
528 10 61		
528 10 69		
528 10 80		
528 10 91		
528 10 98		
528 20 20		

(1)	(2)	(3)
8528 20 71		
8528 20 73		
8528 20 79		
8528 20 91		
8528 20 99		
8529 10 20		
8529 10 31		
8529 10 39		
8529 10 40		
8529 10 50		
8529 10 70		
8529 10 90		
8529 90 99		
8539 10 90	1 874	
8539 21 30		
8539 21 91		
8539 21 99		
8539 22 10		
8539 22 90		
8539 29 31		
8539.29 39		
8539 29 91		
8539 29 99		
8540 11 10		2 646
8540 11 30		
8540 11 50		
8540 11 80		
8540 91 00		5 513
8540 99 00		
8541 10 10		
8541 10 91		
8541 10 99		
8541 21 10		
8541 21 90		
8541 29 10		
8541 29 90		
8541 30 10		
8541 30 90		
8541 40 10		
8541 50 10		
8541 50 90		
8541 90 00		
8542		
8701 20	3 638	
8702 10 11	1 103	
8702 10 19		
8703 21 10	44 100	
8703 22 11		
8703 22 19		
8703 23 11		
8703 23 19		
8703 31 10		
8703 32 11		
8703 32 19		
8703 33 11*10 -----(*)		
8703 33 19*10 -----(*)		
8703 90 90*11 -----(*)		

(1)	(2)	(3)
8704 21 91 8704 31 91		4 410
9003		4 410
9105		5 182
9401 20 00 9401 30 10 9401 30 90 9401 40 00 9401 50 00 9401 61 00 9401 69 00 9401 71 00 9401 79 00 9401 80 00 9401 90 90		14 681
9405 91 19		1 050
9503	11 025	
9603 29 10 9603 29 30 9603 29 90 9603 30 10 9603 30 90 9603 40 10 9603 90 91		2 100

(*) Alle importazioni eccedenti questi contingenti la Comunità applica i dazi doganali risultanti dall'accordo.

(*) Per le importazioni eccedenti questi massimali la Comunità può ripristinare i dazi doganali risultanti dall'accordo.

(*) Questi importi sono maggiorati annualmente del 15 % a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.

(*) Vedi, nell'allegato, la designazione del prodotto in causa.

(*) I dazi doganali applicabili alle importazioni che eccedono i contingenti e i massimali tariffari ripresi nel presente accordo saranno progressivamente ridotti al 90 % del dazio di base all'entrata in vigore dell'accordo, all'80 % dopo un anno, al 70 % dopo due anni, al 60 % dopo tre anni e al 50 % dopo quattro anni. Al termine del quinto anno i dazi doganali rimanenti saranno aboliti.'

Allegato all'ALLEGATO III

Designazione di talune sottovoci

2918 11 00*10	Acido lattico
2934 30 90*20	Levomepromazina e prometazina
3916 90 90*10	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di cellulosa rigenerata
3917 29 19*10	Tubi e loro accessori (giunti, gomiti, raccordi) di cellulosa rigenerata
7207 20 90*10	Acciaio contenente in peso 0,6 % o più di carbonio
7310 29 90*10	Recipienti della capacità nominale di 20 l, aventi uno spessore di parete uguale o superiore a 0,5 mm e una capacità inferiore a 50 l
8703 33 11*10	Campers, nuovi, di cilindrata superiore a 2 500 cc ma inferiore o uguale a 3 000 cc
8703 33 19*10	Altri veicoli nuovi azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) di cilindrata superiore a 2 500 cc ma inferiore o uguale a 3 000 cc
8703 90 90*11	Veicoli diversi da quelli azionati da motore elettrico, nuovi, di cilindrata inferiore o uguale a 3 000 cc

ALLEGATO IV

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 10 paragrafo 1

2505 10 -003	SA
ex 2505 90 -995	Diverse dalla sabbia di fonderia
ex 2506 10 -020	Quarzi francumati
2507 00 -037	Caolino lavato, in blocchi
2508 10 -000	SA
2508 20 -001	SA
2508 40 -003	SA
2508 50 -004	SA
2508 60 -005	SA
2508 70 -006	SA
2510 20 -006	SA
2512 00 -002	SA
2517 10 -008	SA
2517 30 -000	SA
2517 41 -004	SA
2517 49 -008	SA
ex 2519 90 -013	Ossido di magnesio chimicamente puro
2529 10 -003	SA
ex 2530 30 -991	Altre materie minerali (Dryvit R 1657)
2602 00 -008	SA
2707 50 -001	SA
2707 91 -008	SA
ex 2712 90 -025	Cera di lignite raffinata; ozocerite e cera di torba; ceresina bianca o colorata
2801 20 -007	SA
ex 2805 30 -013	Metalli delle terre rare
2811 23 -003	SA
ex 2811 29 -010	Triossido di diarsenico

2815 11 -002	SA
2815 12 -005	SA
2818 10 -006	SA
2823 00 -007	SA
2827 51 -001	SA
2827 59 -005	SA
2828 10 -003	SA
2828 90 -001	SA
2829 90 -000	SA
2833 11 -008	SA
2833 19 -002	SA
2833 40 -008	SA
2834 21 -008	SA
2835 10 -003	SA
2836 20 -003	SA
2836 30 -004	SA
ex 2840 20 -006	Altri borati (Dryvit R 615, R 3959)
2843 21 -006	SA
2843 29 -000	SA
2843 30 -004	SA
ex 2901 29 -007	Esa-1, divinilbenzene
2903 29 -005	SA
2904 10 -006	SA
2905 31 -000	SA
2905 32 -003	SA
ex 2908 90 -019	Derivati nitrati o nitrosi
2909 41 -007	SA
2909 60 -006	SA
2914 49 -003	SA
2924 10 -000	SA
2915 21 -006	SA

12 - Libreria - Suppl ord alla G U n 232

ex 2915 29 -000	Acetato di manganese
2915 32 -000	SA
ex 2915 90 -000	Veova
2916 11 -004	SA
2916 12 -007	SA
2916 13 -000	SA
2916 14 -003	SA
ex 2917 19 -007	Altri acidi policarbossilici
ex 2917 39 -009	Altri acidi policarbossilici, aromatici (edenol)
2921 19 -000	SA
2921 30 -005	SA
2921 42 -002	SA
2921 51 -000	SA
2924 29 -008	SA
ex 2926 90 -015	Cianoacetammide
ex 2926 90 -990	Altri composti a funzione nitrile
ex 2927 00 -006	Altri composti a funzione diazo-, azo- o azossi (geniuron)
2928 00 -005	SA
2930 90 -009	SA
ex 2931 00 -018	Composti organo-mercurici
2933 71 -007	SA
ex 2934 90 -041	6-etossi-1,2 diidro-2,2,4-trimetilchinolina; 0,0-dietil (0-isopropil-4 metil-6 piridin) fosforotioato
ex 2934 90 -999	Diverso dal 6-etossi-1,2 diidro-2,2,4-trimetilchinolina; 0,0-dietil (0-isopropil-4 metil-6 piridin) fosforotioato
2936 29 -003	SA
3204 90 -004	SA
ex 3206 49 -998	Diversi dalle miscele madri per colorare il polistirolo
3214 90 -001	SA
ex 3301 90 -028	Semisolidi
ex 3302 10 -029	Miscugli artificiali di sostanze odorifere
3404 90 -994	Cere artificiali diverse dalla ceralacca

ex 3503 00 -999	Diverse dalle gelatine per usi industriali, dalle gelatine per la preparazione di prodotti alimentari e di prodotti farmaceutici, dalle gelatine per usi fotografici e dalle colle d'ossa
ex 3505 10 -013	Amidi e fecole eterificate
ex 3702 39 -039	Pellicole cinematografiche, in bianco e nero, e pellicole utilizzate in radiografia per uso industriale
3706 90 -007	SA
ex 3803 00 -998	Diverso da greggio
ex 3807 00 -019	Catrami di legno, oli di catrami di legno, creosoto di legno, alcole metilico greggio
3812 30 -005	SA
3815 19 -007	SA
ex 3823 90 -991	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove (Dryvit aggiuntivo II, BYK 035)
ex 3906 10 -999	Polimetacrilato di metile diverso da quello per lo stampaggio ad iniezione e per la polimerizzazione in massa
ex 3913 90 -012	Galalite, destrano, glicogeno
ex 3915 90 -047	Di proteine e di loro derivati
3917 10 -010	Di proteine indurite
3917 10 -029	Legati con spago o sottoposti ad un'altra lavorazione
3917 10 -038	Di cellulosa o di derivati di cellulosa
3917 10 -995	Altri
3920 62 -006	SA
ex 4015 19 -013	Per uso industriale
ex 4403 20 -999	Diverso da quello in tondini
ex 4404 10 -997	Diverso dal legno tornito
ex 4405 00 -010	Farina di legno
ex 4417 00 -015	Montature di spazzole, manici di scope o di spazzole
ex 4823 70 -015	Fogli foggiati ad alveoli per l'imballaggio delle uova
ex 4823 90 -026	Carta per condensatori, metallizzata
ex 4908 10 -013	Matrici per la porcellana, il vetro e lo smalto
5302 10 -003	SA
5302 90 -001	SA
ex 5306 10 -993	Diversi da quelli preparati per la vendita al minuto

ex 5306 20 -994	Diversi da quelli preparati per la vendita al minuto
5405 00 -002	SA
ex 6814 10 -013	Mica per la fabbricazione di condensatori della voce 8532 e mica per la fabbricazione di isolatori della voce 8546
ex 6814 90 -011	Dischi, tubi, rotoli di mica per la fabbricazione di condensatori della voce 8532 e di mica per la fabbricazione di isolatori della voce 8546
ex 6814 90 -020	Fogli e lastre di mica
6901 00 -002	SA
ex 7003 11 -026	Di vetro da ottica
7019 10 -006	SA
7105 10 -006	SA
7219 11 -005	SA
7219 12 -008	SA
7219 13 -001	SA
7219 14 -004	SA
7219 21 -006	SA
7219 22 -009	SA
7219 23 -002	SA
7219 24 -005	SA
7219 31 -007	SA
7219 32 -000	SA
7219 33 -003	SA
7219 34 -006	SA
7219 35 -009	SA
7219 90 -000	SA
7220 11 -001	SA
7220 12 -004	SA
7220 20 -009	SA
7220 90 -006	SA
7222 10 -006	SA
7222 20 -007	SA
7222 30 -008	SA

7222 40 -009	SA
7408 11 -005	SA
7408 19 -009	SA
7408 21 -006	SA
7408 22 -009	SA
7408 29 -000	SA
7413 00 -003	SA
7415 21 -006	SA
7415 29 -000	SA
7415 32 -000	SA
7415 39 -001	SA
7419 10 -008	SA
7806 00 -005	SA
7904 00 -000	SA
7906 00 -008	SA
8003 00 -005	SA
8005 10 -004	SA
8005 20 -005	SA
8007 00 -001	SA
8205 30 -002	SA
8205 60 -005	SA
8205 70 -006	SA
8205 90 -008	SA
ex 8206 00 -992	Diversi da quelli che hanno il carattere essenziale di assortimenti per utensileria della voce 8202 e da quelli che hanno il carattere essenziale di assortimenti per utensileria della voce 8203
8207 20 -009	SA
8207 50 -002	SA
8207 90 -006	SA
8212 20 -010	SA
8212 90 -008	SA
ex 8213 00 -017	Forbici per usi domestici; forbici per manicure (per la cura delle unghie, per cuticole)

ex 8213 00 -992	Diversi dalle forbici per usi domestici, dalle forbici per manicure (per la cura delle unghie, per cuticole)
ex 8304 00 -012	Materiale per ufficio di piombo, di zinco, di stagno
8306 10 -002	SA
8311 30 -006	SA
ex 8413 11 -992	Diverse da quelle di tipo antideflagrante
8413 19 -002	SA
8413 20 -006	SA
8425 11 -003	SA
8425 19 -007	SA
8426 11 -002	SA
ex 8430 10 -996	Altre macchine e apparecchi per usi speciali
8430 61 -000	SA
ex 8431 20 -011	Di macchine e apparecchi della sottovoce 8427 10
ex 8431 20 -996	Diverse da quelle di macchine e apparecchi della sottovoce 8427 10
ex 8431 31 -015	Di macchine e apparecchi delle sottovoci 8428 31-01, 8428 32-01, 8428 33-01 e 8429 90-01
ex 8431 31 -990	Diverse da quelle di macchine e apparecchi delle sottovoci 8428 31-01, 8428 32-01, 8428 33-01 e 8429 90-01
ex 8431 39 -019	Di macchine e apparecchi delle sottovoci 8428 31-01, 8428 32-01, 8428 33-01 e 8429 90-01
ex 8431 49 -995	Diverse da quelle di macchine e apparecchi delle sottovoci 8426 20-01, 8426 41-01, 8430 31-02 e 8430 39-02, di macchine e apparecchi della sottovoce 8426 20-99, di macchine e apparecchi delle sottovoci 8426 12-01, 8426 41-02, 8429 40-02, 8430 31-99, 8430 39-99 e 8430 69-99, di macchine e apparecchi della sottovoce 8429 40-01, di macchine e apparecchi della sottovoce 8430 69-02
8432 10 -000	SA
8432 21 -004	SA
8432 29 -008	SA
8432 30 -002	SA
8432 40 -003	SA
8432 80 -007	SA
ex 8432 90 -017	Parti di aratri
ex 8432 90 -992	Diverse dalle parti di aratri
8433 51 -006	SA

ex 8437 10 -014	Per l'agricoltura
8438 10 -004	SA
8438 20 -005	SA
8438 30 -006	SA
8438 40 -007	SA
8438 50 -008	SA
8438 60 -009	SA
ex 8438 80 -010	Macchine e apparecchi per l'acetificazione; macchine per tagliare o spianare le foglie di tè; macchine estrattive per l'estrazione degli oli essenziali dalle arance, per sgusciare i grani di caffè e macchine per macinare
ex 8438 80 -995	Diverse dalle macchine e apparecchi per l'acetificazione; macchine per tagliare o spianare le foglie di tè; macchine estrattive per l'estrazione degli oli essenziali dalle arance, per sgusciare i grani di caffè e macchine per macinare
ex 8438 90 -011	Di macchine della sottovoce 8438 80-01
ex 8438 90 -996	Diverse da quelle di macchine della sottovoce 8438 80-01
8439	SA
8439 10 -003	SA
8439 20 -004	SA
8439 30 -005	SA
8439 91 -004	SA
8439 99 -008	SA
8441	SA
8441 10	SA
8441 10 -017	Tagliatrici per immagini
8441 10 -992	Altri
8441 20 -009	SA
8441 30 -000	SA
8441 40 -001	SA
8441 80 -005	SA
8441 90	SA
8441 90 -015	Di macchine della sottovoce 8441 10-017
8441 90 -990	SA
8465 10 -008	SA

8465 91 -009	SA
8465 92 -002	SA
8465 93 -005	SA
8465 94 -008	SA
8465 95 -001	SA
8465 96 -004	SA
8465 99 -003	SA
8509 90 -003	SA
ex 8515 31 -010	Attrezzature per la saldatura a getto di plasma a partire da polveri; attrezzature di taglio a getto di plasma, a gas inerte, di più di 30 kW
ex 8515 80 -021	Macchine a microonde operanti mediante ultrasuoni; attrezzature per la saldatura a fascio elettronico, di tensione acceleratrice inferiore a 30 kV ed a corrente termoionica ad alta intensità; attrezzature per la saldatura a raggio, di tensione acceleratrice inferiore a 30 kV e a corrente termoionica a bassa intensità
ex 8515 90 -998	Diverse da quelle per macchine ed apparecchi della sottovoce 8515 80-01
8523 90 -003	SA
8524 90 -002	SA
8533 21 -006	SA
8533 29 -000	SA
8533 31 -007	SA
8533 39 -001	SA
8533 40 -005	SA
8541 21 -005	SA
ex 8541 29 -018	Transistori a alta frequenza, di forte potenza di più di 1 W, e transistori bipolari
ex 8541 29 -993	Diversi dai transistori a alta frequenza, di forte potenza di più di 1 W, e dai transistori bipolari
8701 10 -009	SA
ex 8701 30 -010	Trattori agricoli
ex 8701 90 -025	Trattori agricoli
ex 8705 90 -012	Autoveicoli per usi speciali, a quattro ruote motrici, di peso non superiore a 750 kg, a raffreddamento ad aria, di cilindrata non superiore a 650 cm³, di potenza massima di 27 CV DIN, montati su un telaio tubolare centrale rigido con albero di trasmissione cardanico indipendente e bloccaggio di differenziale, per usi speciali (quali: veicoli antincendio, auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, veicoli utilizzati nell'industria forestale e in agricoltura) esclusa l'attrezzatura speciale

ex 8708 10 -039	Per trattori agricoli, per veicoli stradali e per veicoli fuoristrada di carico ammissibile superiore a 10 tonnellate
ex 8708 99 -034	Per trattori agricolo, per veicoli stradali e per veicoli fuoristrada di carico ammissibile superiore a 10 tonnellate
8803 10 -000	SA
8803 20 -001	SA
8803 30 -002	SA
9006 10 -004	SA
9006 20 -005	SA
9006 30 -006	SA
9006 51 -001	SA
9006 52 -004	SA
9006 53 -007	SA
9006 59 -005	SA
ex 9014 20 -998	Diversi da quelli elettronici
ex 9014 80 -994	Diversi da quelli elettronici
9106 10 -007	SA
9106 20 -008	SA
9106 90 -005	SA
9110 12 -006	SA
9110 19 -007	SA
9114 20 -007	SA
9202 10 -004	SA
9202 90 -002	SA
9206 00 -009	SA
9209 30 -009	SA
ex 9608 91 -010	Pennini per scrivere
ex 9608 91 -029	Punte per pennini
ex 9609 90 -025	Gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti
ex 9609 90 -991	Diversi dai pastelli, dai carboncini, dai gessetti per scrivere o per disegnare e dai gessetti per sarti

ALLEGATO V

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 3

2514 00 -000	SA
ex 2515 12 -015	Greggi o segati, di spessore superiore a 25 cm
ex 2515 12 -024	Greggi o segati, di spessore non superiore a 25 cm
ex 2515 12 -990	Diversi da quelli greggi o segati, di spessore superiore a 25 cm e da quelli greggi o segati, di spessore non superiore a 25 cm
2516 11 -002	SA
ex 2516 12 -014	Greggi o segati, di spessore superiore a 25 cm
ex 2516 12 -999	Diversi da quelli greggi o segati, di spessore superiore a 25 cm
2516 90 -007	SA
2701 12 -009	SA
2701 19 -000	SA
2701 20 -004	SA
2702 10 -002	SA
2702 20 -003	SA
2703 00 -000	SA
ex 2710 00 -019	Oli leggeri, diversi dalle benzine avio, dagli oli leggeri e pesanti per usi diversi da combustibile o da benzine per motori
ex 2710 00 -046	Altri oli medi
ex 2710 00 -055	Oli pesanti, esclusi gli oli da gas e gli oli combustibili
ex 2710 00 -994	Diversi dagli oli leggeri, diversi dalle benzine avio, dagli oli leggeri e pesanti per usi diversi da combustibile o da benzine per motori; dalle benzine avio; dagli oli leggeri e pesanti diversi dalle benzine per motori; dal cherosene; dagli altri oli medi; dagli oli pesanti, esclusi gli oli da gas e gli oli combustibili
2807 00 -009	SA
ex 2844 40 -013	Miscele per colorare
2848 10 -007	SA
2848 90 -005	SA
2903 11 -000	SA
2903 12 -003	SA

2903 13 -006	SA
2903 14 -009	SA
2903 15 -002	SA
2903 16 -005	SA
2903 21 -001	SA
2903 23 -007	SA
2903 30 -009	SA
2903 40 -000	SA
2903 51 -004	SA
2903 59 -008	SA
2903 61 -005	SA
2903 62 -008	SA
2903 69 -009	SA
ex 2904 90 -013	Trinitrotoluene
2909 11 -004	SA
2909 19 -008	SA
2909 20 -002	SA
2909 30 -003	SA
2909 42 -000	SA
2909 44 -006	SA
2909 49 -001	SA
ex 2909 50 -014	Eteri-fenoli e eteri-alcoli-fenoli
ex 2909 50 -999	Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
2912 11 -008	SA
2915 24 -005	SA
2915 31 -007	SA
2915 33 -003	SA
2916 19 -008	SA
2916 20 -002	SA
2916 39 -000	SA
2917 11 -003	SA

2917 12 -006	SA
2917 13 -009	SA
2917 14 -002	SA
2917 20 -001	SA
2917 31 -005	SA
2917 32 -008	SA
2917 33 -001	SA
2917 34 -004	SA
2917 35 -007	SA
2917 36 -000	SA
2917 37 -003	SA
2918 11 -002	SA
2918 12 -005	SA
2918 13 -008	SA
2918 14 -001	SA
2918 15 -004	SA
2918 16 -007	SA
2918 17 -000	SA
2918 19 -006	SA
2918 21 -003	SA
2918 22 -006	SA
2918 23 -009	SA
2918 29 -007	SA
2918 30 -001	SA
2918 90 -007	SA
ex 2919 00 -016	Acido inositolesafosforico e inositolesafosfati; lattofosfati
ex 2919 00 -025	Fosfato di tributile, fosfato di trifenile, fosfato di trixifenile e fosfato di tricloroetile
ex 2919 00 -991	Diversi da: acido inositolesafosforico e inositolesafosfati; lattofosfati; fosfato di tributile fosfato di trifenile, fosfato di trixifenile e fosfato di tricloroetile
2920 10 -004	SA
ex 2920 90 -011	Esteri solforici e loro sali; derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

ex 2920 90 -020	Dinitro-dietilen-glicole
ex 2920 90 -996	Diversi da: esteri solforici e loro sali; derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi; dinitro-dietilen-glicole
2921 11 -006	SA
2921 12 -009	SA
2921 21 -007	SA
2921 22 -000	SA
2921 29 -001	SA
ex 2921 41 -997	Diversi dall'anilina
2921 43 -005	SA
2921 44 -001	SA
2921 45 -001	SA
2921 49 -003	SA
2921 59 -004	SA
2922 11 -005	SA
2922 12 -008	SA
2922 19 -009	SA
2922 21 -006	SA
2922 22 -009	SA
2922 29 -000	SA
2922 30 -004	SA
2922 41 -008	SA
2922 42 -001	SA
2922 50 -006	SA
2925 19 -006	SA
2925 20 -000	SA.
2926 20 -000	SA
ex 2926 90 -990	Diversi dalla cianoacetammide
2930 10 -001	SA
2930 20 -002	SA
2930 30 -003	SA

2930 40 -004	SA
2933 11 -001	SA
2933 19 -005	SA
2933 21 -002	SA
2933 40 -001	SA
2933 51 -005	SA
ex 2933 90 -024	Indolo e betametilindolo; alchilamminoacridine e loro sali; betapicolina
ex 2933 90 -033	Esteri dell'acido piridin-beta-carbossilico (nicotinico); dietilammide dell'acido nicotinico e suoi sali
ex 2933 90 -042	Mercaptobenzimidazolo e suoi sali
2936 10 -005	SA
2936 21 -009	SA
2936 22 -002	SA
2936 23 -005	SA
2936 24 -008	SA
2936 25 -001	SA
2936 27 -007	SA
2936 28 -000	SA
2936 90 -003	SA
2937 10 -004	SA
ex 2937 21 -017	Alcole idrocortisone
ex 2937 21 -992	Diversi dall'alcole idrocortisone
2937 22 -001	SA
2937 29 -002	SA
2937 92 -008	SA
ex 2937 99 -018	Androstendiolo
2939 10 -002	SA
2939 21 -006	SA
2939 29 -000	SA
2939 30 -004	SA
2939 40 -005	SA

2939 50 -006	SA
2939 60 -007	SA
2939 70 -008	SA
2939 90 -000	SA
ex 3002 10 -011	Provenienti dal sangue umano
3002 90 -000	SA
3006 10 -008	SA
3006 20 -009	SA
3006 30 -000	SA
3006 40 -001	SA
3006 50 -002	SA
ex 3006 60 -997	Diversi da quelli in forma di pillole
ex 3101 00 -014	Guano
ex 3101 00 -999	Diversi dal guano; altri concimi naturali di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro ma non trattati chimicamente
3102 10 -005	SA
3102 21 -009	SA
3102 29 -003	SA
3102 30 -007	SA
3102 40 -008	SA
ex 3102 50 -018	Con tenore di nitrato inferiore a 16,3 %, in peso
ex 3102 50 -993	Diversi da quelli con tenore di nitrato inferiore a 16,3 %, in peso
3102 60 -000	SA
ex 3102 70 -010	Con tenore di nitrato inferiore a 25 %, in peso
ex 3102 70 -995	Diversi da quelli con tenore di nitrato inferiore a 25 %, in peso
3102 80 -002	SA
3102 90 -003	SA
3103 10 -004	SA
3103 20 -005	SA
3103 90 -002	SA
ex 3105 10 -011	Nitrato di sodio

ex 3105 10 -020	Calciocianammide
ex 3105 10 -039	Solfato doppio di potassio e di magnesio
ex 3105 10 -996	Diversi dal nitrato di sodio, dalla calciocianammide, dal solfato doppio di potassio e di magnesio
3105 20 -003	SA
3105 30 -004	SA
3105 40 -005	SA
3105 51 -009	SA
3105 59 -003	SA
3105 60 -007	SA
ex 3105 90 -019	Contenenti nitrato o potassio
ex 3105 90 -994	Diversi da quelli contenenti nitrato o potassio
ex 3203 00 -990	Diverse dalle sostanze coloranti di origine vegetale
3206 10 -004	SA
3206 20 -005	SA
3206 30 -006	SA
3206 41 -000	SA
3206 43 -006	SA
ex 3206 49 -998	Diverse dalle miscele madri per colorare il polistirolo
3206 50 -008	SA
3303 00 -009	SA
3304 10 -009	SA
3304 20 -000	SA
3304 30 -001	SA
3304 91 -000	SA
3304 99 -004	SA
3401 11 -008	SA
3401 19 -002	SA
3401 20 -006	SA
3402 11 -007	SA
3402 12 -000	SA
3402 13 -003	SA

3402 19 -001	SA
3402 20 -005	SA
3402 90 -002	SA
ex 3601 00 -019	Polvere nera
ex 3601 00 -994	Diversa dalla polvere nera
3602 00 -009	SA
ex 3603 00 -017	Micce di sicurezza e cordoni detonanti
ex 3603 00 -026	Capsule fulminanti
ex 3603 00 -992	Diversi dalle micce di sicurezza e dai cordoni detonanti, dalle capsule fulminanti
3604 10 -008	SA
ex 3604 90 -015	Stoppini in strisce o in rotoli per accenditori
ex 3604 90 -990	Diversi dagli stoppini in strisce o in rotoli per accenditori, dagli stoppini paraffinati in strisce o in rotoli per lampade per minatori
3605 00 -006	SA
3606 10 -006	SA
ex 3606 90 -013	Ferro-cerio e altre leghe piroforiche
ex 3606 90 -998	Diverse dal ferro-cerio e dalle altre leghe piroforiche
ex 3804 00 -012	Lignosolfiti
ex 3804 00 -997	Diversi dalle lignosolfiti
3808 10 -000	SA
3808 20 -001	SA
ex 3808 30 -011	Merpan (materiale per la protezione delle piante)
ex 3808 30 -996	Diversi dal merpan (materiale per la protezione delle piante)
3808 40 -003	SA
ex 3808 90 -017	Prodotti a base di DDT o contenenti DDT
ex 3808 90 -992	Diversi dai prodotti a base di DDT o contenenti DDT
3811 21 -008	SA
3916 10 -002	SA
ex 3917 21 -999	Diversi dai tubi di polietilene (di diametro da 10 a 400 mm per pressioni di esercizio di 2,5, 3,2, 6 e 10 atmosfere, di polietilene alta o bassa densità), dai fogli flessibili di polietilene (di diametro da 100 a 1 000 mm), dagli accessori

ex 3917 22 -992	Diversi dai tubi di polipropilene (di diametro da 20 a 400 mm, per pressioni di esercizio di 2,5, 3,2, 6 o 10 atmosfere, compresi quelli di tipo speciale), dagli accessori
ex 3917 31 -015	Di etilene, di propilene, di cloruro di polivinile, di materie plastiche cellulosiche e di loro derivati
ex 3918 10 -019	Fogli di cloruro di polivinile per copripavimenti, senza supporto oppure su supporto di schiuma di cloruro di polivinile o di materie tessili
ex 3918 10 -028	Rivestimenti per pareti o per soffitti, stampati
ex 3918 10 -994	Diversi dai fogli di cloruro di polivinile per copripavimenti, senza supporto oppure su supporto di schiuma di cloruro di polivinile o di materie tessili, dai rivestimenti per pareti o per soffitti, stampati
ex 3918 90 -017	Rivestimenti per pavimenti di polimeri di etilene
ex 3918 90 -026	Rivestimenti per pareti o per soffitti stampati
ex 3918 90 -035	Di polimeri naturali
ex 3918 90 -044	Di resine fenoliche e di altre resine
ex 3918 90 -053	Di resine esterificate di derivati della gomma
ex 3918 90 -062	Di etilene, di propilene, di cloruro di polivinile, di materie plastiche cellulosiche e di loro derivati
ex 3918 90 -992	Diversi dai rivestimenti per pavimenti di polimeri di etilene, dai rivestimenti per pareti o per soffitti stampati, da quelli di polimeri naturali, da quelli di resine fenoliche e di altre resine, da quelli di resine esterificate di derivati della gomma, da quelli di etilene di propilene, di cloruro di polivinile, di materie plastiche cellulosiche e di loro derivati
3926 10 -009	SA
3926 20 -000	SA
3926 30 -001	SA
3926 40 -002	SA
ex 3926 90 -016	Oggetti per innaffiare
ex 3926 90 -991	Diversi dagli oggetti per innaffiare
4001 10 -004	SA
4001 21 -008	SA
4001 22 -001	SA
4001 29 -002	SA
ex 4001 30 -015	In lastre, fogli e nastri
ex 4001 30 -990	Diversi da quelli in lastre, fogli e nastri
4002 11 -000	SA

Codice	Designazione
4009 10 -006	SA
4009 20 -007	SA
4009 30 -008	SA
4009 40 -009	SA
4009 50 -000	SA
4010 10 -002	SA
4010 91 -003	SA
4010 99 -007	SA
4011 10 -001	SA
ex 4011 20 -020	Di altre dimensioni
4011 30 -003	SA
4011 40 -004	SA
4011 50 -005	SA
ex 4011 91 -011	Di una specie utilizzata per congegni, delle dimensioni 13-28
ex 4011 91 -020	Di una specie utilizzata per congegni, di altre dimensioni
ex 4011 91 -996	Diverse da quelle di una specie utilizzata per congegni, delle dimensioni 13-28, da quelle di una specie utilizzata per congegni, di altre dimensioni
ex 4011 99 -015	Di una specie utilizzata per congegni, delle dimensioni 13-28
ex 4011 99 -024	Di una specie utilizzata per congegni, di altre dimensioni
ex 4011 99 -990	Diverse da quelle di una specie utilizzata per congegni, delle dimensioni 13-28, da quelle di una specie utilizzata per congegni, di altre dimensioni
4012 10 -000	SA
4012 20 -001	SA
4012 90 -008	SA
ex 4013 10 -018	Di una specie utilizzata per automobili
ex 4013 10 -027	Di una specie utilizzata per autobus e autocarri, delle dimensioni 12-00-20
ex 4013 10 -036	Di una specie utilizzata per autobus e autocarri, di altre dimensioni
4013 20 -000	SA
ex 4013 90 -016	Di una specie utilizzata per congegni, delle dimensioni 13-28

ex 4013 90 -025	Di una specie utilizzata per congegni, di altre dimensioni
ex 4013 90 -998	Diverse da quelle di una specie utilizzata per congegni, delle dimensioni 13-28, da quelle di una specie utilizzata per congegni, di altre dimensioni
ex 4015 99 -010	Accessori per automobili
4102 10 -006	SA
4102 21 -000	SA
4102 29 -004	SA
4103 10 -005	SA
4103 20 -006	SA
ex 4103 90 -012	Della specie suina
ex 4103 90 -997	Diversi da quelli della specie suina
ex 4109 00 -017	Cuoio e pelli, verniciati
ex 4109 00 -026	Cuoio e pelli, laccati
ex 4109 00 -035	Cuoio e pelli, metallizzati
4110 00 -004	SA
4202 11 -002	SA
ex 4202 12 -014	Di tessuti a maglia o all'uncinetto
ex 4202 12 -999	Diversi da quelli di tessuti a maglia o all'uncinetto
ex 4202 19 -015	Di materie plastiche foggiate sotto vuoto
ex 4202 19 -024	Di ferro o di acciaio
ex 4202 19 -033	Di alluminio o di legno
ex 4202 19 -990	Diversi da quelli di materie plastiche foggiate sotto vuoto; da quelli di ferro o di acciaio; da quelli di alluminio o di legno
ex 4202 21 -012	Di pelli di rettili
ex 4202 21 -997	Diversi da quelli di pelli di rettili
ex 4202 22 -015	Di tessuti a maglia o all'uncinetto
ex 4202 22 -990	Diversi da quelli di tessuti a maglia o all'uncinetto
4202 29 -007	SA
ex 4202 31 -013	Di pelli di rettili
ex 4202 31 -998	Diversi da quelli di pelli di rettili

ex 4202 32 -016	Di tessuti a maglia o all'uncinetto
ex 4202 32 -991	Diversi da quelli di tessuti a maglia o all'uncinetto
ex 4202 39 -017	Di materie plastiche
ex 4202 39 -026	Di ferro o di acciaio
ex 4202 39 -035	Di legno, di alluminio, o di materiali da intaglio
ex 4202 39 -992	Diversi da quelli di materie plastiche, da quelli di ferro o di acciaio, da quelli di legno, di alluminio, o di materiali da intaglio
ex 4202 91 -019	Di pelli di rettili
ex 4202 91 -994	Diversi da quelli di pelli di rettili
ex 4202 92 -012	Di tessuti a maglia o all'uncinetto
ex 4202 92 -997	Diversi da quelli di tessuti a maglia o all'uncinetto
ex 4202 99 -013	Di materie plastiche
ex 4202 99 -022	Di ferro o di acciaio
ex 4202 99 -031	Di legno, di alluminio, o di materiali da intaglio
ex 4202 99 -998	Diversi da quelli di materie plastiche; da quelli di ferro o di acciaio; da quelli di legno, di alluminio, o di materiali da intaglio
ex 4203 10 -017	Di pelli
ex 4203 10 -026	Di miscugli di pelli
ex 4203 21 -011	Di pelli
ex 4203 21 -020	Di miscugli di pelli
ex 4203 29 -015	Di pelli
ex 4203 29 -024	Di miscugli di pelli
ex 4203 30 -019	Di pelli
ex 4203 30 -028	Di miscugli di pelli
ex 4203 40 -010	Di pelli
ex 4203 40 -029	Di miscugli di pelli
4204 00 -006	SA
4205 00 -005	SA
ex 4302 20 -012	Pezzi, cascami e ritagli
4401 10 -006	SA

4401 22 -003	SA
ex 4402 00 -013	Carbone di noria
ex 4403 91 -999	Di altri ceppi
ex 4403 92 -992	Di altri ceppi
ex 4407 91 -029	Piallato, levigato
ex 4407 91 -995	Diverso da quello segato o tagliato per il lungo; da quello piallato, levigato
ex 4407 92 -022	Piallato, levigato
ex 4407 92 -998	Diverso da quello segato o tagliato per il lungo; da quello piallato, levigato
ex 4408 90 -016	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, di spessore non superiore a 5 mm
ex 4408 90 -025	Piallato, levigato
4418 10 -006	SA
4418 20 -007	SA
4418 30 -008	SA
4418 40 -009	SA
4418 50 -000	SA
ex 4418 90 -013	Pannelli cellulari di legno ricoperti con metalli comuni
ex 4418 90 -022	Pannelli cellulari di legno ricoperti con altre materie
ex 4418 90 -998	Diversi dai pannelli cellulari di legno ricoperti con metalli comuni, dai pannelli cellulari di legno ricoperti con altre materie
4419 00 -004	SA
ex 4601 10 -011	Trecce di paglia
ex 4601 10 -020	Trecce di fibre di latania o di bambù
ex 4601 10 -039	Altre trecce
ex 4601 10 -996	Diversi dalle trecce di paglia, dalle trecce di fibre di latania o di bambù, dalle altre trecce
4601 20 -003	SA
4601 91 -003	SA
4601 99 -007	SA

4602 10 -001	SA
4602 90 -009	SA
ex 4802 20 -017	Carta e cartone da supporto per carta e cartone fotosensibili
ex 4802 20 -026	Carta e cartone da supporto per carta e cartone sensibili al calore o all'elettricità
4802 30 -009	SA
4802 40 -000	SA
ex 4802 51 -013	Carta per macchine da scrivere, carta per posta aerea
ex 4802 51 -998	Diversa dalla carta per macchine da scrivere, dalla carta per posta aerea
ex 4802 52 -016	Carta per biglietti di banca, carta per libri contabili, carta da lucido
ex 4802 52 -991	Diversa dalla carta per biglietti di banca, dalla carta per libri contabili, dalla carta da lucido, altra carta da scrivere e da stampa
ex 4802 53 -019	Carta da disegno
ex 4802 53 -994	Diversa dalla carta da disegno
4802 60 -002	SA
ex 4803 00 -014	Carta increspata o pieghettata per uso domestico, igienico o di toletta al bisolfito o al solfato
ex 4803 00 -023	Altra carta greggia (increspata, ecc.)
ex 4803 00 -032	Carta greggia colorata in superficie, decorata in superficie o stampata (esclusa la carta greggia telata)
ex 4803 00 -041	Carta greggia telata
ex 4803 00 -999	Diversa dalla carta increspata o pieghettata per uso domestico, igienico o di toletta al bisolfito o al solfato, dall'altra carta greggia (increspata, ecc.), dalla carta greggia colorata in superficie, decorata in superficie o stampata (esclusa la carta greggia telata), dalla carta greggia telata
4804 11 -008	SA
4804 19 -002	SA
4804 21 -009	SA
4804 29 -003	SA
4804 31 -000	SA
4804 39 -004	SA
4804 41 -001	SA

4804 42 -004	SA
4804 49 -005	SA
4804 51 -002	SA
4804 52 -005	SA
4804 59 -006	SA
4805 21 -008	SA
ex 4805 22 -010	Triplex Blg, Triplex Dlg
ex 4805 22 -995	Diversi dal Triplex Blg, dal Triplex Dlg
ex 4805 29 -002	SA
4805 30 -006	SA
ex 4805 40 -016	Carta da filtro (30 x 40 pollici) per trattamenti chimici e carta per prove di saturazione
ex 4805 40 -991	Diversa dalla carta da filtro (30 x 40 pollici) per trattamenti chimici e dalla carta per prove di saturazione
4805 50 -008	SA
ex 4805 60 -036	Cartone triplex grigio, cartone grigio e cartone da rilegatore
ex 4805 60 -993	Diversi dal cartone triplex grigio, dal cartone grigio e dal cartone da rilegatore
ex 4805 70 -028	Cartone triplex grigio, cartone grigio e cartone da rilegatore
ex 4805 70 -994	Diversa dalla carta supporto per carta abrasiva, dalla carta supporto per la fabbricazione della carta ondulata, dal cartone triplex grigio, dal cartone grigio e dal cartone da rilegatore
ex 4805 80 -038	Cartone triplex grigio, cartone grigio e cartone da rilegatore
ex 4805 80 -995	Diversi dalla carta supporto per la fabbricazione della carta ondulata, dalla carta per copertine, dal cartone triplex grigio, dal cartone grigio e dal cartone da rilegatore
4806 10 -003	SA
4806 30 -005	SA
4806 40 -006	SA
ex 4810 11 -027	Carta e cartoni, cromo e baritati
ex 4810 12 -011	Carta e cartoni, cromo e baritati
ex 4811 31 -019	Carta e cartoni ricoperti di polietilene
ex 4811 39 -013	Carta ricoperta di polietilene
ex 4814 20 -997	Senza orli nè fregi

ex 4820 10 -012	Blocchi di carta da lettere
ex 4820 10 -997	Diversi dai blocchi di carta da lettere
4820 20 -004	SA
4820 30 -005	SA
4820 40 -006	SA
4820 50 -007	SA
4820 90 -001	SA
ex 4907 00 -998	Diversi dai francobolli e dalle marche da bollo e simili
5001 00 -004	SA
5007 10 -009	SA
5007 20 -000	SA
ex 5007 90 -016	Tessuti di seta
ex 5007 90 -025	Tessuti di seta misti con altre materie, diversi dai tessuti della sottovoce 5007 20
ex 5007 90 -991	Diversi dai tessuti di seta, dai tessuti di seta misti con altre materie, diversi dai tessuti della sottovoce 5007 20
5101 11 -001	SA
5101 19 -005	SA
5101 21 -002	SA
5101 29 -006	SA
5101 30 -000	SA
5102 10 -007	SA
5102 20 -008	SA
5106 10 -003	SA
5106 20 -004	SA
5107 10 -002	SA
5107 20 -003	SA
5111 11 -008	SA
5111 19 -002	SA
5111 20 -006	SA

5111 30 -007	SA
5111 90 -003	SA
5112 11 -007	SA
5112 19 -001	SA
5112 20 -005	SA
5112 30 -006	SA
5112 90 -002	SA
5113 00 -002	SA
5205 11 -000	SA
5205 12 -003	SA
5205 13 -006	SA
5205 14 -009	SA
5205 15 -002	SA
5205 21 -001	SA
5205 22 -004	SA
5205 23 -007	SA
5205 24 -000	SA
5205 25 -003	SA
5205 31 -002	SA
5205 32 -005	SA
5205 33 -008	SA
5205 34 -001	SA
5205 35 -004	SA
5205 41 -003	SA
5205 42 -006	SA
5205 43 -009	SA
5205 44 -002	SA
5205 45 -005	SA
ex 5208 11 -991	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²

5208 12 -000	SA
ex 5208 13 -997	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
ex 5208 19 -995	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
ex 5208 21 -992	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
5208 22 -001	SA
ex 5208 23 -998	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
ex 5208 29 -996	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
ex 5208 31 -993	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
5208 32 -002	SA
ex 5208 33 -999	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
ex 5208 39 -997	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
ex 5208 41 -994	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
5208 42 -003	SA
ex 5208 43 -990	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
ex 5208 49 -998	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
ex 5208 51 -995	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
5208 52 -004	SA
ex 5208 53 -991	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
ex 5208 59 -999	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
5209 11 -006	SA
5209 12 -009	SA
5209 19 -000	SA
5209 21 -007	SA
5209 22 -000	SA
5209 29 -001	SA
5209 31 -008	SA
5209 32 -001	SA
5209 39 -002	SA

5209 41 -009	SA
5209 42 -002	SA
5209 43 -005	SA
5209 49 -003	SA
5209 51 -000	SA
5209 52 -003	SA
5209 59 -004	SA
ex 5210 11 -996	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
ex 5210 12 -999	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
ex 5210 19 -990	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
ex 5210 21 -997	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
ex 5210 22 -990	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
ex 5210 29 -991	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
ex 5210 31 -998	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
ex 5210 32 -991	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
ex 5210 39 -992	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
ex 5210 41 -999	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
ex 5210 42 -992	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
ex 5210 49 -993	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
ex 5210 51 -990	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
ex 5210 52 -993	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
ex 5210 59 -994	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
5211 11 -001	SA
5211 12 -004	SA
5211 19 -005	SA
5211 21 -002	SA
5211 22 -005	SA
5211 29 -006	SA
5211 31 -003	SA

5211 32 -006	SA
5211 39 -007	SA
5211 41 -004	SA
5211 42 -007	SA
5211 43 -000	SA
5211 49 -008	SA
5211 51 -005	SA
5211 52 -008	SA
5211 59 -009	SA
ex 5212 11 -994	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
ex 5212 12 -997	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
ex 5212 13 -990	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
ex 5212 14 -993	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
ex 5212 15 -996	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m²
5212 21 -001	SA
5212 22 -004	SA
5212 23 -007	SA
5212 24 -000	SA
5212 25 -003	SA
ex 5306 10 -018	Preparati per la vendita al minuto
ex 5306 20 -019	Preparati per la vendita al minuto
5309 11 -009	SA
5309 19 -003	SA
5309 21 -000	SA
5309 29 -004	SA
ex 5311 00 -028	Tessuti di canapa e di filati di carta
ex 5401 10 -991	Diversi da quelli preparati per la vendita al minuto
ex 5402 10 -015	Di nylon

Codice	Descrizione
ex 5402 31 -010	Di nylon
ex 5402 32 -013	Di nylon
ex 5402 41 -011	Di nylon
ex 5402 51 -012	Di nylon
ex 5402 61 -013	Di nylon
5404 10 -004	SA
5404 90 -002	SA
5407 10 -001	SA
5407 20 -002	SA
5407 30 -003	SA
5407 41 -007	SA
5407 42 -000	SA
5407 43 -003	SA
5407 44 -006	SA
5407 51 -008	SA
5407 52 -001	SA
5407 53 -004	SA
5407 54 -007	SA
5407 60 -006	SA
5407 71 -000	SA
5407 72 -003	SA
5407 73 -006	SA
ex 5508 10 -997	Diversi da quelli preparati per la vendita al minuto
5509 11 -005	SA
5509 12 -008	SA
5509 21 -006	SA
5509 22 -009	SA
5509 31 -007	SA
5509 32 -000	SA

5509 41 -008	SA
5509,42 -001	SA
5509 51 -009	SA
5509 52 -002	SA
5509 53 -005	SA
5509 59 -003	SA
5509 61 -000	SA
5509 62 -003	SA
5509 69 -004	SA
5509 91 -003	SA
5509 92 -006	SA
5509 99 -007	SA
5602 10 -002	SA
5602 21 -006	SA
5602 29 -000	SA
5602 90 -000	SA
5603 00 -000	SA
ex 5701 10 -015	Tappeti a mano
ex 5701 10 -024	Tappeti a macchina
ex 5701 90 -013	Tappeti a mano
ex 5701 90 -022	Tappeti a macchina
ex 5702 10 -014	Tappeti a mano
ex 5702 10 -023	Tappeti a macchina
5702 20 -006	SA
5702 31 -000	SA
5702 32 -003	SA
5702 39 -004	SA
5702 41 -001	SA
5702 42 -004	SA

5702 49 -005	SA
5702 51 -002	SA
5702 52 -005	SA
5702 59 -006	SA
5702 91 -006	SA
5702 92 -009	SA
5702 99 -000	SA
5805 00 -004	SA
ex 5806 10 -013	Misti con gomma
ex 5806 10 -998	Diversi da quelli misti con gomma
ex 5806 20 -014	Misti con gomma
ex 5806 20 -999	Diversi da quelli misti con gomma
ex 5806 31 -018	Misti con gomma
ex 5806 31 -993	Diversi da quelli misti con gomma
ex 5806 32 -011	Misti con gomma
ex 5806 32 -996	Diversi da quelli misti con gomma
ex 5806 39 -012	Misti con gomma
ex 5806 39 -997	Diversi da quelli misti con gomma
ex 5806 40 -016	Misti con gomma
ex 5806 40 -991	Diversi da quelli misti con gomma
5810 10 -007	SA
5810 91 -008	SA
5810 92 -001	SA
5810 99 -002	SA
ex 5811 00 -014	Tessuti di seta
ex 5811 00 -023	Tessuti di filamenti di materie tessili sintetiche e artificiali, di lana, di peli fini, di lino, di ramiè e di cotone
ex 5811 00 -032	Tessuti di filati metallici, di iuta, di canapa e di cotone a punto di garza
ex 5811 00 -041	Tessuti di crine
ex 5811 00 -050	Tessuti di ovatta

ex 5811 00 -069	Tessuti di feltro
ex 5811 00 -078	Tessuti gommati
ex 5811 00 -087	Tessuti a maglia o all'uncinetto
ex 5811 00 -999	Diversi dai tessuti di seta, dai tessuti di filamenti di materie tessili sintetiche e artificiali, di lana, di peli fini, di lino, di ramiè e di cotone, dai tessuti di filati metallici, di iuta, di canapa e di cotone a punto di garza, dai tessuti di crine, dai tessuti di ovatta, dai tessuti di feltro, dai tessuti gommati, dai tessuti a maglia o all'uncinetto
5901 10 -002	SA
5901 90 -000	SA
5903 10 -000	SA
5903 20 -001	SA
5903 90 -008	SA
ex 5907 00 -014	Tessuti spalmati o impregnati di olio o di preparazioni a base di olio siccativo
ex 5907 00 -023	Tele dipinte per scenari di teatri
ex 5907 00 -999	Diversi dai tessuti spalmati o impregnati di olio o di preparazioni a base di olio siccativo; dalle tele dipinte per scenari di teatri
6101 10 -009	SA
6101 20 -000	SA
6101 30 -001	SA
6101 90 -007	SA
6102 10 -008	SA
6102 20 -009	SA
6102 30 -000	SA
6102 90 -006	SA
6103 11 -000	SA
6103 12 -003	SA
6103 19 -004	SA
6103 21 -001	SA
6103 22 -004	SA
6103 23 -007	SA
6103 29 -005	SA

6103 31 -002	SA
6103 32 -005	SA
6103 33 -008	SA
6103 39 -006	SA
6103 41 -003	SA
6103 42 -006	SA
6103 43 -009	SA
6103 49 -007	SA
6104 11 -009	SA
6104 12 -002	SA
6104 13 -005	SA
6104 19 -003	SA
6104 21 -000	SA
6104 22 -003	SA
6104 23 -006	SA
6104 29 -004	SA
6104 31 -001	SA
6104 32 -004	SA
6104 33 -007	SA
6104 39 -005	SA
6104 41 -002	SA
6104 42 -005	SA
6104 43 -007	SA
6104 44 -001	SA
6104 49 -006	SA
6104 51 -003	SA
6104 52 -006	SA
6104 53 -009	SA
6104 59 -007	SA

6104 61 -004	SA
6104 62 -007	SA
6104 63 -000	SA
6104 69 -008	SA
6105 10 -005	SA
6105 20 -006	SA
6105 90 -003	SA
6106 10 -004	SA
6106 20 -005	SA
6106 90 -002	SA
6107 11 -006	SA
6107 12 -009	SA
6107 19 -000	SA
6107 21 -007	SA
6107 22 -000	SA
6107 29 -001	SA
6107 91 -004	SA
6107 92 -007	SA
6107 99 -008	SA
6108 11 -005	SA
6108 19 -009	SA
6108 21 -006	SA
6108 22 -009	SA
6108 29 -000	SA
6108 31 -007	SA
6108 32 -000	SA
6108 39 -001	SA
6108 91 -003	SA
6108 92 -006	SA

Codice	Descrizione
6108 99 -007	SA
6109 10 -001	SA
6109 90 -009	SA
6110 10 -007	SA
6110 20 -008	SA
6110 30 -009	SA
6110 90 -005	SA
ex 6111 10 -015	Guanti
ex 6111 10 -024	Calzini
ex 6111 10 -990	Diversi dai guanti, dai calzini
ex 6111 20 -016	Guanti
ex 6111 20 -025	Calzini
ex 6111 20 -991	Diversi dai guanti, dai calzini
ex 6111 30 -017	Guanti
ex 6111 30 -026	Calzini
ex 6111 30 -992	Diversi dai guanti, dai calzini
ex 6111 90 -013	Guanti
ex 6111 90 -022	Calzini
ex 6111 90 -998	Diversi dai guanti, dai calzini
6112 11 -008	SA
6112 12 -001	SA
6112 19 -002	SA
6112 20 -006	SA
ex 6112 31 -019	Tessuti gommati
ex 6112 31 -994	Diversi dai tessuti gommati
ex 6112 39 -013	Tessuti gommati
ex 6112 39 -998	Diversi dai tessuti gommati
ex 6112 41 -010	Tessuti gommati
ex 6112 41 -995	Diversi dai tessuti gommati

ex 6112 49 -014	Tessuti gommati
ex 6112 49 -999	Diversi dai tessuti gommati
ex 6113 00 -012	Tessuti gommati
ex 6113 00 -997	Diversi dai tessuti gommati
6114 10 -003	SA
6114 20 -004	SA
6114 30 -005	SA
6114 90 -001	SA
ex 6115 11 -014	Tessuti gommati
ex 6115 11 -999	Diversi dai tessuti gommati
ex 6115 12 -017	Tessuti gommati
ex 6115 12 -992	Diversi dai tessuti gommati
ex 6115 19 -018	Tessuti gommati
ex 6115 19 -993	Diversi dai tessuti gommati
6115 20 -003	SA
ex 6115 91 -012	Calze e calzini per bambini
ex 6115 91 -997	Diverse dalle calze e calzini per bambini
ex 6115 92 -015	Calze e calzini per bambini
ex 6115 92 -990	Diverse dalle calze e calzini per bambini
ex 6115 93 -018	Calze e calzini per bambini
ex 6115 93 -993	Diverse dalle calze e calzini per bambini
ex 6115 99 -016	Calze e calzini per bambini
ex 6115 99 -991	Diverse dalle calze e calzini per bambini
ex 6116 10 -010	Misti con gomma
ex 6116 10 -995	Diversi da quelli misti con gomma
6116 91 -002	SA
6116 92 -005	SA
6116 93 -008	SA

6116 99 -006	SA
6117 10 -000	SA
6117 20 -001	SA
ex 6117 80 -016	Misti con gomma
ex 6117 80 -991	Diversi da quelli misti con gomma
ex 6117 90 -017	Parti di guanti
ex 6117 90 -026	Misti con gomma
ex 6117 90 -035	Parti di calze e di calzini
ex 6117 90 -992	Diversi dalle parti di guanti, da quelle miste con gomma, dalle parti di calze e calzini
ex 6201 11 -014	Per ragazzo
ex 6201 11 -999	Diversi da quelli per ragazzo
ex 6201 12 -017	Per ragazzo
ex 6201 12 -992	Diversi da quelli per ragazzo
6201 13 -001	SA
6201 19 -009	SA
6201 91 -003	SA
6201 93 -006	SA
6201 93 -009	SA
6201 99 -007	SA
6202 11 -004	SA
6202 12 -007	SA
6202 13 -000	SA
6202 19 -008	SA
6202 91 -002	SA
6202 92 -005	SA
6202 93 -008	SA
6202 99 -006	SA
6203 11 -003	SA

6203 12 -006	SA
6203 19 -007	SA
6203 21 -004	SA
6203 22 -007	SA
6203 23 -000	SA
6203 29 -008	SA
6203 31 -005	SA
6203 32 -008	SA
6203 33 -001	SA
6203 39 -009	SA
ex 6203 41 -015	Tute con bretelle
ex 6203 41 -990	Diverse dalle tute con bretelle
6203 42 -009	SA
ex 6203 43 -011	Tute con bretelle
ex 6203 43 -996	Diverse dalle tute con bretelle
6203 49 -000	SA
6204 11 -002	SA
6204 12 -005	SA
6204 13 -008	SA
ex 6204 19 -015	Di seta
ex 6204 19 -024	Di fibre artificiali
ex 6204 19 -990	Diversi da quelli di seta, da quelli di fibre artificiali
6204 21 -003	SA
6204 22 -006	SA
6204 23 -009	SA
ex 6204 29 -016	Di seta
ex 6204 29 -025	Di fibre artificiali
ex 6204 29 -991	Diversi da quelli di seta, da quelli di fibre artificiali
6204 31 -004	SA

6204 32 -007	SA
6204 33 -000	SA
6204 39 -008	SA
6204 41 -005	SA
6204 42 -008	SA
6204 43 -001	SA
6204 44 -004	SA
ex 6204 49 -018	Di seta
ex 6204 49 -993	Diversi da quelli di seta
6204 51 -006	SA
6204 52 -009	SA
6204 53 -002	SA
ex 6204 59 -019	Di fibre artificiali
ex 6204 59 -993	Diversi da quelli di fibre artificiali
ex 6204 61 -016	Tute con bretelle
ex 6204 61 -991	Diverse dalle tute con bretelle
6204 62 -000	SA
6204 63 -003	SA
ex 6204 69 -010	Di fibre artificiali
ex 6204 69 -995	Diversi da quelli di fibre artificiali
6205 10 -008	SA
6205 20 -009	SA
6205 30 -000	SA
6205 90 -006	SA
6206 10 -007	SA
6206 20 -008	SA
6206 30 -009	SA
6206 40 -000	SA
6206 90 -005	SA

6207 11 -009	SA
ex 6207 19 -012	Di fibre tessili sintetiche o artificiali
ex 6207 19 -997	Diversi da quelli di fibre tessili sintetiche o artificiali
6207 21 -000	SA
6207 22 -003	SA
6207 29 -004	SA
ex 6207 91 -016	Camiciole
ex 6207 91 -991	Diverse dalle camiciole
6207 92 -000	SA
ex 6207 99 -010	Accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili
ex 6207 99 -995	Diversi dagli accappatoi da bagno, dalle vesti da camera e dai manufatti simili
6208 11 -008	SA
ex 6208 19 -011	Di seta
ex 6208 19 -996	Diversi da quelli di seta
6208 21 -009	SA
6208 22 -002	SA
ex 6208 29 -012	Di seta
ex 6208 29 -997	Diversi da quelli di seta
ex 6208 91 -015	Vesti da camera e manufatti simili
ex 6208 91 -990	Diversi dalle vesti da camera e dai manufatti simili
6208 92 -009	SA
ex 6208 99 -019	Vesti da camera e manufatti simili
ex 6208 99 -994	Diversi dalle vesti da camera e dai manufatti simili
ex 6209 10 -013	Accessori
ex 6209 10 -998	Diversi dagli accessori
ex 6209 20 -014	Accessori
ex 6209 20 -999	Diversi dagli accessori
ex 6209 30 -015	Accessori
ex 6209 30 -990	Diversi dagli accessori

ex 6209 90 -011	Accessori
ex 6209 90 -996	Diversi dagli accessori
ex 6210 10 -019	Altri indumenti, per uomo, per ragazzo, per donna e per ragazza
ex 6210 10 -028	Sottovesti (biancheria da dosso), per uomo e per ragazzo
ex 6210 10 -037	Sottovesti (biancheria da dosso), per donna e per ragazza
6210 20 -001	SA
6210 30 -002	SA
6210 40 -003	SA
6210 50 -004	SA
6211 11 -002	SA
6211 12 -005	SA
6211 20 -000	SA
ex 6211 31 -013	Per uomo
ex 6211 31 -998	Diversi da quelli per uomo
6211 32 -007	SA
6211 33 -000	SA
6211 39 -008	SA
6211 41 -005	SA
6211 42 -008	SA
6211 43 -001	SA
ex 6211 49 -018	Di seta
ex 6211 49 -993	Diversi da quelli di seta
6212 10 -008	SA
6212 20 -009	SA
6212 30 -000	SA
6212 90 -006	SA
6213 10 -007	SA
6213 20 -008	SA
6213 90 -005	SA

6214 10 -006	SA
6214 20 -007	SA
6214 30 -008	SA
6214 40 -009	SA
6214 90 -004	SA
6215 10 -005	SA
6215 20 -006	SA
6215 90 -003	SA
6216 00 -003	SA
6217 10 -003	SA
6217 90 -001	SA
6302 10 -004	SA
6302 21 -008	SA
ex 6302 22 -010	Di stoffe non tessute
ex 6302 22 -995	Diversi da quelli di stoffe non tessute
6302 29 -002	SA
ex 6302 31 -018	Di damasco
ex 6302 31 -993	Diversi da quelli di damasco
ex 6302 32 -011	Di stoffe non tessute
ex 6302 32 -996	Diverse da quelli di stoffe non tessute
ex 6302 39 -012	Di damasco
ex 6302 39 -997	Diversi da quelli di damasco
6302 40 -007	SA
ex 6302 51 -010	Di damasco
ex 6302 51 -995	Diversi da quelli di damasco
ex 6302 52 -013	Di damasco
ex 6302 52 -998	Diversi da quelli di damasco
ex 6302 53 -016	Di stoffe non tessute
ex 6302 53 -991	Diversi da quelli di stoffe non tessute

ex 6302 59 -014	Di damasco
ex 6302 59 -999	Diversi da quelli di damasco
6302 60 -009	SA
ex 6302 91 -014	A maglia o all'uncinetto
ex 6302 91 -999	Diversi da quelli a maglia o all'uncinetto
ex 6302 92 -017	A maglia o all'uncinetto
ex 6302 92 -992	Diversi da quelli a maglia o all'uncinetto
ex 6302 93 -010	A maglia o all'uncinetto
ex 6302 93 -995	Diversi da quelli a maglia o all'uncinetto
ex 6302 99 -018	A maglia o all'uncinetto
ex 6302 99 -993	Diversi da quelli a maglia o all'uncinetto
6303 11 -006	SA
6303 12 -009	SA
6303 19 -000	SA
6303 91 -004	SA
6303 92 -007	SA
6303 99 -008	SA
6306 11 -003	SA
6306 12 -006	SA
6306 19 -007	SA
6306 21 -004	SA
6306 22 -007	SA
6306 29 -008	SA
6306 31 -005	SA
6306 39 -009	SA
6306 41 -006	SA
ex 6306 49 -019	Di stoffe non tessute
ex 6306 49 -994	Diversi da quelli di stoffe non tessute
6306 91 -001	SA

ex 6306 99 -014	Di stoffe non tessute
ex 6306 99 -999	Diversi da quelli di stoffe non tessute
ex 6309 00 -015	Per l'industria tessile e l'industria cartaria
ex 6309 00 -990	Diversi da quelli per l'industria tessile e l'industria cartaria
ex 6310 10 -012	Spago, corde e funi, sotto forma di avanzi o di oggetti fuori uso
ex 6310 10 -997	Diversi da spago, corde e funi, sotto forma di avanzi o di oggetti fuori uso
ex 6310 90 -010	Spago, corde e funi, sotto forma di avanzi o di oggetti fuori uso
ex 6310 90 -995	Diversi da spago, corde e funi, sotto forma di avanzi o di oggetti fuori uso
6401 10 -008	SA
6401 91 -009	SA
ex 6401 92 -011	Calzature da pallacanestro, calzature da ginnastica
ex 6401 92 -996	Diverse dalle calzature da pallacanestro, dalle calzature da ginnastica
ex 6401 99 -012	Calzature da ginnastica
ex 6401 99 -997	Diverse dalle calzature da ginnastica
6402 11 -000	SA
6402 19 -004	SA
6402 20 -008	SA
6402 30 -009	SA
ex 6402 91 -017	Calzature da pallacanestro, calzature da ginnastica
ex 6402 91 -992	Diverse dalle calzature da pallacanestro, dalle calzature da ginnastica
ex 6402 99 -011	Calzature da ginnastica
ex 6402 99 -996	Diverse dalle calzature da ginnastica
6403 11 -009	SA
6403 19 -003	SA
ex 6403 20 -016	Calzature per donna con tomaia di pelli di rettili
ex 6403 20 -991	Diverse dalle calzature per donna con tomaia di pelli di rettili
6403 30 -008	SA
6403 40 -009	SA
6403 51 -003	SA

ex 6403 59 -016	Calzature per donna con tomaia di pelli di rettili
ex 6403 59 -991	Diverse dalle calzature per donna con tomaia di pelli di rettili
6403 91 -007	SA
ex 6403 99 -010	Calzature per donna con tomaia di pelli di rettili
ex 6403 99 -995	Diverse dalle calzature per donna con tomaia di pelli di rettili
6404 11 -008	SA
6404 19 -002	SA
6404 20 -006	SA
ex 6405 10 -013	Con suole esterne di legno o di sughero
ex 6405 10 -022	Con suole esterne di corda, di fune o di tessuti tessili
ex 6405 20 -014	Con suole esterne di legno o di sughero
ex 6405 20 -023	Con suole esterne di corda, di fune o di tessuti tessili
ex 6405 90 -011	Con suole esterne di legno o di sughero
ex 6405 90 -020	Con suole esterne di corda, di fune o di tessuti tessili
ex 6405 90 -996	Diverse da quelle con suole esterne di legno o di sughero; da quelle con suole esterne di corda, di fune o di tessuti tessili
ex 6406 10 -012	Di metalli
ex 6406 10 -997	Diverse da quelle di metalli
6406 20 -004	SA
6406 91 -004	SA
ex 6406 99 -017	Parti di calzature, diverse dalle parti della sottovoce 6406 99-026
ex 6406 99 -026	Di metalli
ex 6406 99 -992	Diverse dalle parti di calzature, diverse dalle parti della sottovoce 6406 99-026, da quelle di metalli
6506 99 -001	SA
ex 6908 10 -990	Diversi dalle piastrelle da pavimentazione
6908 90 -998	Diversi dalle piastrelle da pavimentazione
6911 10 -000	SA
6911 90 -008	SA
6912 00 -008	SA

6914 10 -007	SA
6914 90 -005	SA
ex 7102 39 -992	Diversi da quelli levigati o lucidati
ex 7103 91 -993	Diversi da quelli sfaldati, segati, levigati o lucidati
ex 7103 99 -997	Diversi da quelli sfaldati, segati, levigati o lucidati
7107 00 -003	SA
ex 7108 13 -020	Barre, fili, profilati, lastre, fogli e nastri
ex 7108 13 -039	Tubi, canne e barre cave
ex 7108 13 -996	Diversi dai fogli e nastri sottili di spessore non superiore a 0,15 mm, dalle barre, fili, profilati, lastre, fogli e nastri, dai tubi, canne e barre cave
7108 20 -004	SA
7109 00 -001	SA
ex 7110 19 -999	Diversi da quelli per usi industriali e per l'impiego in gioielleria
ex 7110 29 -990	Diversi da quelli per usi industriali e per l'impiego in gioielleria
ex 7110 39 -991	Diversi da quelli per usi industriali e per l'impiego in gioielleria
ex 7110 49 -992	Diversi da quelli per usi industriali e per l'impiego in gioielleria
ex 7113 11 -017	Di argento
ex 7113 11 -992	Diversi da quelli di argento
ex 7113 19 -011	Di altri metalli preziosi
ex 7113 19 -996	Diversi da quelli di altri metalli preziosi
7113 20 -006	SA
7114 11 -007	SA
7114 19 -001	SA
7114 20 -005	SA
7117 11 -004	SA
7117 19 -008	SA
ex 7117 90 -018	Di gesso, di ceramica, di vetro
ex 7117 90 -027	Di materia plastica
ex 7117 90 -036	Di pietra da taglio
ex 7117 90 -993	Diversi da quelli di gesso, di ceramica, di vetro, da quelli di materia plastica, da quelli di pietra da taglio

7118 10 -000	SA
7118 90 -008	SA
7202 21 -006	SA
7202 29 -000	SA
7202 30 -004	SA
7202 60 -007	SA
7202 70 -008	SA
7202 80 -009	SA
7202 92 -006	SA
7202 93 -009	SA
ex 7202 99 -016	Ferrofosforo
ex 7202 99 -991	Diversi dal ferrofosforo
7203 10 -001	SA
7204 50 -004	SA
7205 10 -009	SA
7205 21 -003	SA
7205 29 -007	SA
ex 7206 10 -017	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7206 10 -992	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7206 90 -015	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7206 90 -990	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7207 20 -017	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 11 -018	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 11 -993	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 12 -011	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 12 -996	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 13 -014	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 13 -999	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 14 -017	Di acciai lavorati alla macchina

ex 7208 14 -992	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 21 -019	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 21 -994	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 22 -012	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 22 -997	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 23 -015	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 23 -990	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 24 -018	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 24 -993	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 31 -010	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 31 -995	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 32 -013	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 32 -998	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 33 -016	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 33 -991	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 34 -019	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 34 -994	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 35 -012	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 35 -997	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 41 -011	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 41 -020	Larghi piatti
ex 7208 41 -996	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, dai larghi piatti
ex 7208 42 -014	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 42 -999	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 43 -017	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 43 -992	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 44 -010	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 44 -995	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 45 -013	Di acciai lavorati alla macchina

ex 7208 45 -022	Di acciai da costruzione
ex 7208 45 -998	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, da quelli di acciai da costruzione
ex 7208 90 -013	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 90 -022	Di acciai da costruzione
ex 7208 90 -998	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, da quelli di acciai da costruzione
ex 7209 11 -017	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 11 -992	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 12 -010	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 12 -995	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 13 -013	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 13 -998	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 14 -016	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 14 -991	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 21 -018	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 21 -993	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 22 -011	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 22 -996	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 23 -014	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 23 -999	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 24 -017	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 24 -992	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 31 -019	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 31 -994	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 32 -012	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 32 -997	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 33 -015	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 33 -990	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 34. -018	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 34 -993	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina

ex 7209 41 -010	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 41 -995	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 42 -013	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 42 -998	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 43 -016	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 43 -991	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 44 -019	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 44 -994	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 90 -012	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 90 -997	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 11 -013	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 12 -016	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 20 -011	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 20 -996	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 31 -015	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 31 -024	Latta in forma primaria
ex 7210 31 -990	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, dalla latta in forma primaria
ex 7210 39 -019	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 39 -026	Latta in forma primaria
ex 7210 39 -994	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, dalla latta in forma primaria
ex 7210 41 -016	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 41 -025	Latta in forma primaria
ex 7210 41 -991	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, dalla latta in forma primaria
ex 7210 49 -010	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 49 -029	Latta in forma primaria
ex 7210 49 -995	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, dalla latta in forma primaria
ex 7210 50 -014	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 50 -999	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 60 -015	Di acciai lavorati alla macchina

ex 7210 60 -990	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 70 -016	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 70 -991	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 90 -018	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 90 -993	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7211 11 -012	Di larghi piatti
ex 7211 11 -021	Laminati a caldo
ex 7211 11 -030	Lamiere
ex 7211 11 -997	Diversi dai larghi piatti, dai laminati a caldo, dalle lamiere
ex 7211 12 -015	Di larghi piatti
ex 7211 12 -024	Laminati a caldo
ex 7211 12 -033	Lamiere
ex 7211 12 -990	Diversi dai larghi piatti, dai laminati a caldo, dalle lamiere
ex 7211 19 -016	Di larghi piatti
ex 7211 19 -025	Laminati a caldo
ex 7211 19 -034	Lamiere
ex 7211 19 -991	Diversi dai larghi piatti, dai laminati a caldo, dalle lamiere
ex 7211 21 -013	Di larghi piatti
ex 7211 21 -022	Laminati a caldo
ex 7211 21 -031	Lamiere
ex 7211 21 -998	Diversi dai larghi piatti, dai laminati a caldo, dalle lamiere
ex 7211 22 -016	Di larghi piatti
ex 7211 22 -025	Laminati a caldo
ex 7211 22 -034	Lamiere
ex 7211 22 -991	Diversi dai larghi piatti, dai laminati a caldo, dalle lamiere
ex 7211 29 -017	Di larghi piatti
ex 7211 29 -026	Laminati a caldo
ex 7211 29 -035	Lamiere
ex 7211 29 -992	Diversi dai larghi piatti, dai laminati a caldo, dalle lamiere

ex 7211 30 -011	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7211 30 -020	Di spessore inferiore a 3 mm
ex 7211 30 -996	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, da quelli di spessore inferiore a 3 mm
ex 7211 41 -015	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7211 41 -024	Di spessore inferiore a 3 mm
ex 7211 41 -990	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, da quelli di spessore inferiore a 3 mm
ex 7211 49 -019	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7211 49 -023	Di spessore inferiore a 3 mm
ex 7211 49 -994	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, da quelli di spessore inferiore a 3 mm
ex 7211 90 -017	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7211 90 -026	Di spessore inferiore a 3 mm
ex 7211 90 -992	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, da quelli di spessore inferiore a 3 mm
ex 7212 10 -013	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7212 10 -993	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, da quelli di altra specie di acciaio, ricoperti, da quelli di altra specie di acciaio, placcati
ex 7212 21 -012	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7212 21 -021	Di altra specie di acciaio, ricoperti
ex 7212 21 -030	Di altra specie di acciaio, placcati
ex 7212 21 -997	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, da quelli di altra specie di acciaio, ricoperti, da quelli di altra specie di acciaio, placcati
ex 7212 29 -016	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7212 29 -025	Di altra specie di acciaio, ricoperti
ex 7212 29 -034	Di altra specie di acciaio, placcati
ex 7212 29 -991	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, da quelli di altra specie di acciaio, ricoperti, da quelli di altra specie di acciaio, placcati
ex 7212 30 -010	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7212 30 -029	Di altra specie di acciaio, ricoperti
ex 7212 30 -038	Di altra specie di acciaio, placcati
ex 7212 30 -995	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, da quelli di altra specie di acciaio, ricoperti, da quelli di altra specie di acciaio, placcati
ex 7212 40 -011	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7212 40 -020	Dipinti, verniciati

ex 7212 40 -996	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, da quelli dipinti, verniciati
ex 7212 50 -012	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7212 50 -021	Placcati
ex 7212 50 -997	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, da quelli placcati
ex 7212 60 -013	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7212 60 -022	Rivestiti di metalli
ex 7212 60 -998	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, da quelli rivestiti di metalli
ex 7213 10 -017	Chiodi per calcestruzzo
ex 7213 10 -992	Diversi dai chiodi per calcestruzzo
7213 20 -009	SA
ex 7213 31 -012	Vergella o bordione
ex 7213 31 -997	Diversi dalla vergella o bordione
ex 7213 39 -016	Vergella o bordione
ex 7213 39 -991	Diversi dalla vergella o bordione
7213 41 -004	SA
ex 7213 49 -017	Vergella o bordione
ex 7213 49 -992	Diversi dalla vergella o bordione
ex 7213 50 -011	Vergella o bordione
ex 7213 50 -996	Diversi dalla vergella o bordione
ex 7214 10 -016	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7214 10 -991	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7214 20 -017	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7214 20 -992	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
7214 30 -009	SA
7214 40 -000	SA
7214 50 -001	SA
ex 7214 60 -011	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7214 60 -996	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7215 10 -015	Ad alta resistenza

ex 7215 10 -990	Diversi da quelli ad alta resistenza
7215 20 -007	SA
7215 30 -008	SA
7215 40 -009	SA
7215 90 -004	SA
7216 10 -005	SA
7216 21 -009	SA
7216 22 -002	SA
7216 31 -000	SA
7216 32 -003	SA
7216 33 -006	SA
7216 40 -008	SA
7216 50 -009	SA
ex 7216 60 -019	A bassa resistenza
ex 7216 60 -028	Ad alta resistenza
ex 7216 60 -994	Diversi da quelli a bassa resistenza, da quelli ad alta resistenza
ex 7216 90 -012	A bassa resistenza
ex 7216 90 -021	Ad alta resistenza
ex 7216 90 -997	Diversi da quelli a bassa resistenza, da quelli ad alta resistenza
ex 7217 11 -016	A bassa resistenza
ex 7217 11 -025	A alta resistenza
ex 7217 11 -991	Diversi da quelli a bassa resistenza; da quelli ad alta resistenza
ex 7217 12 -019	A bassa resistenza
ex 7217 12 -028	Ad alta resistenza
ex 7217 12 -994	Diversi da quelli a bassa resistenza, da quelli ad alta resistenza
ex 7217 13 -012	A bassa resistenza
ex 7217 13 -021	Ad alta resistenza
ex 7217 13 -997	Diversi da quelli a bassa resistenza, da quelli ad alta resistenza
ex 7217 19 -010	A bassa resistenza

ex 7217 19 -029	Ad alta resistenza
ex 7217 19 -995	Diversi da quelli a bassa resistenza, da quelli ad alta resistenza
ex 7217 21 -017	A bassa resistenza
ex 7217 21 -025	Ad alta resistenza
ex 7217 21 -992	Diversi da quelli a bassa resistenza, da quelli ad alta resistenza
ex 7217 22 -010	A bassa resistenza
ex 7217 22 -029	Ad alta resistenza
ex 7217 22 -995	Diversi da quelli a bassa resistenza, da quelli ad alta resistenza
ex 7217 23 -013	A bassa resistenza
ex 7217 23 -022	Ad alta resistenza
ex 7217 23 -998	Diversi da quelli a bassa resistenza, da quelli ad alta resistenza
ex 7217 29 -011	A bassa resistenza
ex 7217 29 -020	Ad alta resistenza
ex 7217 29 -996	Diversi da quelli a bassa resistenza, da quelli ad alta resistenza
ex 7217 31 -018	A bassa resistenza, di acciai lavorati alla macchina (senza taglio)
ex 7217 31 -027	Ad alta resistenza
ex 7217 31 -993	Diversi da quelli a bassa resistenza, di acciai lavorati alla macchina (senza taglio), da quelli ad alta resistenza
ex 7217 32 -011	A bassa resistenza, di acciai lavorati alla macchina (senza taglio)
ex 7217 32 -020	Ad alta resistenza
ex 7217 32 -996	Diversi da quelli a bassa resistenza, di acciai lavorati alla macchina (senza taglio), da quelli ad alta resistenza
ex 7217 33 -014	A bassa resistenza, di acciai lavorati alla macchina (senza taglio)
ex 7217 33 -023	Ad alta resistenza
ex 7217 33 -999	Diversi da quelli a bassa resistenza, di acciai lavorati alla macchina (senza taglio), da quelli ad alta resistenza
ex 7217 39 -012	A bassa resistenza, di acciai lavorati alla macchina (senza taglio)
ex 7217 39 -021	Ad alta resistenza
ex 7217 39 -997	Diversi da quelli a bassa resistenza, di acciai lavorati alla macchina (senza taglio), da quelli ad alta resistenza
7218 10 -003	SA
7218 90 -001	SA

7223 00 -004	SA
ex 7224 10 -013	Di acciai per utensili, di acciai rapidi
ex 7214 10 -998	Diversi da quelli di acciai per utensili, di acciai rapidi
ex 7224 90 -011	Di acciai da costruzione, di larghi piatti, di acciai per cuscinetti a sfere
ex 7224 90 -996	Diversi dagli acciai da costruzione, dai larghi piatti, dagli acciai per cuscinetti a sfere
7225 10 -003	SA
7225 20 -004	SA
ex 7225 30 -014	Di acciai da costruzione, di acciai per cuscinetti a sfere
ex 7225 30 -999	Diversi dagli acciai da costruzione, dagli acciai per cuscinetti a sfere
ex 7225 40 -015	Di acciai da costruzione, di acciai per cuscinetti a sfere
ex 7225 40 -990	Diversi dagli acciai da costruzione, dagli acciai per cuscinetti a sfere
ex 7225 50 -016	Di acciai da costruzione, di acciai per cuscinetti a sfere
ex 7225 50 -991	Diversi dagli acciai da costruzione, dagli acciai per cuscinetti a sfere
ex 7225 90 -010	Di acciai da costruzione, di acciai per cuscinetti a sfere
ex 7225 90 -995	Diversi dagli acciai da costruzione, dagli acciai per cuscinetti a sfere
7226 10 -002	SA
7226 20 -003	SA
ex 7226 91 -012	Di acciai da costruzione, di acciai per cuscinetti a sfere
ex 7226 91 -997	Diversi dagli acciai da costruzione, dagli acciai per cuscinetti a sfere
ex 7226 92 -015	Di acciai da costruzione, di acciai per cuscinetti a sfere
ex 7226 92 -990	Diversi dagli acciai da costruzione, dagli acciai per cuscinetti a sfere
ex 7226 99 -016	Di acciai da costruzione, di acciai per cuscinetti a sfere
ex 7226 99 -991	Diversi dagli acciai da costruzione, dagli acciai per cuscinetti a sfere
7227 10 -001	SA
7227 20 -002	SA
ex 7227 90 -018	Di acciai da costruzione, di acciai per cuscinetti a sfere
ex 7227 90 -993	Diversi dagli aciai da costruzione, dagli acciai per cuscinetti a sfere
7228 10 -000	SA
7228 20 -001	SA

ex 7228 30 -011	Di acciai da costruzione, di acciai per cuscinetti a sfere
ex 7228 30 -996	Diversi dagli acciai da costruzione, dagli acciai per cuscinetti a sfere
ex 7228 40 -012	Di acciai da costruzione, di acciai per cuscinetti a sfere
ex 7228 40 -997	Diversi dagli acciai da costruzione, dagli acciai per cuscinetti a sfere
ex 7228 50 -013	Di acciai da costruzione, di acciai per cuscinetti a sfere, di acciai refrattari
ex 7228 50 -998	Diversi dagli acciai da costruzione, dagli acciai per cuscinetti a sfere, dagli acciai refrattari
ex 7228 60 -014	Di acciai da costruzione, di acciai per cuscinetti a sfere, di acciai refrattari
ex 7228 60 -999	Diversi dagli acciai da costruzione, dagli acciai per cuscinetti a sfere, dagli acciai refrattari
7228 70 -006	SA
7228 80 -007	SA
7229 10 -009	SA
7229 20 -000	SA
ex 7229 90 -016	Di acciai da costruzione, di acciai per cuscinetti a sfere
ex 7229 90 -991	Diversi dagli acciai da costruzione, dagli acciai per cuscinetti a sfere
7301 10 -006	SA
7301 20 -007	SA
7302 10 -005	SA
7302 20 -006	SA
7302 30 -007	SA
7302 40 -008	SA
7302 90 -003	SA
7303 00 -003	SA
ex 7304 20 -013	Per la trivellazione
ex 7304 31 -017	Per condotte forzate del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche
ex 7304 39 -011	Per condotte forzate del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche
ex 7304 41 -018	Per condotte forzate del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche
ex 7304 49 -012	Per condotte forzate del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche
ex 7304 51 -019	Per condotte forzate del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche
ex 7304 59 -013	Per condotte forzate del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche

ex 7304 90 -010	Per condotte forzate del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche
7305 11 -005	SA
7305 12 -008	SA
ex 7305 19 -018	Tubi a serpentino, saldati
ex 7305 19 -027	Tubi di precisione, saldati
ex 7305 19 -993	Diversi dai tubi a serpentino, saldati, dai tubi di precisione, saldati
7305 20 -003	SA
ex 7305 31 -016	Per condotte forzate del tipo utilizzato per installazione idroelettriche
ex 7305 31 -025	Tubi di precisione, saldati
ex 7305 31 -991	Diversi da quelli per condotte forzate del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche, dai tubi di precisione, saldati
ex 7305 39 -010	Per condotte forzate del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche, tubi a serpentino, saldati
ex 7305 39 -029	Tubi di precisione, saldati
ex 7305 39 -995	Diversi da quelli per condotte forzate del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche, dai tubi a serpentino, saldati, dai tubi di precisione, saldati
ex 7305 90 -019	Per condotte forzate del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche, tubi a serpentino, saldati
ex 7305 90 -028	Tubi di precisione, saldati
ex 7305 90 -994	Diversi da quelli per condotte forzate del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche, dai tubi a serpentino, saldati, dai tubi di precisione, saldati
7306 10 -001	SA
7306 20 -002	SA
ex 7306 30 -012	Tubi a serpentino, saldati
ex 7306 30 -021	Tubi di precisione, saldati
ex 7306 30 -030	Tubi da gas saldati, tubi saldati e flangiati
ex 7306 40 -013	Tubi a serpentino, saldati
ex 7306 40 -022	Tubi di precisione, saldati
ex 7306 40 -031	Tubi da gas saldati, tubi saldati e flangiati
ex 7306 50 -014	Tubi a serpentino, saldati
ex 7306 50 -023	Tubi di precisione, saldati
ex 7306 50 -032	Tubi da gas saldati, tubi saldati e flangiati
ex 7306 60 -015	Tubi a serpentino, saldati

ex 7306 90 -018	Tubi di precisione, saldati
7307 11 -003	SA
7307 19 -007	SA
7307 21 -004	SA
7307 22 -007	SA
7307 23 -000	SA
7307 29 -008	SA
7307 91 -001	SA
7307 92 -004	SA
7307 93 -007	SA
7307 99 -005	SA
7308 10 -009	SA
7308 20 -000	SA
7308 30 -001	SA
ex 7308 40 -011	Per puntellature e per casseforme
ex 7308 40 -996	Diversi da quelli per puntellature e per casseforme
7308 90 -007	SA
ex 7309 00 -016	Per usi domestici
ex 7309 00 -991	Diversi da quelli per usi domestici
ex 7310 10 -013	Serbatoi e recipienti simili
ex 7310 10 -998	Diversi dai serbatoi e recipienti simili
ex 7310 21 -017	Scatole
ex 7310 21 -992	Diversi dalle scatole
ex 7310 29 -011	Serbatoi e recipienti simili
ex 7310 29 -996	Diversi dai serbatoi e recipienti simili
7311 00 -002	SA
7312 10 -002	SA
7312 90 -000	SA
7313 00 -000	SA

7314 11 -003	SA
7314 19 -007	SA
7314 20 -001	SA
7314 30 -002	SA
7314 41 -006	SA
7314 42 -009	SA
7314 49 -000	SA
7314 50 -004	SA
7315 11 -002	SA
7315 12 -005	SA
7315 19 -006	SA
7315 20 -000	SA
7315 81 -009	SA
7315 82 -002	SA
7315 89 -003	SA
7315 90 -007	SA
7316 00 -007	SA
ex 7317 00 -015	Punte (o denti) per cardatrici
ex 7317 00 -990	Diversi dalle punte (o denti) per cardatrici
7318 11 -009	SA
7318 12 -002	SA
7318 13 -005	SA
7318 14 -008	SA
7318 15 -001	SA
7318 16 -004	SA
7318 19 -003	SA
7318 21 -000	SA
7318 22 -003	SA
7318 23 -006	SA

7318 24 -009	SA
7318 29 -004	SA
7319 10 -005	SA
7319 20 -006	SA
7319 30 -007	SA
7319 90 -003	SA
7320 10 -001	SA
7320 20 -002	SA
7320 90 -009	SA
7321 11 -003	SA
7321 12 -006	SA
7321 13 -009	SA
7321 81 -000	SA
7321 82 -003	SA
7321 83 -006	SA
7321 90 -008	SA
7322 11 -002	SA
7322 19 -006	SA
7322 90 -007	SA
7323 10 -008	SA
7323 91 -009	SA
7323 92 -002	SA
7323 93 -005	SA
7323 94 -008	SA
7323 99 -003	SA
7324 10 -007	SA
7324 21 -001	SA
7324 29 -005	SA
ex 7324 90 -014	Vaschette di scarico e loro accessori

ex 7324 90 -999	Diversi dalle vaschette di scarico e loro accessori
7325 10 -006	SA
ex 7325 91 -016	Palle
ex 7325 91 -991	Diversi dalle palle
ex 7325 99 -010	Crogioli
ex 7325 99 -995	Diversi dai crogioli
7326 11 -008	SA
7326 19 -002	SA
7326 20 -006	SA
7326 90 -003	SA
7614 10 -009	SA
7614 90 -007	SA
7616 10 -007	SA
7616 90 -005	SA
8202 10 -003	SA
8306 30 -004	SA
8310 00 -004	SA
8407 10 -004	SA
8409 91 -003	SA
ex 8409 99 -991	Diversi dai pezzi greggi per congegni (di potenza superiore a 132,48 kW)
8413 30 -007	SA
ex 8413 40 -992	Diversi da quelli di potenza superiore a 20 m³/h
8413 50 -009	SA
8413 60 -000	SA
ex 8413 70 -995	Diverse da quelle sommerse
ex 8413 81 -999	Diverse dalle pompe di alimentazione per caldaie, termoresistenti, per una pressione terminale di almeno 160 atmosfere in sovrappressione per una portata erogata Q = 300 t/h a temperatura superiore a t = 150 °C e velocità di rotazione superiore a n = 3000; pompe per il trattamento industriale degli oli minerali, che erogano un prodotto di temperatura superiore a 400 °C e di densità superiore a 900 kg/m³; pompe per acqua di ritorno, di portata erogata superiore a Q = 300 t/h; pompe rotative per acque usate (sommerse); pompe a stantuffo tuffante, di portata erogata superiore a Q = 300 m³/h; pompe a stantuffo, di altezza di elevazione di H = 500 m o più; pompe per fanghi e per residui, con raccordo di pressione di diametro superiore a 400 mm; pompe di sovralimentazione con condotte di oli minerali; pompe per refrigeranti all'ammoniaca, di portata da 2 a 10 m³/h, di altezza di elevazione da 30 a 40 m

8413 82 -008	SA
ex 8413 91 -990	Diverse da quelle per pompe centrifughe sommerse; per le pompe delle sottovoci 8413 11-017, 8413 40-017 e 8413 81-014
8413 92 -009	SA
8414 20 -005	SA
8414 30 -006	SA
8414 40 -007	SA
8414 80 -995	Diversi dalle macchine del tipo per filtrare; macchine speciali
ex 8414 90 -996	Diversi da quelli per macchine del tipo di uso domestico, per macchine speciali, per macchine delle sottovoci 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 40, 8414 51-995, 8414 59-999, 8414 60-993, per macchine del tipo per filtrare
8418 21 -004	SA
8418 22 -007	SA
8418 29 -008	SA
8418 30 -002	SA
8418 40 -003	SA
ex 8418 91 -010	Per macchine del tipo di uso domestico
8422 11 -006	SA
8422 19 -000	SA
8422 20 -004	SA
ex 8422 30 -999	Diversi dalle macchine e apparecchi per fabbricare, riempire, incapsulare e impacchettare le bottiglie di materie plastiche artificiali, di capacità oraria minima di almeno 5 000 bottiglie da un litro
8422 40 -006	SA
ex 8422 90 -995	Diverse da quelle per macchine della sottovoce 8422 30-014
ex 8426 20 -019	Gru del tipo speciale
ex 8426 41 -014	Macchine e apparecchi speciali
ex 8426 49 -018	Macchine e apparecchi speciali
ex 8428 31 -011	Macchine e apparecchi speciali
ex 8428 32 -014	Macchine e apparecchi speciali
ex 8428 33 -017	Macchine e apparecchi speciali
ex 8428 90 -014	Macchine e apparecchi speciali
8429 11 -009	SA

8429 19 -003	SA
ex 8429 40 -027	Compattatori
ex 8429 51 -021	Per lavori sotterranei (sotto il livello del suolo)
ex 8429 52 -024	Per lavori sotterranei (sotto il livello del suolo)
ex 8429 59 -025	Pale meccaniche, escavatori
8433 11 -002	SA
8433 19 -006	SA
8433 20 -000	SA
8433 30 -001	SA
8433 40 -002	SA
8433 52 -009	SA
8433 53 -002	SA
8433 59 -000	SA
8433 60 -004	SA
8433 90 -007	SA
8435 10 -007	SA
8435 90 -005	SA
ex 8442 50 -010	Caratteri per la stampa, lastre, cliché, cilindri, escluse le pietre litografiche
ex 8443 11 -018	Macchine per la stampa delle materie tessili; macchine per la stampa delle pelli, della carta da parati, della carta da imballaggio e del linoleum
ex 8443 12 -011	Macchine per la stampa in offset rotative, a quattro cilindri, di velocità superiore a 20 000 giri al minuto
ex 8443 19 -012	Macchine per la stampa delle materie tessili; macchine per la stampa delle pelli, della carta da parati, della carta da imballaggio e del linoleum
ex 8443 21 -019	Macchine per la stampa di materie tessili; macchine per la stampa di pelli, della carta da parati, della carta da imballaggio e del linoleum
ex 8443 29 -013	Macchine per la stampa delle materie tessili; macchine per la stampa delle pelli, della carta da parati, della carta da imballaggio e del linoleum
ex 8443 30 -017	Macchine per la stampa delle materie tessili; macchine per la stampa delle pelli, della carta da parati, della carta da imballaggio e del linoleum
ex 8443 50 -019	Macchine per la stampa delle materie tessili, macchine per la stampa delle pelli, della carta da parati, della carta da imballaggio e del linoleum
ex 8443 90 -013	Di macchine delle sottovoci 8443 11-018, 8443 19-012, 8443 21-019, 8443 29-013 e 8443 39-017

ex 8458 11 -995	Diversi dai torni paralleli e altri torni verticali
ex 8458 19 -999	Diversi dai torni speciali per tornire gli alberi a gomito; altri torni paralleli e torni verticali
ex 8458 91 -993	Diversi dai torni verticali girevoli e dai torni a revolver; altri torni automatici speciali (inclusi i torni semiautomatici)
ex 8458 99 -997	Diversi dai torni verticali girevoli e dai torni a revolver; altri torni automatici speciali (inclusi i torni semiautomatici)
8470 50 -004	SA
8481 20 -007	SA
8481 30 -008	SA
8481 40 -009	SA
8481 80 -003	SA
8481 90 -004	SA
ex 8482 10 -999	Diversi dai cuscinetti a sfere o a rulli rispondenti alle norme internazionali ISO, di alta precisione, con caratteristiche specifiche (generalmente P6, P5, P4, Sp, UP), ad eccezione dei cuscinetti a sfere a gole profonde con gabbia di diametro inferiore a 150 mm, dei cuscinetti oscillanti per autoallineamento a sfere con gabbia di diametro interno inferiore a 110 mm; cuscinetti silenziosi a sfere o a rulli, dei tipi P006, Cf e Cg, esclusi i cuscinetti a sfere a una fila, a gole profonde, e i cuscinetti a rulli conici di diametro interno inferiore a 70 mm; cuscinetti a sfere ad una fila a gole profonde, delle serie 60, 62 e 63, con giunto metallico o di gomma su una o entrambe le facce e di diametro interno superiore a 70 mm, nonché altri cuscinetti a sfere di qualsiasi dimensione appartenenti ad altre serie; cuscinetti a sfere o a rulli di forma diversa dalla normale e con caratteristiche speciali (generalmente P01, P02, P03, P04, P05 o C1, C2, C3, C4, C5 delle norme ISO e di altri cataloghi), esclusi i cuscinetti a sfere a una sola fila, a gole profonde, di diametro interno inferiore a 150 mm, come pure i cuscinetti oscillanti per autoallineamento a sfere di diametro interno inferiore a 100 mm; cuscinetti a sfere o a rulli, di materiale termoresistente e recanti a tale effetto, una indicazione speciale (generalmente S0, S1, S2, S3 o S4); cuscinetti a sfere o a rulli, con gabbia speciale (per esempio, J, Y, M, F, L, T, TH e TN) o senza gabbia (V); cuscinetti a sfere di alta precisione, appaiati e recanti, a tale effetto, una indicazione speciale; cuscinetti a sfere a quattro punti di appoggio, a una fila, delle serie Q12 e Q13, ad anello interno separato; cuscinetti a sfere o a rulli, di diametro interno inferiore a 10 mm
ex 8482 20 -990	Diversi dai cuscinetti a rulli conici simili della sottovoce 8482 10-014; cuscinetti a rulli a portata migliorata contrassegnata da una lettera supplementare (generalmente C o A e HL), ad eccezione dei cuscinetti a rulli conici di diametro interno inferiore a 110 mm
ex 8482 30 -991	Diversi dai cuscinetti a rulli sferici simili delle sottovoci 8482 10-014 e 8482 20-015
ex 8482 50 -993	Diversi dai cuscinetti a rulli cilindrici simili delle sottovoci 8482 10-014 e 8482 20-015
8482 80 -002	SA
8483 20 -005	SA

8483 30 -006	SA
8483 40 -007	SA
8483 50 -008	SA
8483 60 -009	SA
8483 90 -002	SA
8508 10 -006	SA
8508 20 -007	SA
8508 80 -003	SA
8509 10 -005	SA
8509 20 -006	SA
8509 30 -007	SA
8509 40 -008	SA
8509 80 -002	SA
8511 10 -000	SA
8511 20 -001	SA
8511 30 -002	SA
8511 40 -003	SA
ex 8511 50 -013	Dinamo
ex 8511 50 -022	Alternatori
ex 8511 50 -998	Diversi dalle dinamo e dagli alternatori
8511 80 -007	SA
ex 8511 90 -017	Parti dei prodotti delle sottovoci 8511 40 e 8511 50-013
ex 8511 90 -992	Diverse dalle parti dei prodotti delle sottovoci 8511 40 e 8511 50-013
8517 10 -004	SA
8517 20 -005	SA
8517 30 -006	SA
8517 40 -007	SA
8517 81 -004	SA
8517 82 -007	SA

8517 90 -002	SA
8521 10 -007	SA
8521 90 -005	SA
8524 10 -004	SA
8524 21 -008	SA
8524 22 -001	SA
ex 8525 10 -012	Apparecchi per la radiodiffusione e la televisione
ex 8525 10 -997	Diversi dagli apparecchi per la radiodiffusione e la televisione
8525 20 -004	SA
8525 30 -005	SA
8526 10 -002	SA
8526 91 -003	SA
ex 8526 92 -990	Diversi da quelli per giocattoli
8527 19 -008	SA
ex 8528 10 -019	Combinati
ex 8528 10 -994	Diversi da quelli combinati; apparecchi riceventi per la televisione a colori (semimontati o smontati)
ex 8528 20 -010	Combinati
8529 10 -009	SA
8529 90 -007	SA
8534 00 -000	SA
8535 10 -000	SA
8536 10 -009	SA
8536 20 -000	SA
8536 30 -001	SA
8536 41 -005	SA
8536 42 -008	SA
ex 8536 50 -012	Interruttori senza tasto
ex 8536 50 -997	Diversi dagli interruttori senza tasto
8536 61 -007	SA

8536 69 -001	SA
8536 90 -007	SA
ex 8537 10 -017	Quadri di comando
ex 8537 10 -992	Diversi dai quadri di comando
ex 8537 20 -018	Quadri di comando
ex 8537 20 -993	Diversi dai quadri di comando
ex 8542 11 -012	Commutatori di programma, dispositivi indicatori
ex 8542 19 -016	Dispositivi optoelettronici
ex 8544 11 -995	Diversi da quelli isolati con teflon
ex 8544 19 -999	Diversi da quelli isolati con teflon
8544 20 -009	SA
8544 30 -000	SA
8544 41 -004	SA
8544 49 -008	SA
8544 51 -005	SA
8544 59 -009	SA
8544 60 -003	SA
ex 8544 70 -013	Di fibre ottiche gregge
ex 8544 70 -022	Di fibre ottiche lavorate
8545 11 -000	SA
8545 19 -004	SA
ex 8545 90 -014	Carboni per lampade ad arco e per pile
8601 10 -006	SA
8601 20 -007	SA
8602 10 -005	SA
8602 90 -003	SA
ex 8604 00 -996	Diversi dai carri attrezzi per rincalzare la ghiaia e per l'allineamento delle rotaie per strade ferrate
8605 00 -001	SA
ex 8702 10 -017	Autobus di potenza di 130-150 CV (95-110 kW), con motore a 6 cilindri a raffreddamento ad acqua, di larghezza di 2 300 mm e di lunghezza pari a 7 200 mm ma non superiore a 7 400 mm. Dazio ridotto al 20 % fino a concorrenza di un contingente doganale di 750 000 USD

ex 8702 10 -992	Diversi dagli autobus di potenza di 130-150 CV (95-110 kW), con motore a 6 cilindri a raffreddamento ad acqua, di larghezza di 2 300 mm e di lunghezza pari a 7 200 mm ma non superiore a 7 400 mm. Dazio ridotto a 20 % fino alla concorrenza di un contingente doganale di 750 000 USD
8702 90 -006	SA
8703 10 -007	SA
ex 8703 21 -010	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di 4 anni o meno, non catalizzati
ex 8703 21 -029	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di 4 anni o meno, catalizzati
ex 8703 21 -038	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di più di 4 anni, non catalizzati
ex 8703 21 -047	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di più di 4 anni, catalizzati
ex 8703 21 -995	Diversi dagli autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di 4 anni o meno, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di 4 anni o meno, catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di più di 4 anni, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di più di 4 anni, catalizzati
ex 8703 22 -013	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di 4 anni o meno, non catalizzati
ex 8703 22 -022	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di 4 anni o meno, catalizzati
ex 8703 22 -031	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di più di 4 anni, catalizzati
ex 8703 22 -040	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di più di 4 anni, catalizzati
ex 8703 22 -998	Diversi dagli autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di 4 anni o meno, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone (còmpresi i camper) di 4 anni o meno, catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di più di 4 anni, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di più di 4 anni, catalizzati
ex 8703 23 -016	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di cilindrata pari o inferiore 1 600 cm^3 e di 4 anni o meno, non catalizzati
ex 8703 23 -025	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di cilindrata pari o inferiore a 1 600 cm^3 e di 4 anni o meno, catalizzati
ex 8703 23 -034	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di cilindrata pari o inferiore a 2 000 cm^3 e di 4 anni o meno, non catalizzati
ex 8703 23 -043	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di cilindrata pari o inferiore a 2 000 cm^3 e di 4 anni o meno, catalizzati
ex 8703 23 -052	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata superiore a 2 001 cm^3 e di 4 anni o meno, non catalizzati

ex 8703 23 -061	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata superiore a 2 001 cm³ e di 4 anni o meno, catalizzati
ex 8703 23 -070	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata pari o inferiore a 1 600 cm³ e di 4 anni o meno, non catalizzati
ex 8703 23 -089	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata pari o inferiore a 1 600 cm³ e di più di 4 anni, catalizzati
ex 8703 23 -091	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata da 1 601 a 2 000 cm³ e di più di 4 anni, non catalizzati
ex 8703 23 -104	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata da 1 601 a 2 000 cm³ e di più di 4 anni, catalizzati
ex 8703 23 -113	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata superiore a 2 001 cm³ e di più di 4 anni, non catalizzati
ex 8703 23 -122	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata superiore a 2 001 cm³ e di più di 4 anni, catalizzati
ex 8703 23 -991	Diversi dagli autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di cilindrata pari o inferiore a 1 600 cm³ e di 4 anni o meno, non catalizzati, autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di cilindrata pari o inferiore a 1 600 cm³ e di 4 anni o meno, catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di cilindrata pari o inferiore a 2 000 cm³ e di 4 anni o meno, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di cilindrata pari o inferiore a 2 000 cm³ e di 4 anni o meno, catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata superiore a 2 001 cm³ e di 4 anni o meno, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata superiore a 2 001 cm³ e di 4 anni o meno, catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata pari o inferiore a 1 600 cm³ e di 4 anni o meno, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata non superiore a 1 600 cm³ e di più di 4 anni, catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata da 1 601 a 2 000 cm³ e di più di 4 anni, senza catalizzatore; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata da 1 601 a 2 000 cm³ e di più di 4 anni, catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata superiore a 2 001 cm³ e di più di 4 anni, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata superiore a 2 001 cm³ e di più di 4 anni, catalizzati
ex 8703 24 -019	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di 4 anni o meno, non catalizzati
ex 8703 24 -028	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di 4 anni o meno, catalizzati
ex 8703 24 -037	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di più di 4 anni, non catalizzati
ex 8703 24 -046	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di più di 4 anni, catalizzati
ex 8703 24 -994	Diversi dagli autoveicoli per il trasporto di persone e dai camper di 4 anni o meno, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di 4 anni o meno, catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di più di 4 anni, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di più di 4 anni, catalizzati
ex 8703 31 -011	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di 4 anni o meno, non catalizzati
ex 8703 31 -020	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di 4 anni o meno, catalizzati

ex 8703 31 -039	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di più di 4 anni, non catalizzati
ex 8703 31 -048	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di più di 4 anni, catalizzati
ex 8703 31 -996	Diversi dagli autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di 4 anni o meno, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di 4 anni o meno, catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di più di 4 anni, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di più di 4 anni, catalizzati
ex 8703 32 -014	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata pari o inferiore a 2 000 cm^3 e di 4 anni o meno, non catalizzati
ex 8703 32 -023	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata pari o inferiore a 2 000 cm^3 e di 4 anni o meno, catalizzati
ex 8703 32 -032	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata da 2 001 a 2 500 cm^3 e di 4 anni o meno, non catalizzati
ex 8703 32 -041	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata da 2 001 a 2 500 cm^3 e di 4 anni o meno, catalizzati
ex 8703 32 -050	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata pari o inferiore a 2 000 cm^3 e di 4 anni o meno, non catalizzati
ex 8703 32 -069	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata pari o inferiore a 2 000 cm^3 e di 4 anni o meno, catalizzati
ex 8703 32 -078	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata da 2 001 a 2 500 cm^3 e di 4 anni o meno, catalizzati
ex 8703 32 -087	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata da 2 001 a 2 500 cm^3 e di 4 anni o meno, catalizzati
ex 8703 32 -999	Diversi dagli autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata pari o inferiore a 2 000 cm^3 e di 4 anni o meno, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata pari o inferiore a 2 000 cm^3 e di 4 anni o meno, catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata da 2 001 a 2 500 cm^3 e di 4 anni o meno, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata da 2 001 a 2 500 cm^3 e di 4 anni o meno, catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata pari o inferiore a 2 000 cm^3 e di 4 anni o meno, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata pari o inferiore a 2 000 cm^3 e di 4 anni o meno, catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata da 2 001 a 2 500 cm^3 e di 4 anni o meno, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata da 2 001 a 2 500 cm^3 e di 4 anni o meno, catalizzati
ex 8703 33 -017	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di 4 anni o meno, non catalizzati
ex 8703 33 -026	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di 4 anni o meno, catalizzati
ex 8703 33 -035	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di più di 4 anni, non catalizzati
ex 8703 33 -044	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di più di 4 anni, catalizzati

ex 8703 33 -992	Diversi dagli autoveicoli per il trasporto di persone e dai camper di 4 anni o meno, non catalizzati, autoveicoli per il trasporto di persone e camper di 4 anni o meno, catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di più di 4 anni, non catalizzati, autoveicoli per il trasporto di persone e camper di più di 4 anni, catalizzati
8704 10 -006	SA
8704 21 -000	SA
ex 8704 22 -012	Veicoli stradali e fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
ex 8704 22 -997	Diversi dai veicoli stradali e fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate; autocarri per la nettezza urbana di peso da 6 000 kg a 14 000 kg, di potenza da 100 a 300 CV-SAE (73,5-220 kW)
ex 8704 23 -015	Veicoli stradali e fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
ex 8704 23 -990	Diversi dai veicoli stradali e fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 20 tonnellate
8704 31 -001	SA
ex 8704 32 -013	Veicoli stradali e fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
ex 8704 32 -022	Autocarri per la nettezza urbana di peso da 6 000 kg a 14 000 kg, di potenza da 100 a 300 CV-SAE (73,5-220 kW)
ex 8704 32 -998	Diversi dai veicoli stradali e fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate; autocarri per la nettezza urbana di peso da 6 000 kg a 14 000 kg, di potenza da 100 a 300 CV-SAE (73,5-220 kW)
ex 8704 90 -013	Veicoli stradali e fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
ex 8704 90 -022	Autocarri per la nettezza urbana di peso da 6 000 kg a 14 000 kg, di potenza da 100 a 300 CV-SAE (73,5-220 kW)
ex 8704 90 -998	Diversi dai veicoli stradali e fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate; autocarri per la nettezza urbana di peso da 6 000 kg a 14 000 kg, di potenza da 100 a 300 CV-SAE (73,5-220 kW)
ex 8705 90 -030	Veicoli a cingoli (per usi speciali), di peso da 1 800 a 15 700 kg e di potenza da 113 a 187 CV-SAE; veicoli a ruote (per usi speciali), di peso da 5 300 a 11 000 kg e di potenza da 74 a 180 CV-SAE; autocarri di soccorso per aerodromi, di peso da 11 400 a 15 000 kg e di potenza al freno da 600 a 1 000 CV; spazzaneve a soffieria, di peso da 8 700 a 11 400 kg e di potenza da 100 a 300 CV-SAE; dispositivi di soffieria per spazzaneve, di peso da 400 a 4 800 kg; spazzaneve a lama, di peso da 5 300 a 12 500 kg e di potenza da 100 a 300 CV-SAE; veicoli per la nettezza urbana, di peso da 600 a 1 400 kg e di potenza da 100 a 300 CV-SAE, «Scooters» da neve, di peso da 140 a 370 kg e di potenza da 15 a 60 CV-SAE
ex 8706 00 -012	Telai per autobus, di tubi di acciaio quadrati di lunghezza compresa fra 7,2 m e 7,4 m o 10,5 m e 12 m, con motore diesel a raffreddamento ad acqua di potenza da 130 a 260 CV DIN, con cambio di velocità interamente sincronizzato, ad assale rigido, a guida idraulica, con molle a balestra o a sospensione pneumatica e stabilizzatori

ex 8706 00 -997	Diversi dai telai per autobus, di tubi di acciaio quadrati di lunghezza compresa fra 7,2 m e 7,4 m o 10,5 m e 12 m, con motore diesel a raffreddamento ad acqua di potenza da 130 a 260 CV DIN, con cambio di velocità interamente sincronizzato, ad assale rigido, a guida idraulica, con molle a balestra o a sospensione pneumatica e stabilizzatori
8707 10 -003	SA
8707 90 -001	SA
ex 8708 10 -996	Diversi da parti e pezzi staccati; per veicoli della sottovoce 8705 92-030; per trattori agricoli e per veicoli stradali o fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
8708 21 -006	SA
ex 8708 29 -994	Diversi da parti e pezzi staccati; per veicoli della sottovoce 8705 92-030; per trattori agricoli e per veicoli stradali o fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
8708 31 -007	SA
ex 8708 39 -995	Diversi da parti e pezzi staccati; per veicoli della sottovoce 8705 92-030; per trattori agricoli e per veicoli stradali o fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
ex 8708 40 -999	Diversi da parti e pezzi staccati; per veicoli della sottovoce 8705 92-030; per trattori agricoli e per veicoli stradali o fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
ex 8708 50 -990	Diversi da parti e pezzi staccati; per veicoli della sottovoce 8705 92-030; per trattori agricoli e per veicoli stradali o fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
ex 8708 60 -991	Diversi da parti e pezzi staccati; per veicoli della sottovoce 8705 92-030; per trattori agricoli e per veicoli stradali o fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
ex 8708 70 992	Diversi da parti e pezzi staccati; per veicoli della sottovoce 8705 92-030, per trattori agricoli e per veicoli stradali o fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
ex 8708 80 -993	Diversi da parti e pezzi staccati; per veicoli della sottovoce 8705 92-030; per trattori agricoli e per veicoli stradali o fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
ex 8708 91 -997	Diversi da parti e pezzi staccati; per veicoli della sottovoce 8705 92-030; per trattori agricoli e per veicoli stradali o fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
ex 8708 92 -990	Diversi da parti e pezzi staccati; per veicoli della sottovoce 8705 92-030; per trattori agricoli e per veicoli stradali o fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
ex 8708 93 -993	Diversi da parti e pezzi staccati; per veicoli della sottovoce 8705 92-030; per trattori agricoli e per veicoli stradali o fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
ex 8708 94 -996	Diversi da parti e pezzi staccati; per veicoli della sottovoce 8705 92-030; per trattori agricoli e per veicoli stradali o fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate

ex 8708 99 -991	Diversi da parti e pezzi staccati; per veicoli della sottovoce 8705 92-030; per trattori agricoli e per veicoli stradali o fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
8801 10 -002	SA
8801 90 -000	SA
8802 20 -002	SA
8802 30 -003	SA
8802 40 -004	SA
ex 8802 50 -014	Con apparecchi ricetrasmittenti
ex 8802 50 -023	Con apparecchi di misura e di controllo
ex 8802 50 -999	Diversi da quelli con apparecchi ricetrasmittenti; con apparecchi di misurazione e di controllo
ex 8803 90 -017	Parti dei prodotti della voce 8801
ex 8803 90 -026	Parti di questi aeromobili con apparecchi ricetrasmittenti
ex 8803 90 -035	Parti di questi aeromobili con apparecchi di misura e di controllo
ex 8803 90 -992	Diverse dalle parti delle merci della voce 8801; parti di questi aeromobili con apparecchi ricetrasmittenti; parti di questi aeromobili con apparecchi di misura e di controllo
8901 10 -005	SA
8901 20 -006	SA
8901 30 -007	SA
8901 90 -003	SA
8903 10 -003	SA
8903 91 -004	SA
8903 92 -007	SA
8903 99 -008	SA
8904 00 -001	SA
ex 8905 10 -010	Pontoni-gru
ex 8905 10 -995	Diversi dai pontoni-gru
8905 20 -002	SA
8905 90 -009	SA
8906 00 -009	SA
8907 10 -009	SA

8907 90 -007	SA
9004 90 -004	SA
ex 9007 11 -015	Con apparecchi di registrazione del suono
ex 9007 11 -990	Diversi da quelli con apparecchi di registrazione del suono
ex 9007 19 -019	Con apparecchi di registrazione del suono
ex 9007 19 -994	Diversi da quelli con apparecchi di registrazione del suono
9007 21 -007	SA
9007 29 -001	SA
ex 9007 91 -013	Per cineprese comportanti apparecchi di registrazione del suono
ex 9007 91 -998	Diverse da quelle per cineprese comportanti apparecchi di registrazione del suono
9007 92 -007	SA
9018 41 -005	SA
ex 9018 49 -993	Diverse dalle poltrone per dentisti comportanti apparecchi per l'odontoiatria
9018 50 -003	SA
ex 9018 90 -016	Elettroencefalografi; apparecchi di elettroterapia a microonde
ex 9018 90 -991	Diversi dagli elettroencefalografi; apparecchi di elettroterapia a microonde
ex 9026 10 -026	Per misurare e controllare il livello dei liquidi
ex 9027 10 -991	Diversi da quelli elettronici
ex 9027 90 -999	Diversi dalle parti e accessori dei prodotti della sottovoce 9027 10-991; parti ed accessori dei prodotti della sottovoce 9027 20-999; parti ed accessori di apparecchi elettronici, compresi i microtomi
9302 00 -006	SA
9303 10 -006	SA
9303 20 -007	SA
9303 30 -008	SA
9304 00 -004	SA
9305 10 -004	SA
9305 21 -008	SA
9305 29 -002	SA
ex 9305 90 -011	Di gomma (diversa all'ebanite)

ex 9305 90 -020	Di pelli o di composti di pelli
ex 9305 90 -039	Di materie tessili
ex 9305 90 -996	Diversi da quelli di gomma (diversa all'ebanite); di pelli o di composti di pelli; di materie tessili
9306 10 -003	SA
9306 21 -007	SA
9306 29 -001	SA
9306 30 -005	SA
9306 90 -001	SA
9307 00 -001	SA
9401 10 -001	SA
9401 20 -002	SA
9401 30 -003	SA
9401 40 -004	SA
9401 50 -005	SA
9401 61 -009	SA
9401 69 -003	SA
9401 71 -000	SA
9401 79 -004	SA
ex 9401 80 -017	Di pietre
ex 9401 80 -992	Diversi da quelli di pietre
9402 10 -000	SA
9402 90 -008	SA
9403 10 -009	SA
ex 9403 20 -019	Armadi da toletta
ex 9403 20 -994	Diversi dagli armadi da toletta
9403 30 -001	SA
9403 40 -002	SA
9403 50 -003	SA
ex 9403 60 -013	Armadi da toletta

ex 9403 60 -998	Diversi dagli armadi da toletta
9403 70 -005	SA
ex 9403 80 -015	Di pietre
ex 9403 80 -990	Diversi da quelli di pietre
9403 90 -007	SA
ex 9405 10 -016	Di legno, di metallo, di vetro, di materiale da intreccio
ex 9405 10 -025	Proiettori
ex 9405 10 -991	Diversi da quelli di legno, di metallo, di vetro, di materiale da intreccio; proiettori
ex 9405 20 -017	Di legno, di metallo, di vetro, di materiale da intreccio
ex 9405 20 -992	Diversi da quelli di legno, di metallo, di vetro, di materiale da intreccio
ex 9405 40 -019	Di legno, di metallo, di vetro, di materiale da intreccio
ex 9405 40 -994	Diversi da quelli di legno, di metallo, di vetro, di materiale da intreccio; proiettori
ex 9405 50 -010	Di legno, di metallo, di vetro, di materiale da intreccio
ex 9405 50 -995	Diversi da quelli di legno, di metallo, di vetro, di materiale da intreccio
ex 9406 00 -014	Di legno, di ferro
ex 9406 00 -999	Diversi da quelli di legno, di ferro
9502 10 -003	SA
9502 91 -004	SA
9502 99 -008	SA
ex 9601 10 -016	Avorio
ex 9601 10 -025	Lavori di avorio
ex 9601 90 -014	Tartaruga
ex 9601 90 -023	Madreperla o osso
ex 9601 90 -032	Lavori di madreperla o osso
ex 9601 90 -999	Diversi da quelli di tartaruga; di madreperla o osso; lavori di madreperla o osso
ex 9602 00 -014	Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate; cera goffrata per alveari e capsule di gelatina
ex 9602 00 -023	Lavori di materie vegetali o minerali da intaglio
ex 9602 00 -999	Diversi dalle materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate; cera goffrata per alveari e capsule di gelatina; lavori di materie vegetali o minerali da intaglio

9603 10 -005	SA
9603 30 -007	SA
9603 40 -008	SA
9603 50 -009	SA
ex 9603 90 -012	Scope meccaniche per l'impiego a mano; teste preparate per oggetti di spazzolificio
ex 9603 90 -997	Diversi dalle scope meccaniche per l'impiego a mano; teste preparate per oggetti di spazzolificio
9608 10 -000	SA
9608 20 -001	SA
9608 31 -005	SA
9608 39 -009	SA
9608 40 -003	SA
9608 50 -004	SA
9608 60 -005	SA
9609 10 -009	SA
9609 20 -000	SA
ex 9609 90 -016	Pastelli e carboncini

ALLEGATO VIa

Elenco dei prodotti sottoposti a licenza d'importazione

Codice ungherese	Designazione delle merci
11-1	Carbone
11-5	Combustibili concentrati o compressi
12-1	Minerali di ferro
12-60-000	Bauxite
13-15-900	Altre pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) (esclusi i diamanti industriali)
13-71-000	Ghiaia
21-12-000	Metalli in pellets
21-13-000	Agglomerati
23-9	Metalli preziosi e leghe
ex 29	Coltelli, posate e stoviglie di metalli preziosi
29-71-1	Monete, placchette commemorative e stemmi di metalli preziosi (sono escluse le monete avenu corso legale)
29-80-000	Armi
29-90-000	Munizioni, esplosivi
32-90-000	Armi da artiglieria, escluso l'equipaggiamento speciale
41-32	Autoveicoli per il trasporto di persone
41-6	Aeromobili
41-80-000	Veicoli speciali
41-90-000	Aeromobili speciali, veicoli a cuscino d'aria speciali e mezzi di sbarco
44-12-100	Apparecchi telefonici generali LB, CB
44-12-200	Apparecchi telefonici speciali
44-12-300	Apparecchi telefonici del tipo a gettoni
44-12-400	Apparecchi telefonici in serie
44-12-800	Altre macchine per l'automazione di apparecchi telefonici
44-13-310	Centrali telefoniche private con commutazione automatica
44-13-320	Centrali telefoniche urbane con commutazione automatica
44-13-330	Centrali telefoniche rurali
44-13-500	Centrali telefoniche elettroniche
44-13-900	Altre centrali telefoniche
44-14-230	Apparecchiature per le telecomunicazioni, coassiali
44-14-290	Altre apparecchiature a frequenza portante
44-14-900	Altre apparecchiature per le telecomunicazioni
44-21-100	Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione per onde corte e medie
44-21-200	Apparecchi trasmittenti VHF
44-21-300	Apparecchi trasmittenti per la televisione
44-21-400	Apparecchi ripetitori
44-22-000	Radiotrasmittenti speciali
44-23-900	Altra apparecchiatura ricetrasmittenti
44-24-100	Apparecchiatura UHF, con canale lungo
44-24-200	Apparecchiatura UHF, con canale medio
44-24-300	Apparecchiatura UHF, con canale alto

Codice ungherese	Designazione delle merci
44-24-900	Altre apparecchiature a microonde
44-29-000	Altri dispositivi e apparecchi di telecomunicazioni, senza fili
44-32-100	Apparecchiature da studio per la trasmissione del suono
44-90-000	Prodotti di telecomunicazioni speciali
46-75-100	Registratori di cassa, anche contabili
46-75-200	Registratori di cassa per posizioni collettive e singole
46-75-300	Registratori di cassa speciali
46-75-400	Registratori di cassa combinato con sistemi di sconto
46-75-500	Registratori di cassa del tipo macchine per l'elaborazione di dati
46-75-900	Altri registratori di cassa e sistemi di apparecchiature di registratori di cassa
46-79-000	Altra apparecchiatura d'amministrazione
47-90-001	Strumenti speciali
51-22-130	Fosfogeno
ex 51-33-900	Ossicloruro di fosforo
51-35-100	Fluoruro di idrogeno
ex 51-65-100	Solfuro di sodio
ex 51-66-100	Fluoruro di ammonio idrogenato, fluoruro di potassio, fluoruro di potassio idrogenato, fluoruro di sodio
ex 51-66-200	Tricloruro di arsenico
ex 51-67-100	Cloruro di cianogeno, cianuro di idrogeno, cianuro di potassio e cianuro di sodio
51-80-000	Materiali fissili radioattivi, isotopi
ex 51-94-000	Tricloruro di fosforo, cloruro di tionile, pentacloruro di fosforo
ex 51-95-000	Pentasolfuro di fosforo
51-99-000	Cascami per il reciclaggio di prodotti chimici inorganici
52-13-118	Derivati saturi del freon e dell'alone
ex 52-13-119	Cloruro di etanolo
ex 52-14-190	Dietil-etanol-ammina, diisopropil-beta-amminoetan-tiolo, diisopropil-beta-ammino-etanolo, cloruro di diisopropil-beta-amminoetile, diisopropilammina, dimetilammina, idrocloruro di dimetilammina, trietanolammina
ex 52-14-790	Tricloronitrometano
ex 52-14-800	Dimetil-metil-fosfonato, fosfito di dimetil-idrogenuro, dicloruro di metilfosfonile, difluoruro di metilfosfonile, tiodiglicole, fosfito di trimetile, fosfonato dietiletile, fosfonito dietil-metile, dietil-N,N-dimetil-fosforoamidato, fosfito di dietile, fosfonato di dimetil-etile, O-etil-2-diisopropil-ammino-etil-metilfosfonito (QL), dicloruro di etilfosfonile, difluoruro di etilfosfonile, cloruro di metilfosfonile, difluoruro di metilfosfonile, fosfito di trietile
ex 52-22-42	Fenil-1; propanon-2
ex 52-25-190	Acido antranile
ex 52-23-190	Acido fenilacetico
52-12-581	Anidride acidacetica
ex 52-12-340	Etere etilico
ex 52-35-900	Piperidina
ex 52-23-190	Acido benzilico, metil-benzilato
ex 52-35-900	3-idrossi-1-metilpiperidina
ex 52-36-900	Pinacolone, alcole pinacolo, 3-chinoclidinolo, 3-chinoclidinone
53-11-200	Amminoacidi
53-12	Alcaloidi

Codice ungherese	Designazione delle merci
53-30-001	Medicinali preparati, per uso umano, escluse le preparazioni sierobatteriologiche
53-41-000	Siero umano
53-44-000	Concentrati di vitamine
53-5	Altre preparazioni per usi medici
53-61-000	Prodotti odontoiatrici
53-81-000	Preparazioni per l'alimentazione umana, preparate
53-90-000	Prodotti speciali dell'industria farmaceutica
54-21-310	Coke da ardere
54-26-000	Carboncini
56-19-000	Cascami della lavorazione della gomma
56-80-000	Prodotti speciali della lavorazione della gomma
57-00-000	Prodotti speciali delle materie plastiche
ex 57-19	MDI
57-29-000	Cascami di materiali di base provenienti dalla lavorazione delle materie plastiche
57-41-000	Materie plastiche termoplastiche
57-42-000	Materie plastiche termoindurenti
57-43-900	Altre materie plastiche
57-91-000	Fibre fini ottenute mediante separazione
57-98-000	Cascami provenienti dalla produzione di fibre sintetiche
57-99-000	Cascami provenienti dalla lavorazione delle materie plastiche
58-10-000	Agenti ammorbidenti e sciacquanti
58-2	Agenti detersivi per lavastoviglie
58-3	Saponi
59-00-000	Altri prodotti speciali dell'industria chimica
59-26	Esplosivi industriali e materiale pirotecnico
59-80-000	Polveri da sparo, esplosivi, prodotti pirotecnici
62	Prodotti di case prefabbricate
63-25-000	Prodotti di legno per l'agricoltura
63-27-000	Prodotti di legno per la scuola e per l'ufficio
63-28	Prodotti di legno per uso domestico
64	Prodotti di mobilifici
65-53-100	Quaderni
65-54-300	Rotoli di carta per ufficio, per usi tecnici e per usi commerciali
65-81-000	Sostanza liquida di solfito esaurito
66-63-100	Francobolli
67-61	Valigie, cartelle, borse per documenti, portafogli di cuoio
67-62-000	Borse di vario tipo
67-63-000	Articoli vari di piccole dimensioni
67-64-000	Altri articoli di fantasia, in cuoio
67-65-000	Berretti confezionati e accessori per l'abbigliamento in cuoio
67-70-000	Oggetti per usi tecnici e di altro genere, in cuoio, confezionati
67-81-000	Sottoprodotti dell'industria della pelletteria e della pellicceria

Codice ungherese	Designazione delle merci
67-82-000	Cascami dell'industria della pelletteria e della pellicceria
67-91-000	Altri prodotti dell'industria della pelletteria
68-1	Calzature di cuoio o di materiale di sostituzione del cuoio
68-2	Pantofole
68-3	Calzature di gomma
68-4	Calzature di plastica
68-80-000	Cascami dell'industria calzaturiera
69-3	Minuterie e altre minuterie di fantasia per vestiti e accessori per fumatori
69-40-000	Articoli per la scrittura
69-51-230	Armi varie per la pratica dello sport
69-52-710	Dischi per elettrofoni
69-52-791	Nastri preparati per la registrazione registrati
69-52-792	Nastri magnetici
69-6	Spazzole e pennelli per artisti, spazzole per imbiancare, scope
69-7	Lavori di vimini
69-92	Articoli in materiali da intaglio
69-94	Oggetti d'arte, collezioni, antichità
69-95	Oggetti dell'arte popolare e delle arti applicate
69-98-000	Combustibili misti di residui agricoli e industriali
69-99-250	Accessori per il teatro destinato a istituti
69-99-252	Accessori e parti di macchine per giochi d'azzardo
69-99-320	Articoli vari di origine vegetale o animale
69-99-330	Residui industriali da riciclare
73-92-000	Tessuti impregnati, laminati

In relazione all'elenco di prodotti soggetti a licenze d'importazione di cui al presente allegato viene stabilito quanto segue

1) Tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1997, l'Ungheria abolirà le restrizioni quantitative sulle importazioni provenienti dalla Comunità di prodotti ancora soggetti a tali restrizioni al 31 dicembre 1994, per un ammontare pari al 40 % di tali importazioni in Ungheria provenienti dalla Comunità sulla base delle ultime statistiche annuali disponibili.

2) Tra il 1° gennaio 1998 e entro e non oltre il 31 dicembre 2000 l'Ungheria abolirà tutte le restrizioni quantitative residue.

3) A seguito delle discussioni di carattere tecnico tra le parti, l'Ungheria convertirà, quanto prima e in ogni caso entro la fine del 1992, nel codice del sistema armonizzato (SA) i prodotti elencati nel presente allegato Le cifre commerciali relative al 1993 e agli anni successivi si baseranno sui codici SA e, successivamente, una volta adottata, sulla nomenclatura combinata.

4) Su richiesta della Comunità, entro il 1993 l'Ungheria aprirà dei massimali quantitativi per prodotti specifici importati dalla Comunità ancora soggetti a licenze di importazione, relativamente ai quali siffatti massimali non sono stati fissati nell'allegato VIb. Tali quantitativi o importi saranno aumentati annualmente del 10 %, riesaminati dal Consiglio di associazione e adeguati in caso di considerevole aumento del consumo interno in Ungheria, allo scopo di migliorare l'accesso al mercato per la Comunità.

ALLEGATO VIb

1. L'Ungheria aprirà i seguenti massimali per prodotti provenienti dalla Comunità nel 1992 (escluso il TPP):

— autoveicoli per il trasporto di persone (870321-870333 della nomenclatura doganale ungherese)	50 000 unità
— detersivi ed altri prodotti chimici per la casa (*)	8 000 000 USD
— mobili (*)	30 000 000 USD
— calzature (*)	25 000 000 USD
— prodotti farmaceutici (*) (**)	40 000 000 USD
— gioielleria, oggetti di metallo prezioso (*)	7 000 000 USD
— varie (*)	50 000 000 USD

2. Questi quantitativi o importi saranno aumentati annualmente del 10 %, fino alla soppressione totale delle restrizioni quantitative applicate a questi prodotti. Tuttavia, il tasso di aumento per gli autoveicoli per il trasporto di persone sarà del 7 %.

3. Questi quantitativi o importi saranno riesaminati dal Consiglio di associazione nel 1993, e successivamente su base annuale e adeguati in caso di considerevole aumento del consumo interno in Ungheria, allo scopo di migliorare l'accesso al mercato per la Comunità.

(*) I prodotti che rientrano in queste categorie sono specificati in allegato. Le specificazioni saranno espresse nel codice SA entro il 31 dicembre 1992.

(**) In seguito ai colloqui di carattere tecnico con la Comunità, l'Ungheria potrebbe aprire dei contingenti.

Allegato all'ALLEGATO VIb

Autoveicoli per il trasporto di persone

4132	
	Detersivi e altri prodotti chimici per la casa
5810000	Preparazioni per il prelavaggio e lo sciacquo
5822100	Polvere da bucato
5822300	Detersivi in forma pastosa
5822500	Detersivi o liquidi da bucato
5822600	Detersivi liquidi per stoviglie
5822700	Detersivi liquidi
5822800	Detersivi in polvere da bucato
5831000	Sapone da bucato
5832000	Sapone da toletta
5833000	Sapone da barba
5836000	Sapone liquido
	Mobili
6410110	Camere da letto, d'epoca
6410120	Camere da letto, moderne
6410210	Sale da pranzo, d'epoca
6410220	Sale da pranzo, moderne
6410310	Mobili per monolocali, d'epoca
6410320	Mobili per monolocali, moderni
6410410	Arredamenti per studio, d'epoca
6410420	Arredamenti per studio, moderni
6410510	Altri insieme di mobili, d'epoca
6410520	Altri insieme di mobili, moderni
6411010	Armadi-guardaroba lucidati, d'epoca
6411020	Armadi-guardaroba lucidati, moderni
6412010	Tavoli lucidati, d'epoca
6412020	Tavoli lucidati, moderni
6413010	Mobili per sedersi, lucidati, d'epoca
6413020	Mobili per sedersi, lucidati, moderni
6414000	Sommier, lucidati
6415010	Mobili a elementi complementari, lucidati, d'epoca
6415020	Mobili a elementi complementari, lucidati, moderni
6419000	Altri mobili lucidati
6420100	Mobili da cucina
6420200	Altri insieme di mobili
6421000	Armadi-guardaroba colorati
6422000	Tavoli colorati
6423000	Mobili per sedersi colorati
6424000	Sommier, colorati
6425000	Mobili a elementi complementari, colorati
6429000	Altri mobili colorati

6430010	Insieme di mobili imbottiti, d'epoca
6430020	Insieme di mobili imbottiti, moderni
6430030	Insieme di mobili di metallo imbottiti
6431010	Mobili per sedersi imbottiti, d'epoca
6431020	Mobili per sedersi imbottiti, moderni
6431200	Poltrone imbottite, moderne
6432010	Sommier imbottiti, d'epoca
6432020	Sommier imbottiti, moderni
6440000	Mobili di vimini
6450100	Insieme di mobili in metallo
6450910	Insieme di mobili da campeggio
6451000	Armadi-guardaroba di metallo
6452400	Tavoli di metallo
6452910	Tavoli pieghevoli
6453000	Mobili per sedersi di metallo
6453010	Poltrone da lavoro con struttura di metallo
6453910	Mobili per sedersi pieghevoli
6454000	Sommier di metallo
6454910	Sommier pieghevoli
6455000	Mobili a elementi complementari di metallo
6459000	Altri mobili di metallo o con struttura di metallo
5463000	Mobili per sedersi di materie plastiche
6465000	Mobili a elementi complementari di materie plastiche
6471000	Scaffali di legno
6472000	Scaffali di metallo
6473000	Scaffali di altro materiale
6474000	Altri articoli per arredamento
6481000	Oggetti letterecci
6482000	Materassi imbottiti
64[illegible]00	Cuscini da poltrona
6490000	Altri articoli del settore arredamento
	Calzature
6811100	Scarponi da uomo
6811200	Scarponi da uomo, stringati
6811300	Scarpe da uomo
6811400	Scarpe da uomo, da passeggio
6811900	Altre calzature da uomo
6812100	Stivali da donna
6812300	Scarpe da donna
6812400	Scarpe da donna, da passeggio
6812900	Altre calzature da donna
6813300	Scarpe da bambino
6813400	Scarpe da bambino, da passeggio
6814100	Stivali da ragazzo
6814300	Scarpe da ragazzo
6814400	Scarpe da ragazzo, per passeggio

6815300	Scarpe da ragazza
6815400	Scarpe da ragazza, per passeggio
6816000	Calzature per neonati
6821000	Pantofole da uomo
6822000	Pantofole da donna
6823000	Pantofole da bambino
6829000	Altre pantofole
6830300	Scarpe da ginnastica
6831000	Calzature da uomo, di gomma
6832000	Calzature da donna, di gomma
6833000	Calzature da bambino, di gomma
6841300	Calzature da uomo, di materia plastica
6842300	Calzature da donna, di materia plastica
6843100	Stivali da bambino, di materia plastica
6843300	Scarpe da bambino, di materia plastica
	Prodotti farmaceutici
53	
	Gioielli, oggetti in metalli preziosi
2932100	*Servizi da tavola (coltelleria, vasellame), di metalli preziosi*
6931110	Articoli di oro massiccio
6931120	Oggetti d'oro
6931130	Articoli di metalli preziosi, usati
6931210	Articoli di argento massiccio
6931220	Oggetti d'argento
6931230	Articoli d'argento, usati
6931240	Lavori di oreficeria
6931400	Oggetti di metalli preziosi, anche placcati
6931500	Lavori di pietre preziose
6931800	Lavori di pietre preziose e di pietre sintetiche
6932000	Oggetti di gioielleria per abiti
6933100	Lavori di metalli preziosi
	Varie
6327000	Materiale scolastico, forniture per ufficio, articoli di legno
6328000	Articoli da casa in legno
6553100	Quaderni
6761100	Valigie
6761200	Cartelle scolastiche
6761300	Cartelle
6762000	Borse e borsette
6763000	Articoli vari di piccole dimensioni
6764000	Altri articoli di fantasia in cuoio
6765000	Berretti di cuoio confezionati e accessori per l'abbigliamento
6933200	Articoli di fantasia, in metallo

6933210	Accendisigari
6933300	Articoli di fantasia, in legno
6933400	Articoli di fantasia, in osso
6933500	Articoli di fantasia, di materiale plastico
6933900	Altri articoli di fantasia e accessori per fumatori
6940000	Articoli per la scrittura
6952710	Dischi
6952791	Nastri da registrazione, preregistrati
6952792	Nastri magnetici preregistrati
6971000	Articoli di canna
6972000	Articoli di vimini
6973000	Articoli di corteccia
6974000	Lavori in giunco
6975000	Paglia intrecciata
6976000	Articoli di rafia
6977000	Articoli di rafia artificiale
6979000	Altri lavori di vimini
6992300	Articoli di avorio
6992900	Altri prodotti in materiale da intaglio
6995110	Lavori a picco punto
6995120	Lavori a gros point
6995200	Bambole in costume nazionale

ALLEGATO VII

Merci di cui all'articolo 17

1. *Merci per le quali la Comunità mantiene una componente agricola nell'imposizione*

Codice NC	Designazione delle merci
2905 43	Mannitolo
2905 44	D-Glucitolo (sorbitolo)
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10	Bozzime preparate ed appretti a base di sostanze amidacee
3823 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

2. *Merci per le quali l'Ungheria può mantenere una componente agricola nell'imposizione*

Codice della tariffa doganale ungherese	Designazione delle merci
2905 43 007	Mannitolo
2905 44 000	D-Glucitolo (sorbitolo)
3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10 009	Bozzime preparate ed appretti a base di sostanze amidacee
3823 60 004	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

ALLEGATO VIIIa

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 20 paragrafo 2 (¹)

I prodotti elencati nel presente allegato fruiscono di una riduzione del 50 % del prelievo.

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		in tonnellate				
0207 10 51 0207 10 55 0207 23 11 0207 10 59 0207 23 19	Anatre	700	780	850	910	970
0207 39 55 0207 43 15	Pezzi di anatre, disossati, freschi, refrigerati o congelati	700	780	850	910	970
0207 39 73 0207 43 53	Petti e pezzi di anatre, disossati, freschi, refrigerati o congelati					
0207 39 77 0207 43 63	Cosce e pezzi di anatre, disossati, freschi, refrigerati o congelati					
0207 10 71 0207 23 51 0207 10 79 0207 23 59	Oche	12 600	13 800	15 000	16 100	17 300
0207 39 53 0207 43 11						
0207 39 61 0207 43 23						
0207 39 65 0207 43 31	Ali intere, con o senza punta, di oche, fresche, refrigerate o congelate					
0207 39 67 0207 43 41	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali, di oche, fresche, refrigerate o congelate					
0207 39 71 0207 43 51						
0207 39 75 0207 43 61						
0207 39 81 0207 43 71	Paltò di oca, freschi, refrigerati o congelati					
	Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia:	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500
0210 11 11	— Prosciutti e loro pezzi					
0210 12 11	— Pancette (ventresche) e loro pezzi					
0210 19 40	— Lombate e loro pezzi					
0210 19 51	— altre, disossate					
1601 00 91	Salsicce e salami, stagionati	4 400	4 800	5 200	5 600	6 000
1602 49 15 1602 49 19	Conserve di carni della specie suina domestica	220	240	260	280	300

Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano riportati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

ALLEGATO VIIIb

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 2 (*)

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota %
0101 19 10	Cavalli vivi, da macello (*)	esenzione
0101 19 90	Altri	12
0203 11 90 0203 12 90 0203 19 90 0203 21 90 0203 22 90 0203 29 90	Carni della specie suina, fresche o refrigerate, diversa da quella domestica	esenzione
0206 29 99	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina	2
0206 80 91 0206 90 91	Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca	5
0207 31 00 0207 50 10	Fegati grassi di oche o di anatre	esenzione (*)
0208 10 10	Altre carni e frattaglie commestibili, di conigli domestici	7
0208 10 90 0208 20 00	Diverse da quelle di conigli domestici Cosce di rane	esenzione
0208 90 10	Di piccioni domestici	5
0208 90 30	Di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri	esenzione
0409 00 00	Miele naturale	25
0602 40 90	Rosai, anche innestati	6
0602 99 30 0602 99 45 0602 99 49 0602 99 59 ex 0602 99 70 0602 99 91 ex 0602 99 99	Alberi e arbusti, esclusi quelli da frutto o da bosco, altre piante vive, tagliate e radicate, escluse la iucca e le cactee non piantate in vasi, tini, scatole e simili	12
ex 0602 99 70 ex 0602 99 99	Iucca e cactee, non piantate in vasi, tini e simili	8
0603 90 00	Fiori recisi	7
	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:	
ex 0604 10 90 0604 91 10 0604 91 90 0604 99 10	freschi	7 7 7 2
0706 90 30	Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia)	7

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota %
0707 00 19	Cetrioli, freschi o refrigerati (dal 16 maggio al 31 ottobre)	16
ex 0709 20 00	Altri ortaggi, freschi o refrigerati: Asparagi, dal 1° ottobre al 31 gennaio	12
0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	esenzione
0710 80 59	Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni dolci	5
0711 40 00	Cetrioli e cetriolini	12
0711 90 10	Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni dolci	5
0712 20 00	Cipolle	8
ex 0712 90 90	Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia)	esenzione
0713 10 90	Legumi da granella secchi	2
0713 33 90	Fagioli delle specie Phaseolus e vigna, diversi da quelli da semina	esenzione
ex 0809 20 10	Marasche (prunus cerasus), fresche, dal 1° maggio al 15 luglio	11 (*)
ex 0809 20 90	Marasche (prunus cerasus), fresche, dal 16 luglio al 30 aprile	11
0809 40 90	Prugnole	7
0810 20 10	Lamponi (*)	9
0810 30 10	Ribes nero, fresco (*)	9
0810 30 30	Ribes rosso, fresco (*)	9
0810 30 90	Altre bacche (*)	5
0811 10 90	Fragole (*)	13
ex 0811 20 19	Lamponi, con tenore, in peso, di zucchero non superiore a 13 % (*)	18
0811 20 31	Lamponi (*)	14
0811 20 39	Ribes nero (*)	10
0811 20 51	Ribes rosso (*)	10

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota %
0904 20 90	Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta	4
	Acidi grassi monocarbossilici industriali, oli acidi di raffinazione:	
1519 11 00	Acido stearico	esenzione
1519 30 00	Alcoli grassi industriali	5
1520	Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose	esenzione
1602 20 10	Fegati di oca o di anatra	11
ex 1602 90 31	Selvaggina	8
ex 1602 90 31	Conigli	14
1702 50 00	Fruttosio e maltosio chimicamente puro	esenzione
2001 90 20	Frutta del genere Capsicum, diverse dai peperoni dolci e dai pimenti	5
2005 90 10	Frutta del genere Capsicum	5
2007 99 10	Puree e paste di prugne (2)	24
2007 99 31	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliege	25
ex 2007 99 39	Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 % Frutta comprese nelle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananassi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30 e 0810 90 80	8
ex 2007 99 90	Altre Frutta comprese nelle voci 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananassi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30 e 0810 90 80	8
2008 60 61	Ciliege marasche (Prunus cerasus), con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	18
	Succhi di mele, con densità non superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:	12
2009 70 30	— di valore superiore a 8 ecu per 100 kg peso netto, con aggiunta di zuccheri	
2009 70 93	— di valore non superiore a 8 ecu per 100 kg peso netto, con tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 30 %	
2009 70 99	— senza aggiunta di zuccheri	

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano riportati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione

(2) La classificazione in questo codice NC è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni della Comunità in materia.

(3) Non si applica il prelievo agricolo

(4) Dazio minimo applicabile riscossione minima di 2,2 ecu/100 kg peso netto.

(5) Fatti salvi gli accordi sul prezzo minimo d'importazione, allegati al presente documento

Allegato all'ALLEGATO VIIIb

Accordo sul prezzo minimo d'importazione di talune frutta molli destinate alla trasformazione

1. I prezzi minimi d'importazione per i seguenti prodotti sono stabiliti per ogni campagna di commercializzazione:

0810 20 10	Lamponi
0810 30 10	Ribes nero
0810 30 30	Ribes rosso
0810 30 90	Altre bacche
0811 10 90	Fragole
ex 0811 20 19	Lamponi
0811 20 31	Lamponi
0811 20 39	Ribes nero
0811 20 51	Ribes rosso

I prezzi minimi d'importazione sono stabiliti dalla Comunità di concerto con l'Ungheria, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi, dei quantitativi importati e dell'andamento del mercato comunitario.

2. I prezzi minimi d'importazione sono applicati in conformità dei seguenti criteri:

— nei singoli trimestri di ogni campagna di commercializzazione il valore medio unitario di ciascun prodotto elencato nel paragrafo 1, importato nella Comunità, non deve essere inferiore al prezzo minimo d'importazione di tale prodotto.

— In ciascun periodo di due settimane il valore medio unitario dei singoli prodotti elencati nel paragrafo 1, importati nella Comunità, non può essere inferiore al 90 % del prezzo minimo d'importazione di tali prodotti, purché il quantitativo importato durante lo stesso periodo non sia inferiore al 4 % delle importazioni normali annue.

3. Qualora uno di questi criteri risulti non soddisfatto, la Comunità può adottare disposizioni affinché il prezzo minimo d'importazione sia rispettato per ciascuna spedizione dei prodotti considerati, importati dall'Ungheria.

ALLEGATO IXa

Prodotti agricoli a regime liberalizzato (per i quali non sono richieste licenze all'importazione, né sono previste restrizioni quantitative) se originari della Comunità europea

0601 10	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo
0802 11 006	Mandorle con guscio
0802 12 009	Mandorle sgusciate
0802 40 006	Castagne e marroni
0902	Tè
0904 11	Pepe, non tritato né polverizzato
0904 12	Pepe, tritato o polverizzato
0905 00	Vaniglia
0906	Cannella e fiori di cinnamono
0907 00	Garofani
0908 10	Noci moscate
0909 10 10	Semi di anice
0909 20	Semi di coriandolo
0910 10	Zenzero
1210	Coni di luppolo
1509	Olio di oliva
1515 30	Olio di ricino
1909 30	Semi di piante erbacee coltivate principalmente per i loro fiori
2101 20	Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate
2301 20	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci
2304	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di oliva
2305	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 e 2305
2308	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove

ALLEGATO IXb

Prodotti originari della Comunità per i quali l'Ungheria rilascerà automaticamente le licenze d'importazione al di sotto dei quantitativi indicati

Codice SA	Designazione delle merci	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		Quantità (in tonnellate)				
0101 11 006 0102 10 002 0103 10 001 0104 10 019 0104 20 010 0106 00 016	Cavalli di razza pura Animali della specie bovina di razza pura Animali della specie suina di razza pura Animali della specie ovina di razza pura Animali della specie caprina di razza pura Altri animali vivi, di razza pura	400	420	440	460	480
0603 10 006	Fiori recisi, freschi	100 000 USD	105 000 USD	110 000 USD	115 000 USD	120 000 USD
0702 00 009 0703 10 009 0705 11 000 0709 20 004 0713 10 015 0713 33 007 0713 39 999	Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1° ottobre al 31 marzo Cipolle e scalogni Lattughe a cappuccio Asparagi Piselli secchi, per il consumo umano Fagioli comuni Altri	500	525	550	575	600
0810	Altre frutta fresche, dal 1° dicembre al 15 maggio	200	210	220	230	240
1005 10 006	Granturco destinato alla semina	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
1209	Semi da sementa	400	420	440	460	480
1211 90	Piante, parti di piante, delle specie utilizzate in profumeria, in medicina: altre	150	155	160	170	180
1302 13 008	Succhi ed estratti vegetali: di coni di luppolo	100	105	110	115	120
  2005 80 005 2005 90 005	Ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati: Granturco dolce Carciofi	 100 50	 105 53	 110 55	 115 58	 120 60
 2007 91 007 2007 99 001	Confetture: di agrumi di altre frutta	 100 100	 105 105	 110 110	 115 115	 120 120

ALLEGATO Xa

Disposizioni relative all'importazione nella Comunità di bovini vivi

1. Qualora il numero di animali stabilito nell'ambito del bilancio estimativo di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 risultasse inferiore a un quantitativo di riferimento, verrà aperto alle importazioni dall'Ungheria, dalla Polonia e dalla RFCS un contingente tariffario globale pari alla differenza tra il quantitativo di riferimento e il numero di animali stabilito nel bilancio estimativo. Il quantitativo di riferimento sarà pari a:

   — 217 800 nel 1992,

   — 237 600 nel 1993,

   — 257 400 nel 1994,

   — 277 200 nel 1995,

   — 297 000 nel 1996.

   L'aliquota ridotta applicabile agli animali compresi in tale contingente è fissata al 25 % dell'importo totale del prelievo.

   Le presenti disposizioni si applicano ai bovini vivi da ingrasso o da macello di peso vivo non inferiore a 160 kg e non superiore a 300 kg.

2. Qualora le previsioni indichino che le importazioni nella Comunità possono superare i 425 000 capi nell'arco di un anno, la Comunità può adottare misure di salvaguardia in conformità con il regolamento (CEE) n. 805/68, fatto salvo qualsiasi altro diritto sancito dal presente accordo.

   In questo contesto, le importazioni di bovini vivi non coperte dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 saranno limitate ai vitelli di peso vivo non superiore a 80 kg. Tali importazioni saranno gestite in modo tale da garantire la regolarità delle forniture nell'anno in questione.

ALLEGATO Xb

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 4 (¹)

I quantitativi importati sotto i codici NC considerati nel presente allegato ad eccezione delle voci 0104 e 0204 sono soggetti alla riscossione di un dazio ridotto del 20 % il primo anno, del 40 % il secondo anno e del 60 % per gli anni successivi.

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		Quantità (in tonnellate)				
0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate (²)	5 000	5 400	5 800	6 200	6 600
0104 10 90 0104 20 10 0104 20 90	Animali vivi della specie ovina o caprina (³)	10 050	10 400	10 750	11 100	11 450
0204	Carni di animali della specie ovina o caprina (³) (⁴)	1 150	1 250	1 350	1 450	1 550
0203 11 10 0203 21 10 .0203 12 0203 22 0203 19 55 0203 29 55 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 59 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 59	Carni di animali della specie suina, domestici (¹) (¹)	22 000	24 000	26 000	28 000	30 000
0207 10 15 0207 21 10 0207 10 19 0207 21 90	Carcasse di pollo	12 000	13 000	14 000	15 000	16 000
0207 39 21 0207 41 41	Petti di pollo	3 700	4 000	4 400	4 700	5 000
0207 39 23 0207 41 51	Cosce di pollo	4 250	4 650	5 050	5 450	5 850
0207 39 11 0207 41 10	Pezzi disossati di pollo	3 400	3 700	4 000	4 300	4 600
0207 39 41 0207 42 41	Petti di tacchini o di tacchine	1 500	1 650	1 800	1 900	2 050

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		Quantità (in tonnellate)				
0207 39 31 0207 42 10	Pezzi disossati di tacchini o di tacchine	1 500	1 650	1 800	1 900	2 050
ex 0406 90 89	Balaton, Cream-white, Hajdu, Marvany, Ovari, Pannonia, Trappista	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400
ex 0407 00	Uova di volatili, in guscio	1 050	1 150	1 250	1 350	1 450
ex 0408 91 10	Altre uova di volatili, essiccate	210	230	250	270	290
1001 90 99	Frumento (grano) tenero	170 000	185 000	200 000	216 000	232 000

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano riportati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(2) Si applicano le condizioni previste dall'accordo del 1981 tra la CEE e l'Ungheria per i prodotti delle specie ovina e caprina, integrato dall'accordo del 1990, fatta eccezione per i prodotti di cui al paragrafo 1 e per quanto riguarda i quantitativi di cui al paragrafo 2 dell'accordo del 1981 che saranno sostituiti dai prodotti e quantitativi stabiliti in questo allegato.

(3) Esclusi i filetti.

(4) Qualora l'Ungheria, per un determinato anno, fruisca dell'assistenza finanziaria comunitaria, nell'ambito di operazioni triangolari per l'esportazione di tale prodotto nell'URSS o in altri paesi, eccezion fatta per la RFCS e la Polonia, che ricevono aiuti del G-24, contingenti relativi al prodotto in questione sono ridotti in misura pari alle esportazioni che nell'anno considerato hanno goduto di sovvenzioni. Il contingente non può però essere inferiore a 4 550 t.

(5) Qualora l'Ungheria, per un determinato anno, fruisca dell'assistenza finanziaria comunitaria, nell'ambito di operazioni triangolari per l'esportazione di tale prodotto nell'URSS o in altri paesi, eccezion fatta per la RFCS e la Polonia, che ricevono aiuti del G-24, contingenti relativi al prodotto in questione sono ridotti in misura pari alle esportazioni che nell'anno considerato hanno goduto di sovvenzioni. Il contingente non può però essere inferiore a 1 150 t.

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 4 (')

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5	
		Quantità (t)	Aliquota %	Quantità (t)	Aliquota %	Quantità (t)	Aliquota %	Quantità (t)	Aliquota %	Quantità (t)	Aliquota %
0703 10	Cipolle e scalogni	42 700	9,6	46 600	7,2	50 500	4,8	54 400	4,8	58 300	4,8
0707 00 11	Cetrioli	100	12,8	110	7,2	120	6,4	130	6,4	140	6,4
0709 51 10	Funghi coltivati	1 000	12,8	1 091	7,2	1 182	6,4	1 273	6,4	1 364	6,4
0709 52 00	Tartufi	100	6,4	109	4,8	118	3,2	127	3,2	136	3,2
0709 60 10	Peperoni	10 000	7,2	10 909	5,4	11 818	3,6	12 727	3,6	13 636	3,6
0710 21 00	Piselli, congelati	8 800	14,4	9 600	10,8	10 400	7,2	11 300	7,2	12 000	7,2
0710 22 00	Fagioli, congelati	2 200	14,4	2 400	10,8	2 600	7,2	2 800	7,2	3 000	7,2
0710 29 00	Altri legumi, congelati	1 100	14,4	1 200	10,8	1 300	7,2	1 400	7,2	1 500	7,2
0710 80 90	Altri vegetali, congelati	11 000	14,4	12 000	10,8	13 000	7,2	14 000	7,2	15 000	7,2
0710 90 00	Miscele di ortaggi o legumi, congelate	1 500	14,4	1 600	10,8	1 750	7,2	1 900	7,2	2 050	7,2
0713 10 11	Piselli secchi, da semina		2		2		2		2		2
0713 20 10	Ceci, da semina		2		2		2		2		2
0713 33 10	Fagioli comuni, da semina		2		2		2		2		2
0713 50 10	Fagioli Adzuki, da semina		3		3		3		3		3
0808 10 10	Mele da sidro (')	16 500	7,2	18 000	5,4	19 500	3,6	21 000	3,6	22 500	3,6
0808 10 91	Mele, diverse dalle mele da sidro (')		11,2		8,4		5,6		5,6		5,6
0808 10 93	(')	3 300	16,4	3 600	4,8	3 900	3,2	4 200	3,2	4 500	3,2
0808 10 99	(')		4,8		3,6		2,4		2,4		2,4
0809 10 00	Albicocche	1 100	20	1 200	15	1 300	10	1 400	10	1 500	10
0809 40 11	Prugne (')	4 400	12	4 800	9	5 200	6	5 600	6	6 000	6
0809 40 19			6,4		4,8		3,2		3,2		3,2
0813 20 00	Prugne secche		9,6		7,2		4,8		4,8		4,8
0813 50 19	Miscugli contenenti prugne		9,6		7,2		4,8		4,8		4,8
0813 50 91	Miscugli non contenenti prugne		8		6		4		4		4
0813 50 99	Altre		9,6		7,2		4,8		4,8		4,8
0813 30 00	Mele, secche		6,4		4,8		3,2		3,2		3,2
0813 40 30	Pere, secche	1 100	6,4	1 200	4,8	1 300	3,2	1 400	3,2	1 500	3,2
0813 50 11	Miscugli non contenenti prugne		6,4		4,8		3,2		3,2		3,2
0813 50 30	Miscugli di frutta a guscio secche		6,4		4,8		3,2		3,2		3,2
0813 10 00	Albicocche secche		5,6		4,2		2,8		2,8		2,8
0813 40 10	Pesche secche		5,6		4,2		2,8		2,8		2,8
0813 40 80	Altre		4,8		3,6		2,4		2,4		2,4

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5	
		Quantità (t)	Aliquota %	Quantità (t)	Aliquota %	Quantità (t)	Aliquota %	Quantità (t)	Aliquota %	Quantità (t)	Aliquota %
1005 10	Granturco destinato alla semina, ibrido		2		2		2		2		2
1209 21 00	Semi di erba medica		3		3		2		2		2
1209 23	Semi di festuca		3		3		2		2		2
1209 24 00	Semi di fienarola o gramigna		2		2		2		2		2
1209 25	Semi di loglio		2		2		2		2		2
1209 26 00	Semi di fleolo (coda di topo)		2		2		2		2		2
1209 29	Altri semi		3		3		2		2		2
1209 91	Semi di ortaggi		3		3		3		3		3
1512 11 91	Olio di semi di girasole	1 400	8	1 500	6	1 650	4	1 800	4	1 900	4
2001 10 00	Cetrioli conservati	14 800	17,6	16 100	13,2	17 500	8,8	18 800	8,8	20 200	8,8
2002 90 30	Pomodori conservati	3 950	14,4	4 300	10,8	4 650	7,2	5 000	7,2	5 350	7,2
2002 90 90	Pomodori conservati	1 100	14,4	1 200	10,8	1 300	7,2	1 400	7,2	1 500	7,2
ex 2005 90 90	Miscugli di pimenti conservati	1 200	17,6	1 300	13,2	1 400	8,8	1 500	8,8	1 600	8,8
2005 30 00	Crauti	2 000	16	2 200	12	2 350	8	2 550	8	2 700	8
ex 2007 99 31	Confetture di ciliege marasche (*)		24		18		12		12		12
2007 99 33	Confetture di fragole (*)	2 000	24	2 200	18	2 350	12	2 550	12	2 700	12
2007 99 35	Confetture di lamponi (*)		24		18		12		12		12
ex 2008 99 45	Budini di prugne (*)	1 400	18,4	1 500	13,8	1 650	9,2	1 800	9,2	1 900	9,2
ex 2008 99 48	Mele/uva spina (*)	1 000	16	1 100	12	1 200	8	1 250	8	1 350	8
ex 2008 99 99	Uva spina	3 850	18,4	4 200	13,8	4 550	9,2	4 900	9,2	5 250	9,2
2009 70 19	Succhi di mele, altri	4 400	33,6	4 800	25,2	5 200	16,8	5 600	16,8	6 000	16,8
2009 80 11	Succhi di frutta (**)		33,6		25,2		16,8		16,8		16,8
2009 80 19			33,6		25,2		16,8		16,8		16,8
2009 80 32	(**)		16,8		12,6		8,4		8,4		8,4
2009 80 34	(**)		33,6		25,2		16,8		16,8		16,8
2009 80 39			33,6		25,2		16,8		16,8		16,8
2009 80 50	(*)		19,2		14,4		9,6		9,6		9,6
2009 80 61	(*)		19,2		14,4		9,6		9,6		9,6
2009 80 63	(*)	1 000	19,2	1 100	14,4	1 200	9,6	1 300	9,6	1 350	9,6
2009 80 69			20		15		10		10		10
2008 80 80	(*)		16,8		12,6		8,4		8,4		8,4
2009 80 83	(*)		16,8		12,6		8,4		8,4		8,4
2009 80 85	(*)		16,8		12,6		8,4		8,4		8,4
2009 80 93	(*)		16,8		12,6		8,4		8,4		8,4
2009 80 95			17,6		13,2		8,8		8,8		8,8
2009 80 99			17,6		13,2		8,8		8,8		8,8

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità (t)	Aliquota %	Quantità (t)	Aliquota %	Quantità (t)	Aliquota %	Quantità (t)	Aliquota %	Quantità (t)	Aliquota %
2401 10 10	Tabacchi non scostolati (*)		18,5		14		9		9		9
2401 10 20	(*)		18,5		14		9		9		9
2401 10 30	(*)		18,5		14		9		9		9
2401 10 41	(*)		18,5		14		9		9		9
2401 10 49	(*)		18,5		14		9		9		9
2401 10 50	(*)		11,5		9		5,5		5,5		5,5
2401 10 60	(*)		11,5		9		5,5		5,5		5,5
2401 10 70	(*)		11,5		9		5,5		5,5		5,5
2401 10 80	(*)		11,5		9		5,5		5,5		5,5
2401 10 90	(*)	2 300	11,5	2 550	9	2 750	5,5	3 000	5,5	3 200	5,5
2401 20 10	Tabacchi scostolati (*)		18,5		14		9		9		9
2401 20 20	(*)		18,5		14		9		9		9
2401 20 30	(*)		18,5		14		9		9		9
2401 20 41	(*)		18,5		14		9		9		9
2401 20 49	(*)		18,5		14		9		9		9
2401 20 50	(*)		11,5		9		5,5		5,5		5,5
2401 20 60	(*)		11,5		9		5,5		5,5		5,5
2401 20 70	(*)		11,5		9		5,5		5,5		5,5
2401 20 80	(*)		11,5		9		5,5		5,5		5,5
2401 20 90	(*)		11,5		9		5,5		5,5		5,5

(*) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano riportati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(*) Dazio minimo applicabile: con riscossione minima di 0,45 Ecu/100 kg peso netto.

(*) Dazio minimo applicabile: con riscossione minima di 2,4 Ecu/100 kg peso netto.

(*) Dazio minimo applicabile: con riscossione minima di 2,3 Ecu/100 kg peso netto.

(*) Dazio minimo applicabile: con riscossione minima di 1,4 Ecu/100 kg peso netto.

(*) Dazio minimo applicabile: con riscossione minima di 3 Ecu/100 kg peso netto.

(*) Dazio addizionale sullo zucchero (AD S/Z) applicabile oltre al dazio di base.

(*) Dazio addizionale sullo zucchero (2 AD S/Z) applicabile oltre al dazio di base.

(*) Dazio minimo applicabile Ecu/100 kg: anno 1 = 22,5; anno 2 = 17; anno 3 e seguenti = 11.

(**) Soggetti al prelievo AGR.

ALLEGATO XIa

I quantitativi importati sotto i codici della tariffa doganale ungherese di cui al presente allegato sono soggetti alla riscossione di un dazio ridotto del 10 % il primo anno, del 20 % il secondo anno e del 30 % negli anni successivi.

Codice SA	Designazione delle merci	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		Quantità (in tonnellate)				
	Animali vivi della specie suina:					
0103 91 002	— di peso inferiore a 50 kg					
0103 92 005	— di peso uguale o superiore a 50 kg, non da riproduzione	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
	Polli:					
0105 11 996	— di peso non superiore a 185 g					
0105 19 006	— di peso non superiore a 185 g	100	105	110	115	120
	Carni di animali della specie bovina:					
0202 20 006	— congelate, altri pezzi non disossati	5 000	5 250	5 500	5 750	6 000
	Frattaglie di carni di animali della specie suina:					
0203 19 01	— fresche o refrigerate					
0203 29 01	— congelate	400	500	600	700	800
1601 00 008	Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	300	350	400	450	500
1602 20 009	Pasticci	300	350	400	450	500
0406 30 993 0406 40 000 0406 90 023	Formaggi	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
0709 10 003	Carciofi	100	105	110	115	120
1003 00 992	Orzo, non destinato alla semina	16 000	16 800	17 600	18 400	19 200
1006 30 068	Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato	11 000	11 500	12 000	12 500	13 000
1517 10 007	Margarina, esclusa la margarina liquida					
1517 90 032	Oli vegetali	1 200	1 260	1 320	1 380	1 440

ALLEGATO XIb

I quantitativi importati sotto i codici della tariffa doganale ungherese di cui al presente allegato sono soggetti alla riscossione di un dazio ridotto del 15 % il primo anno, del 30 % il secondo anno e del 45 % negli anni successivi.

Codice SA	Designazione delle merci	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		Quantità (in tonnellate)				
1507 10 000 1507 90 008	Olio greggio di soia Altro olio greggio di soia	200	210	220	230	240
1509 10 008 1509 90 006	Olio di oliva, vergine Olio di oliva, diverso da quello vergine	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata

ALLEGATO XIc

Dazi ridotti applicati dall'Ungheria entro i limiti indicati ai prodotti originari della Comunità

Codice SA	Designazione delle merci	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5	
		Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)
	Budella, vesciche e stomachi di animali, esclusi quelli dei pesci	1 800		1 890		1 980		2 070		2 160	
0504 00 010			4		3		2		2		2
0504 00 029			8		6		4		4		4
0504 00 038			4		3		2		2		2
0504 00 047			8		6		4		4		4
0504 00 056			8		6		4		4		4
0504 00 065			4		3		2		2		2
0504 00 074			4		3		2		2		2
0504 00 083			7		6		5		5		5
0504 00 092			8		6		4		4		4
0504 00 108			1		1		1		1		1
0504 00 995			8		6		4		4		4
	Alberi vivi e altre piante	illimitata		illimitata		illimitata		illimitata		illimitata	
0601 10 008			13,5		12		10,5		10,5		10,5
0601 20 018			8		6		4		4		4
0602 20 017			11		10		9		9		9
0602 20 992			4		3		2		2		2
0602 30 009			4		3		2		2		2
0602 40 000			4		3		2		2		2
0602 91 008			4		3		2		2		2
0602 99 002			2		1		1		1		1
0701 10 001	Patate da semina	7 500	3	7 875	2,6	8 250	2,3	8 625	2,3	9 000	2,3
ex 0706 90 004	Sedani	400	10	420	9	440	8	460	8	480	8
ex 0709 40 006	Sedani-rapa		10		9		8		8		8
ex 0707 00 004	Cetrioli, dal 1° ottobre al 31 marzo	1 000	11	1 050	10	1 100	9	1 150	9	1 200	9
ex 0709 51 000	Funghi, freschi o refrigerati	50	18	53	16	55	14	58	14	60	14

Codice SA	Designazione delle merci	Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)
0710 21 003	Piselli congelati	500	27	525	24	550	21	575	21	600	21
0710 80 006	Vegetali, altri, congelati		27		24		21		21		21
0710 90 007	Miscugli di vegetali, congelati		27		24		21		21		21
0801 10 004	Noci di cocco	x	18	x	16	x	14	x	14	x	14
0802 11 006	Mandorle con guscio	illimitata	5,3	illimitata	4,3	illimitata	3,4	illimitata	3,4	illimitata	3,4
0802 12 009	Mandorle sgusciate	illimitata	5,3	illimitata	4,3	illimitata	3,4	illimitata	3,4	illimitata	3,4
0802 40 006	Castagne e marroni	illimitata	5,3	illimitata	4,3	illimitata	3,4	illimitata	3,4	illimitata	3,4
0803 00 001	Banane	x	18	x	16	x	14	x	14	x	14
0804 30 003	Ananassi	x	18	x	16	x	14	x	14	x	14
0805 10 019	Arance, del tipo Jaffa	x	4,8	x	4,8	x	4,8	x	4,8	x	4,8
0805 10 028	Arance, di altri tipi	x	10	x	7	x	4,8	x	4,8	x	4,8
0805 20 001	Monreale e satsuma	x	25,5	x	21	x	16	x	16	x	16
0805 30 002	Limoni	x	5,1	x	4,2	x	3,3	x	3,3	x	3,3
0806 10 01	Uve, fresche, dal 15 novembre al 31 maggio	x	34	x	28	x	22	x	22	x	22
0806 20 000	Uve, secche	x	8,5	x	7	x	5,5	x	5,5	x	5,5
0810 90 000	Kiwi	x	22,5	x	20	x	17,5	x	17,5	x	17,5
0804 20	Fichi, freschi o secchi	x	12,8	x	10,5	x	8,3	x	8,3	x	8,3
0804 40 004	Avocadi	x	17	x	14	x	11	x	11	x	11
ex 0807 10 008	Meloni, dal 1° dicembre al 15 giugno	x	20	x	18	x	16	x	16	x	16
1302 31 004	Agar-agar	illimitata	6,8	illimitata	5,6	illimitata	4,4	illimitata	4,4	illimitata	4,4
1519 30 016	Livenol 79, Alfol 610	1 000	3	1 050	2	1 100	1,5	1 150	1,5	1 200	1,5
1519 30 025	naturali, incerati		8,9		5,9		4,4		4,4		4,4
1519 30 991	altri		6,2		4,1		3,1		3,1		3,1
2001 10 002	Cetrioli e cetriolini, conservati nell'aceto o nell'acido acetico	500	18	525	16	550	14	575	14	600	14
2002 10 001	Pomodori preparati o conservati, interi o in pezzi	100	18	105	16	110	14	115	14	120	14
	altri pomodori										
2002 90 018			18		16		14		14		14
2002 90 027			26		23		20		20		20
2002 90 993			18		16		14		14		14

Codice SA	Designazione delle merci	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5	
		Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)
2003 20 010	Tartufi	x	25,5	x	21	x	16,5	x	16,5	x	16,5
2003 20 995			17		14		11		11		11
2005 70 004	Olive	x	17	x	14	x	11	x	11	x	11
2009 11 007	Succhi di arance, congelati	x	17	x	14	x	11	x	11	x	11
2009 19 001	Succhi di arance, non congelati	x	8,5	x	7	x	5,5	x	5,5	x	5,5
2009 30 006	Succhi di altri agrumi	x	8,5	x	7	x	5,5	x	5,5	x	5,5
2009 40 007	Succhi di ananassi	x	17	x	14	x	11	x	11	x	11
2309 90 001	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	5 000	9	5 250	8	5 500	7	5 750	7	6 000	7
2401 10 022	Tabacchi greggi o non lavorati	6 000	42	6 300	38	6 600	33	6 900	33	7 200	33
2401 20 014			29		26		23		23		23
2401 20 023			42		38		33		33		33

x = Nell'ambito di un contingente globale all'importazione di merci per il consumo.

ALLEGATO XId

Contingenti globali per le importazioni di merci per il consumo originarie della Comunità applicabili dall'Ungheria ai prodotti dell'allegato XIc

Codice SA	Designazione delle merci	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
I.						
0801 10 004	Noci di cocco	20 000 000 USD	22 000 000 USD	24 000 000 USD	26 000 000 USD	28 000 000 USD
0803 00 001	Banane					
0804 30 003	Ananassi					
0804 40 004	Avocadi					
0804 20	Fichi					
0805 10 019	Arance, del tipo Jaffa					
0805 10 028	Arance, di altri tipi					
0805 20 001	Monreale e satsuma					
0805 30 002	Limoni					
0806 10 01	Uve, fresche, dal 15 novembre al 31 maggio					
0806 20 000	Uve, secche					
ex 0807 10 008	Meloni, dal 1° dicembre al 15 giugno					
0810 90 000	Kiwi					
II.						
2003 20	Tartufi	1 500 000 USD	1 575 000 USD	1 650 000 USD	1 725 000 USD	1 800 000 USD
2005 70 004	Olive					
2009 11 007	Succhi di arance, congelati					
2009 19 001	Succhi di arance, non congelati					
2009 30 006	Succhi di altri agrumi					
2009 40 007	Succhi di ananassi					
ex 2009 60 009	Succhi di uva					

ALLEGATO XII

p.m.

ALLEGATO XIII

p.m.

COMUNITA' EUROPEE
IL CONSIGLIO

Bruxelles, 30 giugno 1992

6076/92
ADD 1 COR 1 (f,i,nl,es)

RESTREINT

EST 93

ERRATA CORRIGE

NOTA

Oggetto Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra

Gli allegati XII e XIII devono essere sostituiti dal testo seguente

Allegato XIIa

Relativo agli articoli 44 e 49

SERVIZI FINANZIARI

Servizi finanziari - Definizioni

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle Parti. I servizi finanziari comprendono la seguenti attività:

A. tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:
   1. assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione);
      (i) assicurazione sulla vita
      (ii) assicurazione generale
   2. riassicurazione e retrocessione;
   3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;
   4. servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti;

B. servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi):
   1. assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori;
   2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;
   3. leasing finanziario;
   4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;
   5. fideiussioni e scoperti;
   6. compravendita, in conto proprio o per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di:
      (a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.);
      (b) valuta straniera;
      (c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti a termine e opzioni;
      (d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc.;
      (e) titoli trasferibili;
      (f) altri titoli e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso;
   7. partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualità di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni;
   8. intermediazione di credito;

9. gestione delle attività, ad esempio gestione delle liquidità o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia;
10. servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili;
11. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti 1-10, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazioni e strategie aziendali;
12. fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari.

Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attività:

(a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;

(b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;

(c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

Allegato XIIb

Relativo all'articolo 44

- acquisto, utilizzo e locazione di proprietà statali nell'ambito del processo di privatizzazione;
- attività di compravendita e di agenzia nei settori della proprietà immobiliare e delle risorse naturali.

Allegato XIIc

Relativo all'articolo 44

- agricoltura, foreste e pesca, esclusi però la trasformazione dei prodotti agricoli, forestali e della pesca o i servizi attinenti all'agricoltura, alle foreste, alla pesca e ai loro prodotti;
- proprietà, vendita, diritto d'uso o locazione a lungo termine di proprietà immobiliari, terreni e risorse naturali;
- servizi legali, esclusa la consulenza aziendale relativa agli aspetti legali dell'attività delle imprese;
- organizzazione di giochi d'azzardo, scommesse, lotterie e altre attività analoghe.

Allegato XIII

Allegato XIII

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 65 si riferisce alle seguenti convenzioni multilaterali:

   - protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989);
   - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma 1961).

2. Il Consiglio di associazione può decidere che il paragrafo 2 dell'articolo 65 si applichi ad altre convenzioni multilaterali.

3. Le parti contraenti confermano di riconoscere l'importanza degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

   - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);
   - convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
   - accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
   - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra 1977, emendato nel 1979);
   - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, emendato nel 1980);
   - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).

4. Ai fini del paragrafo 3 del presente allegato e delle disposizioni dell'articolo 74, paragrafo 1 relative alla proprietà intellettuale, le parti contraenti sono l'Ungheria, la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, ciascuno per le proprie competenze nelle questioni attinenti alla proprietà industriale, intellettuale e commerciale coperte dalle suddette convenzioni o dall'articolo 74, paragrafo 1.

5. Le disposizioni del presente allegato e le disposizioni dell'articolo 74, paragrafo 1 relative alla proprietà intellettuale lasciano impregiudicata la competenza della Comunità economica europea e dei suoi Stati membri in materia di proprietà industriale, intellettuale e commerciale.

PROTOCOLLO N. 1

su prodotti tessili e sui capi d'abbigliamento dell'accordo europeo («accordo»)

Articolo 1

Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati «prodotti tessili») elencati all'allegato I dell'accordo tra la Comunità e l'Ungheria sul commercio dei prodotti tessili siglato l'11 luglio 1986 e applicato dal 1° gennaio 1987, modificato dal protocollo siglato a Bruxelles il 24 settembre 1991, per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, e alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunità e della tariffa doganale ungherese per quanto riguarda gli aspetti tariffari.

Articolo 2

1. I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata, originari dell'Ungheria ai sensi del protocollo 4 dell'accordo, vengono ridotti, fino ad eliminarli dopo sei anni dall'entrata in vigore dell'accordo, secondo il seguente calendario:

— all'entrata in vigore dell'accordo, a cinque settimi del dazio di base,

— all'inizio del terzo anno, a quattro settimi del dazio di base;

— all'inizio del quarto anno, a tre settimi del dazio di base,

— all'inizio del quinto anno, a due settimi del dazio di base,

— all'inizio del sesto anno, a un settimo del dazio di base,

— all'inizio del settimo anno, sono aboliti i dazi residui.

2. Le aliquote dei dazi applicati alle importazioni in Ungheria di prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della tariffa doganale ungherese, originari della Comunità ai sensi del protocollo 4 dell'accordo, vengono progressivamente aboliti conformemente all'articolo 10 dell'accordo.

3. Le aliquote dei dazi applicati alle reimportazioni nella Comunità dei prodotti tessili delle categorie elencate nell'allegato al regolamento (CEE) n. 636/82 del Consiglio previa trasformazione, fabbricazione o lavorazione in Ungheria, vengono aboliti alla data di entrata in vigore dell'accordo

4. Le disposizioni degli articoli 11 e 12 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le parti

Articolo 3

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo e fino alla fine del 1992, gli aspetti quantitativi e le altre questioni connesse alle esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari dell'Ungheria sono disciplinati dall'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra l'Ungheria e la Comunità economica europea, siglato l'11 luglio 1986 e applicato dal 1° gennaio 1987, modificato dal protocollo siglato a Bruxelles il 24 settembre 1991.

Le parti convengono che, per quanto riguarda le esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari dell'Ungheria, l'articolo 25, paragrafo 2 e l'articolo 30 dell'accordo non si applicano durante il periodo di applicazione del suddetto accordo tessile tra l'Ungheria e la Comunità economica europea, modificato dal protocollo siglato a Bruxelles il 24 settembre 1991.

2. L'Ungheria e la Comunità si impegnano a negoziare un nuovo protocollo sugli aspetti quantitativi e sulle altre questioni connesse ai loro scambi di prodotti tessili non appena i negoziati multilaterali dell'Uruguay Round avranno stabilito il futuro regime del commercio internazionale dei prodotti tessili. Nel nuovo protocollo sono determinate le modalità e il calendario di abolizione degli ostacoli non tariffari Questo periodo è pari a metà del periodo che verrà deciso nei negoziati dell'Uruguay Round, e non inferiore a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1993. Tuttavia, il processo di liberalizzazione a favore dell'Ungheria sarà asimmetrico. Il nuovo protocollo entrerà in vigore allo scadere dell'accordo sui prodotti tessili di cui al paragrafo 1.

3. In funzione dello sviluppo del commercio dei tessili tra le parti, del grado di accesso delle esportazioni tessili originarie della Comunità in Ungheria e dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, nel nuovo protocollo si deve prevedere un notevole miglioramento del regime applicabile alle importazioni nella Comunità per quanto riguarda i livelli delle importazioni, i tassi di incremento, la flessibilità per i limiti quantitativi e l'abolizione di determinati limiti quantita-

tivi, esaminandoli caso per caso. In deroga all'articolo 25, paragrafo 2 e all'articolo 30 dell'accordo, il nuovo protocollo prevedrà anche un meccanismo di salvaguardia specifico per i tessili.

4. Dopo il periodo transitorio di cui all'articolo 7 dell'accordo non sussisterà più alcun ostacolo tariffario negli scambi di prodotti tessili tra la Comunità e l'Ungheria.

PROTOCOLLO N. 2

sui prodotti contemplati nel trattato CECA

Articolo 1

Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nell'allegato I del trattato CECA, come identificati nella tariffa doganale comune (¹).

CAPITOLO I

Prodotti di acciaio CECA

Articolo 2

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di acciaio CECA originari dell'Ungheria vengono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

1) all'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio viene ridotto all'80 % del dazio di base;

2) si effettuano ulteriori riduzioni al 60, al 40, al 20, al 10 e allo 0 % del dazio di base all'inizio del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno dall'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 3

I dazi doganali applicabili in Ungheria alle importazioni di prodotti di acciaio CECA originari della Comunità vengono progressivamente aboliti conformemente al seguente calendario:

1) Per i prodotti non elencati nell'allegato I al presente protocollo, i dazi doganali vengono aboliti conformemente all'articolo 10, paragrafo 3 dell'accordo.

2) Per i prodotti elencati nell'allegato I al presente protocollo, i dazi doganali vengono aboliti conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti di acciaio CECA originari dell'Ungheria vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

2. Le restrizioni quantitative all'importazione in Ungheria di prodotti di acciaio CECA originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

CAPITOLO II

Prodotti di carbone CECA

Articolo 5

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di carbone CECA originari dell'Ungheria vengono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

1) il 1° gennaio 1994, ciascun dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;

2) il 31 dicembre 1995 vengono aboliti i dazi residui.

Articolo 6

I dazi doganali applicabili alle importazioni in Ungheria di prodotti di carbone CECA originari della Comunità vengono progressivamente aboliti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 dell'accordo.

Articolo 7

1. Le restrizioni quantitative applicabili nella Comunità ai prodotti di carbone CECA originari dell'Ungheria vengono abolite al più tardi un anno dall'entrata in vigore dell'accordo, fatto eccezione per quelle relative ai prodotti e alle regioni di cui all'allegato II, che vengono abolite entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

2. Le restrizioni quantitative all'importazione in Ungheria dei prodotti di carbone originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite conformemente all'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni

Articolo 8

1. Quanto segue è incompatibile con il corretto funzionamento dell'accordo, poiché può compromettere gli scambi tra la Comunità e l'Ungheria

(¹) GU n. L 247 del 10. 9. 1990

i) tutti gli accordi di cooperazione o concentrazione tra imprese, le decisioni delle associazioni di imprese e le pratiche concertate tra imprese che si prefiggono o hanno l'effetto di impedire, limitare o distorcere la concorrenza;

ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sull'intero territorio, o in una parte considerevole, della Comunità o dell'Ungheria;

iii) qualsiasi forma di aiuti di Stato, fatta eccezione per le deroghe concesse a norma del trattato CECA.

2. Tutte le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 65 e 66 del trattato che istituisce la CECA, dell'articolo 85 del trattato CEE e delle norme in materia di aiuti di Stato, compreso il diritto derivato.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio di associazione adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. Le parti riconoscono che, nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1 iii), l'Ungheria può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio CECA, concedere aiuti di Stato o scopo di ristrutturazione, per rendere vitali le imprese beneficiarie e ridurre la capacità globale in Ungheria a condizione che l'importo e l'intensità degli aiuti siano strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per raggiungere detti obiettivi e vengano progressivamente ridotti.

5. Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato mediante uno scambio continuo di informazioni complete con l'altra parte relative all'importo, all'intensità e alla finalità dell'aiuto, e comunicando un piano di ristrutturazione dettagliato.

6. Se la Comunità o l'Ungheria ritengono che una determinata pratica sia incompatibile con il paragrafo 1, modificato dal paragrafo 4, e che

— le disposizioni di applicazione di cui al paragrafo [illegible] non siano sufficienti per risolvere la questione e

— in mancanza di tali disposizioni, o se tali pratiche causano o minacciano di causare pregiudizio agli interessi dell'altra parte o grave pregiudizio alla sua industria nazionale,

la parte lesa può prendere le misure appropriate a condizione che, entro 30 giorni, non si trovi nessuna soluzione attraverso le consultazioni, che devono essere tenute entro 30 giorni.

Nel caso di pratiche incompatibili con il paragrafo 1, punto iii), dette misure appropriate possono comprendere soltanto quelle adottate conformemente alle procedure e alle condizioni stabilite dall'accordo generale sulle tariffe doganali e [illegible] commercio, nonché da tutti gli altri strumenti negoziati nel suo ambito e applicabili tra le parti.

Articolo 9

Le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti CECA tra le parti.

Articolo 10

Le parti convengono che uno degli organismi speciali creati [illegible] Consiglio di associazione debba essere un gruppo di contatto, che discuterà dell'esecuzione del presente protocollo.

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2

7202 11

7203 10
7203 90

7219 11
7219 12
7219 13
7219 14
7219 21
7219 22
7219 23
7219 24
7219 31
7219 32
7219 33
7219 34
7219 35
7219 90

7220 11
7220 12
7220 20
7220 90

7221

7222 10
7222 30
7222 40

ALLEGATO II

Prodotti e regioni che figurano tra le eccezioni di cui all'articolo 7 del protocollo CECA

Prodotti

Prodotti elencati come «prodotti di carbone» nell'allegato I del trattato CECA, secondo l'identificazione della tariffa doganale comune (¹).

Regioni

Tutte le regioni:

— della Repubblica federale di Germania,

— del Regno di Spagna.

(¹) GU n. L 247 del 10. 9. 1990.

PROTOCOLLO N. 3

concernente gli scambi, tra l'Ungheria e la Comunità, di prodotti agricoli trasformati non contemplati dall'allegato II del trattato CEE

Articolo 1

1. La Comunità e l'Ungheria si accordano, nei limiti delle quantità stabilite nell'allegato 1 al presente protocollo, le concessioni tariffarie figuranti nell'allegato 2 per i prodotti agricoli trasformati originari dell'altra parte al presente accordo.

2. Il Consiglio di associazione può:

— ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo,

— aumentare le quantità di prodotti agricoli trasformati che beneficiano delle concessioni tariffarie stabilite dal presente protocollo

3. Il Consiglio di

3 .1 Consiglio di associazione può sostituire il regime di concessioni tariffarie stabilito dal presente protocollo con un regime di importi compensativi, senza limitazioni quantitative, definito tenendo conto delle disparità di prezzo constatate sui mercati della Comunità e dell'Ungheria per i prodotti agricoli che entrano nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo Esso stabilisce l'elenco delle merci soggette a detti importi, nonché l'elenco dei prodotti di base, ed adotta, a tal fine, le modalità generali di applicazione

Articolo 2

Ai sensi degli articoli seguenti s'intende per:

— «merci», i prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo,

— «elemento agricolo dell'imposizione», la parte dell'imposizione corrispondente alle quantità di prodotti agricoli incorporata e dedotta dall'imposizione applicabile a questi prodotti quando vengano importati tal quali,

— «elemento non agricolo dell'imposizione», la parte dell'imposizione ottenuta deducendo dall'imposizione totale l'elemento agricolo dell'imposizione,

— «prodotti di base», i prodotti agricoli che si considerano entrati nella fabbricazione delle merci ai sensi del regolamento (CEE) n 3033/80,

— «importi di base», l'importo calcolato per un prodotto di base conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3033/80 e che serve a determinare l'elemento mobile applicabile ad una merce particolare, conformemente a questo stesso regolamento

Articolo 3

I contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità di merci originarie dell'Ungheria sono indicati nella tabella 1 dell'allegato 1. I contingenti tariffari applicabili all'importazione in Ungheria di merci originarie della Comunità sono indicati nella tabella 2 dell'allegato 1.

Articolo 4

1. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunità sopprime gradualmente l'elemento non agricolo dell'imposizione, secondo le scadenze figuranti nella tabella 1 dell'allegato 2, all'occorrenza senza restrizioni quantitative.

2. Per le merci per le quali la tabella 1 dell'allegato 2 prevede un elemento mobile (MOB), quest'ultimo è uguale a quello applicabile nei confronti dei paesi terzi

3. Per le merci per le quali l'allegato 1 prevede un elemento mobile ridotto (MOBR), quest'ultimo è calcolato riducendo di 20 %, nel 1992, di 40 % nel 1993 e di 60 % a partire dal 1994 gli importi di base per i prodotti di base per i quali è accordata una riduzione del prelievo e riducendo rispettivamente di 10 %, 20 % e 30 % l'importo di base per gli altri prodotti di base Questa riduzione dell'elemento mobile è accordata unicamente nei limiti dei contingenti tariffari stabiliti nell'allegato 2, per le quantità eccedenti tali contingenti tariffari viene ripristinato l'elemento mobile applicabile nei confronti di qualsiasi paese terzo.

4. I dazi applicabili alle merci figuranti nella tabella 1 dell'allegato 2 per le quantità eccedenti i contingenti tariffari di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 sono i dazi indicati nella colonna n. 3. I dazi applicabili alle merci in provenienza dall'Ungheria non accompagnate da un certificato d'origine sono i dazi che la Comunità applica nei confronti di qualsiasi paese terzo non preferenziale.

Articolo 5

1. L'Ungheria riduce gradualmente i propri dazi all'importazione a decorrere dal 1995; i tassi di riduzione sono stabiliti nella tabella 2 dell'allegato 2.

2. I dazi applicabili alle merci per le quantità eccedenti i contingenti tariffari figuranti nella tabella 2 dell'allegato 1 e alle merci in provenienza dalla Comunità non accompagnate da un certificato d'origine sono i dazi che l'Ungheria applica nei confronti di qualsiasi paese terzo non preferenziale.

Articolo 6

Fatto salvo l'articolo 7, i prodotti agricoli trasformati, originari della Comunità e soggetti in Ungheria a restrizioni quantitative, fruiranno, per quanto riguarda l'accesso alle licenze d'importazione, di condizioni non meno favorevoli di quelle di cui fruiscono i paesi che beneficiano della clausola della nazione più favorita.

Articolo 7

Le licenze d'importazione in Ungheria, per le quantità indicate nell'allegato 1, tabella 2, sono rilasciate automaticamente su richiesta degli interessati.

Articolo 8

Le riduzioni degli elementi mobili di cui all'articolo 4, paragrafo 3, si applicano unicamente a partire dal 1° maggio 1992.

ALLEGATO I

Tabella 1: Contingenti applicabili all'importazione nella Comunità alle merci originarie dell'Ungheria

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità (x 1 000 kg)				
		1992 (1990 x 1,1)	1993 (1990 x 1,2)	1994 (1990 x 1,3)	1995 (1990 x 1,4)	1996 ed oltre (1990 x 1,5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0710	Ortaggi e legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:					
0710 40	– Granturco dolce					
0711	Ortaggi e legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:	4 950	5 400	5 850	6 300	6 750
0711 90	– altri ortaggi e legumi; miscele di ortaggi o legumi:					
	–– Ortaggi o legumi.					
0711 90 30	––– Granturco dolce					
1519	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:					
	– Acidi grassi monocarbossilici industriali.					
1519 12 00	–– Acido oleico	300	320	350	380	410
1519 30	– Alcoli grassi industriali					
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), compresi gli estratti di liquirizia del codice NC 1704 90 10	2 480	2 710	2 930	3 150	3 380
1704 90 10	–– Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso senza aggiunta di altre materie	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata
1803	Pasta di cacao, anche non sgrassata	550	600	660	710	760
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	900	980	1 060	1 150	1 230
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	25	28	30	32	35
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	1 240	1 350	1 460	1 580	1 690
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	11	12	13	14	15
1901 20	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	610	660	720	780	830
1901 90	- altri	1 170	1 280	1 390	1 490	1 600
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	260	280	310	330	350
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	29	32	34	37	39
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati	95	105	110	120	130
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao, ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	850	940	1 020	1 100	1 180
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:					
2001 90	- altri:					
2001 90 30	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)					
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati:					
2004 90	- Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:					
2004 90 10	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	8 700	9 490	10 280	11 070	11 870
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati:					
2005 80	- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)					
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:					
2101 10	- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	-- Preparazioni:					
2101 10 99	--- altri					
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:	11	12	13	14	15
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	490	530	570	620	660
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti, farina di senapa e senapa preparata	1 970	2 150	2 330	2 510	2 690
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi, zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate	560	610	660	710	770
2105	Gelati, anche contenenti cacao	46	50	55	59	63
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove.					
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate	130	140	160	170	180
ex 2106 90	- altri	850	930	1 000	1 080	1 160
2201	Acque, comprese le acque minerali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ghiaccio e neve	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	1 380	1 510	1 630	1 760	1 890
2203	Birra di malto	1 110	1 210	1 320	1 420	1 520
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche	320	350	380	410	440

Tabella 2: Contingenti applicabili, all'importazione in Ungheria, alle merci originarie della Comunità

Voce tariffaria	Designazione delle merci	Quantità (× 1 000 kg)			
		Base	1995	1996	1997 ed oltre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1519 11 001 12 001 13 004 19 002 20 066	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali	1 000	1 150	1 200	1 250
1702	Altri zuccheri:				
1702 50 005	– Fruttosio chimicamente puro	10	12	12	13
1702 90 018	– Maltosio chimicamente puro	10	12	12	13
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	350	405	420	440
[illegible]	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	900	1 035	1 080	1 125
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari ...:				
[illegible]	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	10	12	12	12
[illegible] 009	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	10	12	12	13
1902	Paste,				
	– Paste alimentari, non cotte né farcite né altrimenti preparate				
1902 11 000	– – Contenenti uova	100	115	120	125
1902 19 004	– – altre	120	140	145	150
	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):				
1902 20 017	– – Paste farcite di carne	50	58	60	63
1902 20 026	– – Paste farcite di pesce	10	12	12	13
1902 20 035	– – Paste farcite di crostacei o molluschi	10	12	12	13
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per				
	– soffiatura o tostatura di cereali:				
[illegible]	— senza aggiunta di aromatizzanti	40	46	48	50
1904 10 999	— altri	10	12	12	13
	– altri:				
1904 90 012	— Prodotti alimentari con aggiunta di cacao	10	12	12	13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1904 90 997	— altri	40	46	48	50
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria ...	900	1 035	1 080	1 125
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante ...:				
2008 11 008	– Frutta a guscio	700	805	840	875
2008 91 006	– Cuori di palma	10	12	12	13
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè e di tè:				
2101 10 014	– Estratti, essenze e concentrati di caffè	30	35	36	38
2101 20 015	– Estratti, essenze e concentrati di tè	30	35	36	38
2103	Preparazioni per salse e salse preparate ...:				
2103 10 003	– Salsa di soia	20	23	24	25
2103 20 004	– Salsa ketchup	100	115	120	125
2103 30 032	– Senapa preparata	20	23	24	25
	– altri:				
2103 90 010	— preparazioni per salse	10	12	12	13
2104	Zuppe, minestre o brodi, preparati e preparazioni per ..				
2104 10 011	– Zuppe e minestre o brodi	10	12	12	13
2104 10 996	– altri	10	12	12	13
2105	Gelati				
2105 00 019	– contenenti cacao	20	23	24	25
2105 00 994	– altri	500	575	600	625
2106 90	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove·				
2106 90 992	– altre	5 000	5 750	6 000	6 250
2201	Acque ... senza aggiunta di zuccheri ...	100	115	120	125
2202	Acque ... con aggiunta di zuccheri ...	1 000	1 150	1 200	1 250
2203 00 005	Birra di malto (hl)	300 000 hl	345 000 hl	360 000 hl	375 000 hl

ALLEGATO 2

Tabella 1: Dazi applicabili, all'importazione nella Comunità, alle merci originarie dell'Ungheria

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquote di dazio				
		di base	all'entrata in vigore	dopo un anno	finale	applicabile dopo anni (*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0710	Ortaggi e legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:					
0710 40	– Granturco dolce					
0711	Ortaggi e legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	3+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
0711 90	– Altri ortaggi e legumi; miscele di ortaggi e legumi:					
	– – Ortaggi o legumi:					
0711 90 30	– – – Granturco dolce					
1519	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:					
	– Acidi grassi monocarbossilici industriali:					
1519 12 00	– – Acido oleico	3	0	0	0	0
1519 30	– Alcoli grassi industriali	5	3,3	3,3	3,3	0
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):					
1704 10	– Gomme da masticare (Chewing-gum), anche rivestite di zucchero:					
1704 10 11 e 19	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	2+MOB MAX 23	0+MOBR MAX 23	0+MOBR MAX 23	0+MOBR MAX 23	0
1704 10 91 e 99	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	2+MOB MAX 18	0+MOBR MAX 18	0+MOBR MAX 18	0+MOBR MAX 18	0
1704 90 10	– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	9	9	9	9	0
1704 90 30	– – Preparazione detta «cioccolato bianco»	4+MOB MAX 27+ AD S/Z	2+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
	– – altri:					
1704 90 51	– – – Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg:					

(*) Numero di anni dopo di che verrà applicata l'aliquota di dazio definitiva.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	---- Zucchero fondente:					
	— aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6+MOB MAX 27+ AD S/Z	3+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
	— aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6+MOB MAX 27+ AD S/Z	3+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
	---- altri	6+MOB MAX 27+ AD S/Z	3+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	
1704 90 55	--- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	6+MOB MAX 27+ AD S/Z	3+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
1704 90 61	--- Confetti e prodotti simili confettati	6+MOB MAX 27+ AD S/Z	3+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
da 1704 90 65 a 81	--- altri	6+MOB MAX 27+ AD S/Z	3+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
	---- altri					
1704 90 99	----- altri					
	— aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6+MOB MAX 27+ AD S/Z	3+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
	— aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6+MOB MAX 27+ AD S/Z	3+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	11	8,8	6,6	0	4
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	8	6,4	4,8	0	4
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	9	7,2	5,4	0	4
1806	Cioc[illegible]a e altre preparazioni alimentari cont[illegible]i cacao:					
[illegible]	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti					
1806 10 10	-- non contenente o contenente, in p[illegible] meno di 65 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	--- aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio inferiore o uguale a 5 %:					
	---- dolcificato esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3	0	0	0	0
	---- altri	10	8	6	0	4
	--- altri:					
	---- dolcificanti esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
	---- altri	10+MOB	5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1806 10 30	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %):					
	--- dolcificati esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
	--- altri	10+MOB	5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1806 10 90	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %:					
	--- dolcificati esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
	--- altri	10+MOB	5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1806 20	- Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polvere, granuli e forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:					
1806 20 10	-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
1806 20 30	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
	-- altri:					
1806 20 50	--- aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
1806 20 70	--- Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»	19+MOB	12,7+MOBR	6,3+MOBR	0+MOBR	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1806 20 90	--- altre:					
	--- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
	— aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
	— altre, presentate in tavolette o in barre:					
1806 31 1806 32		9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
1806 90	— altre					
da 1806 90 11 a 39	-- Cioccolato e prodotti di cioccolata	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
1806 90 50	-- Prodotti a base di zucchero e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao:					
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	12+MOB MAX 27+ AD S/Z	6+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
	--- altre	12+MOB MAX 27+ AD S/Z	6+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao	12+MOB MAX 27+ AD S/Z	6+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
1806 90 90	-- altre					
	— aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12+MOB MAX 27+ AD S/Z	6+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
	— aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12+MOB MAX 27+ AD S/Z	6+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
1901	**Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:**					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1901 10 00	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	0+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
1901 20	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	0+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
1901 90	– Altri:					
	– – Estratti di malto					
1901 90 11	– – – aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	8+MOB	4+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1901 90 19	– – – altri	8+MOB	4+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1901 90 90	– – altri	0+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
	– – escluse le preparazioni:					
	– – – a base di farina di legumi da granella in forma di dischi essiccati al sole o pasta nota con nome di «papad»	0	0	0	0	
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, cuscus, anche preparato:					
	– Paste alimentari, non cotte nè farcite nè altrimenti preparate					
1902 11	– – contenenti uova	12+MOB	6+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1902 19	– – altre	12+MOB	6+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1902 20	– Paste alimentari farcite, anche cotte o altrimenti preparate					
da 1902 20 91 a 99	– – altre	13+MOB	7,5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1902 30	– altre paste alimentari	10+MOB	5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1902 40	– Cuscus:					
1902 40 10	– – non preparato	12+MOB	6+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1902 40 90	– – altro	10+MOB	5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili:					
	– Succedanei di tapioca e di sago preparati a partire da patate o da altre fecole	10+MOB	5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
	– altri	2+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»), cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1904 10	- Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura.	0+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	
1904 90	- altri.					
	-- Riso	3+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
	-- altri	2+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili,					
1905 10	- Pane croccante detto «Knäckebrot»	0+MOB MAX 24+ AD D/Z	0+MOBR MAX 24+ AD S/Z	0+MOBR MAX 24+ AD S/Z	0+MOBR MAX 24+ AD S/Z	0
1905 20	- Pane con spezie	0+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
ex 1905 30	- Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini					
da 1905 30 11 a 59 e 99		13+MOB MAX 35+ AD S/Z	6,5+MOBR MAX 35+ AD S/Z	0+MOBR MAX 35+ AD S/Z	0+MOBR MAX 35+ AD S/Z	1
	-- altri					
	--- Cialde e cialdini					
1905 30 91	---- salate, anche ripiene	13+MOB MAX 30+ AD F/M	6,5+MOBR MAX 30+ AD F/M	0+MOBR MAX 30+ AD F/M	0+MOBR MAX 30+ AD F/M	1
1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	4+MOB	2+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1905 90	- altri					
1905 90 10	-- Pane azimo	0+MOB MAX 20+ AD F/M	0+MOBR MAX 20+ AD F/M	0+MOBR MAX 20+ AD F/M	0+MOBR MAX 20+ AD F/M	0
1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	0+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
	-- altri:					
1905 90 30	--- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse ciascuno non superiore a 5 % in peso sulla materia secca	4+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
1905 90 40	--- Cialde e cialdini aventi un tenore di umidità superiore a 10 %	13+MOB MAX 30+ AD F/M	6,5+MOBR MAX 30+ AD F/M	0+MOBR MAX 30+ AD F/M	0+MOBR MAX 30+ AD F/M	1
1905 90 45 e 55	--- Biscotti, prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	13+MOB MAX 30+ AD F/M	6,5+MOBR MAX 30+ AD F/M	0+MOBR MAX 30+ AD F/M	0+MOBR MAX 30+ AD F/M	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	--- altri:					
1905 90 60	---- con aggiunta di dolcificanti	13+MOB MAX 35+ AD S/Z	6,5+MOBR MAX 35+ AD S/Z	0+MOBR MAX 35+ AD S/Z	0+MOBR MAX 35+ AD S/Z	1
1905 90 90	---- altri.	13+MOB MAX 30+ AD F/M	6,5+MOBR MAX 30+ AD F/M	0+MOBR MAX 30+ AD F/M	0+MOBR MAX 30+ AD F/M	1
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:					
2001 90	- altri.					
2001 90 30	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)					
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati					
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi	3+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	3
2004 90 10	-- Granturco dolce (Zea mays var., saccharata)					
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati·					
2005 80	- Granturco dolce (Zea mays var saccharata)					
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati.					
2101 10	- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:					
	-- Preparazioni:					
2101 10 99	--- altri	13+MOB	6,5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:					
2101 20 10	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	--- Preparazioni a base di tè o di mate	0	0	0	0	0
	--- altri	6	4,4	4,4	4,4	0
2101 20 90	-- altri	13+MOB	6,5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:					
	-- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè.					
2101 30 11	--- Cicoria torrefatta	18	12,9	7,7	7,7	1
2101 30 19	--- altri	2+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
	-- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè					
2101 30 91	--- di cicoria torrefatta	22	15,3	8,6	8,6	1
2101 30 99	--- altri	2+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
2103	Preparazioni per salse e salse preparate, condimenti composti, farina di senapa e senapa preparata					
2103 10	- Salsa di soia					
	-- a base di olio vegetale	12	8,2	4,4	4,4	1
	-- altra	5	4,4	4,4	4,4	0
2103 20	- Salsa «ketchup» ed altre salse al pomodoro:					
	-- Salse a base di purea di pomodoro	6	6	6	6	0
	-- altre	16	11,5	7	7	1
2103 30	- Farina di senapa e senapa preparata					
2103 30 90	-- Senapa preparata	7	6,5	6,5	6,5	0
2103 90	- altri:					
2103 90 90	-- altri:					
	--- contenenti pomodoro.					
	---- a base di olio vegetale	7	5,9	5,9	5,9	0
	---- altri	12	9	5,9	5,9	1
	--- altri					
	---- a base di olio vegetale	12	9	5,9	5,9	1
	---- altri	5	5	5	5	0
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi, zuppe, minestre o brodi, preparati, preparazioni alimentari composte omogeneizzate:					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2104 10	- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:					
	- Contenenti pomodoro	11	9	7	7	1
	- altri	11	9	7	7	1
2104 20 00	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	17	12,8	8,6	8,6	1
2105	Gelati, anche contenenti cacao	12+MOB MAX 27+ AD S/Z	6+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:					
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate					
2106 10 10	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	20	14,1	8,2	8,2	1
2106 10 90	-- altri	13+MOB	6,5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
2106 90	- altre.					
2106 90 10	-- Preparazioni dette «fondute»	13+MOB MAX 35 Ecu/ 100 kg/ netti	6,5+MOBR MAX 30 Ecu/ 100 kg/ netti	0+MOBR MAX 25 Ecu/ 100 kg/ netti	0+MOBR MAX 25 Ecu/ 100 kg/ netti	1
	-- altre					
2106 90 91	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola					
ex 2106 90 91	---- Prodotti idrolizzati di proteine; autolisati di lievito	20	14,8	9,6	4,4	2
ex 2106 90 91	---- altri	20	14,8	9,6	4,4	2
2106 90 99	--- altri:					
	— aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	13+MOB	6,5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
	— aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	13+MOB	6,5+MOB	0+MOB	0+MOB	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2201	Acque, ...	0	0	0	0	[illegible]
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:					
2202 10	– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	6	3	0	0	1
2202 90	– altre:					
2202 90 10	-- non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:					
ex 2202 90 10	--- *contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)*	6	4,4	4,4	4,4	0
ex 2202 90 91 a 99	-- altre	8+MOB	4+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
2203	Birra di malto	14	10	7	7	1
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche					
2205 10	– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 l					
2205 10 10	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	17 Ecu/hl	13,6 Ecu/hl	10,2 Ecu/hl	0	4
	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	1,4 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl	1,1 Ecu/% vol/hl + 8 Ecu/hl	0,8 Ecu/% vol/hl + 6 Ecu/hl	0	4
2205 90	– altri					
2205 90 10	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	14 Ecu/hl	11,2 Ecu/hl	8,4 Ecu/hl	0	4
	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	1,4 Ecu/% vol/hl	1,1 Ecu/% vol/hl	0,8 Ecu/% vol/hl	0	4

Tabella 2: Dazi applicabili, all'importazione in Ungheria, alle merci originari e della Comunità di cui all'articolo 5

Voce tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di dazio attuale	Percentuale di riduzione dei dazi applicabili		
			nel 1995	nel 1996	nel 1997
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1519 11 001 12 001 13 004 19 002 20 066	Acidi grassi monocarbossilici industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:				
1519 12 001	– Acido oleico	5	30	30	40
1519 30 001	– Alcoli grassi industriali				
1702	Altri zuccheri:				
1702 50 005	– Fruttosio chimicamente puro	8,9	15	/	/
1702 90 018	– Maltosio chimicamente puro	8,9	15	/	/
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco).				
1704 10 009	– Gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero	70	6	6	6
1704 90 016	– Estratti di liquirizia contenenti, in peso, più di 10 % di zucchero, senza aggiunta di altre materie	55	6	6	6
1704 90 991	– altri	60	6	6	6
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	35	6	6	
1901	Estratti di malto, preparazioni alimentari ...:				
1901 10 008	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	20	5	5	5
1901 20 009	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	50	5	5	5
1902	Paste alimentari ...:				
	– Paste alimentari non cotte, né farcite né altrimenti preparate:				
1902 11 000	–– contenenti uova	20	5	5	5
1902 19 004	–– altre	20	5	5	5
	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate).				
1902 20 017	— Paste alimentari farcite di carne	25	5	5	5
1902 20 026	— Paste alimentari farcite di pesce	24	6	6	5
1902 20 035	— Paste alimentari farcite di crostacei o molluschi	45,5	10	10	10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1904	**Prodotti a base di cereali ottenuti per**				
	– soffiatura o tostatura di cereali				
1904 10 014	— senza aggiunta di aromatizzanti	10	10	5	/
1904 10 999	— altri	30	6	7	5
	– altri				
1904 90 012	— Prodotti alimentari contenenti cacao	30	6	7	5
1904 90 997	— altri	15	10	5	/
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria				
1905 10 004	– Pane croccante detto «Knäckebrot»	50	10	10	10
1905 20 005	– Pane con spezie e simili	80	10	10	10
	– Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini				
1905 30 990	— altri	80	10	10	10
	– Fette biscottate pane tostato e prodotti simili tostati				
[illegible]	—	65	10	10	10
[illegible]	— Pane tostato e prodotti simili	50	10	10	10
[illegible]	— altri	80	10	10	10
	– altri				
[illegible]	— altri prodotti della panetteria	50	10	10	10
[illegible]	— altri	80	10	10	10
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante				
2008 11 008	– Arachidi	20	7	7	5
2008 91 006	– Cuori di palma	15	7	7	5
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè e di tè				
2101 10 014	– Estratti, essenze e concentrati di caffè	55	7	7	6
2101 20 015	– Estratti, essenze e concentrati di tè	60	7	7	6
2103	Salse e preparazioni ...				
	– Salsa di soia	30	5	5	5
	– Salsa «ketchup»	30	5	5	5
2103 30 [illegible]	– Senapa preparata	40	5	5	5
	– altre				
2103 90 010	— preparazioni per salse	50	5	5	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2104	Zuppe, minestre o brodi, preparati e preparazioni per . :				
2104 10 011	- Zuppe, minestre o brodi	25	5	5	5
2104 10 996	- altri	50	7	6	6
2105	Gelati:				
2105 00 019	- Contenenti cacao	30	5	5	5
2105 00 994	- Altri	15	10	5	/
2106 90	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove				
2106 90 992	- Altre	15	10	5	/
2201	Acque senza aggiunta di zuccheri	15	5	5	5
2202	Acque con aggiunta di zuccheri	40	10	10	10
2203 00 005	Birra di malto (hl)	30	6	7	5

PROTOCOLLO N. 4

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 1

Criteri di origine

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo, sono considerati

1) prodotti originari della Comunità:

a) i prodotti che sono totalmente ottenuti nella Comunità;

b) prodotti che sono ottenuti nella Comunità e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari dell'Ungheria;

2) prodotti originari dell'Ungheria

a) i prodotti che sono totalmente ottenuti in Ungheria,

b) i prodotti che sono ottenuti in Ungheria e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari della Comunità.

Articolo 2

Cumulo e attribuzione dell'origine

Nella misura in cui gli scambi tra la Comunità, la Polonia e la Repubblica federativa ceca e slovacca, in appresso denominata «RFCS», da un lato, e tra l'Ungheria e i suddetti due paesi dall'altro, nonché tra ciascuno di questi paesi tra di loro sono disciplinati da accordi contenenti norme identiche a quelle del presente protocollo, si considerano parimenti

A. prodotti originari della Comunità: i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che, dopo essere stati esportati dalla Comunità, non abbiano subito lavorazioni o trasformazioni in Polonia o nella RFCS, ovvero vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a classificarli come prodotti originari dell'uno o dell'altro dei suddetti paesi ai sensi delle disposizioni corrispondenti a quelle dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) o paragrafo 2, lettera b) del presente protocollo che figurano negli accordi di cui sopra;

B. prodotti originari dell'Ungheria: i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che, dopo essere stati esportati dall'Ungheria, non abbiano subito lavorazioni o trasformazioni in Polonia o nella RFCS ovvero vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a classificarli come prodotti originari dell'uno o dell'altro dei suddetti paesi ai sensi delle disposizioni corrispondenti a quelle dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), o paragrafo 2, lettera b) del presente protocollo, che figurano negli accordi di cui sopra

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b) e alle disposizioni del precedente paragrafo 1, e purché siano comunque soddisfatte tutte le condizioni ivi previste, i prodotti ottenuti rimangono originari rispettivamente della Comunità o dell'Ungheria solo se il valore dei prodotti messi in opera, originari della Comunità o dell'Ungheria, rappresenta la percentuale più elevata del valore dei prodotti ottenuti. Negli altri casi, questi ultimi prodotti sono considerati come prodotti originari del paese in cui il valore aggiunto realizzato rappresenta la percentuale più elevata del loro valore.

Per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati originari di un altro dei paesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 3

Prodotti totalmente ottenuti

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 lettera a), sono considerati «totalmente ottenuti» nella Comunità o in Ungheria:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico,

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;

g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f),

h) gli articoli fuori uso a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al ricupero di materie prime;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate;

j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

2 L'espressione «loro navi» di cui al paragrafo 1, lettera f) si applica soltanto nei confronti delle navi:

— che sono immatricolate o registrate in Ungheria o in uno Stato membro della Comunità,

— che battono bandiera dell'Ungheria o di uno Stato membro della Comunità,

— che appartengono almeno per metà a cittadini dell'Ungheria o di Stati membri della Comunità o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati o in Ungheria, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini dell'Ungheria o di Stati membri della Comunità e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, all'Ungheria, a loro enti pubblici o cittadini,

— il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini dell'Ungheria o di Stati membri della Comunità,

— e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini dell'Ungheria o di Stati membri della Comunità.

3. Le espressioni «l'Ungheria» e «la Comunità» comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o dell'Ungheria.

Le navi operanti in alto mare, comprese le «navi-officina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o dell'Ungheria, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Prodotti sufficientemente lavorati

1. Ai fini dell'articolo 1, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3

Nel presente protocollo, per «capitoli» e «voci» s'intendono i capitoli e le voci doganali (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il «sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci» (qui di seguito denominato «sistema armonizzato» o SA).

Per «classificato» s'intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce doganale.

2. Per i prodotti citati nelle colonne 1 e 2 della lista di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1.

a) Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o in Ungheria, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunità o in Ungheria.

b) Nell'elenco di cui all'allegato II, per «valore» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati, o — qualora esso non sia noto né verificabile — il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione.

Il presente paragrafo si applica *mutatis mutandis* quando è necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

c) Nell'elenco di cui all'allegato II, per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo pagato per il prodotto ottenuto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché includa il valore di tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione, detratte le imposte interne rimborsate o rimborsabili quando il prodotto ottenuto è esportato.

d) Per «valore in dogana» s'intende quello definito conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe),

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi,

c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;

ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;

[illegible] semplice miscela di prodotti anche di specie di-[illegible] uno o più componenti della miscela [illegible] rispondano alle condizioni fissate nel presente [illegible] per poter essere considerati originari della Comunità o dell'Ungheria;

f) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo,

g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);

h) la macellazione degli animali

Articolo 5

Elementi neutri

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o dell'Ungheria, non ha rilevanza il fatto che l'energia elettrica, il combustibile, gli impianti, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto oppure tutti i materiali e prodotti utilizzati durante la fabbricazione che non entrano e non erano destinati a entrare nella composizione finale del prodotto siano o meno originari di paesi terzi

Articolo 6

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e fanno parte della sua normale attrezzatura e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte sono considerati un tutto unico con il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo considerato.

Articolo 7

Assortimenti

Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato sono considerati originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

Articolo 8

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti o ai materiali trasportati dal territorio della Comunità in quello dell'Ungheria ovvero, quando si applica l'articolo 2, della Polonia o della RFCS, e viceversa, senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari dell'Ungheria o della Comunità in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità e dell'Ungheria, ovvero quando si applica l'articolo 2, della Polonia o della RFCS, all'oc-

correnza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi abbiano subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni destinate a garantire la buona conservazione.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali competenti presentando:

a) un documento di trasporto unico rilasciato nel paese di esportazione per l'attraversamento del paese di transito,

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

— una descrizione esatta delle merci,

— la data di scarico e ricarico delle merci o, eventualmente, del loro imbarco e sbarco, con l'indicazione delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati,

— la certificazione delle condizioni in cui si è effettuata la sosta delle merci nel paese di transito;

c) o, in assenza dei documenti suddetti, qualsiasi documento probatorio

Articolo 9

Clausola territoriale

Le condizioni stabilite nel presente titolo, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nel territorio della Comunità o dell'Ungheria fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 2

Gli eventuali prodotti originari esportati dalla Comunità o dall'Ungheria verso un altro paese e reimportati sono considerati, fatte salve le pertinenti disposizioni dell'articolo 2, non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

— che le merci di ritorno sono le stesse che erano state esportate, e

— che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie alla loro conservazione in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione.

TITOLO II

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 10

Certificato di circolazione EUR.1

Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III.

Articolo 11

Normale procedura di rilascio dei certificati

1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato solo su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, sul modulo il cui modello figura all'allegato III del presente protocollo, che deve essere compilato conformemente allo stesso.

Le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno due anni le domande di certificati EUR.1.

2. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta con la domanda di certificato EUR.1 ogni utile documento giustificativo, atto a fornire la prova che le merci da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato EUR.1.

L'esportatore si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutte le giustificazioni supplementari che le medesime ritengano necessarie per accertare l'esattezza del carattere originario delle merci ammissibili al regime preferenziale, nonché ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e del processo di fabbricazione delle merci da parte delle suddette autorità

L'esportatore è tenuto a conservare per almeno due anni i documenti giustificativi di cui al presente paragrafo

3. Il certificato EUR.1 può esser rilasciato solo se è idoneo a costituire titolo giustificativo per l'applicazione dell'accordo.

4. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità economica europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 del presente protocollo Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali dell'Ungheria se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari dell'Ungheria ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del presente protocollo.

5. Qualora si applichino le disposizioni di cumulo dell'articolo 1 o dell'articolo 2, le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o dell'Ungheria sono abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari ai sensi del EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Ungheria.

In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno due anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

6. Poiché il certificato EUR.1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del regime tariffario e di contingentamento preferenziale previsto dall'accordo, spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione prendere le disposizioni necessarie per la verifica dell'origine delle merci e per il controllo degli altri dati del certificato EUR.1.

7. Al fine di accertare se siano soddisfatte le condizioni per il rilascio dei certificati EUR.1 le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere tutti i documenti giustificativi e di procedere a tutti i controlli che esse ritengano utili.

8. Spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione accertare che il modulo di cui al paragrafo 1 sia compilato correttamente. Esse verificano in particolare che la rubrica riservata alla descrizione delle merci sia stata riempita in modo da escludere qualsiasi possibilità di aggiunta fraudolenta. A tale scopo, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza spaziature. Se la rubrica non viene completamente riempita, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

9. La data di rilascio del certificato deve essere indicata nella casella riservata alle autorità doganali.

10. Il certificato EUR.1 viene rilasciato al momento dell'esportazione delle merci a cui si riferisce dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione. Esso viene tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione viene realmente effettuata o assicurata.

Articolo 12

Certificati EUR.1 di lunga durata

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 10, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono rilasciare un certificato EUR.1 quando soltanto una parte delle merci alle quali esso si riferisce sono esportate, si tratta, in questo caso, di un certificato che copre tutta una serie di esportazioni della stessa merce dallo stesso esportatore allo stesso importatore, avente una validità massima di un anno a decorrere dalla data del rilascio, in appresso denominato «certificato LT».

2. I certificati LT sono rilasciati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, a discrezione delle autorità doganali dello Stato di esportazione e in base alla loro valutazione dell'esigenza di ricorrere a tale procedura, soltanto qualora si ritenga che il carattere originario delle merci rimanga costante durante il periodo di validità del certificato LT. Se una o più merci non sono più coperte dal certificato LT, l'esportatore deve informarne immediatamente le autorità doganali che hanno rilasciato il certificato.

3. Ove si ricorra alla procedura del certificato LT, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato o contraddistinguerli.

4. La casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 deve essere vidimata, conformemente alla procedura abituale, dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

5. Nella casella n. 7 del certificato EUR.1 deve figurare una delle seguenti frasi:

«CERTIFICADO LT VALIDO HASTA EL ...»
«LT-CERTIFICAT GYLDIGT INDTIL ...»
«LT-CERTIFICAT GÜLTIG BIS ...»
«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ LT ΙΣΧΥΟΝ ΜΕΧΡΙ ...»
«LT-CERTIFICATE VALID UNTIL ...»
«CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU'AU ...»
«CERTIFICATO LT VALIDO FINO AL ...»
«LT-CERTIFICAAT GELDIG TOT EN MET ...»
«LT-CERTIFICADO VALIDO ATE ...»
«LT-ŚWIADECTWO WAŻNE DO ...»
«LT-BIZONYITVANY ÉRVÉNYES ...-IG»
«LT-OSVĚDČENÍ PLATNÉ DO ...»

(con la data in cifre arabe).

6. Non è prescritta l'indicazione nelle caselle n. 8 e n. 9 del certificato LT di marche e numeri, numero e natura dei colli, peso lordo (kg) o altre misure (l, m³, ecc.). La casella n. 8 deve tuttavia contenere una descrizione e designazione delle merci abbastanza precisa da permetterne l'identificazione.

7. In deroga all'articolo 17, il certificato LT deve essere presentato all'ufficio doganale di importazione al più tardi al momento della prima importazione delle merci a cui il certificato si riferisce. Se l'importatore effettua le operazioni di sdoganamento presso più uffici doganali dello Stato di importazione, le autorità doganali possono chiedergli di fornire una copia del certificato LT a ciascuno di tali uffici.

8. Quando alle autorità doganali è stato presentato un certificato LT, la prova del carattere originario delle merci importate è fornita, per tutta la durata di validità del suddetto certificato, da fatture rispondenti ai seguenti requisiti:

a) se in una fattura figurano prodotti originari della Comunità o di uno dei paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo e prodotti non originari, l'esportatore è tenuto ad effettuare una chiara distinzione tra queste due categorie;

b) l'esportatore è tenuto ad indicare su ogni fattura il numero del certificato LT a cui le merci si riferiscono, nonché la data limite di validità del suddetto certificato ed a menzionare il paese o i paesi di cui le merci sono originarie.

L'apposizione sulla fattura, da parte dell'esportatore, del numero del certificato LT nonché dell'indicazione del paese di origine equivale alla dichiarazione che le merci rispondono ai requisiti previsti dal presente protocollo per l'ottenimento dell'origine preferenziale negli scambi tra la Comunità e l'Ungheria.

Le autorità doganali del paese di esportazione possono esigere che le diciture suddette da apporre sulla fattura siano convalidate dalla firma a mano seguita dall'indicazione per esteso del nome e cognome della persona che firma,

c) la descrizione e la designazione delle merci sulle fatture devono essere sufficientemente particolareggiate da far apparire chiaramente che le merci figurano anche sul certificato LT a cui le fatture si riferiscono;

d) le fatture possono essere compilate soltanto per merci esportate durante il periodo di validità del certificato LT a cui si riferiscono. Esse possono essere tuttavia presentate all'ufficio doganale del luogo di importazione entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di emissione da parte dell'esportatore.

9. Nell'ambito della procedura del certificato LT, le fatture conformi ai requisiti di cui al presente articolo possono essere compilate e/o trasmesse mediante sistemi di telecomunicazione o elaboratori elettronici. Tali fatture sono accettate dalle dogane del paese di importazione quale prova del carattere originario delle merci importate, secondo le modalità fissate dalle autorità doganali di tale paese.

10. Qualora le autorità doganali dello Stato di esportazione constatino che un certificato e/o una fattura redatti in conformità del presente articolo non sono validi per le merci fornite, esse ne informano immediatamente le autorità doganali dello Stato di importazione.

11. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità, degli Stati membri e dell'Ungheria concernenti le formalità doganali e l'uso dei documenti doganali.

Articolo 13

Rilascio a posteriori del certificato EUR.1

1. In via eccezionale, il certificato EUR.1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci a cui si riferisce, quando non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, nella domanda presentata l'esportatore deve:

— indicare luogo e data di spedizione delle merci a cui si riferisce il certificato EUR.1,

— attestare che non è stato rilasciato nessun certificato EUR.1 al momento dell'esportazione delle merci di cui trattasi e precisarne i motivi.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle menzioni seguenti:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI» «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITADO A POSTERIORI», «WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE», «KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATALLYAL», «VYSTAVENO DODATEČNĚ»

4. Le menzioni di cui al paragrafo 3 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1

Articolo 14

Rilascio di duplicati del certificato EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione che sono in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle menzioni seguenti

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUPLICADO» «SEGUNDA VIA» «DUPLIKÁT», «[illegible]»

3. Le menzioni di cui al paragrafo 2 vengono apposte nella rubrica «Osservazioni» del certificato EUR.1

4. Il duplicato su cui deve essere riprodotta la data del certificato EUR.1 originale ha efficacia a decorrere da tale data.

Articolo 15

Procedura semplificata di rilascio dei certificati

1. In deroga agli articoli 11, 13, e 14 del presente protocollo, è applicabile, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1

2. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra alle autorità doganali ogni garanzia per controllare il carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale dello Stato esportatore, al momento dell'esportazione, né la merce, né la domanda di un certificato EUR.1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 11 del presente protocollo

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità doganali, che la casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 deve

a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonché della firma, a mano o no, di un funzionario del predetto ufficio;

b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo, questa impronta può essere anche già stampata sui moduli.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 «Osservazioni» del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture

«PROCEDIMIENTO SEMPLIFICADO», «FORENKLET PROCEDURE», «VEREINFACHTES VERFAHREN», «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ», «SIMPLIFIED PROCEDURE», «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE», «PROCEDURA SEMPLIFICATA», «VEREENVOUDIGDE PROCEDURE», «PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO», «UPROSZCZONA PROCEDURA», «EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS», «ZJEDNODUŠENÉ RÍZENÍ»

5. La casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1, viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato

6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza nella casella n. 13 «Richiesta di controllo», del certificato EUR.1, il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR.1

7. Nel caso della procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità doganali precisano in particolare:

a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR.1;

b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno due anni,

c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità che è competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 27 del presente protocollo

9. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2.

10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2, all'esportatore che non offra tutte le garanzie che esse ritengano utili. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in ogni momento. Esse devono farlo se non sono più soddisfatte le condizioni dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie suddette.

11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto ad informare le autorità doganali, secondo le modalità da esse determinate, delle spedizioni che intende effettuare, per consentire loro di procedere ad un eventuale controllo prima della spedizione della merce.

12. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i controlli dell'esportatore autorizzato ritenuti necessari. L'esportatore deve accettare tali controlli.

13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità, degli Stati membri e dell'Ungheria relative alle formalità doganali e all'uso dei documenti doganali.

Articolo 16

Sostituzione dei certificati

1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più certificati EUR.1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale o da altre autorità competenti cui spetta la responsabilità del controllo delle merci.

2. Quando prodotti originari della Comunità o dell'Ungheria, importati in una zona franca sotto scorta di un certificato EUR.1, subiscono una lavorazione o una trasformazione, le autorità doganali competenti devono rilasciare, su domanda dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione cui si è proceduto sono conformi alle disposizioni del presente protocollo.

3. Il certificato sostitutivo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.

4. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a domanda scritta da parte del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7.

Articolo 17

Validità dei certificati

1. Il certificato EUR.1 deve essere presentato entro quattro mesi dalla data di rilascio da parte delle autorità doganali dello Stato d'esportazione all'ufficio doganale dello Stato importatore nel quale sono introdotte le merci.

2. I certificati EUR.1 presentati alle autorità doganali dello Stato importatore una volta scaduto il termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

3. In altri casi di presentazione in ritardo, le autorità doganali dello Stato importatore possono accettare i certificati EUR.1 se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

Articolo 18

Esposizioni

1. Le merci spedite dalla Comunità o dall'Ungheria per un'esposizione in un paese diverso dall'Ungheria e da uno Stato membro della Comunità e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Ungheria o nella Comunità beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché soddisfino le condizioni previste nel presente protocollo al fine di essere riconosciute originarie della Comunità o dell'Ungheria e purché alle autorità doganali competenti sia fornita la prova:

a) che un esportatore ha spedito tali merci dalla Comunità o dall'Ungheria nel paese dell'esposizione e ivi le ha esposte;

b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario in Ungheria o nella Comunità;

c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo in Ungheria o nella Comunità nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;

d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali competenti deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato EUR.1 con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo

dell'esposizione All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare della natura delle merci e delle condizioni in cui esse sono state esposte

3 Il paragrafo 1 è applicabile a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale — diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere — durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana

Articolo 19

Presentazione dei certificati

Il certificato EUR.1 deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione secondo le modalità previste dalla legge di tale Stato Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo

Articolo 20

Importazione con spedizioni scaglionate

Fermo restando l'articolo 4, paragrafo 3 del presente protocollo o quando, su richiesta del dichiarante in dogana, un articolo, smontato o non smontato, rientrante nei capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato viene importato con spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso viene considerato come [illegible] un solo articolo e può essere presentato un certificato EUR.1 per l'articolo completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 21

Conservazione dei certificati

I certificati EUR.1 vengono conservati dalle autorità doganali dello Stato importatore secondo le norme vigenti in tale Stato

Articolo 22

Formulario EUR.2

Fatto salvo l'articolo 10, il carattere originario, ai sensi del presente protocollo, delle spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 5 110 ecu viene dimostrato mediante un formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo

2. Il formulario EUR.2 è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo

3. Viene compilato un formulario EUR.2 per ogni spedizione

4. L'esportatore che ha richiesto il formulario EUR.2 fornisce, su richiesta, alle autorità doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso del formulario.

5. Le disposizioni degli articoli 17, 19 e 21 si applicano mutatis mutandis ai formulari EUR.2.

Articolo 23

Discordanze

La constatazione di lievi discordanze tra le menzioni esistenti nel certificato EUR.1 o nel formulario EUR.2 e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR.1 o del formulario EUR.2 se viene regolarmente accertato che questi corrispondono alle merci presentate.

Articolo 24

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono considerati prodotti originari, senza che sia necessario presentare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare un formulario EUR.2, i prodotti oggetto di piccole spedizioni a privati o contenuti nei bagagli dei passeggeri, a condizione che non si tratti di importazioni a carattere commerciale, o che si sia dichiarato che essi soddisfano ai requisiti per l'applicazione dell'accordo e che non vi sia alcun dubbio sulla veridicità di detta dichiarazione.

2. Sono considerate prive di valore commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che consistono unicamente in merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, purché sia evidente, per la loro natura e quantità, che non sono destinate ad usi commerciali

Inoltre, il valore totale di questi prodotti non deve superare 365 ecu per i piccoli pacchetti e 1 025 ecu per il contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 25

Importi espressi in ecu

1 Gli importi nella moneta nazionale dello Stato esportatore equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dallo Stato esportatore e notificati alle altre parti dell'accordo Se gli importi sono superiori agli importi corrispondenti fissati dallo Stato d'importazione, quest'ultimo li accetta se la merce è fatturata nella moneta dello Stato d'esportazione o di un altro dei paesi elencati nell'articolo 2 del presente protocollo

Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese considerato

2 Fino al 30 aprile 1993 incluso, l'ecu da utilizzare nella moneta nazionale di un determinato paese è il controvalore nella moneta nazionale di tale paese dell'ecu in vigore al 3 ottobre 1990. Per ogni periodo successivo di due anni, esso è il controvalore nella moneta nazionale di tale paese dell'ecu in vigore il primo giorno feriale del mese di ottobre dell'anno precedente il periodo di due anni

TITOLO III

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 26

Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi

Le autorità doganali degli Stati membri e quelle dell'Ungheria si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo di detti certificati e dei formulari EUR.2.

Articolo 27

Controllo dei certificati EUR.1 e dei formulari EUR.2

Il controllo a posteriori dei certificati EUR.1 o dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative alla reale origine della merce in questione.

2. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati EUR.1, le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno due anni le copie dei certificati EUR.1 e i documenti di esportazione ad essi relativi

3. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente protocollo, l'Ungheria e gli Stati membri della Comunità si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati EUR.1, compresi quelli rilasciati in base all'articolo 11, paragrafo 5, e dei formulari EUR.2, nonché dell'esattezza delle informazioni relative all'effettiva origine dei prodotti

4. Quando un certificato EUR 1 è stato rilasciato alle condizioni previste all'articolo 11, paragrafo 5, e si riferisce a merci riesportate tali quali, le autorità doganali dello Stato di destinazione devono poter ottenere, nell'ambito della cooperazione amministrativa, le copie conformi del certificato e dei certificati EUR.1 rilasciati anteriormente e riguardanti dette merci.

5. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato di importazione rinviano il certificato EUR 1 o il formulario EUR.2, o una fotocopia dei suddetti documenti, alle autorità doganali dello Stato di esportazione, indicando, all'occorrenza, i motivi di fondo o di forma che giustificano un'inchiesta

Esse allegano ai certificati EUR 1 e ai formulari EUR 2 ogni documento commerciale, o copia dello stesso, nonché ogni informazione che hanno potuto ottenere e che faccia ritenere che le menzioni riportate sui suddetti certificati o formulari sono inesatte.

6. Se decidono di soprassedere all'applicazione delle disposizioni dell'accordo in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato di importazione offrono all'importatore lo svincolo delle merci, con riserva delle misure conservative giudicate necessarie.

7. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati, appena possibile, alle autorità doganali dello Stato di importazione. Essi devono permettere di stabilire se il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2 contestati si applicano alle merci in causa e se tali merci possono realmente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo, oppure qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del do-

cumento in questione o l'effettiva origine delle merci, le autorità richiedenti le escludono dal regime preferenziale previsto dall'accordo, a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali

8. Le controversie che le autorità doganali dello Stato di importazione e dello Stato di esportazione non riescano a comporre e che diano adito a controversie circa l'interpretazione del presente protocollo vengono sottoposte al comitato di cooperazione doganale.

9. Tutte le controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione vengono risolte in base alla legislazione di detto Stato

10. Qualora dalla procedura di controllo o da altre informazioni disponibili emerga che le disposizioni del presente protocollo non sono osservate, la Comunità o l'Ungheria, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra parte, procedono o fanno procedere al più presto ad indagini adeguate per identificare e prevenire tali inadempienze e, a questo fine, possono invitare l'altra parte a partecipare alle indagini

11. Qualora dalla procedura di controllo e da altre informazioni disponibili emerga che le disposizioni del presente protocollo non sono osservate, le merci sono accettate come prodotti originari nell'ambito del presente protocollo soltanto previo espletamento delle procedure cui è stato fatto ricorso della cooperazione amministrativa prevista dal presente protocollo, compresa in particolare, la procedura di controllo.

Analogamente, alle merci è rifiutato il trattamento di prodotti originari nell'ambito del presente protocollo soltanto previo espletamento della procedura di controllo

Articolo 28

Sanzioni

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di fare ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale.

Articolo 29

Zone franche

Gli Stati membri e l'Ungheria adottano ogni misura necessaria ad evitare che le merci che sono state scambiate sotto la scorta di un certificato EUR 1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento

TITOLO IV

CEUTA E MELILLA

Articolo 30

Applicazione del protocollo

1. Nell'espressione «Comunità» utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione «prodotti originari della Comunità» non rientrano i prodotti originari di Ceuta e di Melilla.

2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 31.

Articolo 31

Condizioni particolari

1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 1 ed i riferimenti a detto articolo si applicano *mutatis mutandis* al presente articolo.

2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 8, sono considerati.

1) prodotti originari di Ceuta e a Melilla

a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e a Melilla,

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e a Melilla e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari dell'Ungheria o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 4, paragrafo 3,

2) prodotti originari dell'Ungheria:

a) i prodotti totalmente ottenuti in Ungheria;

b) i prodotti ottenuti in Ungheria e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta, di Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

3. Ceuta e Melilla sono considerate un solo territorio.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le menzioni «Ungheria» e «Ceuta» o «Melilla» nella casella 2 del certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di «prodotti originari di Ceuta o di Melilla», il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1.

5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di garantire l'applicazione del presente protocollo a Ceuta e a Melilla.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Modifiche del protocollo

Il Consiglio d'associazione procede ogni due anni, o quando l'Ungheria o la Comunità ne facciano richiesta, all'esame dell'attuazione delle disposizioni del presente protocollo, ai fini di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti che si rivelassero necessari.

Tale esame tiene conto, in particolare, della partecipazione delle parti contraenti a zone di libero scambio o ad unioni doganali con paesi terzi.

Articolo 33

Comitato di cooperazione doganale

1. È istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.

2. Il comitato è composto, da un lato, di esperti degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee responsabili per i problemi doganali e, dall'altro, di esperti doganali designati dall'Ungheria.

Articolo 34

Prodotti petroliferi

I prodotti elencati nell'allegato VI sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa si applicano, mutatis mutandis, ai suddetti prodotti.

Articolo 35

Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 36

Esecuzione del protocollo

La Comunità e l'Ungheria prendono, ciascuna per quanto la riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

Articolo 37

Intese con la Polonia e la RFCS

Le parti contraenti prendono le misure necessarie al fine di concludere intese con la Polonia e la RFCS onde consentire l'applicazione del presente protocollo. Le parti contraenti si notificano reciprocamente le misure prese a questo scopo.

Articolo 38

Merci in transito o in deposito

Le disposizoni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunità o in Ungheria oppure, nella misura in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 2, in Polonia o nella RFCS, a condizioni che vengano presentati — entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data — alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulti che le merci sono state oggetto di trasporto diretto

ALLEGATO I

Note

Premessa

Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Nota 1

1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3 Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», ciò significa che la regola nella colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

1.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la descrizione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

1.3 Quando nella lista compaiono più regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun capoverso (trattino) riporta la descrizione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola nella colonna 3.

Nota 2

2.1. Per «fabbricazione» s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso il montaggio o le operazioni specifiche. Vedi altresì la nota 3.5

2.2 Per «materiale» s'intende qualsiasi «ingrediente», «materia prima», «componente» o «parte», ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.

2.3 Per «prodotto» s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.

2.4. Per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti.

Nota 3

3.1. Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica nell'elenco la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 4, paragrafo 1 Se un prodotto citato nell'elenco è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3

3.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.

3.3. Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati «materiali di qualsiasi voce» è ammesso l'utilizzo anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa Tuttavia l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce ...» significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco

3.4 Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica

Ad esempio

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia» della voce 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che esso sia stato ottenuto nello stesso impianto industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

3.5 Anche se la regola del cambiamento di voce, o la regola che figura nell'elenco, è stata osservata, il prodotto finito non è originario se la trasformazione eseguita, considerata nel complesso, è insufficiente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.

3.6 Ai fini dell'applicazione delle norme di origine, l'unità di qualificazione sarà il prodotto specifico considerato l'unità di base nel determinare la classificazione in base alla nomenclatura del sistema armonizzato, nel caso degli assortimenti di prodotti, classificati a norma della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, l'unità di qualificazione verrà determinata in funzione di ciascun articolo dell'assortimento. questa disposizione si applica altresì agli assortimenti delle voci nn. 6308, 8206 e 9605.

Di conseguenza

— quando un prodotto composto di una serie o di un assortimento di articoli è classificato in un unica voce a norma del sistema armonizzato, l'insieme costituisce l'unità di qualificazione,

— quando una spedizione comprende un certo numero di prodotti identici classificati nella stessa voce del sistema armonizzato, ogni prodotto deve essere considerato singolarmente nell'applicare le norme di origine,

— quando, a norma della regola generale 5 del sistema armonizzato, l'imballaggio fa parte del prodotto ai fini della classificazione, esso viene incluso anche per la determinazione dell'origine.

Nota 4

4.1 La regola nell'elenco rappresenta l'entità minima di lavorazione o trasformazione richiesta, e l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è pure idonea a conferire il carattere di prodotto originario, d altro canto, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

4.2 Quando una regola nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'utilizzo di uno qualsiasi o più di tali materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

Ad esempio:

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale, o l'altro, oppure entrambi.

Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali, nell'ambito della medesima regola, allora le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

Ad esempio.

La regola per una macchina da cucire richiede che il meccanismo per la tensione del filo deve essere originario e che anche il meccanismo detto «zigzag» deve essere un prodotto originario; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

4.3. Quando nell'elenco una regola specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola

Ad esempio:

La regola per la voce 1904 che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali

Ad esempio:

Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale gruppo di prodotti il materiale non originario utilizzato può unicamente essere il filato, non è ammesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se i non tessuti non possono essere normalmente ottenuti da filati In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra

Vedi anche la nota 7.3 concernente i tessili.

4.4 Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate Inoltre, non deve essere superata alcuna delle percentuali specificate, in relazione ai materiali cui si riferiscono

Nota 5

5.1 Nell'elenco con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami e, se non altrimenti specificato, *l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.*

5.2 Il termine «fibre naturali» comprende crini della voce 0503, seta delle voci 5002 e 5003 nonché fibre di lana, peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

5.3. Nell'elenco, con i termini «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta o filati

5.4 Nell'elenco per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507

Nota 6

6.1. Nel caso dei prodotti misti classificati nelle voci che compaiono nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni esposte alla colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato che globalmente rappresenti il 10 % o meno del valore totale di tutti i materiali tessili di base usati (vedi anche note 6.3 e 6.4).

6.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

— seta,

— lana,

— peli grossolani di animali;

— peli fini di animali,

— crine di cavallo,

— coke

— materiali per la fabbricazione della carta e carta;

— lino,

canapa,

— iuta ed altre fibre tessili liberiane;

— sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,

— cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,

— filamenti sintetici;

— filamenti artificiali;

— fibre sintetiche in fiocco;

— fibre artificiali in fiocco.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone e da fibre sintetiche in fiocco è un filato misto. Perciò, materiali tessili non originari che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10 % del valore del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filato di lana della voce 5107 e da filato di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate nè pettinate né altrimenti preparate per la filatura o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10 % del valore del tessuto.

Ad esempio.

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio:

Se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto sintetico della voce 5407 la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filato artificiale e ciuffi di filato di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Perciò può essere utilizzato qualsiasi materiale non originario che è utilizzato ad uno stadio di lavorazione superiore a quello ammesso dalla regola, a condizione che il suo valore globale non ecceda il 10 % del valore del materiale tessile nel tappeto. Perciò, [illegible] dorso di iuta, i filati artificiali e/o i filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di lavorazione a condizione che il limite di valore sia rispettato.

6.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», questa tolleranza viene portata al 20 % o meno del peso totale per tale filato.

6.4. Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure [illegible] un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, della larghezza [illegible] superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa tolleranza [illegible] portata al 30 % o meno del peso totale per tale nastro.

Nota 7

7.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola esposta nella colonna 3 per il prodotto finito in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7.2. Tutte le guarnizioni, accessori o altri materiali non tessili utilizzati che contengono tessili non debbono soddisfare le condizioni di cui alla colonna 3 (anche se non rientrano nella nota 4.3).

7.3 Conformemente alla nota 4.3, qualsiasi guarnizione, accessorio o altro materiale (che non contenga materiali tessili) non tessile non originario può tuttavia essere utilizzato liberamente qualora esso non possa essere ottenuto a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio.

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una camicia, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di particolari metallici, come i bottoni, poiché questi non possono essere ottenuti da materiali tessili.

7.4 Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI DI CUI DEVONO ESSERE OGGETTO I MATERIALI NON ORIGINARI PER CONFERIRE UN CARATTERE ORIGINARIO AL PRODOTTO FINITO

Voce doganale SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, congelate, della voce 0202
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate della voce 0201
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 0205
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate, farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni e frattaglie commestibili delle voci da 0201 a 0206 e 0208 o i fegati di volatili della voce 0207
da 0302 a 0305	Pesci, esclusi i pesci vivi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere originari
0402 da 0404 a 0406	Latte e latticini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere originari, — i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale escluse le uova di volatili della voce 0407
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole
ex 0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari

(1)	(2)	(3)
da 0710 a 0713	Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere originari
ex 0710	Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
ex 0711	Granturco dolce, temporaneamente conservato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	
	— con aggiunta di zuccheri	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altre	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0813	Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806, miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0814	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi quelli della voce 1106 per i quali sono applicabili le regole seguenti	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o la frutta utilizzata devono essere originari
ex 1106	Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713	Essicazione e macinazione di legumi della voce 0708
1301	Gomma lacca, gomme, resine, gommo-resine e balsami, naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

17 - Libreria - Suppl. ord. alla G. U. n. 232

(1)	(2)	(3)
ex 1302	Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati
1501	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:	
	— grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506
	— altri	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 e 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207
1502	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi	
	— grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	— frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale comprese le altre materie della voce 1504
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	— frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1506
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari
ex da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	— frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba	Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515
	— altri, esclusi: — olio di tung, cera di mirto e cera del Giappone; — oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari

(1)	(2)	(3)
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, reesterificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1517	Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1519	Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli acidi grassi della voce 1519
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue, preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
1604	Preparazioni e conserve di pesci, caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere originari
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido, sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati	
	— maltosio e fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1702
	— altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1901	Estratto di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:	
	— estratti di malto	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, cuscus, anche preparato	Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i molluschi utilizzati devono essere originari
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:	
	— senza aggiunta di cacao:	
	— Cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati	Fabbricazione a partire da sostanze di qualsiasi voc Non possono tuttavia essere utilizzati i grani e le pannocchie di granturco dolce, preparati o conservati delle voci 2001, 2004 e 2005, né il granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore congelato, della voce 0710
	— altri	Fabbricazione in cui — i cereali e il loro derivati utilizzati (esclusi il granturco della specie «Zea indurata» ed il frumento duro e i loro derivati) devono essere interamente ottenuti, e — il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— con aggiunta di cacao	Fabbricazione a partire da sostanze classificate in qualsiasi voce, escluse quelle alla voce 1806, in cui il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse quelle del capitolo 11

(1)	(2)	(3)
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere originari
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere originari
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere originari
2004 e 2005	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi ed i legumi utilizzati devono essere originari
2006	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove.	
	— frutta cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
	— frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2101	Cicoria torrefatta e suoi estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui tutta la cicoria utilizzata deve essere originaria
ex 2103	— Preparazioni per salse e salse preparate, condimenti composti	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate
	— Senapa preparata	Fabbricazione a partire da farina di senapa

(1)	(2)	(3)
ex 2104	— Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005
	— Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Si applica la regola per le voci in cui vanno classificati questi prodotti allorché sono presentati non confezionati
ex 2106	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve	Fabbricazione in cui tutte le acque devono essere originarie
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di frutta a base di ananasso, di limette e di pompelmo) devono essere originari
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva con aggiunta di alcole	Fabbricazione a partire da altri mosti di uva
2205, ex 2207, ex 2208 ed ex 2209	I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati dall'uva: vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche; alcole etilico ed acquaviti, anche denaturati; liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto uve e materie ricavate dall'uva
ex 2208	Whisky con titolo alcolometrico volumetrico inferiore a 50 % vol.	Fabbricazione in cui il valore delle bevande alcooliche ottenute da cereali utilizzate non deve eccedere il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere originario
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere originarie
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse, le carni e il latte utilizzati devono essere originari
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

(1)	(2)	(3)
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811 ed ex 2833, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni) benzolo, toluolo, xiloli, utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce doganale e di etanolo o di glicerina	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	— Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Altri composti eterociclici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3002	Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:	
	— prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
3002 (segue)	— altri:	
	— sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— emoglobulina, globulina del sangue e globulina del siero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 31	Concimi, esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: — nitrato di sodio — calciocianammide — solfato di potassio — solfato di potassio e di magnesio	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici, mastici, inchiostri, esclusi i prodotti delle voci 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale
3205	Lacche coloranti, preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (¹)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le voci 3202 e 3204 purché il valore di qualsiasi materiale classificato nella voce 3205 non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione, sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un «gruppo» (²) diverso di questa stessa voce doganale. Tuttavia, materiali dello stesso «gruppo» possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti (escluse quelle contenenti, come costituenti di base, il 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi) contenenti oli di petrolio o minerali bituminosi	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate:	
	— a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI

(¹) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32.

(²) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce doganale separata dal resto da un punto e virgola

(1)	(2)	(3)
3404 (*segue*)	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519, — i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi, prodotti a base di amidi o di fecole modificati, colle, enzimi, esclusi di prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati), colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati	
	— eteri ed esteri di amido	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3505
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 36	Polveri ed esplosivi, articoli pirotecnici, fiammiferi, leghe piroforiche, sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati, nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalla voce 3702
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	— Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia
ex 3806	Gomme esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno
da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823	Prodotti vari delle industrie chimiche:	
	— Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi della voce 3811	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
	— i seguenti prodotti della voce 3823:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali classificati nella stessa voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali	
	— gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua, gli esteri di acidi naftenici	
	— la sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905	
	— i solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali	
	— gli scambiatori di ioni	
	— le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	
	— gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas	
	— le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante	
	— gli acidi solfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi solfonaftenici	
	— gli oli di flemma e l'olio di Dippel	
	— miscele di sali aventi differenti anioni	
	— paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto	
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
da ex 3901 a 3915	Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti della voce ex 3907 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:	
	— prodotti addizionali omopolimerizzati	Fabbricazione in cui:
		— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
		— il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (¹)
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (¹)
ex 3907	Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitril-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (¹)
da ex 3916 a 3921	Semilavorati ed articoli di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917 e ex 3920, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:	
	— prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare, altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	
	— prodotti addizionali omopolimerizzati	Fabbricazione in cui
		— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e
		— il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (¹)
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (¹)
ex 3916 e ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui:
		— il valore di tutti i materiali non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
		— il valore di tutti i materiali dello stesso capitolo del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	Fogli e pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

(¹) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto

(1)	(2)	(3)
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per suole	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
4012	Coperture usate o rigenerate, di gomma, coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini
da 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
4109	Cuoio e pelli, verniciati o laccati, cuoio e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite	
	— tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate
	— altri	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina
ex 4409	— Legno (comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina	Levigatura o incollatura, con giunture a spina
	— Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature
ex da 4410 a 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature

(1)	(2)	(3)
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato
ex 4418	— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno
	— Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fuscelli della voce 4409
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4909	Cartoline postali stampate o illustrate, cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911

(1)	(2)	(3)
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:	
	— calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili
ex capitoli da 50 a 55	Filati e monofilamenti	Fabbricazione a partire da (¹): — seta greggia, cascami di seta, seta cardata, pettinata o altrimenti preparata per la filatura, — altre fibre naturali, non cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta
	Tessuti	
	— elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (¹)
	— altri	Fabbricazione a partire da (¹): — fibre naturali, — filati di cocco, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da (¹): — fibre naturali, — filati di cocco, — materiali chimici o paste tessili, — materiali per la fabbricazione della carta

(¹) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6

(1)	(2)	(3)
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:	
	— feltri all'ago	Fabbricazione a partire da (*) — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Tuttavia — il filato di polipropilene della voce 5402 — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o — materiali chimici o paste tessili
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:	
	— fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili
	— altri	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da (*) — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati), filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta

(*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

(1)	(2)	(3)
capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:	
	— di feltro ad ago	Fabbricazione a partire da (*) — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Tuttavia: — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— di altri feltri	Fabbricazione a partire da (*) — fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
	— di altri materiali tessili	Fabbricazione a partire da (*) — filati di cocco, — filati di filamenti sintetici o artificiali, — fibre naturali, o — fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi, passamaneria, ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810; la regola applicabile ai prodotti della voce 5810 è specificata in appresso:	
	— elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (*)
	— altri	Fabbricazione a partire da (*) — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili, o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6

(1)	(2)	(3)
5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura, bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	
	— contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati
5904	Linoleum, anche tagliati, rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati (¹)
5905	Rivestimenti murali di materie tessili	
	— impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Fabbricazione a partire da filati
	— altri	Fabbricazione a partire da (¹): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili, o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:	
	— tessuti a maglia	Fabbricazione a partire da (¹): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili

(¹) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota a 6

(1)	(2)	(3)
5906 *(segue)*	— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da materiali chimici
	— altri	Fabbricazione a partire da filati
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati
ex 5908	Reticelle ad incandescenza impregnate	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:	
	— dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310
	— altri	Fabbricazione a partire da (¹): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili
capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da (¹): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:	
	— ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da filati (¹)
	— altri	Fabbricazione a partire da (¹): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci doganali ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, ex 6211, 6213, 6214, ex 6216 ed ex 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da filati (²)
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6217	Indumenti per donna e bambini piccoli («bébés») ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati	Fabbricazione a partire da filati (²) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (²)

(¹) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota a 6.
(²) Vedi nota a 7 per guarnizioni ed accessori di tessuto.

(1)	(2)	(3)
ex 6210, ex 6216, ex 6217	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati (²) Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (²)
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:	
	— ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (²) (³) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (¹)
	— altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (²) (³)
ex 6217	Fodere interno collo e polsi, tagliate	Fabbricazione in cui — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 6301 a 6304	Coperte, biancheria da letto, ecc., tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:	
	— in feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da (²): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili
	— altri:	
	— ricamati	Fabbricazione da filati semplici, grezzi (²) (³), o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi (²) (³)
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da (²): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili

(¹) Vedi nota n. 7 per guarnizioni ed accessori di tessuti.

(²) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota n. 6

(³) Per gli articoli a maglia o ad uncinetto, non elastici o gommati, ottenuti tramite cucitura o montaggio di pezzi di tessuti lavorati a maglia o ad uncinetto (tagliati o lavorati direttamente in forma), vedi nota 7

(1)	(2)	(3)
6306	Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio	
	— non tessuti	Fabbricazione a partire da (¹) — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili
	— altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi
ex 6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
da 6401 a 6405	Calzature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (²)
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti, retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (²)
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata
ex 6812	Lavori di amianto, lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

(¹) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota n. 6.
(²) Vedi nota n. 7.

(1)	(2)	(3)
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro, barattoli per conserve, di vetro, tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da — stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), e — lana di vetro
ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi	
	— greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
	— semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218
ex 7224, da 7225 a 7227	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, della voce 7224
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiugazione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7315	Catene antisdrucciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali della voce 7322 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405, la regola per i prodotti della voce ex 7403 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7403	Leghe di rame, gregge	Fabbricazione a partire da rame raffinato greggio, o da cascami e rottami
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601, 7602 e ex 7616, le norme per le voci ex 7601 e ex 7616 sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati ad una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7601	Alluminio grezzo	Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio
ex 7616	Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802, la regola per la voce 7801 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7801	Piombo greggio:	
	— Piombo raffinato	Fabbricazione a partire da piombo d'opera
	— altri	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902. La regola per i prodotti della voce 7901 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007. La regola per i prodotti della voce doganale 8001 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati
ex capitolo 81	Altri metalli comuni, lavorati, lavori di queste materie	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
ex 8306	Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci doganali, per i quali le relative regole figurano in appresso 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8484 e 8485	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto, il cui valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. Tuttavia, materiali classificati nelle voci 8403 e 8404 possono essere utilizzati, purché il loro valore totale non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:	
	— rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti di ricambio per rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:	
	— macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8480	Staffe per fonderia, piastre di fondo per forme, modelli per forme, forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche, serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti, apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, 8542, da 8544 a 8546 e 8548	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche, auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono, amplificatori elettrici ad audiofrequenza, apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

(1)	(2)	(3)
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8522	Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:	
	— matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8525	Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:	
	— adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altre	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione, cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8548	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8601 a 8607	Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto siano utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8609	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze, carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni, loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali, carrozzini laterali («side car»)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale e del prodotto sono unicamente utilizzati sino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili, loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8803	Parti degli apparecchi delle voci 8801 e 8802	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8803 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8804	Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes, loro parti ed accessori	
	— rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 8804
	— altri	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei, apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili, apparecchi al suolo di allenamento al volo, loro parti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8805 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 89	Navi, battelli ed altri natanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici, parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9017, ex 9018, e da 9024 a 9033	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544, materie polarizzanti in fogli o in lastre, lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

(1)	(2)	(3)
ex 9006	Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrico del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 9014	Bussole, comprese quelle di navigazione, altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio, metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 9018	Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli «altri materiali» della voce doganale 9018
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi), strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa), microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura	
	— parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9029	Altri contatori (per esempio contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri), indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9015, stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028, strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti, proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 91	Pendole ed orologi, loro parti; esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso 9105, da 9109 a 9113	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9105	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati, sbozzi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:	
	— di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
capitolo 92	Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 e ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m²	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto oppure Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché: — il suo valore non ecceda il 25 % del prodotto, e — tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9503	Altri giocattoli, modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati, puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9506	Teste di mazze da golf	Fabbricazione a partire da sbozzi
9507	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; retucelle a mano per qualsiasi uso, richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella medesima voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9601 e ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce doganale
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento, tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

(1)	(2)	(3)
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione, sbozzi di bottoni	Fabbricazione in cui — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9608	Penne e matite a sfera, penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose, penne stilografiche ed altre penne, stili per duplicatori, portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i pennini, punte di pennini ed altri materiali della medesima voce doganale possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9612	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbozzi

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e dell'Ungheria possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	**EUR.1** N. A 000.000
	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra .... e .... (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari / 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni

8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (¹), designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altre misure (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

11. VISTO DELLA DOGANA	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE
Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (²) modello .... n. .... del .... Ufficio doganale .... Timbro Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato .... A .... addì .... (Firma)	Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato Fatto a .... addì .... (Firma)

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
	Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*) ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni)
È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato Fatto a ...., addì .... Timbro (Firma)	Fatto a ...., addì .... Timbro (Firma) (*) Segnare con una X la menzione applicabile

NOTE

1 Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2 Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3 Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. **Esportatore** (nome, indirizzo completo, paese)

• **EUR.1** N. **A** 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

2. **Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra**

....

....

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3. **Destinatario** (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

4. **Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari**

5. **Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione**

6. **Informazioni riguardanti il trasporto** (indicazione facoltativa)

7. **Osservazioni**

8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (¹), designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

(¹) Per le merci non imballate indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato.

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni

....

....

....

....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (*)

....

....

....

....

M'IMPEGNO a presentare su richiesta delle autorità competenti qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra.

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci

Fatto a .... addì ....

....
(Firma)

(*) Ad esempio documenti d'importazione, certificati di circolazione fatture dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali

ALLEGATO IV

FORMULARIO EUR.2

1. Il formulario EUR.2 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il formulario viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

2. Il formulario EUR.2 ha il formato di 210 × 297 mm. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m².

3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e dell'Ungheria possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il formulario deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo

(RECTO)

Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo

FORMULARIO **EUR.2** N.

1 Formulario utilizzato negli scambi preferenziali
tra (¹) .... e ....

2 Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

3 Dichiarazione dell'esportatore
Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi preferenziali di cui alla casella n. 1.

4 Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)

5 Luogo e data

6 Firma dell'esportatore

7 Osservazioni (²)

8 Paese d'origine (³)

9 Paese di destinazione (⁴)

10 Massa lorda (kg)

11 Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci

12 Amministrazione o servizio del paese d'esportazione (⁴) incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore

(¹) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.
(²) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.
(³) Per paese d'origine si intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.
(⁴) Per paese si intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

(VERSO)

13 Richiesta di controllo	14 Risultato del controllo
Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*)	Il controllo effettuato ha permesso di constatare (*) ☐ che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte ☐ che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate)
Fatto a .... addì .... 19 ..	Fatto a .... addì .... 19......
Timbro	Timbro
.... (Firma)	.... (Firma)
	(*) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi

(*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio e ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale delle merce in questione

Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR.2

1 Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR 2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1 Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario

2 L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione EUR.2 seguita dal numero di serie del formulario

3 Queste istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali

4 L'utilizzazione di questo formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sui processi di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11

ALLEGATO V

Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b)

(¹) Sigla o stemma dello Stato d'esportazione
(²) Indicazioni che permettono di identificare l'esportatore autorizzato.

ALLEGATO VI

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 34, TEMPORANEAMENTE ESCLUSI DAL CAMPO D'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO

Voce SA	Designazione dei prodotti
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, simili ad oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbone fossile ottenuti ad alta temperatura, che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzina e benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
ex 2901	Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, cere di petrolio, cere ottenute da minerali bituminosi, residui paraffinici («slack wax» o «scale wax»)
ex 3811	Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

PROTOCOLLO N. 5

dell'accordo europeo («accordo»)

CAPITOLO I

Disposizioni specifiche relative agli scambi tra Spagna e Ungheria

Articolo 1

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al titolo I saranno modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti nell'atto di adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee (di seguito denominato «atto di adesione»).

Articolo 2

Ai sensi dell'atto di adesione, la Spagna non accorderà ai prodotti originari dell'Ungheria un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri o in libera circolazione negli altri Stati membri.

Articolo 3

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili da parte del Regno di Spagna ai prodotti industriali originari dell'Ungheria di cui all'articolo 9 dell'accordo e ai protocolli n. 1 e n. 2, nonché alle componenti non agricole dei prodotti compresi nel protocollo n. 3 saranno aboliti in base alla procedura e al calendario specificati nel presente articolo.

2. Lo smantellamento delle tariffe avverrà a partire dai dazi effettivamente praticati dal Regno di Spagna nei suoi scambi con paesi terzi al 1° gennaio 1985 in base al seguente calendario:

— all'entrata in vigore dell'accordo, la differenza tra tali dazi e i dazi applicati a quella data dalla Comunità dieci sarà ridotta al 10 %;

— il 1° gennaio 1993 i dazi saranno allineati con quelli applicati dalla Comunità a dieci.

Articolo 4

1. I dazi applicati dal Regno di Spagna ai prodotti agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 18 dell'accordo, originari dell'Ungheria ed elencati negli allegati VIII e X dell'accordo saranno progressivamente allineati con quelli applicati dalla Comunità a dieci in base alla procedura e al calendario stabiliti nell'articolo 75, paragrafi 2 e 3 dell'atto di adesione.

2. I prelievi applicati dal Regno di Spagna ai prodotti agricoli di cui all'articolo 20, paragrafo 2 dell'accordo, originari dell'Ungheria ed elencati nell'allegato VIII, e alla componente agricola dei prodotti di cui al protocollo n. 3 originari dell'Ungheria saranno i prelievi applicati ciascun anno dalla Comunità a dieci corretti in base agli importi compensativi «adesione» specificati nell'atto di adesione.

Articolo 5

L'adempimento da parte della Spagna degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 4 dell'accordo avverrà al momento previsto per gli altri Stati membri, sempre che l'Ungheria sia stata esclusa dal campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1765/82 e (CEE) n. 3420/83 relativi ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato.

Articolo 6

Alle importazioni in Spagna di prodotti originari dell'Ungheria possono applicarsi restrizioni quantitative:

a) fino al 31 dicembre 1992 per i prodotti elencati nell'allegato A;

b) fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato B.

Articolo 7

Le disposizioni del protocollo lasciano impregiudicate quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario alle isole Canarie e dalla decisione 91/314/CEE del 26 giugno 1991 che istituisce un programma di opzioni specificamente connesse alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN).

CAPITOLO II

Disposizioni specifiche relative agli scambi tra Portogallo e Ungheria

Articolo 8

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al titolo I saranno modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti dall'atto di adesione.

Articolo 9

Ai sensi dell'atto di adesione, il Portogallo non accorderà all'Ungheria un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri.

Articolo 10

1. I dazi applicabili da parte della Repubblica portoghese ai prodotti industriali originari dell'Ungheria di cui all'articolo 9 dell'accordo e ai protocolli n. 1 e n. 2, nonché alle componenti non agricole dei prodotti compresi nel protocollo n 3 saranno progressivamente aboliti in base alla procedura e al calendario specificato nel presente articolo

2. Per quanto riguarda i prodotti industriali diversi da quelli compresi negli allegati II e III dell'accordo, il punto di partenza fondamentale per lo smantellamento delle tariffe saranno i dazi effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con la Comunità a dieci al 1° gennaio 1985:

— all'entrata in vigore dell'accordo, sempre che ciò non avvenga prima del 1° gennaio 1992, i dazi saranno ridotti al 15 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1993, i dazi saranno allineati con quelli applicati dalla Comunità a dieci.

Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato XXXI dell'atto di adesione, tuttavia, lo smantellamento delle tariffe seguirà lo stesso calendario e partirà dai dazi effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con i paesi terzi al 1° gennaio 1985.

3 Per i prodotti compresi nell'allegato II dell'accordo, lo smantellamento delle tariffe avverrà a partire dai dazi effettivamente praticati dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con paesi terzi al 1° gennaio 1985 in base al seguente calendario:

— all'entrata in vigore dell'accordo, la differenza fra tali dazi e i dazi applicati a quella data dalla Comunità a dieci sarà ridotta al 15 %;

— il 1° gennaio 1993, i dazi saranno allineati con quelli applicati dalla Comunità a dieci.

4 Per i prodotti compresi nell'allegato III dell'accordo, ed entro i limiti stabiliti dai contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 9, paragrafo 3 dell'accordo, le riduzioni dei dazi avverranno in base alla procedura e al calendario specificati al paragrafo 2 del presenta articolo.

Oltre i limiti stabiliti dai contingenti tariffari comunitari si applicheranno le regole stabilite al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 11

1. I dazi applicati dalla Repubblica portoghese ai prodotti agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 18, dell'accordo, originari dell'Ungheria ed elencati negli allegati VIII e X dell'accordo saranno progressivamente allineati con quelli applicati dalla Comunità a dieci in base alla procedura e al calendario specificati più oltre nel presente articolo.

2. Per i prodotti agricoli diversi da quelli di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Repubblica portoghese ridurrà le proprie tariffe a partire da quelle da essa effettivamente applicate nei suoi scambi con i paesi terzi al 1° gennaio 1985 La differenza tra le suddette tariffe e quelle applicate dalla Comunità a dieci sarà ridotta annualmente in base al seguente calendario:

— all'entrata in vigore dell'accordo la differenza sarà ridotta al 36,3 % della differenza originale,

— il 1° gennaio 1993 la differenza sarà ridotta al 27,2 % della differenza originale;

— il 1° gennaio 1994 la differenza sarà ridotta al 18,1 % della differenza originale;

— il 1° gennaio 1995 la differenza sarà ridotta al 9 % della differenza originale,

— a partire dal 1° gennaio 1996 la Repubblica portoghese applicherà gli stessi dazi della Comunità a dieci.

3. La Repubblica portoghese applicherà ai prodotti agricoli di cui ai regolamenti (CEE) n. 136/66, (CEE) n. 804/68, (CEE) n. 805/68, (CEE) n. 1035/82, (CEE) n 2727/75, (CEE) n. 2759/75, (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 un dazio che ridurrà la differenza tra il dazio effettivamente applicato e il dazio preferenziale in base al seguente calendario:

— il 1° gennaio 1992 la differenza sarà ridotta al 66,6 % della differenza iniziale;

— il 1° gennaio 1992 la differenza sarà ridotta al 49,9 % della differenza iniziale;

— il 1° gennaio 1994 la differenza sarà ridotta al 33,2 % della differenza iniziale;

— il 1° gennaio 1995 la differenza sarà ridotta al 16,5 % della differenza iniziale;

A partire dal 1° gennaio 1996 il Portogallo applicherà totalmente i tassi preferenziali.

Articolo 12

L'adempimento da parte del Portogallo degli obblighi previsti dall'articolo 9,paragrafo 4 dell'accordo europeo avverrà al momento previsto per gli altri Stati membri, sempre che l'Ungheria sia stata esclusa dal campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1765/82 e (CEE) n. 3420/83 relativi ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato.

Articolo 13

Alle importazioni in Portogallo di prodotti originari dell'Ungheria possono applicarsi restrizioni quantitative:

a) fino al 31 dicembre 1992 per i prodotti elencati nell'allegato C;

b) fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato D.

ALLEGATI A e B

Codice NC	Note	Calendario di liberalizzazione
ex 0102 90 10	(*)	31. 12. 1995
ex 0102 90 31	(*)	31. 12. 1995
ex 0102 90 33	(*)	31. 12. 1995
ex 0102 90 35	(*)	31. 12. 1995
ex 0102 90 37	(*)	31. 12. 1995
0103 91 10		31. 12. 1995
0103 92 11		31. 12. 1995
0103 92 19		31. 12. 1995
0201		31. 12. 1995
0203 11 10		31. 12. 1995
0203 12 11		31. 12. 1995
0203 12 19		31. 12. 1995
0203 19 11		31. 12. 1995
0203 19 13		31. 12. 1995
0203 19 15		31. 12. 1995
0203 19 55		31. 12. 1995
0203 19 59		31. 12. 1995
0203 21 10		31. 12. 1995
0203 22 11		31. 12. 1995
0203 22 19		31. 12. 1995
0203 29 11		31. 12. 1995
0203 29 13		31. 12. 1995
0203 29 15		31. 12. 1995
0203 29 55		31. 12. 1995
0203 29 59		31. 12. 1995
0206 30 21		31. 12. 1995
0206 30 31		31. 12. 1995
0206 41 91		31. 12. 1995
0206 49 91		31. 12. 1995
0208 10 10		31. 12. 1995
0209 00 11		31. 12. 1995
0209 00 19		31. 12. 1995
0209 00 30		31. 12. 1995
0210 11 11		31. 12. 1995
0210 11 19		31. 12. 1995
0210 11 31		31. 12. 1995
0210 11 39		31. 12. 1995
0210 12 11		31. 12. 1995
0210 12 19		31. 12. 1995
0210 19 10		31. 12. 1995
0210 19 20		31. 12. 1995
0210 19 30		31. 12. 1995
0210 19 40		31. 12. 1995
0210 19 51		31. 12. 1995
0210 19 59		31. 12. 1995
0210 19 60		31. 12. 1995
0210 19 70		31. 12. 1995
0210 19 81		31. 12. 1995
0210 19 89		31. 12. 1995
0210 90 31		31. 12. 1995
0210 90 39		31. 12. 1995
ex 0210 90 90	(*)	31. 12. 1995
0302 50 10		31. 12. 1992
ex 0302 50 90	(*)	31. 12. 1992
0302 69 35		31. 12. 1992
0302 69 55		31. 12. 1992
0302 69 65		31. 12. 1992
0302 69 85		31. 12. 1992
ex 0302 69 98	(*)	31. 12. 1992

Codice NC	Note	Calendario di liberalizzazione
0303 78 10		31. 12. 1992
0303 79 83		31. 12. 1992
ex 0304 10 31	(*)	31. 12. 1992
ex 0304 10 98	(*)	31. 12. 1992
0304 20 57		31. 12. 1992
0304 90 47		31. 12. 1992
ex 0305 62 00	(*)	31. 12. 1992
ex 0305 69 10	(*)	31. 12. 1992
ex 0306 24 90	(*)	31. 12. 1992
ex 0307 91 00	(*)	31. 12. 1992
0401		31. 12. 1995
0403 10 22		31. 12. 1995
0403 10 24		31. 12. 1995
0403 10 26		31. 12. 1995
ex 0403 90 51	(*)	31. 12. 1995
ex 0403 90 53	(*)	31. 12. 1995
ex 0403 90 59	(*)	31. 12. 1995
0404 10 91		31. 12. 1995
0404 90 11		31. 12. 1995
0404 90 13		31. 12. 1995
0404 90 19		31. 12. 1995
0404 90 31		31. 12. 1995
0404 90 33		31. 12. 1995
0404 90 39		31. 12. 1995
0405		31. 12. 1995
ex 0406	(**)	31. 12. 1995
ex 1001 90 99	(**)	31. 12. 1995
ex 1004 00 90	(**)	31. 12. 1995
1101		31. 12. 1995
1103 11 10		31. 12. 1995
1103 11 90		31. 12. 1995
1103 12 00		31. 12. 1995
1103 13 10		31. 12. 1995
1103 13 90		31. 12. 1995
1103 14 00		31. 12. 1995
1103 19 10		31. 12. 1995
1103 19 30		31. 12. 1995
1103 19 90		31. 12. 1995
1104 11 10		31. 12. 1995
1104 12 10		31. 12. 1995
ex 1104 19 10	(**)	31. 12. 1995
ex 1104 19 30	(**)	31. 12. 1995
ex 1104 19 50	(**)	31. 12. 1995
ex 1104 19 99	(**)	31. 12. 1995
1104 21 10		31. 12. 1995
1104 21 30		31. 12. 1995
1104 21 50		31. 12. 1995
1104 21 90		31. 12. 1995
1104 22 10		31. 12. 1995
1104 22 30		31. 12. 1995
1104 22 50		31. 12. 1995
1104 22 90		31. 12. 1995
1104 23 10		31. 12. 1995
1104 23 30		31. 12. 1995

Codice NC	Note	Calendario di liberalizzazione
1104 23 90		31 12 1995
1104 29 11		31 12 1995
1104 29 15		31 12 1995
1104 29 19		31 12 1995
1104 29 31		31 12 1995
1104 29 35		31 12 1995
1104 29 39		31 12 1995
1104 29 91		31 12 1995
1104 29 95		31 12 1995
1104 29 99		31. 12 1995
1104 30 10		31 12. 1995
1104 30 90		31 12 1995
1108 11 00		31 12 1995
1109		31. 12. 1995
1501 00 11		31 12 1995
1501 00 19		31. 12 1995
ex 1501 00 90	(*)	31 12 1995
ex 1601	(*)	31. 12 1995
ex 1602 10 00	(*)	31 12 1995
ex 1602 20 90	(*)	31. 12 1995
1602 41 10		31 12 1995
1602 42 10		31 12 1995
1602 49 11		31. 12 1995
1602 49 13		31 12. 1995
1602 49 15		31 12 1995
1602 49 19		31 12 1995
1602 49 30		31 12. 1995
1602 49 50		31 12 1995
ex 1602 90 10	(*)	31. 12 1995
1602 90 51		31 12 1995
ex 1902 20 30	(*)	31 12 1995
2009 60 11		31 12 1995
2009 60 19		31 12 1995
2009 60 51		31 12 1995
2009 60 59		31 12 1995
2009 60 71		31 12 1995
2009 60 79		31 12 1995
2009 60 90		31 12 1995
ex 2204 10 11	(**)	31 12 1995
ex 2204 10 19	(**)	31 12 1995
ex 2204 10 90	(**)	31 12 1995
ex 2204 21 10	(**)	31 12 1995
2204 21 25		31 12 1995
2204 21 29		31 12 1995
2204 21 35		31 12 1995
2204 21 39		31 12 1995
ex 2204 21 49	(**)	31 12 1995
ex 2204 21 59	(**)	31. 12 1995
ex 2204 21 90	(**)	31 12 1995
ex 2204 29 10	(**)	31 12 1995
2204 29 25		31 12 1995
2204 29 29		31 12 1995
2204 29 35		31 12 1995
2204 29 39		31 12 1995
ex 2204 29 49	(**)	31 12 1995
ex 2204 29 59	(**)	31 12 1995
ex 2204 29 90	(**)	31 12 1995
2204 30 10		31 12 1995
2204 30 91		31 12 1995
2204 30 99		31 12 1995

Nota La voce tariffaria 0803 è temporaneamente limitata, nei confronti degli Stati membri della Comunità economica e dei paesi preferenziali, fino alla costituzione dell'organizzazione comune di mercato nel settore delle banane. Questi prodotti vanno quindi inseriti nel presente protocollo

Note esplicative relative alle parziali restrizioni che la Spagna manterrà in vigore fino al termine del periodo transitorio

(1) Esclusi gli animali per le corride

(2) Solo della specie suina domestica

(3) Escluso il Gadus macrocephalus

(4) Solo tracuri (Trachurus trachurus).

(5) Solo di Gadus morhua e Gadus ogac, freschi o refrigerati

(6) Solo di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac), naselli del genere Merluccius, tracuri (Trachurus trachurus) e acciughe (Engraulis spp), freschi o refrigerati.

(7) Solo grancevole vive

(8) Solo vongole (Venus gallina), fresche o refrigerate

(9) Solo non conservato e non concentrato, destinato al consumo umano

(10) Esclusi i latticini, l'Emmental, il Gruyère, i formaggi a pasta erborinata, il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano

(11) Solo il frumento tenero panificabile.

(12) Solo l'avena spuntata

(13) Solo i cereali schiacciati.

(14) Escluso il grasso di noccioli o di residui di volatili

(15) **Solo quelli contenenti carne o frattaglie commestibili della specie suina domestica.**

(16) Solo quelli contenenti sangue suino

(17) Solo:

- salami di carne, di frattaglie commestibili o di sangue della specie suina domestica;
- qualsiasi preparazione o conserva contenente carne o frattaglie commestibili della specie suina domestica

(18) Esclusi i vini pregiati prodotti in determinate regioni.

ALLEGATO C

ex 8536 50 000	— Interruttori non automatici e sezionatori di materiali diversi dalla ceramica e dal vetro, di peso uguale o inferiore a 2 kg
ex 8536 20 100 ex 8536 20 900 ex 8536 50 000	— Interruttori automatici e disgiuntori di peso uguale o inferiore a 3 kg
ex 8536 10 100 ex 8536 10 500 ex 8536 10 900	— Interruttori di sicurezza a fusibili
ex 8533 21 000 ex 8533 29 000	— Resistenze in ceramica o in vetro di peso uguale o inferiore a 2 kg
ex 8536 61 100 ex 8536 61 900 ex 8536 69 000 ex 8536 90 010 ex 8536 90 800	— Altri apparecchi in ceramica o in vetro di peso uguale o inferiore a 2 kg
ex 8533 10 000 ex 8533 21 000 ex 8533 29 000 ex 8533 31 000 ex 8533 39 000 ex 8533 40 100 ex 8533 40 900	— Resistenze e potenziometri di materiali diversi dalla ceramica e dal vetro, di peso uguale o inferiore a 2 kg
ex 8534 00 110 ex 8534 00 190 ex 8534 00 900	— Circuiti stampati di peso uguale o inferiore a 2 kg
ex 8536 50 000	— Starter di materiali diversi dalla ceramica e dal vetro, di peso uguale o inferiore a 3 kg
ex 8536 61 100 ex 8536 61 900 ex 8536 69 000	— Portalampade e prese di corrente, di materiali diversi dalla ceramica o dal vetro, di peso uguale o inferiore a 2 kg
ex 8536 90 190	— Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi non coassiali, di materiali diversi dalla ceramica e dal vetro, di peso uguale o inferiore a 2 kg
ex 8536 90 010 ex 8536 90 800	— Altri apparecchi di materiali diversi dalla ceramica e dal vetro, di peso uguale o inferiore a 2 kg, esclusi gli interruttori, i sezionatori, i disgiuntori, i contattori e gli interruttori di sicurezza.

ALLEGATO D

0103 10 00	2204 21 10
0103 91 10	2204 21 21
0103 92 11	2204 21 23
0103 92 19	2204 21 25
	2204 21 29
	2204 21 31
0701 10 00	2204 21 33
0701 90 10	2204 21 35
	2204 29 19
0701 90 59	2204 29 21
	2204 29 23
	2204 29 25
0803 00 10	2204 29 29
0803 00 90	2204 29 31
	2204 29 33
	2204 29 35
0804 30 00	2204 29 39

PROTOCOLLO N. 6

dell'accordo interinale («accordo») sull'assistenza reciproca nel settore doganale

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a) «legislazione doganale»: le disposizioni, applicabili nei territori delle parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse ad altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate dalle suddette parti;

b) «dazi doganali»: i dazi, le imposte, i diritti o gli altri importi riscossi nei territori delle parti contraenti in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;

c) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza nel settore doganale,

d) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza nel settore doganale

e) «infrazione»: ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione

Articolo 2

Campo di applicazione

1 Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare in materia di prevenzione, individuazione ed esame delle infrazioni a detta legislazione

2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione di tale protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non comprende le informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo assenso da parte di dette autorità

Articolo 3

Assistenza su domanda

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni attuate o programmate che violino o possano violare detta legislazione

2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente, su sua richiesta, se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse.

3 Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano sottoposti a sorveglianza:

a) le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la legislazione doganale,

b) i movimenti di merci per i quali è stata segnalata la possibilità di sostanziali infrazioni della legislazione doganale,

c) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, nell'ambito delle rispettive competenze, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevano informazioni riguardanti:

— operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale normativa, che possono interessare le altre parti contraenti;

— nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

— merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della legislazione doganale per quanto concerne l'importazione, l'esportazione, il transito o qualsiasi altro regime doganale.

Articolo 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alla propria legislazione, tutte le misure necessarie per

— consegnare tutti i documenti e

— notificare tutte le decisioni,

rientranti nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario, residente o stabilito nel suo territorio. In tal caso si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande presentate conformemente al presente protocollo sono fatte per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari per la loro evasione. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate anche domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni

a) autorità richiedente che presenta la domanda;

b) misura richiesta;

c) oggetto e motivo della domanda;

d) leggi, norme e altri documenti legali in causa;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) esposizione succinta dei fatti, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le domande sono presentate nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia, possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Esecuzione delle domande

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione

2. Le domande di assistenza saranno evase conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e alle altre disposizioni di legge della parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere informazioni dagli uffici dell'autorità interpellata o di altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, sulle infrazioni della legislazione doganale, che occorrano all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una parte contraente, d'intesa con l'altra parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte sul territorio di quest'ultima

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte, in qualsiasi forma, per gli stessi fini.

Articolo 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, o

b) riguardare norme valutarie o fiscali diverse da quelle relative ai dazi doganali, ovvero

c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2 Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se ne venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda

3 Se l'assistenza è rifiutata o negata la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente

Articolo 10

Osservanza della riservatezza

1 Tutte le informazioni comunicate ai sensi del presente protocollo sono di carattere riservato Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie

2 I dati nominativi non vengono trasmessi qualora vi siano fondati motivi di ritenere che il loro trasferimento o il loro uso contravvenga ai principi fondamentali del diritto di una delle parti, in particolare, qualora la persona interessata subisca un indebito pregiudizio Su richiesta, la parte che riceve le informazioni comunica alla parte che le fornisce l'uso fattone e i risultati ottenuti.

3 I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, qualora siano necessari ai fini di un azione penale, alle pubblica accusa e alle autorità giudiziarie. Altre persone o autorità possono ottenere dette informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce

4 La parte che fornisce le informazioni verifica l'esattezza delle stesse Qualora risulti che le informazioni fornite sono inesatte o devono essere cancellate, ne dovrà informare senza indugio la parte ricevente Quest'ultima è tenuta ad apportare le correzioni o a procedere alla cancellazione

5. Fatti salvi i casi di pubblico interesse prevalente, la persona interessata può ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui fini di tale memorizzazione

Articolo 11

Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo, le parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite, esse sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità Queste disposizioni non si applicano alle informazioni riguardanti i reati relativi agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2

2 Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale

3 Le parti contraenti, nei loro documenti probatori, nella loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo

Articolo 12

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento Nella richiesta di comparizione deve essere precisato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato

Articolo 13

Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del

presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni, nonché interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.

Articolo 14

Esecuzione

1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali dell'Ungheria, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme per la protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modificazioni del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate delle specifiche norme di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 15

Complementarità

1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di reciproca assistenza che sia stato concluso o possa essere concluso tra singoli o più Stati membri della CE e l'Ungheria. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca di cui ai suddetti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non arrecano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

PROTOCOLLO N. 7

sulle concessioni con limiti annui

Le parti convengono che, qualora l'accordo entri in vigore dopo il 1° gennaio di un qualsiasi anno, ogni concessione accordata entro limiti quantitativi annui sarà adeguata proporzionalmente, ad eccezione delle concessioni della Comunità di cui agli allegati III e VIII.

Per quanto concerne gli allegati III e VIII, i prodotti per i quali sono stati rilasciati certificati d'importazione ai sensi dei regolamenti (CEE) del Consiglio recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate tra il 1° gennaio e l'entrata in vigore dell'accordo saranno imputati ai contingenti o massimali tariffari indicati in detti allegati.

ATTO FINALE

I plenipotenziari :

del REGNO DEL BELGIO,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA PORTOGHESE

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

qui di seguito denominate "Stati membri", e

della COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, qui di seguito denominate "Comunità",

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI UNGHERIA, qui di seguito denominata "UNGHERIA",

dall'altra,

riuniti a Bruxelles il sedici dicembre millenovecentonovantuno per la firma dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di UNGHERIA, dall'altra,

hanno adottato i testi elencati in appresso

l'accordo europeo, nonché i seguenti protocolli

Protocollo n° 1 sui prodotti tessili e sui capi d'abbigliamento

Protocollo n° 2 sui prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

Protocollo n° 3 sul regime commerciale per i prodotti agricoli trasformati

Protocollo n° 4 sulle norme di origine

Protocollo n° 5 sulle disposizioni specifiche relative agli scambi tra l'Ungheria, la Spagna e il Portogallo

Protocollo n° 6 sull'assistenza reciproca nel settore doganale

Protocollo n° 7 sulle concessioni con limiti annui

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari dell'Ungheria hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale

Dichiarazione comune relativa all'articlo 7, paragrafo 4 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 37, paragrafo 1 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 37 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 38 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitolo II dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 47 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitolo III dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitoli II, III e IV dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 56, paragrafo 3 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 58 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 59 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 62 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 65 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 6, articolo 5 dell'accordo.

19 Libreria Suppl ord alla G U n 232

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonche i plenipotenziari dell'Ungheria hanno inoltre preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso e allegati al presente atto finale

Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'articolo 66 dell'accordo

Accordo in forma di scambio di lettere relativo ad alcune disposizioni nei settori dei suini e dei pollami

Scambio di lettere relativo al transito

Scambio di lettere relativo alle infrastrutture di trasporto terrestre.

I plenipotenziari dell'Ungheria hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale :

Dichiarazione della Comunità relativa al titolo IV, capitolo I dell'accordo

Dichiarazione della Comunità relativa all'articlo 8 paragrafo 4 del protocollo n° 2 sui prodotti CECA

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale

Dichiarazione dell'Ungheria relativa all'articolo 7 dell'accordo

Dichiarazione dell'Ungheria relativa all'articolo 10 dell'accordo

Dichiarazione dell'Ungheria relativa all'articolo 44 dell'accordo

Lettera del governo dell'Ungheria relativa al protocollo n° 2 dell'accordo

Dichiarazione dell'Ungheria relativa agli allegati IXa e XIc dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì sedici dicembre millenovecentonovantuno.

DICHIARAZIONI COMUNI

1. Articolo 7, paragrafo 4

La Comunità e l'Ungheria confermano che qualora si proceda ad una riduzione dei dazi mediante una sospensione di dazi per un periodo di tempo particolare, tali dazi ridotti sostituiscono i dazi di base solo per la durata di tale sospensione e che, qualora sia decisa una sospensione parziale di dazi, viene tutelato il margine preferenziale tra le Parti.

2. Articolo 37, paragrafo 1

Si conviene che il concetto "condizioni e modalità applicabili in ciascuno degli Stati membri" include, all'occorrenza, le norme comunitarie.

3. Articolo 37

Si conviene che il termine "bambini" è definito in conformità della normativa nazionale del paese ospite interessato.

4. Articolo 38

Si conviene che il termine "membri della loro famiglia" è definito in conformità della normativa nazionale del paese ospite interessato.

5. Titolo IV capitolo II

Fatte salve le disposizioni del titolo IV, capitolo IV, le Parti concordano che il trattamento applicato ai cittadini o alle imprese di una Parte è considerato meno favorevole di quello applicato a quelli dell'altra Parte se tale trattamento è ufficialmente o di fatto meno favorevole di quello concesso a cittadini o imprese della controparte.

6. Articolo 47

Le Parti concordano che le norme previste all'articolo 48 possono essere destinate, fra l'altro, alla tutela di creditori e partner commerciali.

7. Titolo IV, capitolo III

Le Parti fanno il possibile per raggiungere un risultato reciprocamente soddisfacente nel contesto dei negoziati sui servizi attualmente in corso in seno all'Uruguay Round.

8. Titolo IV, capitoli II, III e IV

Qualsiasi problema derivante dall'attuazione dell'Atto ungherese n° XVI del 1991 sulle concessioni sarà, su richiesta della Comunità, oggetto di consultazioni in seno al consiglio di associazione.

9. Articolo 56, paragrafo 3

Le Parti dichiarano che gli accordi di cui all'articolo 56, paragrafo 3 mirano ad estendere quanto più ampiamente possibile alle relazioni tra Comunità e Ungheria i regolamenti e le politiche applicabili nella Comunità e negli Stati membri nel settore dei trasporti.

10. Articolo 58

Il solo fatto di esigere un visto per persone fisiche di talune parti e non per quelle di altre non va considerato invalidante o riduttivo dei vantaggi previsti da un impegno specifico.

11. Articolo 59

Quando il consiglio di associazione è chiamato ad adottare misure finalizzate all'ulteriore liberalizzazione nel settore dei servizi o delle persone, deve altresì stabilire per quali operazioni connesse con tali misure sono autorizzati versamenti in valuta convertibile.

12. Articolo 62

Le Parti non fanno uso improprio delle disposizioni sul segreto professionale per impedire l'accesso a informazioni in materia di concorrenza.

13. Articolo 65

Le Parti concordano che ai fini dell'attuazione del presente accordo di associazione, il concetto di "proprietà intellettuale, industriale e commerciale" è inteso in senso analogo a quello dell'articolo 36 del trattato CEE e include, in particolare, la tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi, dei brevetti, del disegno industriale, dei marchi commerciali e di servizi, del software, delle topografie di circuiti integrati, delle indicazioni geografiche, nonché della protezione contro la concorrenza sleale e la tutela delle informazioni riservate in materia di know-how.

14. Protocollo n° 6, articolo 5

Le Parti contraenti sottolineano che il riferimento contenuto in questo articolo alle rispettive normative può coprire, se del caso, qualsiasi impegno internazionale cui possono essere vincolate, come la Convenzione de l'Aia del 15 novembre 1965 sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale.

SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E L'UNGHERIA PER QUANTO RIGUARDA L'ARTICOLO 66

A. Lettera della Comunità

Signor

mi pregio riferirmi alle discussioni riguardanti l'articolo 66 dell'accordo europeo.

Confermo con la presente che, per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 66 dell'accordo europeo, la partecipazione alle gare d'appalto in Ungheria concessa alle imprese comunitarie a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo ai sensi dell'articolo 66 si applica alle imprese comunitarie stabilite in Ungheria in forma di consociate come indicato all'articolo 44, e nelle forme di cui all'articolo 54. In deroga alle disposizioni dell'articolo 66, le imprese comunitarie stabilite in Ungheria in forma di filiali e agenzie, come indicato all'articolo 44, possono partecipare alle gare d'appalto in Ungheria al più tardi al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 6.

Le sarei grato se volesse comunicarmi che il governo della Repubblica di Ungheria è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor l'espressione della mia profonda stima.

A nome della Comunità

B. Lettera dell'Ungheria

Signor

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta :

"Mi pregio riferirmi alle discussioni riguardanti l'articolo 66 dell'accordo europeo

Confermo con la presente che, per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 66 dell'accordo europeo, la partecipazione alle gare d'appalto in Ungheria concessa alle imprèse comunitarie a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo ai sensi dell'articolo 66 si applica alle imprese comunitarie stabilite in Ungheria in forma di consociate come indicato all'articolo 44, e nelle forme di cui all'articolo 54. In deroga alle disposizioni dell'articolo 66, le imprese comunitarie stabilite in Ungheria in forma di filiali e agenzie, come indicato all'articolo 44, possono partecipare alle gare d'appalto in Ungheria al più tardi al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 6.

Le sarei grato se volesse comunicarmi che il Governo della Repubblica di Ungheria è d'accordo su quanto precede."

Mi pegio comunicarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo ungherese

ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA'
E L'UNGHERIA RELATIVO AD ALCUNE DISPOSIZIONI
NEI SETTORI DEI SUINI E DEL POLLAME

LETTERA N. 1

Bruxelles,

Signor

mi pregio far riferimento ai colloqui sul regime commerciale per alcuni prodotti agricoli svoltisi tra la Comunità e la Repubblica di Ungheria nel quadro dei negoziati per l'accordo europeo.

Mi pregio confermarLe che, qualora la Comunità intenda applicare prelievi supplementari, nei settori dei suini e del pollame, per i prodotti elencati negli allegati VIIIa e Xb dell'accordo interinale, originari dell'Ungheria, essa ne informerà le autorità ungheresi. Le parti terranno consultazioni entro 3 giorni lavorativi al fine di scambiare tutte le informazioni utili per consentire alla Comunità di valutare la necessità di introdurre tali misure.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il governo della Repubblica di Ungheria approva il contenuto della presente.

Voglia accettare, Signor l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio delle Comunità europee

LETTERA N. 2

Bruxelles,

Signor

mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta :

"mi pregio far riferimento ai colloqui sul regime commerciale per alcuni prodotti agricoli svoltisi tra la Comunità e la Repubblica di Ungheria nel quadro dei negoziati per l'accordo europeo.

Mi pregio confermarLe che, qualora la Comunità intenda applicare prelievi supplementari, nei settori dei suini e del pollame, per i prodotti elencati negli allegati VIIIa e Xb dell'accordo interinale originari dell'Ungheria, essa ne informerà le autorità ungheresi. Le parti terranno consultazioni entro 3 giorni lavorativi al fine di scambiare tutte le informazioni utili per consentire alla Comunità di valutare la necessita di introdurre tali misure.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il governo della Repubblica di Ungheria approva il contenuto della presente."

Mi pregio confermarLe che il mio Governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica di Ungheria

SCAMBIO DI LETTERE

TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA ("COMUNITA'")

E L'UNGHERIA PER QUANTO RIGUARDA IL TRANSITO

A. Lettera dell'Ungheria

Signor

nel corso dei negoziati sull'accordo europeo tra le Comunita e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ungheria, dall'altra, è stato convenuto quanto segue

1. le parti contraenti dell'accordo europeo non adottano alcuna misura che possa pregiudicare la situazione derivante dall'applicazione degli attuali accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunità e l'Ungheria ;

2.a in particolare, nel quadro di una soluzione globale dei problemi di transito attraverso l'Ungheria per gli Stati membri della Comunità più direttamente interessati, l'Ungheria concede, oltre all'attuale contingente già accordato conformemente agli accordi bilaterali per il 1991, i seguenti permessi per il 1992 :

	1992
non tassati	0
tassabili	5 200
paesi terzi (1)	100

Tutti i permessi non tassati e tassabili comprendono i viaggi di andata e ritorno. Per il 1993 e il 1994, il numero complessivo di permessi non tassati e tassabili sara aumentato del 5 % l'anno, di modo che i permessi supplementari ammonteranno a 300 permessi non tassati e 6 160 permessi tassabili nel 1993, e a 615 permessi non tassati e 7 168 permessi tassabili nel 1994. Il numero di permessi supplementari per paesi terzi rimane fissato a 100 permessi l'anno per il 1993 e per il 1994.

(1) Tutti i permessi esistenti o supplementari per paesi terzi possono essere scambiati con permessi di transito nel rapporto di 1:2 (1 permesso per paesi terzi per 2 permessi di transito).

AF/CE/H/i 18

2.b Il suddetto tasso di incremento del 5 % annuo applicato nel 1993 e nel 1994 ai permessi non tassati e tassabili è soggetto a revisione, nel rispetto del principio dello standstill, nel caso in cui entri in vigore un accordo bilaterale sui trasporti tra la Comunità e l'Ungheria prima della fine del 1994. Qualora un simile accordo possa entrare in vigore solo in data successiva, i suddetti permessi sono oggetto di negoziato, nel rispetto del principio dello standstill.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità sul contenuto della presente.

Voglia accettare, Signor l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo dell'Ungheria

B. Lettera della Comunità

Signor

mi pregio confermarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta :

"nel corso dei negoziati sull'accordo europeo tra le Comunità e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ungheria, dall'altra, è stato convenuto quanto segue :

1. le parti contraenti dell'accordo europeo non adottano alcuna misura che possa pregiudicare la situazione derivante dall'applicazione degli attuali accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunità e l'Ungheria .

2.a in particolare, nel quadro di una soluzione globale dei problemi di transito attraverso l'Ungheria per gli Stati membri della Comunità più direttamente interessati, l'Ungheria concede, oltre all'attuale contingente già accordato conformemente agli accordi bilaterali per il 1991, i seguenti permessi per il 1992 :

	1992
non tassati	0
tassabili	5 200
paesi terzi [1]	100

Tutti i permessi non tassati e tassabili comprendono i viaggi di andata e ritorno. Per il 1993 e il 1994, il numero complessivo di permessi non tassati e tassabili sarà aumentato del 5 % l'anno, di modo che i permessi supplementari ammonteranno a 300 permessi non tassati e 6 160 permessi tassabili nel 1993, e a 615 permessi non tassati e 7 168 permessi tassabili nel 1994. Il numero di permessi supplementari per paesi terzi rimane fissato a 100 permessi l'anno per il 1993 e per il 1994.

(1) Tutti i permessi esistenti o supplementari per paesi terzi possono essere scambiati con permessi di transito nel rapporto 1:2 (1 permesso per paesi terzi per 2 permessi di transito).

AF/CE/H/i 20

2.b Il suddetto tasso di incremento del 5 % annuo applicato nel 1993 e nel 1994 ai permessi non tassati e tassabili è soggetto a revisione, nel rispetto del principio dello standstill, nel caso in cui entri in vigore un accordo bilaterale sui trasporti tra la Comunità e l'Ungheria prima della fine del 1994. Qualora un simile accordo possa entrare in vigore solo in data successiva, i suddetti permessi sono oggetto di negoziato, nel rispetto del principio dello standstill.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità sul contenuto della presente."

Mi pregio confermare che la Comunità europea è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor l'espressione della mia profonda stima.

A nome della Comunità

SCAMBIO DI LETTERE TRA LA
COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA ("COMUNITA'")
E L'UNGHERIA PER QUANTO RIGUARDA LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO TERRESTRE

A. Lettera della Comunità

Signor

mi pregio confermarLe con la presente la posizione della Comunità, espressa nel corso dei negoziati sull'accordo europeo tra le Comunità e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ungheria, dall'altra, in base alla quale, nel quadro dei meccanismi finanziari previsti dall'accordo, la Comunità finanzierà, all'occorrenza, il miglioramento delle infrastrutture di trasporto terrestre, ivi compresi le strade, le ferrovie, le vie navigabili e il trasporto combinato.

A questo proposito, prendo atto del desiderio espresso dall'Ungheria di considerare prioritari i progetti relativi al traffico di transito attraverso l'Ungheria, quali l'ammodernamento e la costruzione di linee ferroviarie tra Hegyeshalom e Budapest e tra Budapest e Kelebia, che rappresentano importanti corridoi per il transito comunitario.

Prendo atto altresì dell'auspicio espresso dall'Ungheria che le discussioni relative a quanto sopra possano iniziare al più presto, senza pregiudizio per la valutazione dei progetti in base alle procedure attualmente in vigore.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.

Voglia accettare, Signor l'espressione della mia profonda stima.

A nome della Comunità

B. Lettera della Repubblica di Ungheria

Signor

mi pregio confermare di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta :

"mi pregio confermarLe con la presente la posizione della Comunità, espressa nel corso dei negoziati sull'accordo europeo tra le Comunità e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ungheria, dall'altra, in base alla quale, nel quadro dei meccanismi finanziari previsti dall'accordo, la Comunità finanzierà, all'occorrenza, il miglioramento delle infrastrutture di trasporto terrestre, ivi compresi le strade, le ferrovie, le vie navigabili e il trasporto combinato.

A questo proposito, prendo atto del desiderio espresso dall'Ungheria di considerare prioritari i progetti relativi al traffico di transito attraverso l'Ungheria, quali l'ammodernamento e la costruzione di linee ferroviarie tra Hegyeshalom e Budapest e tra Budapest e Kelebia, che rappresentano importanti corridoi per il transito comunitario.

Prendo atto altresì dell'auspicio espresso dall'Ungheria che le discussioni relative a quanto sopra possano iniziare al più presto, senza pregiudizio per la valutazione dei progetti in base alle procedure attualmente in vigore.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente."

Mi pregio confermarLe che il Governo dell'Ungheria è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo della Repubblica di Ungheria

DICHIARAZIONI UNILATERALI

Dichiarazioni della Comunità europea

1. Titolo IV, Capitolo I

La Comunità dichiara che in nessun caso le disposizioni del Capitolo I "circolazione dei lavoratori" devono essere interpretate come limitazione di competenze degli Stati membri per quanto riguarda l'entrata e la permanenza sul loro territorio di lavoratori e dei membri della loro famiglia.

2. Articolo 8, paragrafo 4 del Protocollo n° 2 sui prodotti CECA

Si conviene che la possibilità di una proroga eccezionale del periodo di cinque anni è rigorosamente limitata al caso particolare dell'Ungheria e non altera la posizione della Comunità in relazione ad altri casi, né pregiudica gli impegni internazionali. L'eventuale deroga prevista al paragrafo 4 tiene conto delle particolari difficoltà dell'Ungheria nella ristrutturazione del settore siderurgico e del fatto che tale processo è stato avviato solo recentemente.

Dichiarazioni dell'Ungheria

1. Articolo 7

L'Ungheria si impegna ad adottare al più presto la nomenclatura combinata.

2. Articolo 10

L'Unghèria riduce i dazi doganali all'importazione applicabili in Ungheria ai prodotti originari della Comunità in misura tale da garantire che il valore degli scambi esenti da dazi doganali sia, a decorrere dal 1° gennaio 1994, almeno pari al 25 % del totale delle importazioni industriali dalla Comunità sulla base delle statistiche disponibili dell'anno più recente.

3. Articolo 44

Benché in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1, l'Ungheria si impegni a concedere il trattamento nazionale alle imprese e ai cittadini della Comunità entro la fine della prima fase di cui all'articolo 6, secondo le disposizioni sospensive di cui all'articolo 44, paragrafo 2, tale regime è già concesso dall'entrata in vigore dell'accordo nella maggior parte dei settori economici, ad esempio nelle seguenti industrie :

manufatti, metallurgia, elettroingegneria, elettronica di consumo, attrezzature di trasporto, attrezzature per telecomunicazioni, chimica, farmaceutica, materiali da costruzione, legno e carta, tessili, cuoio e abbigliamento, calzature, vetro, ceramica, arredamento, stampa, trasformazione alimentare.

LETTERA DEL GOVERNO UNGHERESE ALLA COMUNITA'
RELATIVA AL PROTOCOLLO N° 2

Il Governo dell'Ungheria dichiara che non invocherà le disposizioni del protocollo n° 2 sui prodotti CECA, e in particolare l'articolo 8, per non rimettere in questione la compatibilità con questo protocollo degli accordi conclusi dall'industria carboniera della Comunità con le aziende dell'energia elettrica e con l'industria siderurgica per garantire la vendita del carbone comunitario.

DICHIARAZIONE

relativa agli allegati IX a e XI c dell'accordo

L'Ungheria conferma la propria intenzione di aumentare a scadenze regolari, previa consultazione con le Comunità europee, il numero dei prodotti compresi nell'elenco di cui all'allegato IX a nel corso del periodo di transizione di cinque anni, di modo che alla fine di tale periodo un numero considerevole di prodotti attualmente compresi nell'allegato XI c non sia più soggetto ad alcuna restrizione quantitativa.

VERBALE DI RETTIFICA

DELL'ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DALL'ALTRA

IL SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, nella sua funzione di depositario dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato à Bruxelles il 16 dicembre 1991, in seguito denominato "accordo",

Avendo constatato che il testo dell'accordo, la cui copia certificata conforme è stata notificata alle parti firmatarie il 7 aprile 1993, contiene errori materiali,

Avendo portato a conoscenza delle parti firmatarie dell'accordo tali errori nonché proposte di correzione, indicando come termini per la formulazione di eventuali obiezioni a dette proposte le date, rispettivamente, del 30 aprile 1993 e del 31 maggio 1993,

Avendo constatato che nessuna parte firmataria a mosso obiezioni alla data di scadenza si detti termini,

HA PROCEDUTO in data odierna alla correzione degli errori in questione, come indicato in allegato, nei testi dell'accordo facenti fede ed ha redatto il presente verbale di rettifica, copia del quale è comunicata alle parti contraenti; il testo così corretto sostituisce il testo erroneo.

Fatto a Bruxelles, addì sette giugno millenovecentonovantatre.

ALLEGATO

Articolo 30

Anziché: "...in quantità maggiorate o in condizione tali da..."
leggasi: "...in quantità maggiorate e in condizioni tali da..."

Protocollo No. 5

Articolo 1 e articolo 8

Anziché: " ...al titolo I..."
leggasi: " ...al titolo III..."

Articolo 1

Anziché: " ...nell'atto di adesione del Regno di Spagna alle Comunità Europee..."
leggasi: " ...nell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese alle Comunità Europee..."

Articolo 11 paragrafo 3

Anziché: " ...(CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 un dazio che ridurrà la differenza tra il dazio efettivamente applicato e il dazio preferenziale in base al seguente calendario:

- il 1° gennaio 1992 la differenza..."

leggasi: " ...(CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75, (CEE) n. 1418/76 e (CEE) n. 822/87 un dazio che ridurrà la differenza tra il dazio efettivamente applicato il 31 dicembre 1990 e il dazio preferenziale in base al seguente calendario:

- all'entrata in vigore dell'accordo, la differenza..."

Allegato D

- Occorre aggiungere la posizione 0701 90 51
- La posizione 2204 29 19 è sostituita da 2204 29 10.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 917):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 21 gennaio 1993.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° marzo 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione l'11 marzo 1993.

Esaminato in aula e approvato il 17 marzo 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2423):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 aprile 1993, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla III commissione l'8 giugno 1993 e 21 luglio 1993.

Esaminato in aula il 20 luglio 1993 e approvato, con modificazioni, il 5 agosto 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 917/*B*):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 settembre 1993.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21 settembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 23 settembre 1993.

93G0460

LEGGE 30 settembre 1993, n. 388.

Ratifica ed esecuzione: *a)* del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; *b)* dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; *c)* dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera *b)*; tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti, firmati a Parigi il 27 novembre 1990:

a) il protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni;

b) l'accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonchè la Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata Convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato;

c) l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera *b)*.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 della presente legge, dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, secondo comma, del protocollo, dall'articolo 5, comma 2, dell'accordo e dall'articolo 2 dell'accordo di cui, rispettivamente, alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 1.

Art. 3.

1. Ai fini della prestazione dell'assenso previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, della Convenzione, si applicano gli articoli 723 e 724 del codice di procedura penale.

Art. 4.

1. La domanda di assistenza giudiziaria prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, della Convenzione è presentata all'autorità designata da ciascuno Stato richiesto dal procuratore della Repubblica che svolge le indagini in relazione alle quali è domandata la prosecuzione dell'osservazione all'estero. Della presentazione della domanda è data notizia senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia.

2. L'autorizzazione a proseguire l'osservazione nel territorio dello Stato prevista dall'articolo 40, paragrafi 1 e 2, della Convenzione è concessa dal procuratore generale della corte d'appello nel cui distretto l'osservazione deve essere proseguita ed è trasmessa dalla direzione centrale della polizia criminale del Ministero dell'interno.

Art. 5.

1. Nel caso previsto dall'ultima parte dell'articolo 41, paragrafo 1, della Convenzione, la polizia giudiziaria verifica l'identità della persona inseguita e procede al suo fermo.

2. La persona fermata, se non è cittadino italiano, è rimessa in libertà dalla medesima autorità che ha proceduto al fermo al più tardi alla scadenza del termine indicato nel paragrafo 6 dell'articolo 41 della Convenzione, se entro lo stesso termine non si è proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 716 del codice di procedura penale.

Art. 6.

1. Nei casi in cui venga proposta o ricevuta una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, della Convenzione, l'autorità giudiziaria italiana deve darne notizia senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

1. L'articolo 54 della Convenzione non si applica nelle ipotesi previste nell'articolo 55, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della Convenzione stessa.

2. Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera *b)*, della Convenzione, costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali dello Stato i delitti contro la personalità dello Stato.

Art. 8.

1. L'autorità designata a chiedere e ricevere le informazioni di cui all'articolo 57 della Convenzione è il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 9.

1. L'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen, di cui all'articolo 108 della Convenzione, è il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Essa è altresì competente per le attività di cui agli articoli 37, paragrafo 1, 38, paragrafo 4, e 46, paragrafo 2, della Convenzione. È fatto divieto di trasmettere i dati personali dei richiedenti l'asilo alle autorità dei loro Paesi di provenienza o a parti contraenti che non prevedono analogo divieto.

2. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati. Fino a quando non sarà istituito tale organo, i relativi compiti sono svolti dal Comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il quale può designare, per i compiti di controllo previsti dal predetto articolo 114 della Convenzione e per quelli di cui all'articolo 115 della Convenzione stessa, uno o più dei suoi componenti e un esperto particolarmente qualificato nella materia scelto dal Comitato stesso. La designazione non ha effetto se non è comunicata all'autorità di controllo comune istituita a norma dell'articolo 115 della Convenzione.

Art. 10.

1. Per il funzionamento del Sistema d'informazione Schengen si applicano direttamente le disposizioni di cui agli articoli da 94 a 101, nonchè quelle di cui agli articoli 112 e 113 della Convenzione stessa per quanto concerne le categorie di dati, le specifiche finalità di utilizzazione, le autorità che possono accedere ai dati e la durata di conservazione degli stessi.

2. Per tutto quanto non disciplinato dalla Convenzione, e fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Garante per la protezione dei dati, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 7 a 11 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Le disposizioni dell'articolo 12 della legge 1º aprile 1981, n. 121, si applicano anche nei confronti del pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati o informazioni in violazione delle disposizioni che disciplinano il Sistema d'informazione Schengen.

Art. 11.

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 9 della presente legge, le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonchè di verifica di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, possono essere rivolte all'autorità di cui allo stesso articolo 9, comma 2, la quale risponde sulla base dei riscontri effettuati dall'autorità di cui al comma 1 del medesimo articolo 9, ovvero anche direttamente attraverso ispezioni o accessi al fine di effettuare verifiche e controlli a norma delle disposizioni vigenti. Il diritto di accesso è escluso quando la comunicazione all'interessato dell'informazione richiesta può ostacolare il perseguimento delle finalità per le quali la segnalazione è stata inserita nel sistema informativo, quando ricorre l'esigenza di salvaguardare i diritti altrui, nonchè fino a quando permane la segnalazione per sorveglianza discreta. La segnalazione richiesta dai competenti organi italiani ha effetto per un periodo di sei mesi, salvo che gli stessi organi comunichino prima della scadenza di tale termine di dover mantenere la segnalazione per ulteriori sei mesi.

2. Nei casi previsti dal comma 1, qualora i dati siano stati inseriti nel Sistema d'informazione Schengen da un altro Stato contraente, la risposta dovrà essere conforme al parere dell'autorità nazionale di controllo di detto Stato.

. Le disposizioni dell'articolo 10, quinto, sesto e settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applicano anche avverso la decisione dell'autorità che procede a norma del comma 1.

Art. 12.

1. La responsabilità per i danni derivanti da condotta posta in essere in violazione delle norme disciplinanti la raccolta, conservazione ed utilizzazione dei dati inseriti nella sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen è disciplinata dalle disposizioni vigenti. Tuttavia, qualora il danno subìto non abbia natura patrimoniale o non sia facilmente quantificabile, la parte danneggiata ha diritto ad un equo indennizzo.

Art. 13.

1. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Analogo provvedimento è adottato sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione quando si tratta di stranieri segnalati ai fini della non ammissione, ovvero considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di ciascuno degli Stati contraenti».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente comma:

«3-bis. Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale sono equiparati ai visti nazionali i visti uniformi rilasciati dalle autorità diplomatiche o consolari degli Stati appartenenti alla Comunità europea sulla base di specifici accordi».

3. I commi 9 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

«9. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, eccettuato quello terrestre che esercita il traffico frontaliero, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti, a norma delle disposizioni di cui al comma 1, per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonchè a riferire all'autorità di pubblica sicurezza

dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza di uno degli obblighi predetti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila per ciascuno degli stranieri trasportati, determinata dal prefetto. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui al comma 1 o che deve essere comunque respinto a norma delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1, ovvero di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero, o in altro Stato in cui sia consentita la sua immissione. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando lo straniero presenti istanza volta al riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi del comma 5 dell'articolo 1».

Art. 14.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«*1.* Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri, entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 3, che siano muniti di permesso di soggiorno rilasciato in base alle disposizioni del presente decreto, nonchè gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente rilasciato dalle autorità di Stati appartenenti alla Comunità europea nei limiti e alle condizioni stabiliti da specifici accordi».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

«*1*-bis. Gli stranieri muniti di un permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente rilasciato dalle autorità di uno Stato sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione devono dichiarare la loro presenza al questore della provincia in cui si trovano entro otto giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso nel territorio dello Stato. In difetto di tale dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila o, qualora la dichiarazione non venga resa entro trenta giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato, la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2».

3. Dopo il comma 12 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono inseriti i seguenti:

«*12*-bis. Un provvedimento di rifiuto analogo a quello previsto nel comma 12 può essere altresì adottato, sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il ricorso contro il provvedimento di rifiuto di cui al presente comma è esteso al merito e determina gli effetti di cui all'articolo 5, comma 4.

12-ter. Quando lo straniero non soddisfi più le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti, il permesso di soggiorno può essergli revocato con provvedimento scritto e motivato, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. In tal caso il provvedimento di revoca diviene esecutivo solo dopo l'esaurimento delle istanze giudiziarie eventualmente esperite contro il provvedimento stesso.

12-quater. Nell'ipotesi di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno disposti a norma dei commi 12-*bis* e 12-*ter*, l'esecuzio-

ne del provvedimento avviene mediante immediato accompagnamento alla frontiera».

Art. 15.

1. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'espulsione verso lo Stato di provenienza può essere esclusa sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione».

2. Le segnalazioni trasmesse dalle autorità italiane alle altre parti contraenti ai fini della non ammissione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera *d)*, della Convenzione del 19 giugno 1990, devono essere motivate. Analogamente devono essere motivate le segnalazioni ai fini dell'allontanamento, di cui all'articolo 23 della predetta Convenzione.

Art. 16.

1. Al primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «danno alloggio per mercede» sono aggiunte le seguenti: «nonchè coloro che gestiscono una struttura che fornisce alloggio anche in tende, *roulotte*, battelli e simili».

2. Al terzo comma dell'articolo 109 del testo unico richiamato al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La comunicazione dell'arrivo è effettuata mediante consegna di una scheda conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, fatta compilare e firmare personalmente dagli alloggiati, ed integrata, a cura degli albergatori o altri esercenti predetti, dagli estremi del documento di identità, passaporto o documento equivalente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati, la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita scheda può essere effettuata da uno dei coniugi anche per l'altro coniuge e per i figli minorenni e dal capo gruppo anche per gli altri componenti del gruppo».

Art. 17.

1. L'attuazione delle norme di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia.

2. Conformemente a quanto stabilito nell'articolo 29, paragrafo 4, della Convenzione, le disposizioni della medesima Convenzione relative alle domande ed ai richiedenti asilo non escludono l'obbligo delle competenti autorità nazionali di esaminare direttamente una domanda di asilo presentata ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione della Repubblica come attuato dalla legislazione vigente.

Art. 18.

1. È istituito un Comitato parlamentare di controllo incaricato di esaminare l'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

2. Il Comitato parlamentare di cui al comma 1 è composto da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.

3. Il Comitato parlamentare elegge al suo interno il Presidente ed un Vicepresidente.

4. Il Comitato parlamentare esamina i progetti di decisione, vincolanti per l'Italia, pendenti innanzi al Comitato esecutivo contemplato dal Titolo VII della citata Convenzione. A tal fine, il rappresentante del Governo italiano, chiesto eventualmente al Comitato esecutivo il rinvio della decisione a norma dell'articolo 132, paragrafo 3, della Convenzione, trasmette immediatamente il progetto di decisione al Comitato parlamentare. Questo esprime il proprio parere vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione del progetto;

qualora il parere non venga espresso entro tale termine, esso s'intende favorevole alla decisione.

5. Le decisioni del Comitato esecutivo, approvate dal rappresentante del Governo italiano, sono pubblicate, salvo deroghe disposte dal Comitato parlamentare, sulla *Gazzetta Ufficiale* entro quindici giorni dalla loro adozione definitiva unitamente agli eventuali provvedimenti interni di attuazione.

6. Il Governo riferisce annualmente al Comitato parlamentare sull'applicazione della Convenzione.

7. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 19.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 28.831 milioni per l'anno 1992, in lire 26.500 milioni per l'anno 1993, in lire 28.200 milioni per l'anno 1994, in lire 23.930 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 ed in lire 12.230 milioni annue a decorrere dall'anno 1997.

2. All'onere relativo all'anno 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando:

a) quanto à lire 11.000 milioni l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali»;

b) quanto a lire 5.000 milioni l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri»;

c) quanto a lire 5.831 milioni l'accantonamento «Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero»;

d) quanto a lire 7.000 milioni l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale».

3. Agli oneri relativi agli anni 1993, 1994 e 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

PROTOCOLLO DI ADESIONE
del Governo della Repubblica italiana

all'Accordo
tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese
relativo
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni
firmato a Schengen il 14 giugno 1985

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, Parti dell'Accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quí di seguito indicato come "l'Accordo", da un lato,

ed il Governo della Repubblica italiana, d'altro lato,

considerando i progressi già realizzati in seno alle Comunità Europee al fine di assicurare la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi,

prendendo atto che il Governo della Repubblica italiana condivide la volontà di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere comuni nei riguardi della circolazione delle persone, e di agevolare il trasporto e la circolazione delle merci e dei servizi attraverso dette frontiere,

hanno convenuto quanto segue :

20 - Libreria Suppl ord alla G U n 232

Articolo 1

Con il presente protocollo, la Repubblica italiana aderisce all'Accordo.

Articolo 2

All'Articolo 1 dell'Accordo, i termini "Stati dell'Unione economica Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese" vengono sostituiti con i termini "Stati dell'Unione economica Benelux, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e la Repubblica italiana".

Articolo 3

All'Articolo 8 dell'Accordo, i termini degli "Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese" vengono sostituiti con i termini degli "Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese e della Repubblica italiana".

Articolo 4

Il presente Protocollo viene firmato senza riserva di ratifica o di approvazione o con riserva di ratifica o di approvazione.

Il presente Protocollo è applicato a titolo provvisorio dal giorno successivo alla sua firma. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

Il Governo del Granducato di Lussemburgo è depositario del presente Protocollo; ne rimette copia conforme a ciascuno degli altri Governi firmatari. Notifica altresí ad essi la data di entrata in vigore.

Articolo 5
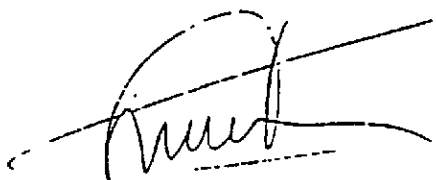
Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica italiana copia conforme dell'Accordo nelle lingue tedesca, francese e olandese.

Il testo dell'Accordo, nella versione in lingua italiana, viene allegato al presente Protocollo e fa fede alle stesse condizioni dei testi originali dell'Accordo nelle versioni nelle lingue tedesca, francese e olandese.
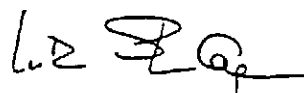
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Parigi, il ventisette novembre millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti ugualmente fede.
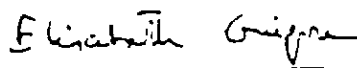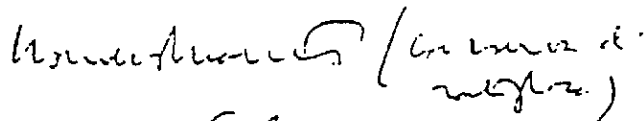
Per il Governo del Regno del Belgio

Per il Governo della Repubblica federale di Germania
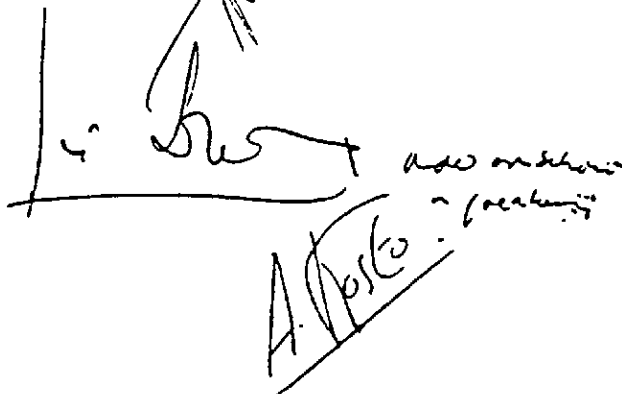
Per il Governo della Repubblica francese

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo del Granducato di Lussemburgo

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi

ACCORDO

FRA I GOVERNI DEGLI STATI

DELL'UNIONE ECONOMICA BENELUX,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

E DELLA REPUBBLICA FRANCESE

RELATIVO ALL'ELIMINAZIONE GRADUALE

DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE COMUNI

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,

qui di seguito denominati le Parti,

consapevoli che l'unione sempre più stretta fra i popoli degli Stati membri delle Comunità europee deve trovare la propria espressione nella libertà di attraversamento delle frontiere interne da parte di tutti i cittadini degli Stati membri e nella libera circolazione delle merci e dei servizi,

desiderosi di rafforzare la solidarietà fra i propri popoli rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione attraverso le frontiere comuni fra gli Stati dell'Unione economica Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese,

considerando i progressi già realizzati in seno alle Comunità europee, allo scopo di garantire la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi,

animati dalla volontà di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere comuni in relazione alla circolazione dei cittadini degli Stati membri delle Comunità europee e di agevolare la circolazione delle merci e dei servizi a tali frontiere,

considerando che l'applicazione del presente Accordo potrà richiedere l'adozione di misure legislative che dovranno essere sottoposte ai Parlamenti nazionali secondo le costituzioni degli Stati firmatari,

vista la dichiarazione del Consiglio europeo di Fontainebleau del 25 e 26 giugno 1984, relativa all'eliminazione alle frontiere interne delle formalità di polizia e dogana per la circolazione delle persone e delle merci,

visto l'Accordo concluso a Saarbrucken il 13 luglio 1984 fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese,

viste le conclusioni adottate il 31 maggio 1984 a seguito della riunione di Neustadt/Aisch dei Ministri dei Trasporti degli Stati del Benelux e della Repubblica federale di Germania,

visto il memorandum dei Governi dell'Unione economica Benelux del 12 dicembre 1984, consegnato ai Governi della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese,

hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

MISURE APPLICABILI A BREVE TERMINE

Articolo 1

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo e sino alla totale eliminazione di tutti i controlli, le formalità alle frontiere comuni fra gli Stati dell'Unione economica Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, per i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, si svolgeranno alle condizioni stabilite qui di seguito.

Articolo 2

A decorrere dal 15 giugno 1985, le autorità di polizia e di dogana effettuano di norma, nell'ambito della circolazione delle persone, una semplice sorveglianza visiva dei veicoli da turismo che attraversino la frontiera comune a velocità ridotta senza determinare l'arresto di detti veicoli.

Tuttavia, dette autorità possono procedere per sondaggio a controlli più approfonditi che dovranno, se possibile, essere effettuati in apposite piazzole, per non interrompere la circolazione degli altri veicoli all'attraversamento della frontiera.

Articolo 3

Al fine di agevolare la sorveglianza visiva, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che giungono alla frontiera comune a bordo di un'autovettura potranno apporre sul parabrezza del veicolo un disco verde, del diametro di almeno 8 centimetri. Tale disco sta ad indicare che essi sono in regola con le disposizioni di polizia di frontiera, trasportano esclusivamente merci ammesse nei limiti delle franchigie e rispettano la normativa in materia di cambi.

Articolo 4

Le Parti si adoperano per ridurre al minimo i tempi di sosta alle frontiere comuni dovuti ai controlli dei trasporti professionali di persone su strada.

Le Parti ricercano soluzioni che consentano di rinunciare, entro il I gennaio 1986, al controllo sistematico alle frontiere comuni

del foglio di via e' delle autorizzazioni di trasporto per i trasporti professionali di persone su strada.

Articolo 5

Entro il I gennaio 1986 verranno realizzati dei controlli raggruppati presso uffici ove i controlli nazionali sono giustapposti, nella misura in cui ciò non sia già stato realizzato nella pratica e a condizione che le strutture lo consentano. Successivamente si esaminerà la possibilità di introdurre controlli raggruppati ad altri posti di frontiera, tenendo conto delle situazioni locali.

Articolo 6

Le Parti adottano tra di loro, fatta salva l'applicazione di intese più favorevoli, le misure necessarie atte ad agevolare la circolazione dei cittadini degli Stati membri delle Comunità europee residenti nei Comuni che si trovano alle frontiere comuni, per consentire loro di attraversare tali frontiere al di fuori dei punti di passaggio autorizzati e al di fuori degli orari di apertura dei posti di controllo.

Gli interessati possono beneficiare di tali vantaggi solo se trasportano merci consentite nei limiti delle franchigie autorizzate e se rispettano la normativa in materia di cambi.

Articolo 7

Le Parti si adoperano per riavvicinare nei tempi più brevi le proprie politiche in materia di visti al fine di evitare le conseguenze negative che possono risultare da un alleggerimento dei controlli alle frontiere comuni in materia di immigrazione e sicurezza. Esse adottano, possibilmente entro il I gennaio 1986, le disposizioni necessarie al fine di applicare le proprie procedure relative al rilascio dei visti e all'ammissione sul proprio territorio, tenendo conto della necessità di garantire la protezione dell'insieme dei territori dei 5 Stati dall'immigrazione clandestina e da quelle attività che potrebbero minacciare la sicurezza.

Articolo 8

Al fine di alleggerire i controlli alle frontiere comuni e tenuto conto delle importanti differenze esistenti fra le legislazioni degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, le Parti si impegnano a lottare con determinazione sul proprio territorio

contro il traffico illecito di stupefacenti ed a coordinare efficacemente le proprie azioni in tale settore.

Articolo 9

Le Parti intensificano la cooperazione fra le proprie autorità doganali e di polizia, specialmente nella lotta alla criminalità, in particolare contro il traffico illecito di stupefacenti e di armi, l'ingresso ed il soggiorno irregolare di persone, la frode fiscale e doganale ed il contrabbando. A tal fine, e nel rispetto delle proprie legislazioni interne, le Parti cercano di migliorare lo scambio di informazioni e di intensificarlo per quanto riguarda le informazioni che possano presentare un interesse per le altre Parti nella lotta alla criminalità.

Le Parti rafforzano nel contesto delle proprie legislazioni nazionali l'assistenza reciproca contro i movimenti irregolari di capitali.

Articolo 10

Al fine di assicurare la cooperazione prevista agli articoli 6, 7, 8 e 9, si terranno ad intervalli regolari riunioni fra le autorità competenti delle Parti.

Articolo 11

Nel settore del trasporto transfrontiera di merci su strada, le Parti rinunciano, a partire dal I luglio 1985, ad esercitare sistematicamente i seguenti controlli alle frontiere comuni:

- controllo dei tempi di guida e di riposo (regolamento CEE n. 543/69 del Consiglio in data 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel campo dei trasporti su strada e AETS);

- controllo del peso e delle dimensioni dei veicoli utilitari; tale disposizione non impedisce l'introduzione di sistemi di pesa automatica ai fini di un controllo di peso per sondaggio;

- controlli relativi allo stato tecnico delle vetture.

Verranno adottate disposizioni al fine di evitare il duplice controllo all'interno del territorio delle Parti.

Articolo 12

A decorrere dal I luglio 1985, il controllo dei documenti relativi all'esecuzione di trasporti effettuati senza autorizzazione o fuori contingente in applicazione delle disposizioni comunitarie o bilaterali viene sostituito alle frontiere comuni da un controllo per sondaggio. I veicoli che effettuano trasporti nel quadro di tali regolamentazioni segnalano il loro passaggio della frontiera esponendo un simbolo visibile. Le autorità competenti delle Parti stabiliscono di comune accordo le caratteristiche tecniche di tale simbolo visibile.

Articolo 13

Le Parti si adoperano per armonizzare entro il I gennaio 1986 la regolamentazione relativa all'autorizzazione per il trasporto stradàle professionale in vigore fra di loro per il traffico transfrontiera, allo scopo di semplificare, alleggerire e permettere di sostituire le "autorizzazioni di viaggio" con "autorizzazioni a termine" con un controllo visivo al passaggio delle frontiere comuni.

Le modalità di trasformazione delle autorizzazioni di viaggio in autorizzazioni a termine verranno stabilite in via bilaterale, tenuto conto delle esigenze di trasporto stradale dei vari paesi interessati.

Articolo 14

Le Parti ricercano soluzioni che consentano di ridurre per i trasporti ferroviari i tempi di attesa alle frontiere comuni dovuti all'espletamento delle formalità alla frontiera.

Articolo 15

Le Parti raccomandano ai rispettivi enti ferroviari:

- di adattare le procedure tecniche al fine di ridurre al minimo i tempi di sosta alle frontiere comuni;

- di adoperarsi per applicare a taluni trasporti di merci su ferrovia che verranno stabiliti dagli enti ferroviari un particolare sistema di inoltro che consenta il rapido attraversamento delle frontiere comuni senza lunghe soste (treni merci con tempi di sosta ridotti alle frontiere).

Articolo 16

Le Parti procedono all'armonizzazione degli orari e delle date di apertura degli uffici doganali per il traffico fluviale alle frontiere comuni.

TITOLO II

MISURE APPLICABILI A LUNGO TERMINE

Articolo 17

In materia di circolazione delle persone, le Parti si adopereranno per eliminare i controlli alle frontiere comuni, trasferendoli alle proprie frontiere esterne. A tal fine, si adopereranno in via preliminare per armonizzare, se necessario, le disposizioni legislative e regolamentari relative ai divieti ed alle restrizioni sulle quali si basano i controlli e per adottare misure complementari per la salvaguardia della sicurezza e per impedire l'immigrazione clandestina di cittadini di Stati non membri delle Comunità europee.

Articolo 18

Le Parti, tenuto conto dei risultati ottenuti con le misure adottate a breve termine, avvieranno trattative, in particolare sulle seguenti questioni:

a) elaborazione di intese relative alla cooperazione tra le forze di polizia in materia di prevenzione della criminalità e di ricerca;

b) esame delle eventuali difficoltà di applicazione degli accordi di cooperazione giudiziaria internazionale e di estradizione al fine di individuare le soluzioni più adeguate per migliorare la cooperazione fra le Parti in tali settori;

c) ricerca di mezzi che permettano la lotta comune alla criminalità esaminando, tra l'altro, l'eventuale previsione di un diritto di inseguimento da parte della polizia, tenendo conto dei mezzi di comunicazione esistenti e della assistenza giudiziaria internazionale.

Articolo 19

Le Parti si adopereranno per armonizzare le legislazioni e i regolamenti, in particolare:

- sugli stupefacenti,

- sulle armi e sugli esplosivi,

- sulla dichiarazione dei viaggiatori negli alberghi.

Articolo 20

Le Parti si adopereranno per armonizzare le proprie politiche sui visti e sulle condizioni di ingresso nei rispettivi territori. Nella misura in cui ciò risulterà necessario, esse predisporranno altresì l'armonizzazione delle proprie normative relative ad alcuni aspetti del diritto degli stranieri per quanto riguarda i cittadini degli Stati non membri delle Comunità europee.

Articolo 21

Le Parti adotteranno iniziative comuni in seno alle Comunità europee:

a) per pervenire ad un aumento delle franchigie accordate ai viaggiatori;

b) per eliminare nel contesto delle franchigie comunitarie le restrizioni che potrebbero sussistere per l'entrata negli Stati membri di quelle merci il cui possesso non sia vietato ai loro cittadini.

Le Parti prenderanno iniziative in seno alle Comunità europee al fine di ottenere la riscossione armonizzata dell'IVA nel paese di partenza per le prestazioni di trasporto turistico all'interno delle Comunità europee.

Articolo 22

Sia nei rapporti reciproci sia in seno alle Comunità europee, le Parti si adopereranno:

- per aumentare la franchigia per il carburante in modo tale che questa corrisponda al normale contenuto dei serbatoi degli autobus (600 l.),

- per equiparare il tasso di imposta sul carburante diesel ed aumentare le franchigie per il normale contenuto dei serbatoi degli autocarri.

Articolo 23

Le Parti si adopereranno per ridurre, anche nel campo del trasporto merci, i tempi di attesa ed il numero dei punti di sosta presso gli uffici ove si effettuano controlli nazionali giustapposti.

Articolo 24

Nel settore della circolazione delle merci, le Parti si adopereranno per trasferire alle frontiere esterne o all'interno del proprio territorio i controlli attualmente esercitati alle frontiere comuni.

A tal fine, esse adotteranno, se necessario, iniziative comuni sia nei rapporti reciproci, sia in seno alle Comunità europee, allo scopo di armonizzare le disposizioni che regolano i controlli delle merci alle frontiere comuni. Le Parti si adopereranno affinchè tali misure non pregiudichino la necessaria tutela della salute delle persone, degli animali e dei vegetali.

Articolo 25

Le Parti svilupperanno la cooperazione tra di loro per agevolare lo sdoganamento delle merci al passaggio di una frontiera comune mediante uno scambio sistematico ed automatizzato dei dati necessari raccolti sulla base del Documento unico.

Articolo 26

Le Parti esamineranno con quali modalità sia possibile armonizzare le imposte dirette (IVA e accise) nel quadro delle Comunità europee. A tale fine, appoggeranno le iniziative promosse dalle Comunità europee.

Articolo 27

Le Parti esamineranno se, sulla base di reciprocità, i limiti delle franchigie consentite ai frontalieri alle frontiere comuni, quali autorizzate dal diritto comunitario, possano essere soppressi.

Articolo 28

L'eventuale conclusione sul piano bilaterale o multilaterale di intese simili al presente Accordo con Stati terzi dovrà essere preceduta da una consultazione tra le Parti.

Articolo 29

Il presente Accordo si applicherà anche al Land di Berlino, salvo dichiarazione contraria da parte del Governo della Repubblica federale di Germania ai Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux e al Governo della Repubblica francese entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 30

Le misure previste dal presente Accordo che non fossero applicabili a partire dalla sua entrata in vigore verranno applicate entro il 1º gennaio 1986 per quanto riguarda le misure previste al Titolo I e, se possibile, entro il 1º gennaio 1990 per quanto riguarda le misure previste al Titolo II, a meno che nel presente Accordo non siano stabilite altre scadenze.

Articolo 31

Il presente Accordo si applica fatte salve le disposizioni degli Articoli 5 e 6 e da 8 a 16 dell'Accordo concluso a Saarbrucken il 13 luglio 1984 tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese.

Articolo 32

Il presente Accordo è firmato senza riserva di ratifica o di approvazione, o con riserva di ratifica o approvazione, seguita da ratifica o approvazione.

Il presente Accordo verrà applicato a titolo provvisorio a partire dal giorno successivo alla sua firma.

Il presente Accordo entrerà in vigore dopo trenta giorni dal deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

Articolo 33

Depositario del presente Accordo è il Governo del Granducato di Lussemburgo, che ne consegnerà una copia conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

Dichiarazione comune
relativa alle misure a breve termine
previste al Titolo I dell'Accordo tra i Governi
degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della
Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese per
l'eliminazione graduale dei controlli
alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985

In occasione della firma da parte del Governo della Repubblica italiana del Protocollo di adesione all'Accordo firmato a Schengen il 14 giugno 1985, le Parti contraenti precisano che le misure a breve termine, previste al Titolo I del suddetto Accordo, si applicheranno tra i cinque Governi firmatari dell'Accordo ed il Governo della Repubblica italiana alle medesime condizioni e secondo le stesse modalità vigenti tra i cinque Governi firmatari del suddetto Accordo.

Dichiarazione comune
relativa al trasporto di merci
tra le Parti contraenti in transito attraverso terzi Stati

In occasione della firma del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'Accordo firmato a Schengen il 14 giugno 1985, le Parti contraenti, desiderando facilitare il trasporto delle merci effettuato tra le Parti contraenti, e in transito attraverso un terzo Stato, nonchè i controlli sull'osservanza delle normative in materia di autorizzazioni al trasporto e i controlli tecnici sui mezzi di trasporto alle frontiere, prendono atto dell'impegno del Governo della Repubblica italiana di attuare a tal fine le misure amministrative e organizzative necessarie, nei tempi più brevi a partire dalla firma del Protocollo di adesione. Le soste ed i costi causati dalle formalità e dai controlli effettuati a dette frontiere verranno ricondotti al livello correntemente praticato dalle altre Parti contraenti nell'ambito del diritto comunitario.

ACCORDO DI ADESIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux,
della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese
relativa
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni
firmata a Schengen il 19 giugno 1990

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito indicata "la Convenzione del 1990", da un lato,

e la Repubblica italiana, d'altro lato,

Considerata la firma del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, avvenuta a Parigi, il ventisette novembre millenovecentonovanta,

Fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990,

hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

Con il presente Accordo, la Repubblica italiana aderisce alla Convenzione del 1990.

Articolo 2

1. Gli agenti di cui all'articolo 40 paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica italiana : gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri, e, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti denaro falso, il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi nonchè il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla Guardia di Finanza, nonchè, alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40 paragrafo 6 della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

2. L'autorità di cui all'articolo 40 paragrafo 5 della Convenzione del 1990 è, per la Repubblica italiana la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno.

Articolo 3

1. Gli agenti di cui all'articolo 41 paragrafo 7 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica italiana : gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri, e, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti denaro falso, il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed di esplosivi nonchè il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla Guardia di Finanza, nonchè, alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41 paragrafo 10 della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

2. All'atto della firma del presente Accordo, il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana formulano ognuno una dichiarazione nella quale definiscono, sulla base delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 41 della Convenzione del 1990, le modalità di esercizio dell'inseguimento sul proprio territorio.

Articolo 4

Il Ministero competente di cui all'Articolo 65 paragrafo 2 della Convenzione del 1990 è, per la Repubblica italiana, il Ministero di Grazia e Giustizia.

Articolo 5

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo ; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, approvazione o accettazione, ma non prima del giorno dell'entrata in vigore della Convenzione del 1990.

3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.

Articolo 6
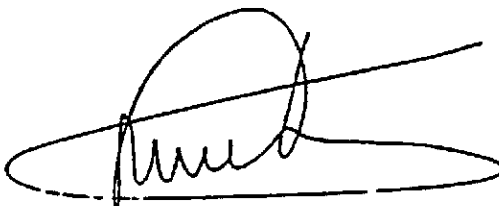
1. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica italiana copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue tedesca, francese e olandese.

2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua italiana, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi originali della Convenzione nelle versioni in lingua tedesca, francese e olandese.
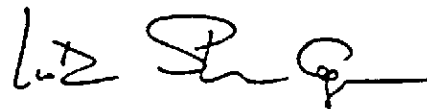
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.

Fatto a Parigi, il ventisette novembre millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.
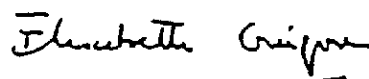
Per il Governo del Regno del Belgio
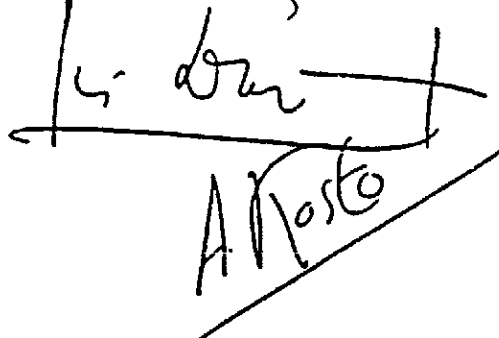
Per il Governo della Repubblica federale di Germania

Per il Governo della Repubblica francese

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo del Granducato di Lussemburgo

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi

Dichiarazione unilaterale del Governo della Repubblica italiana relativa alla definizione delle modalità di esercizio del diritto di inseguimento transfrontiero in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica francese e della Repubblica federale di Germania, relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, riferendosi all'articolo 41, paragrafo 9 della suddetta Convenzione.

Il Governo della Repubblica italiana dopo concertazione con il Governo della Repubblica francese, fa la seguente dichiarazione sulla frontiera comune della Repubblica italiana e della Repubblica francese.

Gli inseguimenti effettuati dagli agenti contemplati all'articolo 3 dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana verranno svolti secondo le seguenti modalità:

a) gli agenti inseguitori non disporranno del diritto di fermo (art. 41, paragrafo 2, punto a) della Convenzione);

b) gli inseguimenti potranno effettuarsi in un raggio di 10 chilometri (art. 41, paragrafo 3, punto b) della Convenzione);

c) gli inseguimenti potranno effettuarsi nel caso di commissione di uno dei reati enunciati all'articolo 41, paragrafo 4, punto a) della Convenzione.

**DECLARATION UNILATERALE
DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
DEFINISSANT LES MODALITES DE LA POURSUITE TRANSFRONTALIERE
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2
DE L'ACCORD D'ADHESION DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
A LA CONVENTION D'APPLICATION DE L'ACCORD DE SCHENGEN**

Conformément à l'article 3 paragraphe 2 de l'Accord d'adhésion de la République italienne à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990;

Se référant à l'article 41 paragraphe 9 de ladite Convention;

Le Gouvernement de la République française, après concertation avec le Gouvernement de la République italienne, fait la déclaration suivante:

Pour la frontière commune de la République française et de la République italienne:

Les poursuites exercees par les agents visés à l'article 3 de l'Accord d'adhésion de la République italienne s'effectueront conformément aux modalités suivantes:

a) les agents poursuivants ne disposeront pas du droit d'interpellation (article 41 paragraphe 2 point a) de la Convention);
b) les poursuites pourront s'exercer dans un rayon de dix kilomètres sur le territoire français après la frontière (article 41 paragraphe 3 point a) de la Convention);
c) les poursuites pourront s'exercer en cas de commission de l'une des infractions énumérées à l'article 41 paragraphe 4 point a) de la Convention).

TRADUZIONE NON UFFICIALE

DICHIARAZIONE UNILATERALE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE CHE DEFINISCE LE MODALITÀ DELL'INSEGUIMENTO TRANSFRONTALIERO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 PARAGRAFO 2 DELL'ACCORDO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN.

In conformità con l'articolo 3 paragrafo 2 dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di attuazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione Economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese sulla eliminazione graduale dei controlli allè frontiere comuni, firmato a Schengen il 19 giugno 1990;

facendo riferimento all'articolo 41 paragrafo 9 di detta Convenzione;

Il Governo della Repubblica francese, a seguito di concertazione con il Governo della Repubblica italiana, effettua la seguente dichiarazione:

Gli inseguimenti effettuati dagli agenti di cui all'articolo 3 dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana saranno effettuati in conformità con le seguenti modalità:

a) gli agenti inseguitori non potranno esercitare il diritto di interpellazione (articolo 41 paragrafo 2 punto a) della Convenzione);

b) gli inseguimenti potranno essere effettuati entro un raggio di dieci chilometri nel territorio francese oltre la frontiera (articolo 41 paragrafo 3 punto a) della Convenzione);

c) Gli inseguimenti potranno essere effettuati in caso di perpetrazione di uno dei reati di cui all'articolo 41 paragrafo 4 punto a) della Convenzione).

C O N V E N Z I O N E

DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN DEL 14 GIUGNO 1985
TRA I GOVERNI DEGLI STATI DELL'UNIONE ECONOMICA BENELUX,
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
RELATIVO ALLA ELIMINAZIONE GRADUALE DEI CONTROLLI
ALLE FRONTIERE COMUNI.

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi, in appresso denominati Parti contraenti,

basandosi sull'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni,

avendo deciso di dare attuazione alla volontà manifestata in tale Accordo di giungere alla soppressione dei controlli sulla circolazione delle persone alle frontiere comuni e di agevolare il trasporto e la circolazione delle merci attraverso dette frontiere,

considerando che il Trattato che istituisce le Comunità europee, completato dall'Atto Unico europeo, prevede che il mercato interno comporta uno spazio interno senza frontiere,

considerando che il fine perseguito dalle Parti contraenti coincide con questo obiettivo, senza pregiudicare le misure che saranno adottate in applicazione delle disposizioni del Trattato,

considerando che per realizzare tale volontà sono richieste una serie di misure appropriate ed una stretta cooperazione tra le Parti contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

TITOLO PRIMO

Definizioni

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione, si intende per:

Frontiere interne	le frontiere terrestri comuni delle Parti contraenti, i loro aeroporti adibiti al traffico interno ed i porti marittimi per i collegamenti regolari di passeggeri in provenienza o a destinazione esclusiva di altri porti situati nel territorio delle Parti contraenti, senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori;
Frontiere esterne	le frontiere terrestri e marittime, nonché gli aeroporti ed i porti marittimi delle Parti contraenti, che non siano frontiere interne;
Volo interno	qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori delle Parti contraenti o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di uno Stato terzo;
Paese terzo	qualunque Stato diverso dalle "Parti contraenti";

Straniero	chi non è cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee;
Straniero segnalato ai fini della non ammissione	ogni straniero segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema d'informazione Schengen conformemente al disposto dell'articolo 96;
Valico di frontiera	ogni valico autorizzato dalle Autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne;
Controllo di frontiera	il controllo alle frontiere che, indipendentemente da qualunque altra ragione, si fonda sulla semplice intenzione di attraversare la frontiera;
Vettore	ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale, per via aerea, marittima o terrestre;
Titolo di soggiorno	l'autorizzazione, qualunque ne sia la natura, rilasciata da una Parte contraente che conferisce il diritto al soggiorno nel suo territorio. Questa definizione non comprende l'ammissione temporanea al soggiorno nel territorio di una Parte contraente ai fini dell'esame di una domanda di asilo o di una domanda per ottenere un titolo di soggiorno.
Domanda di asilo	ogni domanda presentata per iscritto, oralmente o in altra forma da uno straniero alla frontiera esterna o nel territorio di una Parte contraente allo scopo di ottenere il riconoscimento della sua qualità di rifugiato conformemente alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo Status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e di beneficiare, in tale qualità, di un diritto di soggiorno;
Richiedente l'asilo.	ogni straniero che ha presentato una domanda di asilo ai sensi della presente Convenzione, sulla quale non vi è ancora stata una decisione definitiva;
Esame di una domanda d'asilo	l'insieme delle procedure d'esame, di decisione e delle misure adottate in applicazione di decisioni definitive relative ad una domanda di asilo, esclusa la determinazione della Parte contraente competente per l'esame della domanda di asilo in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

T I T O L O II

Soppressione dei controlli alle frontiere interne e circolazione delle persone

C A P I T O L O P R I M O

Passaggio delle frontiere interne

Articolo 2

1. Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone.

2. Tuttavia, per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, una Parte contraente può, previa consultazione delle altre Parti contraenti, decidere che, per un periodo limitato, alle frontiere interne siano effettuati controlli di frontiera nazionali adeguati alla situazione. Se per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale s'impone un'azione immediata, la Parte contraente interessata adotta le misure necessarie e ne informa il più rapidamente possibile le altre Parti contraenti.

3. La soppressione del controllo delle persone alle frontiere interne non pregiudica l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, né l'esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti in applicazione della legislazione di ciascuna Parte contraente in tutto il suo territorio, né l'obbligo di essere in possesso, di portare con sé e di esibire titoli e documenti previsti dalla legislazione di detta Parte contraente.

4. I controlli delle merci sono effettuati conformemente alle disposizioni pertinenti della presente Convenzione.

C A P I T O L O S E C O N D O

Passaggio delle frontiere esterne

Articolo 3

1. Le frontiere esterne possono essere attraversate, in via di principio, soltanto ai valichi di frontiera e durante le ore di apertura stabilite. Il Comitato esecutivo adotta disposizioni più dettagliate e stabilisce le eccezioni e le modalità relative al piccolo traffico di frontiera, nonché le norme applicabili a categorie particolari di traffico marittimo come la navigazione da diporto o la pesca costiera.

2. Le Parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nel caso di passaggio non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e delle ore di apertura fissate.

Articolo 4

1. Le Parti contraenti garantiscono che a partire dal 1993 i passeggeri di un volo proveniente da Stati terzi, che si imbarchino su voli interni, saranno preliminarmente sottoposti, all'entrata, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano nell'aeroporto di arrivo del volo esterno. I passeggeri di un volo interno che si imbarchino su un volo a destinazione di Stati terzi saranno preliminarmente sottoposti, all'uscita, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano nell'aeroporto di partenza del volo esterno.

2. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie affinché i controlli possano essere effettuati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano al controllo dei bagagli registrati; detto controllo avviene rispettivamente nell'aeroporto di destinazione finale o nell'aeroporto di partenza iniziale.

4. Fino alla data prevista al paragrafo 1, gli aeroporti sono considerati, in deroga alla definizione delle frontiere interne, frontiere esterne per i voli interni.

Articolo 5

1. Per un soggiorno non superiore a tre mesi, l'ingresso nel territorio delle Parti contraenti può essere concesso allo straniero che soddisfi le condizioni seguenti:

a. essere in possesso di un documento o di documenti validi che consentano di attraversare la frontiera, quali determinati dal Comitato esecutivo;

b. essere in possesso di un visto valido, se richiesto;

c. esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

d. non essere segnalato ai fini della non ammissione;

e. non essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti.

2. L'ingresso nel territorio delle Parti contraenti deve essere rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una Parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. In tale caso, l'ammissione sarà limitata al territorio della Parte contraente interessata che dovrà avvertirne le altre Parti contraenti.

Tali regole non ostano all'applicazione delle disposizioni particolari relative al diritto di asilo né a quelle dell'articolo 18.

3. E' ammesso in transito lo straniero titolare di un'autorizzazione di soggiorno o di un visto di ritorno rilasciato da una delle Parti contraenti o, se necessario, di entrambi i documenti, a meno che egli non figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate della Parte contraente alle cui frontiere esterne egli si presenta.

Articolo 6

1. La circolazione transfrontiera alle frontiere esterne è sottoposta al controllo delle autorità competenti. Il controllo è effettuato in base a principi uniformi, nel quadro delle competenze nazionali e della legislazione nazionale, tenendo conto degli interessi di tutte le Parti contraenti e per i territori delle Parti contraenti.

2. I principi uniformi di cui al paragrafo 1 sono:

a. Il controllo delle persone non comprende soltanto la verifica dei documenti di viaggio e delle altre condizioni d'ingresso, di soggiorno, di lavoro e di uscita, bensì anche l'individuazione e la prevenzione di minacce per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico delle Parti contraenti. Il controllo riguarda anche i veicoli e gli oggetti in possesso delle persone che attraversano la frontiera. Esso è effettuato da ciascuna Parte contraente in conformità con la propria legislazione, specialmente per quanto riguarda la perquisizione.

b. Tutte le persone devono subire per lo meno un controllo che consenta di accertarne l'identità in base all'esibizione dei documenti di viaggio.

c. All'ingresso, gli stranieri devono essere sottoposti ad un controllo approfondito, ai sensi delle disposizioni della lettera a).

d. All'uscita, il controllo richiesto è effettuato nell'interesse di tutte le Parti contraenti in base alla normativa sugli stranieri ed ai fini di individuare e prevenire minacce per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico delle Parti contraenti. Tale controllo è effettuato in ogni caso nei confronti degli stranieri.

e. Se per circostanze particolari non è possibile effettuare tali controlli, devono essere stabilite delle priorità. A tale riguardo, il controllo della circolazione all'ingresso ha la precedenza, in linea di massima, sul controllo all'uscita.

3. Le autorità competenti sorvegliano mediante unità mobili gli spazi delle frontiere esterne tra i valichi di frontiera; analoga sorveglianza viene effettuata per i valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura normali. Tale controllo viene operato per non incoraggiare le persone ad eludere il controllo ai

valichi di frontiera. Le modalità della sorveglianza sono fissate, se del caso, dal Comitato esecutivo.

4. Le Parti contraenti si impegnano a costituire un organico appropriato e in numero sufficiente, per esercitare il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne.

5. Un controllo di livello equivalente è effettuato alle frontiere esterne.

Articolo 7

Le Parti contraenti si forniranno assistenza ed opereranno in stretta e continua collaborazione ai fini di un'efficace esercizio dei controlli e delle sorveglianze. In particolare, esse si scambieranno tutte le informazioni pertinenti ed importanti, eccettuati i dati nominativi individuali, salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione; armonizzeranno, per quanto possibile, le istruzioni impartite ai servizi incaricati dei controlli e promuoveranno la formazione e l'aggiornamento uniformi del personale addetto ai controlli. Tale cooperazione può realizzarsi con scambio di funzionari di collegamento.

Articolo 8

Il Comitato esecutivo adotta le decisioni necessarie relative alle modalità pratiche di esecuzione del controllo e della sorveglianza delle frontiere.

CAPITOLO 3

Visti

Sezione 1

Visti per i soggiorni di breve durata

Articolo 9

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare una politica comune per quanto riguarda la circolazione delle persone ed in particolare il regime dei visti. A tale scopo esse si forniscono mutua assistenza. Le Parti contraenti si impegnano a proseguire di comune accordo l'armonizzazione della loro politica in materia di visti.

2. Per quanto si riferisce ai Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti ad un regime di visti comune a tutte le Parti contraenti al momento della firma della presente Convenzione o dopo tale firma, il regime di visti potrà essere modificato soltanto con il comune accordo di tutte le Parti contraenti. Una Parte contraente può derogare in via eccezionale al regime comune di visti nei confronti di uno Stato terzo per motivi imperativi di politica nazionale che richiedono una decisione urgente. Essa dovrà dapprima consultare le altre Parti contraenti e, nella sua

decisione, tenere conto dei loro interessi nonché delle conseguenze della decisione stessa.

Articolo 10

1. E' istituito un visto uniforme valido per il territorio dell'insieme delle Parti contraenti. Il visto, la cui durata di validità è disciplinata dall'articolo 11, può essere rilasciato per un soggiorno massimo di tre mesi.

2. Fino all'istituzione di tale visto, le Parti contraenti riconosceranno i rispettivi visti nazionali, sempreché il loro rilascio avvenga in base a condizioni e criteri comuni stabiliti nell'ambito delle disposizioni pertinenti del presente Capitolo.

3. In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di limitare la validità territoriale del visto in base a modalità comuni stabilite nel quadro delle disposizioni pertinenti del presente Capitolo.

Articolo 11

Il visto istituito all'articolo 10 può essere:

a. un visto di viaggio valido per uno o più ingressi, purché né la durata di un soggiorno ininterrotto, né il totale dei soggiorni successivi siano superiori a tre mesi per semestre a decorrere dalla data del primo ingresso;

b. un visto di transito che consenta al titolare di transitare una, due o eccezionalmente più volte sul territorio delle Parti contraenti per recarsi nel territorio di uno Stato terzo, purché la durata di ogni transito non sia superiore a cinque giorni.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che nel corso del semestre considerato una Parte contraente rilasci, ove necessario, un nuovo visto valido unicamente per il suo territorio.

Articolo 12

1. Il visto uniforme istituito all'articolo 10, paragrafo 1 è rilasciato dalle autorità diplomatiche e consolari delle Parti contraenti e, se del caso, dalle autorità delle Parti contraenti designate conformemente all'articolo 17.

2. La Parte contraente competente per il rilascio del visto è, in linea di principio, quella della destinazione principale. Se non è possibile stabilire tale destinazione, il visto deve essere rilasciato, in linea di massima, dalla sede diplomatica o consolare della Parte contraente in cui avviene il primo ingresso.

3. Il Comitato esecutivo specifica le modalità d'applicazione ed in particolare i criteri per determinare la destinazione principale.

Articolo 13

1. Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio scaduto.

2. La durata di validità del documento di viaggio deve essere superiore a quella del visto, tenuto conto del periodo di utilizzo di quest'ultimo. Essa deve permettere allo straniero di ritornare nel proprio paese di origine o di entrare in un paese terzo.

Articolo 14

1. Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio se quest'ultimo non è valido per nessuna delle Parti contraenti. Se il documento di viaggio è valido soltanto per una o più Parti contraenti, il visto da apporre sarà limitato a quella o quelle Parti contraenti.

2. Qualora il documento di viaggio non sia riconosciuto valido da una o più Parti contraenti, il visto può essere rilasciato sotto forma di autorizzazione sostitutiva del visto.

Articolo 15

In linea di principio, i visti di cui all'articolo 10 possono essere rilasciati soltanto se lo straniero soddisfa le condizioni di ingresso stabilite nell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed e.

Articolo 16

Se una Parte contraente reputa necessario derogare, per uno dei motivi indicati nell'articolo 5, paragrafo 2, al principio stabilito all'articolo 15, e rilascia un visto ad uno straniero che non soddisfa tutte le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la validità di detto visto sarà limitata al territorio di tale Parte che dovrà informarne le altre Parti contraenti.

Articolo 17

1. Il Comitato esecutivo adotta le norme comuni per l'esame delle domande di visto, ne sorveglia la corretta applicazione e le adegua alle nuove situazioni e circostanze.

2. Il Comitato esecutivo specifica inoltre i casi nei quali il rilascio di un visto è subordinato alla consultazione dell'autorità centrale della Parte contraente adita nonché, se del caso, delle autorità centrali delle altre Parti contraenti.

3. Il Comitato esecutivo prende inoltre le decisioni necessarie relative ai punti seguenti:

a. documenti di viaggio che possono essere muniti di un visto;

b. autorità incaricate del rilascio dei visti;

c. condizioni di rilascio dei visti alla frontiera;

d. forma, contenuto, durata di validità dei visti e diritti da riscuotere per il rilascio;

e. condizioni per la proroga e il rifiuto dei visti indicati alle lettere c e d, nel rispetto degli interessi di tutte le Parti contraenti;

f. modalità di limitazione della validità territoriale dei visti;

g. principi per l'elaborazione di un elenco comune degli stranieri segnalati ai fini della non ammissione, fatto salvo l'articolo 96.

Sezione 2

Visti per soggiorni di lunga durata

Articolo 18

1. I visti per un soggiorno di oltre tre mesi sono visti nazionali rilasciati da una delle Parti contraenti conformemente alla propria legislazione. Un visto di questo tipo permette al titolare di transitare dal territorio delle altre Parti contraenti per recarsi nel territorio della Parte contraente che ha rilasciato il visto, salvo se egli non soddisfi le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, d ed e, ovvero figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate della Parte contraente sul cui territorio desidera transitare.

C A P I T O L O 4

Condizioni di circolazione degli stranieri

Articolo 19

1. Gli stranieri titolari di un visto uniforme, entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti, possono circolare liberamente nel territorio di tutte le Parti contraenti per il periodo di validità del visto, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d, ed e.

2. Fino all'introduzione del visto uniforme, gli stranieri titolari di un visto rilasciato da una delle Parti contraenti, entrati regolarmente nel territorio di una di esse, possono circolare liberamente nel territorio di tutte le Parti contraenti per il periodo di validità del visto e per tre mesi al massimo a decorrere dalla data del primo ingresso, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed e.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai visti la cui validità è oggetto di una limitazione territoriale conformemente alle disposizioni del Capitolo 3 del presente Titolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 22.

Articolo 20

1. Gli stranieri non soggetti all'obbligo del visto possono circolare liberamente nei territori delle Parti contraenti per una durata massima di tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed e.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto di ciascuna Parte contraente di prorogare oltre i tre mesi il soggiorno di uno straniero nel proprio territorio in circostanze eccezionali ovvero in applicazione delle disposizioni di un accordo bilaterale concluso prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 22.

Articolo 21

1. Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da una delle Parti contraenti possono, in forza di tale titolo e di un documento di viaggio, purché tali documenti siano in corso di validità, circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi nel territorio delle altre Parti contraenti, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c ed e, e non figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate della Parte contraente interessata.

2. Il paragrafo 1 si applica altresì agli stranieri titolari di un'autorizzazione provvisoria di soggiorno, rilasciata da una delle Parti contraenti, e di un documento di viaggio rilasciato da detta Parte contraente.

3. Le Parti contraenti comunicano al Comitato esecutivo l'elenco dei documenti che esse rilasciano con valore di titolo di soggiorno o di autorizzazione provvisoria di soggiorno e di documento di viaggio ai sensi del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 22.

Articolo 22

1. Gli stranieri entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti sono tenuti a dichiarare la loro presenza, alle

condizioni fissate da ciascuna Parte contraente, alle autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio entrano. Tale dichiarazione può essere sottoscritta, a scelta di ciascuna Parte contraente, sia all'ingresso, sia, entro tre giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso, nel territorio della Parte contraente nel quale entrano.

2. Gli stranieri residenti nel territorio di una delle Parti contraenti che si recano nel territorio di un'altra Parte contraente sono soggetti all'obbligo di dichiarare la loro presenza di cui al paragrafo 1.

3. Ciascuna Parte contraente stabilisce le deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e le comunica al Comitato esecutivo.

Articolo 23

1. Lo straniero che non soddisfi o che non soddisfi più le condizioni di soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di una delle Parti contraenti deve, in linea di principio, lasciare senza indugio i territori delle Parti contraenti.

2. Lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di un'autorizzazione di soggiorno temporanea in corso di validità rilasciati da un'altra Parte contraente, deve recarsi senza indugio nel territorio di tale Parte contraente.

3. Qualora lo straniero di cui sopra non lasci volontariamente il territorio o se può presumersi che non lo farà, ovvero se motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico impongono l'immediata partenza dello straniero, quest'ultimo deve essere allontanato dal territorio della Parte contraente nel quale è stato fermato, alle condizioni previste dal diritto nazionale di tale Parte contraente. Se in applicazione di tale diritto l'allontanamento non è consentito, la Parte contraente interessata può ammettere l'interessato a soggiornare nel suo territorio.

4. L'allontanamento può avvenire dal territorio di tale Stato verso il paese di origine della persona o verso qualsiasi altro Stato nel quale egli può essere ammesso, in applicazione delle disposizioni pertinenti degli accordi di riammissione conclusi dalle Parti contraenti.

5. Le disposizioni del paragrafo 4 non ostano alle disposizioni nazionali relative al diritto di asilo né all'applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, né alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 33, paragrafo 1 della presente Convenzione.

Articolo 24

Fatti salvi i criteri e le modalità pratiche appropriati che saranno definiti dal Comitato esecutivo, le Parti contraenti compensano tra di loro gli squilibri finanziari che possono

risultare dall'obbligo di allontanamento previsto all'articolo 23, ove detto allontanamento non possa avvenire a spese dello straniero.

CAPITOLO 5

Titoli di soggiorno e segnalazioni ai fini della non ammissione

Articolo 25

1. Qualora una Parte contraente preveda di accordare un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, essa consulta preliminarmente la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione e tiene conto degli interessi di quest'ultima; il titolo di soggiorno sarà accordato soltanto per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali.

Se il titolo di soggiorno viene rilasciato, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest'ultima, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco delle persone segnalate.

2. Qualora risulti che uno straniero titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da una delle Parti contraenti è segnalato ai fini della non ammissione, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione consulta la Parte che ha rilasciato il titolo di soggiorno per stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare il titolo stesso.

Se il documento di soggiorno non viene ritirato, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest'ultima, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate.

CAPITOLO 6

Misure di accompagnamento

Articolo 26

1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, le Parti contraenti si impegnano ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali le seguenti regole:

a. Se ad uno straniero viene rifiutato l'ingresso nel territorio di una Parte contraente, il vettore che lo ha condotto alla frontiera esterna per via aerea, marittima o terrestre è tenuto a prenderlo immediatamente a proprio carico. A richiesta delle autorità di sorveglianza della frontiera, egli deve ricondurre lo straniero nel Paese terzo dal quale è stato trasportato, nel Paese terzo che ha rilasciato il documento di viaggio in suo possesso

durante il viaggio o in qualsiasi altro Paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione.

b. Il vettore è tenuto ad adottare ogni misura necessaria per accertarsi che lo straniero trasportato per via aerea o marittima sia in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l'ingresso nei territori delle Parti contraenti.

2. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e nel rispetto del proprio diritto costituzionale, le Parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nei confronti dei vettori che trasportano per via aerea o marittima, da un paese terzo verso il loro territorio, stranieri che non sono in possesso dei documenti di viaggio richiesti.

3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera b e del paragrafo 2 si applicano ai vettori di gruppi che effettuano collegamenti stradali internazionali con autopullman, ad eccezione del traffico frontaliero.

Articolo 27

1. Le Parti contraenti si impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una Parte contraente in violazione della legislazione di detta Parte contraente relativa all'ingresso ed al soggiorno degli stranieri.

2. Qualora una Parte contraente venga informata di fatti indicati nel paragrafo 1 che costituiscono una violazione della legislazione di un'altra Parte contraente, essa ne informa quest'ultima.

3. La Parte contraente la cui legislazione è stata violata e che chiede ad un'altra Parte contraente di perseguire i fatti indicati nel paragrafo 1, dovrà comprovare, mediante denuncia ufficiale o attestazione delle autorità competenti, le disposizioni legislative violate.

CAPITOLO 7

Responsabilità per l'esame delle domande di asilo

Articolo 28

Le Parti contraenti riaffermano i loro obblighi ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, senza alcuna restrizione geografica della sfera d'applicazione di tali strumenti, e ribadiscono il proprio impegno a collaborare con i servizi dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati per la loro applicazione.

Articolo 29

1. Le Parti contraenti si impegnano a garantire l'esame di ogni domanda di asilo presentata da uno straniero nel territorio di una di esse.

2. Tale obbligo non implica che una Parte contraente debba autorizzare in tutti i casi il richiedente asilo ad entrare o a soggiornare nel proprio territorio.

Ciascuna Parte contraente conserva il diritto di respingere o di allontanare un richiedente asilo verso uno Stato terzo, conformemente alle proprie disposizioni nazionali ed ai propri obblighi internazionali.

3. Qualunque sia la Parte contraente cui lo straniero presenta la domanda di asilo, soltanto una Parte contraente è competente per l'esame della domanda. Tale Parte contraente è determinata in base ai criteri stabiliti nell'articolo 30.

4. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 3, ogni Parte contraente conserva il diritto, per ragioni particolari attinenti soprattutto alla legislazione nazionale, di esaminare una domanda d'asilo anche se la responsabilità, ai sensi della presente Convenzione, incombe ad un'altra Parte contraente.

Articolo 30

1. La Parte contraente responsabile per l'esame di una domanda d'asilo è determinata nel modo seguente:

a. Se una Parte contraente ha rilasciato al richiedente l'asilo un visto, quale ne sia la natura, o un titolo di soggiorno, essa è responsabile per l'esame della domanda. Se il visto è stato rilasciato dietro autorizzazione di un'altra Parte contraente, è competente la Parte contraente che ha dato l'autorizzazione.

b. Se più Parti contraenti hanno accordato al richiedente l'asilo un visto, quale ne sia la natura, o un titolo di soggiorno, è responsabile la Parte contraente che ha rilasciato il visto o il titolo di soggiorno avente la scadenza più lontana.

c. Fintantoché il richiedente asilo non ha lasciato i territori delle Parti contraenti, la responsabilità definita conformemente alle lettere a e b sussiste anche se la durata di validità del visto, quale ne sia la natura, o del documento di soggiorno è scaduta. Se il richiedente l'asilo ha lasciato i territori delle Parti contraenti dopo il rilascio del visto o del titolo di soggiorno, detti documenti determinano la responsabilità conformemente alle lettere a e b, a meno che, nel frattempo, essi siano scaduti in virtù delle disposizioni nazionali.

d. Se il richiedente l' asilo è esonerato dall'obbligo del visto da parte delle Parti contraenti, è responsabile la Parte

contraente dalle cui frontiere esterne il richiedente è entrato nei territori delle Parti contraenti.

Fino alla completa armonizzazione delle politiche dei visti qualora il richiedente l'asilo sia esonerato dall'obbligo del visto da parte di talune Parti contraenti soltanto, è responsabile, fatte salve le disposizioni delle lettere a, b e c, la Parte contraente dalle cui frontiere esterne il richiedente è entrato con dispensa dal visto nei territori delle Parti contraenti.

Se la domanda d'asilo è presentata ad una Parte contraente che ha rilasciato al richiedente un visto di transito - indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia superato o no il controllo dei passaporti - e se il visto di transito è stato rilasciato dopo che il paese di transito si è assicurato presso le autorità consolari o diplomatiche della Parte contraente di destinazione che il richiedente l'asilo soddisfa le condizioni di ingresso nella Parte contraente di destinazione, quest'ultima è competente per l'esame della domanda.

e. Se il richiedente l'asilo è entrato nei territori delle Parti contraenti senza essere in possesso di uno o più documenti che consentono di varcare la frontiera, stabiliti dal Comitato esecutivo, è responsabile la Parte contraente dalle cui frontiere esterne il richiedente asilo è entrato nei territori delle Parti contraenti.

f. Se uno straniero la cui domanda d'asilo è già all'esame di una delle Parti contraenti presenta una nuova domanda, è responsabile la Parte contraente presso la quale la domanda è in corso di esame.

g. Se uno straniero la cui domanda di asilo è già stata oggetto di decisione definitiva da parte di una delle Parti contraenti presenta una nuova domanda, è competente la Parte contraente che ha esaminato la precedente domanda, semprechè il richiedente non abbia lasciato i territori delle Parti contraenti.

2. Se una Parte contraente ha deciso di esaminare una domanda di asilo in applicazione dell'articolo 29, paragrafo 4, la Parte contraente responsabile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è liberata dai propri obblighi.

3. Se la Parte contraente responsabile non può essere designata in base ai criteri stabiliti nei paragrafi 1 e 2, è responsabile la Parte contraente presso la quale e stata presentata la domanda di asilo.

Articolo 31

1. Le Parti contraenti cercheranno di stabilire al più presto quale di esse è responsabile per l'esame di una domanda di asilo.

2. Qualora ad una Parte contraente non responsabile ai sensi dell'articolo 30 venga presentata una domanda di asilo da uno straniero che soggiorna nel suo territorio, detta Parte contraente

può chiedere alla Parte contraente responsabile di accettare il richiedente per esaminare la domanda.

3. La Parte contraente responsabile è tenuta ad accettare il richiedente l'asilo di cui al paragrafo 2 qualora la richiesta sia effettuata entro sei mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di asilo. Se entro tale termine la richiesta non viene effettuata, la Parte contraente presso la quale la domanda di asilo è stata presentata è competente per il suo esame.

Articolo 32

La Parte contraente responsabile per l'esame della domanda di asilo effettua tale esame conformemente al proprio diritto nazionale.

Articolo 33

1. Qualora il richiedente l'asilo si trovi irregolarmente nel territorio di un'altra Parte contraente durante la procedura di asilo, la Parte contraente responsabile è tenuta a riaccettarlo.

2. Il paragrafo 1 non si applica allorché l'altra Parte contraente ha accordato al richiedente l'asilo un titolo di soggiorno con validità superiore o pari a un anno. In questo caso la competenza per l'istruzione della domanda è trasferita all'altra Parte contraente.

Articolo 34

1. La Parte contraente responsabile è tenuta a riaccogliere lo straniero la cui domanda di asilo sia stata definitivamente respinta e che si sia recato nel territorio di un'altra Parte contraente senza essere autorizzato a soggiornarvi.

2. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica se la Parte contraente responsabile abbia provveduto ad allontanare lo straniero dai territori delle Parti contraenti.

Articolo 35

1. La Parte contraente che ha riconosciuto ad uno straniero lo status di rifugiato e gli ha concesso il diritto di soggiorno è tenuta ad assumere la responsabilità dell'esame della domanda di asilo di un membro della sua famiglia, sempreché gli interessati siano consenzienti.

2. Sono membri della famiglia ai sensi del paragrafo 1 il coniuge o i figli non sposati di età inferiore ai diciotto anni oppure, se il rifugiato è celibe o nubile di età inferiore ai diciotto anni, il padre o la madre.

Articolo 36

Ciascuna Parte contraente responsabile dell'esame della domanda di asilo può, per motivi umanitari, basati in particolare su motivi familiari o culturali, chiedere ad un'altra Parte contraente di accettare tale responsabilità sempreché l'interessato lo desideri. La Parte contraente sollecitata valuta se può accogliere o no detta richiesta.

Articolo 37

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si comunicano reciprocamente quanto più presto possibile le informazioni riguardanti:

a. le nuove normative o le nuove misure adottate nel settore del diritto di asilo o del trattamento dei richiedenti l'asilo, al più tardi al momento della loro entrata in vigore;

b. i dati statistici relativi agli arrivi mensili di richiedenti l'asilo, indicando i principali paesi di provenienza e, se disponibili, le decisioni relative a domande di asilo;

c. l'emergere o l'aumento notevole di taluni gruppi di richiedenti l'asilo e le informazioni di cui dispongono al riguardo;

d. le decisioni fondamentali nel settore del diritto di asilo.

2. Le Parti contraenti garantiscono inoltre una stretta cooperazione nella raccolta di informazioni sulla situazione nei paesi di provenienza dei richiedenti l'asilo, per poterne effettuare una valutazione comune.

3. Ogni indicazione fornita da una Parte contraente in merito al trattamento riservato delle informazioni da essa comunicate deve essere rispettata dalle altre Parti contraenti.

Articolo 38

1. Ciascuna Parte contraente trasmette ad ogni altra Parte contraente che ne fa richiesta i dati in suo possesso riguardanti un richiedente l'asilo necessari allo scopo

- di determinare la Parte contraente responsabile per l'esame della domanda di asilo;

- di esaminare la domanda di asilo:

- di adempiere gli obblighi derivanti dal presente capitolo.

2. Tali dati possono riguardare esclusivamente

a. l'identità (cognome e nome, eventualmente precedente cognome, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale e precedente del richiedente ed eventualmente dei suoi familiari);

b. i documenti d'identità e di viaggio (riferimento, durata della validità, date di rilascio, autorità che li ha rilasciati, luogo del rilascio ecc.);

c. gli altri elementi necessari per stabilire l'identità del richiedente;

d. i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;

e. i titoli di soggiorno o i visti rilasciati da una Parte contraente;

f. il luogo in cui è stata presentata la domanda di asilo;

g. se del caso, la data di presentazione di una domanda di asilo precedente, la data di presentazione della domanda attuale, lo stato della procedura, il contenuto della decisione presa.

3. Inoltre, una Parte contraente può chiedere ad un'altra Parte contraente di comunicarle i motivi addotti dal richiedente l'asilo a sostegno della propria domanda e, se del caso, i motivi della decisione presa nei suoi confronti. La Parte contraente richiesta valuta la possibilità di dar seguito alla richiesta ad essa presentata. La comunicazione di tali informazioni è subordinata in ogni caso all'assenso del richiedente l'asilo.

4. Lo scambio di dati avviene a richiesta di una Parte contraente e può essere effettuato soltanto tra le autorità la cui designazione è comunicata da ciascuna Parte contraente al Comitato esecutivo.

5. I dati scambiati possono essere usati soltanto per gli scopi di cui al paragrafo 1. Essi possono essere comunicati soltanto alle autorità ed alle giurisdizioni incaricate

- di determinare la Parte contraente responsabile per l'esame della domanda di asilo;

- dell'esame della domanda;

- dell'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolo.

6. La Parte contraente che trasmette i dati ne cura l'esattezza e l'attualità.

Ove risultasse che detta Parte contraente ha fornito dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, le Parti contraenti destinatarie ne sono informate immediatamente. Esse debbono rettificare tali informazioni o eliminarle.

7. Un richiedente l'asilo ha il diritto di farsi comunicare, a richiesta, le informazioni scambiate che lo riguardano, fintantoché sono disponibili.

Ove constati che tali informazioni sono inesatte o che non avrebbero dovuto essere trasmesse, egli ha il diritto di esigerne la rettifica o l'eliminazione. Le correzioni sono effettuate secondo le modalità di cui al paragrafo 6.

8. In ciascuna Parte contraente interessata, la trasmissione e la ricezione delle informazioni scambiate sono messe agli atti.

9. Questi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario ai fini per cui essi sono stati scambiati. La necessità di conservarli deve essere valutata al momento opportuno dalla Parte contraente interessata.

10. In ogni caso, alle informazioni comunicate è accordata almeno la stessa protezione che il diritto della Parte contraente cui sono destinate riserva a informazioni di tipo analogo.

11. Se i dati non sono sottoposti a trattamento automatizzato, ma in altra maniera, ogni Parte contraente deve adottare le misure appropriate per garantire l'osservanza del presente articolo mediante controlli efficaci. Se una Parte contraente dispone di un servizio del tipo di quello menzionato al paragrafo 12 essa può incaricare tale servizio di assumere i compiti di controllo.

12. Se una o più Parti contraenti desiderano informatizzare il trattamento di tutti o di una parte dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3, l'informatizzazione è ammessa soltanto se le Parti contraenti hanno adottato una legislazione applicabile a tale trattamento che dia attuazione ai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, e se hanno affidato ad un'istanza nazionale adeguata il controllo indipendente del trattamento e dell'uso dei dati trasmessi conformemente alla presente Convenzione.

T I T O L O   I I I

Polizia e sicurezza

C A P I T O L O   P R I M O

Cooperazione tra forze di polizia

Articolo 39

1. Le Parti contraenti si impegnano a far sì che i rispettivi servizi di polizia si assistano, nel rispetto della legislazione nazionale ed entro i limiti delle loro competenze, ai fini della prevenzione e della ricerca di fatti punibili, semprechè la legislazione nazionale non riservi la domanda alle autorità giudiziarie e la domanda o la sua esecuzione non implichi l'applicazione di misure coercitive da parte della Parte contraente richiesta. Se le autorità di polizia richieste non sono competenti a dar seguito ad una domanda, esse la trasmettono alle autorità competenti.

2. Le informazioni scritte fornite dalla Parte contraente richiesta ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 possono essere usate dalla Parte contraente richiedente per fornire la prova dei fatti oggetto delle indagini soltanto previo accordo delle autorità giudiziarie competenti della Parte contraente richiesta.

3. Le domande di assistenza di cui al paragrafo 1 e le risposte alle medesime possono essere scambiate tra gli organi centrali incaricati, da ciascuna Parte contraente, della cooperazione internazionale fra polizie. Se la domanda non può essere fatta in tempo utile con le modalità di cui sopra, essa può essere rivolta dalle autorità di polizia della Parte contraente richiedente direttamente alle autorità competenti della Parte richiesta; queste ultime possono rispondervi direttamente. In questi casi, l'autorità di polizia richiedente avverte al più presto della sua domanda diretta l'organo centrale incaricato, nella Parte contraente richiesta, della cooperazione internazionale fra polizie.

4. Nelle regioni di frontiera, la cooperazione può essere disciplinata da accordi tra i Ministri competenti delle Parti contraenti.

5. Le disposizioni del presente articolo non ostano agli accordi bilaterali più completi, presenti e futuri, tra Parti contraenti che hanno una frontiera comune. Le Parti contraenti si informano reciprocamente di tali accordi.

Articolo 40

1. Gli agenti di una delle Parti contraenti che, nell'ambito di un'indagine giudiziaria, tengono sotto osservazione nel loro paese

una persona che si presume abbia partecipato alla commissione di un reato che può dar luogo ad estradizione, sono autorizzati a continuare questa osservazione nel territorio di un'altra Parte contraente se quest'ultima ha autorizzato l'osservazione transfrontiera in base ad una domanda di assistenza giudiziaria preventivamente presentata. L'autorizzazione può essere accompagnata da condizioni.

A richiesta, l'osservazione sarà affidata agli agenti della Parte contraente nel cui territorio viene effettuata.

La richiesta di assistenza giudiziaria di cui al primo comma del presente paragrafo deve essere rivolta ad un'autorità designata da ciascuna delle Parti contraenti e competente ad accordare o trasmettere l'autorizzazione richiesta.

2. Nel caso in cui, per motivi particolarmente urgenti, l'autorizzazione preventiva dell'altra Parte contraente non possa essere richiesta, gli agenti incaricati sono autorizzati a continuare l'osservazione oltre frontiera di una persona che si presume abbia commmesso reati elencati nel paragrafo 7, alle seguenti condizioni:

a. Durante l'osservazione, il passaggio della frontiera sarà immediatamente comunicato all'autorità della Parte contraente di cui al paragrafo 5 nel territorio della quale l'osservazione continua;

b. Sarà trasmessa senza indugio una richiesta di assistenza giudiziaria conformemente al paragrafo 1, con l'indicazione dei motivi che giustificano il passaggio della frontiera senza autorizzazione preventiva.

L'osservazione cesserà non appena la Parte contraente nel cui territorio essa avviene ne faccia richiesta, a seguito della comunicazione di cui alla lettera a. ovvero della richiesta di cui alla lettera b., oppure se non è stata ottenuta l'autorizzazione entro cinque ore dal passaggio della frontiera.

3. L'osservazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere effettuata soltanto alle seguenti condizioni generali:

a. Gli agenti addetti all'osservazione devono conformarsi alle disposizioni del presente articolo ed al diritto della Parte contraente sul cui territorio essi operano; debbono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti.

b. Fatti salvi i casi previsti al paragrafo 2, durante la osservazione gli agenti saranno muniti di un documento attestante che l'autorizzazione è stata accordata.

c. Gli agenti addetti all'osservazione debbono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.

d. Durante l'osservazione gli agenti ad essa addetti possono portare le armi d'ordinanza, salvo espressa decisione contraria della Parte richiesta; il loro uso è vietato, salvo in caso di legittima difesa.

e. L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato.

f. Gli agenti addetti all'osservazione non possono fermare né arrestare la persona che ne è oggetto.

g. Ogni operazione sarà oggetto di rapporto alle autorità della Parte contraente nel cui territorio è stata effettuata; può essere richiesta la comparizione personale degli agenti addetti all'osservazione.

h. Se le autorità della Parte contraente nel cui territorio ha avuto luogo l'osservazione lo richiedono, le autorità della Parte contraente cui appartengono gli agenti ad essa addetti forniscono il loro apporto all'inchiesta conseguente all'operazione alla quale hanno partecipato, nonché alle procedure giudiziarie.

4. Gli agenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono:

- per quanto riguarda il Regno del Belgio: i membri della "police judiciaire près les parquets", della "gendarmerie" e della "police communale", nonché, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;

- per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: gli agenti della polizia federale e dei Laender nonché, esclusivamente per i settori del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico di armi, gli agenti dello "Zollfahndungsdienst" (servizio di ricerche doganali) nella loro qualità di agenti ausiliari del pubblico ministero;

- per quanto riguarda la Repubblica francese: gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, della "police nationale" e della "gendarmerie nationale", nonché, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;

- per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: gli agenti della "gendarmerie" e della "police" nonché, alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;

- per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: gli agenti della "Rijkspolitie" e della "Gemeentepolitie" nonché, alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 6, gli agenti del servizio fiscale di informazioni e ricerca competenti in materia di dazi doganali, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;

5. L'autorità di cui ai paragrafi 1 e 2 è:

- per quanto riguarda il Regno del Belgio: il Commissariat général de la Police Judiciaire;

- per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: il Bundeskriminalamt;

- per quanto riguarda la Repubblica francese: la Direction centrale de la Police Judiciaire;

- per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: il Procureur général d'Etat;

- per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: il Landelijk Officier van Justitie competente per l'osservazione transfrontiera.

6. Le Parti contraenti possono estendere sul piano bilaterale il campo d'applicazione del presente articolo ed adottare disposizioni supplementari in esecuzione dell'articolo stesso.

7. L'osservazione di cui al paragrafo 2 può essere effettuata soltanto per uno dei reati seguenti:

- assassinio,
- omicidio,
- stupro,
- incendio doloso,
- moneta falsa,
- furto e ricettazione aggravati,
- estorsione,
- sequestro di persona e presa in ostaggio,
- tratta di persone,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- infrazione alle normative in materia di armi ed esplosivi,
- distruzione mediante esplosivi,
- trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

Articolo 41

1. Gli agenti di una delle Parti contraenti che nel proprio paese inseguono una persona colta in flagranza di commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 4 o di partecipazione alla commissione di uno di tali reati, sono autorizzati a continuare l'inseguimento senza autorizzazione preventiva nel territorio di un'altra Parte contraente quando le autorità competenti dell'altra Parte contraente non hanno potuto essere previamente avvertite dell'ingresso in detto territorio, data la particolare urgenza, mediante uno dei mezzi di comunicazione previsti all'articolo 44, o quando tali autorità non hanno potuto recarsi sul posto in tempo per riprendere l'inseguimento.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la persona inseguita, che si trovi in stato di arresto provvisorio o stia scontando una pena privativa della libertà, sia evasa.

Al più tardi al momento di attraversare la frontiera gli agenti impegnati nell'inseguimento avvertono le autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio esso avviene. L'inseguimento cessa non appena la Parte contraente nel cui territorio esso deve avvenire lo richiede. A richiesta degli agenti impegnati nell'inseguimento le autorità localmente competenti fermano la persona inseguita per verificarne l'identità o procedere al suo arresto.

2. L'inseguimento è effettuato secondo una delle seguenti modalità, quale definita con la dichiarazione di cui al paragrafo 9:

a. Gli agenti impegnati nell'inseguimento non hanno diritto di fermare la persona.

b. Se non è stata formulata alcuna richiesta di interrompere l'inseguimento e se le competenti autorità locali non possono intervenire abbastanza rapidamente, gli agenti impegnati nell'inseguimento possono fermare la persona inseguita fino a quando gli agenti della Parte contraente nel cui territorio avviene l'inseguimento, che dovranno essere informati senza ritardo, non possano verificarne l'identità o procedere al suo arresto.

3. L'inseguimento è effettuato conformemente ai paragrafi 1 e 2 secondo una delle seguenti modalità, quale definita dalla dichiarazione di cui al paragrafo 9:

a. in una zona o per un periodo di tempo dal momento del passaggio della frontiera, da stabilirsi con la dichiarazione;

b. senza limiti di spazio o di tempo.

4. Nella dichiarazione di cui al paragrafo 9 le Parti contraenti determinano i reati di cui al paragrafo 1 in uno dei modi seguenti:

a. I seguenti reati:
- assassinio,
- omicidio,
- stupro,
- incendio doloso,
- moneta falsa,
- furto e ricettazione aggravati,
- estorsione,
- sequestro di persona e presa in ostaggio,
- tratta di persone,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- infrazioni alle normative in materia di armi e esplosivi,
- distruzione mediante esplosivi,
- trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi,
- reato di fuga in seguito ad incidente che abbia causato morte o ferite gravi.

b. I reati che possono dar luogo ad estradizione.

5. L'inseguimento può essere effettuato soltanto alle seguenti condizioni generali:

a. Gli agenti impegnati nell'inseguimento devono attenersi alle disposizioni del presente articolo ed al diritto della Parte contraente nel cui territorio operano; devono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti.

b. L'inseguimento avviene soltanto attraverso le frontiere terrestri.

c. L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato.

d. Gli agenti impegnati nell'inseguimento sono facilmente identificabili, per l'uniforme che indossano ovvero per il bracciale che portano o per il fatto che il loro veicolo è dotato di accessori posti sopra di esso; è vietato l'uso di abiti civili combinato con l'uso di veicoli camuffati privi dei suddetti mezzi di identificazione; tali agenti devono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.

e. Gli agenti impegnati nell'inseguimento possono portare le armi di ordinanza: il loro uso è vietato salvo in caso di legittima difesa.

f. Al fine di essere condotta dinanzi alle autorità localmente competenti, la persona inseguita, che sia stata fermata conformemente al paragrafo 2, lettera b, potrà subire soltanto una perquisizione di sicurezza; durante il suo trasferimento potranno essere usate manette; gli oggetti in suo possesso potranno essere sequestrati.

g. Dopo ogni operazione di cui ai paragrafi 1,2 e 3 gli agenti impegnati nell'inseguimento si presentano dinanzi alle autorità localmente competenti della Parte contraente nel cui territorio hanno condotto le operazioni e fanno rapporto sulla loro missione; a richiesta di tali autorità, sono tenuti a rimanere a disposizione fino a quando siano state sufficientemente chiarite le circostanze della loro azione; questa condizione si applica anche qualora l'inseguimento non abbia portato all'arresto della persona inseguita.

h. Le autorità della Parte contraente cui appartengono gli agenti impegnati nell'inseguimento forniscono, se richiesto dalle autorità della Parte contraente nel cui territorio è avvenuto l'inseguimento, il loro apporto all'indagine conseguente all'operazione alla quale hanno partecipato, comprese le procedure giudiziarie.

6. La persona che, in seguito all'azione prevista al paragrafo 2, sia stata arrestata dalle competenti autorità locali puo, indipendentemente dalla sua cittadinanza, essere trattenuta per essere interrogata. Sono applicabili per analogia le pertinenti norme del diritto nazionale.

Se detta persona non ha la cittadinanza della Parte contraente nel cui territorio è stata arrestata, sara messa in libertà al piu

tardi entro sei ore dal suo arresto, non calcolando le ore tra mezzanotte e le ore 9.00, a meno che le autorità localmente competenti abbiano preliminarmente ricevuto in qualsiasi forma una domanda di arresto provvisorio a scopo di estradizione.

7. Gli agenti di cui ai paragrafi precedenti sono:

- per quanto riguarda il Regno del Belgio: i membri della " police judiciaire près les parquets", della "gendarmerie" e della " police communale", nonché, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;

- per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: gli agenti della polizia federale e dei Laender nonchè, esclusivamente per i settori del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico di armi, gli agenti dello Zollfahndungsdienst (Servizio di ricerche doganali) nella loro qualità di agenti ausiliari del pubblico ministero.
- per quanto riguarda la Repubblica francese: gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria della "police nationale" e della "gendarmerie nationale", nonchè, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;

- per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: gli agenti della "gendarmerie"e della "police" nonché, alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;

- per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: i funzionari della "Rijkspolitie" e della "Gemeentepolitie" nonché, alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 10, i funzionari del servizio fiscale di informazioni e di ricerca competenti in materia di dazi, per cio che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico d'armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

8. Il presente articolo non pregiudica, per le Parti contraenti interessate, l'applicazione dell'articolo 27 del Trattato Benelux sull'estradizione e la mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, modificato dal protocollo dell'11 maggio 1974.

9. All'atto della firma della presente Convenzione, ciscuna Parte contraente fa una dichiarazione nella quale determina, in base alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, le modalità di esecuzione dell'inseguimento nel suo territorio per ciascuna delle Parti contraenti con cui ha una frontiera comune.

Una Parte contraente può sostituire in qualsiasi momento la propria dichiarazione con un'altra, purché quest'ultima non restringa la portata della precedente.

Ogni dichiarazione è fatta previa concertazione con ciascuna delle Parti contraenti interessate ed in uno spirito di equivalenza dei regimi applicabili da una parte e dell'altra delle frontiere interne.

10. Le Parti contraenti possono estendere sul piano bilaterale il campo d'applicazione del paragrafo 1 ed adottare disposizioni supplementari in esecuzione del presente articolo.

Articolo 42

Nel corso delle operazioni di cui agli articoli 40 e 41, gli agenti che operano nel territorio di un'altra Parte contraente sono assimilati agli agenti di quest'ultima per quanto riguarda le infrazioni che dovessero subire o commettere.

Articolo 43

1. Quando, conformemente agli articoli 40 e 41 della presente Convenzione, gli agenti di una Parte contraente operano nel territorio di un'altra Parte contraente, la prima Parte contraente è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della missione, conformemente al diritto della Parte contraente nel cui territorio operano.

2. La Parte contraente nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.

3. La Parte contraente i cui agenti hanno causato danni a terzi nel territorio di un'altra Parte contraente rimborsa integralmente a quest'ultima le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.

4. Fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e ad eccezione di quanto disposto dal paragrafo 3, ciascuna Parte contraente rinuncerà, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere il rimborso dell'importo dei danni da essa subiti ad un'altra Parte contraente.

Articolo 44

1. Conformemente alle convenzioni internazionali pertinenti e tenuto conto delle circostanze locali e delle possibilità tecniche, le Parti contraenti installano, specialmente nelle regioni di frontiera, linee telefoniche, radio, telex ed altri collegamenti diretti per facilitare la cooperazione fra forze di polizia e doganali, in particolare per la trasmissione in tempo utile di informazioni nell'ambito dell'osservazione e dell'inseguimento transfrontiera.

2. Oltre a queste misure da prendere nel breve termine, esse esamineranno in particolare le seguenti possibilità:

a. scambio di materiali o assegnazione di funzionari di collegamento dotati del materiale radio appropriato;

b. l'ampliamento delle bande di frequenze utilizzate nelle zone di frontiera;

c. la creazione di un collegamento comune ai servizi di polizia e doganali che operano nelle zone stesse;

d. coordinamento dei loro piani di acquisto di attrezzature di comunicazione, nella prospettiva di installare sistemi di comunicazione normalizzati e compatibili.

Articolo 45

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per garantire che:

a. il responsabile di una struttura che fornisce alloggio o il suo preposto vigilino affinché gli stranieri alloggiati, compresi i cittadini delle altre Parti contraenti e di altri Stati membri delle Comunità europee, eccettuati i coniugi o i minorenni che li accompagnano o i membri di un gruppo, compilino e firmino personalmente le schede di dichiarazione e provino le loro identità esibendo un documento d'identità valido;

b. le schede di dichiarazione compilate siano conservate a disposizione delle autorità competenti o trasmesse a queste ultime, sempreché esse lo reputino necessario per prevenire minacce, per azioni penali o per far luce sulla sorte di persone scomparse o vittime di incidenti, salvo se diversamente disposto dal diritto nazionale.

2. La disposizione del paragrafo 1 si applica per analogia alle persone alloggiate in altri luoghi gestiti da chi esercita la professione di locatore, in particolare in tende, roulotte e battelli.

Articolo 46

1. In casi particolari ciascuna Parte contraente puo, nel rispetto della propria legislazione nazionale e senza esservi invitata, comunicare alla Parte contraente interessata informazioni che possono essere importanti per quest'ultima ai fini dell'assistenza per la repressione di futuri reati, della prevenzione di reati o di minacce per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica.

2. Lo scambio di informazioni avviene, fatto salvo il regime di cooperazione nelle regioni frontaliere di cui all'articolo 39, paragrafo 4, per il tramite di un organo centrale da designare. In casi particolarmente urgenti, lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo puo avvenire direttamente tra le autorità di polizia interessate, salvo disposizioni nazionali contrarie. L'organo centrale ne è avvertito quanto prima.

Articolo 47

1. Le Parti contraenti possono concludere accordi bilaterali che consentono il distacco, a tempo determinato o indeterminato, di funzionari di collegamento di una Parte contraente presso i servizi di polizia dell'altra Parte contraente.

2. Scopo del distacco di funzionari di collegamento a tempo determinato o indeterminato e di promuovere ed accelerare la cooperazione tra le Parti contraenti, soprattutto fornendo assistenza

a. in forma di scambio di informazioni per la lotta preventiva e repressiva contro la criminalità;

b. nell'esecuzione di richieste di assistenza giudiziaria e fra polizie in materia penale;

c. per le esigenze inerenti allo svolgimento dei compiti delle autorità incaricate della sorveglianza delle frontiere esterne.

3. I funzionari di collegamento hanno il compito di formulare pareri e fornire assistenza. Non sono competenti per attuare autonomamente misure di polizia. Essi forniscono informazioni e svolgono compiti nell'ambito delle istruzioni loro impartite dalla Parte contraente d'origine e dalla Parte contraente presso la quale sono distaccati. Essi fanno regolarmente rapporto al capo del servizio di polizia presso il quale sono distaccati.

4. Le Parti contraenti possono convenire, in ambito bilaterale o multilaterale, che i funzionari di collegamento di una Parte contraente distaccati presso Stati terzi rappresentino anche gli interessi di una o più altre Parti contraenti. In base a tali accordi, i funzionari di collegamento distaccati presso Stati terzi forniscono informazioni ad altre Parti contraenti, a richiesta o di propria iniziativa, e svolgono compiti per conto di esse nei limiti delle loro competenze. Le Parti contraenti si informano reciprocamente delle loro intenzioni riguardo al distacco di funzionari di collegamento in Stati terzi.

CAPITOLO 2

Assistenza giudiziaria in materia penale

Articolo 48

1. Le disposizioni del presente capitolo mirano a completare la Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e, nelle relazioni tra le Parti contraenti dell'Unione economica Benelux, il capitolo II del Trattato Benelux di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974, e a facilitare l'applicazione di detti accordi.

2. Il disposto del paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali in vigore tra le Parti contraenti.

Articolo 49

L'assistenza giudiziaria è accordata anche

a. in procedimenti per fatti che, in base al diritto nazionale di una o di entrambe le Parti contraenti, sono punibili a titolo di infrazioni a regolamenti perseguite da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti a una giurisdizione competente, in particolare, in materia penale;

b. in procedimenti in materia di riparazione dei danni causati da provvedimenti presi nel corso di procedimenti penali o da condanne ingiustificate;

c. nelle procedure di grazia;

d. nelle azioni civili collegate alle azioni penali, fino a che l'esercizio della giurisdizione penale non si è concluso con la decisione definitiva sull'azione penale.

e. per la notificazione di comunicazioni giudiziarie relative all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, della riscossione di una pena pecunaria o del pagamento delle spese del procedimento;

f. per misure relative alla sospensione della decisione o alla sospensione dell'esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza, alla liberazione condizionale, al rinvio o all'interruzione dell'esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza.

Articolo 50

1. Le Parti contraenti si impegnano ad accordarsi, conformemente alla Convenzione ed al Trattato di cui all'articolo 48, l'assistenza giudiziaria per le infrazioni alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di accise, d'imposta sul valore aggiunto e di dogane. Per disposizioni in materia doganale si intendono le norme stabilite dall'articolo 2 della Convenzione

del 7 settembre 1967 tra il Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi relativa alla mutua assistenza tra amministrazioni doganali, nonchè quelle di cui all'articolo 2 del regolamento del Consiglio 1468/81/CEE del 19 maggio 1981.

2. Le domande basate sulla frode in materia di accise non possono essere respinte adducendo il motivo che il paese richiesto non preleva accise sulle merci oggetto della domanda.

3. La Parte contraente richiedente non può trasmettere né utilizzare le informazioni o i mezzi di prova ottenuti dalla Parte contraente richiesta per indagini, perseguimenti (poursuites) o procedimenti diversi da quelli menzionati nella domanda, senza il preventivo consenso della Parte contraente richiesta.

4. L'assistenza giudiziaria di cui al presente articolo può essere rifiutata se l'importo presunto dei diritti non riscossi o riscossi solo parzialmente rappresenta un valore non superiore a 25.000 ECU, o se il valore presunto delle merci esportate o importate senza autorizzazione rappresenta un valore non superiore a 100.000 ECU, a meno che l'operazione, per circostanze intrinseche o inerenti alla persona dell'imputato, non sia considerata di estrema gravità dalla Parte contraente richiedente.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando l'assistenza giudiziaria richiesta riguarda fatti passibili unicamente di pena pecunaria per infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative e quando la richiesta proviene da un'autorità giudiziaria.

Articolo 51

Le Parti contraenti non subordinano la ricevibilità di rogatorie a scopo di perquisizione e di sequestro a condizioni diverse dalle seguenti:

a) il fatto che ha dato luogo alla rogatoria è punibile, conformemente al diritto delle due Parti contraenti, con pena privativa della libertà o misura di sicurezza restrittiva della libertà di una durata massima di almeno 6 mesi, ovvero è punibile in base al diritto di una delle due Parti contraenti con una sanzione equivalente e in base al diritto dell'altra Parte contraente a titolo di infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente in particolare in materia penale.

b) L'esecuzione della rogatoria e compatibile con il diritto della Parte contraente richiesta.

Articolo 52

1. Ciascuna Parte contraente può inviare gli atti del procedimento direttamente a mezzo posta alle persone che si trovano nel territorio di un'altra Parte contraente. Le Parti contraenti comunicano al Comitato esecutivo un elenco dei documenti che possono essere trasmessi in tal modo.

2. Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto è redatto, quest'ultimo - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto nella o nelle lingue della Parte contraente nel cui territorio si trova il destinatario. Se l'autorità che invia l'atto sa che il destinatario conosce soltanto un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto in quest'altra lingua.

3. Il perito o il testimone che non abbia ottemperato alla citazione trasmessa per posta, non puo, quand'anche la citazione contenga ingiunzioni, essere sottoposto a sanzioni o misure cogenti, a meno che successivamente egli non si rechi spontaneamente nel territorio della Parte richiedente e sia qui regolarmente citato di nuovo. L'autorità che invia a mezzo posta le citazioni cura che esse non contengano ingiunzioni. Questa disposizione non pregiudica l'articolo 34 del Trattato Benelux di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974.

4. Se il fatto all'origine della richiesta di assistenza giudiziaria è punibile conformemente al diritto delle due Parti contraenti come infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative la cui decisione puo dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente, in particolare in materia penale, l'invio degli atti del procedimento deve avvenire, in linea di massima, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, l'invio di documenti attinenti alla procedura puo essere effettuato per il tramite delle autorità giudiziarie della Parte contraente richiesta, se l'indirizzo del destinatario è sconosciuto o se la Parte contraente richiedente esige che la notificazione sia fatta alla persona.

Articolo 53

1. Le domande di assistenza giudiziaria possono essere fatte direttamente tra le autorità giudiziarie e nello stesso modo possono essere rinviate le risposte.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicata la facoltà di inviare e rinviare domande da un Ministero della giustizia all'altro o per il tramite degli uffici centrali nazionali dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale.

3. Le domande di trasferimento temporaneo o di transito di persone in stato di arresto provvisorio o di detenzione o che sono sottoposte a misure privative della libertà e lo scambio periodico o occasionale di dati relativi al casellario giudiziario debbono essere effettuati per il tramite dei Ministeri della giustizia.

4. Ai sensi della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, per Ministero della giustizia s'intende, per la Repubblica federale di Germania, il Ministro federale della giustizia ed i Ministri o Senatori della giustizia degli Stati federati.

5. Le denunce ai fini dell'instaurazione di procedimenti per infrazioni alla legge relativa al tempo di guida e di riposo, effettuate conformemente all'articolo 21 della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 o all'articolo 42 del Trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974, possono essere inviate direttamente dalle autorità giudiziarie della Parte contraente richiedente alle autorità giudiziarie della Parte contraente richiesta.

C A P I T O L O 3

Applicazione del principio Ne bis in idem

Articolo 54

Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non puo' essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge della Parte contraente di condanna, non possa più essere eseguita.

Articolo 55

1. Una Parte contraente puo, al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente Convenzione, dichiarare di non essere vincolata dall'articolo 54 in uno o piu dei seguenti casi:

a. quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo territorio in tutto o in parte. In quest'ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio della Parte contraente nel quale la sentenza è stata pronunciata;

b. quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quella Parte contraente;

c. quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un pubblico ufficiale di quella Parte contraente in violazione dei doveri del suo ufficio.

2. Una Parte contraente che effettua una dichiarazione in relazione all'eccezione menzionata al paragrafo 1, lettera b. precisera le categorie di reati per le quali tale eccezione puo essere applicata.

3. Una Parte contraente potrà, in ogni tempo, ritirare la dichiarazione relativamente ad una o piu delle eccezioni di cui al paragrafo 1.

4. Le eccezioni che sono state oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 non si applicano quando la Parte contraente di cui si tratta, ha, per gli stessi fatti, richiesto l'instaurazione del procedimento penale all'altra Parte contraente o concesso l'estradizione della persona in questione.

Articolo 56

Se in una Parte contraente un nuovo procedimento penale è instaurato contro una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente, ogni periodo di privazione della libertà scontato sul territorio di quest'ultima Parte contraente per quei fatti dovrà essere detratto dalla pena che sarà eventualmente inflitta. Si terrà altresì conto, nella misura consentita dalla legge nazionale, delle pene diverse da quelle privative della libertà che siano state eseguite.

Articolo 57

1. Quando una persona e imputata di un reato in una Parte contraente e le autorità competenti di questa Parte contraente hanno motivo di ritenere che l'imputazione riguarda gli stessi fatti per i quali la persona e gia stata giudicata in un'altra Parte contraente con sentenza definitiva, tali autorità, qualora lo ritengano necessario, chiederanno le informazioni rilevanti alle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio la sentenza è stata pronunciata.

2. Le informazioni richieste saranno fornite al piu presto possibile e saranno tenute in considerazione nel decidere se il procedimento deve continuare.

3. Ciascuna Parte contraente indicherà, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente Convenzione, le autorità designate a chiedere e ricevere le informazioni di cui al presente articolo.

Articolo 58

Le precedenti disposizioni non sono di ostacolo all'applicazione di disposizioni nazionali piu ampie, concernenti l'effetto "ne bis in idem" attribuito a decisioni giudiziarie straniere.

CAPITOLO 4

Estradizione

Articolo 59

1. Le disposizioni del presente Capitolo mirano a completare la Convenzione europea di estradizione del 13 settembre 1957 nonché, nelle relazioni tra le Parti contraenti membri dell'Unione economica Benelux, il capitolo I del Trattato Benelux di

estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962 quale modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974 ed a facilitare l'applicazione di detti accordi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni piu favorevoli degli accordi bilaterali vigenti tra le Parti contraenti.

Articolo 60

Nelle relazioni tra due Parti contraenti, di cui una non sia parte della Convenzione europea di estradizione del 13 settembre 1957, le disposizioni di detta Convenzione si applicano tenendo conto delle riserve e delle dichiarazioni depositate sia in sede di ratifica di tale Convenzione sia, per le Parti contraenti che non sono parti della Convenzione, in sede di ratifica, approvazione o accettazione della presente Convenzione.

Articolo 61

La Repubblica francese si impegna ad estradare, a richiesta di una delle Parti contraenti, le persone perseguite per fatti puniti dalla legislazione francese con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà di una durata massima di almeno due anni e dalla legge della Parte contraente richiedente con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà di una durata massima di almeno un anno.

Articolo 62

1. In materia di sospensione della prescrizione sono applicabili soltanto le disposizioni della Parte contraente richiedente.

2. Un'amnistia pronunciata dalla Parte contraente richiesta non osta all'estradizione, salvo che il reato rientri nella giurisdizione di quella Parte contraente.

3. La mancanza di querela o di richiesta ufficiale di instaurazione del procedimento, qualora siano necessarie solo a norma della legislazione della Parte contraente richiesta, non fa venir meno l'obbligo di estradare.

Articolo 63

Le Parti contraenti si impegnano, conformemente alla Convenzione ed al Trattato citati all'articolo 59, ad estradare fra di loro le persone perseguite dalle autorità giudiziarie della Parte contraente richiedente per una delle infrazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1 o da esse ricercate ai fini

dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza pronunciata per tale infrazione.

Articolo 64

Una segnalazione nel Sistema d'Informazione Schengen, effettuata conformemente all'articolo 95, ha il medesimo effetto di una domanda di arresto provvisorio ai sensi dell'articolo 16 della Convenzione europea di estradizione del 13 settembre 1957, o dell'articolo 15 del Trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974.

Articolo 65

1. Fatta salva la facoltà di ricorrere alla via diplomatica, le domande di estradizione e di transito sono inviate dal Ministero competente della Parte contraente richiedente al Ministero competente della Parte contraente richiesta.

2.I Ministeri competenti sono:

- per il Regno del Belgio: il Ministero della Giustizia;

- per la Repubblica federale di Germania: il Ministero federale della giustizia ed i Ministri o Senatori della giustizia degli Stati federati;

- per la Repubblica francese: il Ministero degli Affari Esteri;

- per il Granducato di Lussemburgo: il Ministero della Giustizia;

- per il Regno dei Paesi Bassi: il Ministero della Giustizia.

Articolo 66

1. Se l'estradizione di una persona ricercata non è manifestamente vietata in virtù del diritto della Parte contraente richiesta, questa Parte contraente può autorizzare l'estradizione senza procedura formale di estradizione, purché la persona stessa vi acconsenta, mediante processo verbale redatto dinanzi ad un rappresentante del potere giudiziario e previa audizione da parte di quest'ultimo per informarla del suo diritto ad una procedura formale di estradizione. Nel corso dell'audizione la persona ricercata può farsi assistere da un avvocato.

2. Nel caso di estradizione ai sensi del paragrafo 1, la persona ricercata che dichiara esplicitamente di rinunciare alla protezione conferitagli dal principio di specialità, non può revocare detta dichiarazione.

C A P I T O L O 5

Trasmissione dell'esecuzione delle sentenze penali

Articolo 67

Le disposizioni seguenti mirano a completare la Convenzione del Consiglio d'Europa del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, tra le Parti contraenti che sono Parti di tale Convenzione.

Articolo 68

1. La Parte contraente nel cui territorio è stata inflitta, con sentenza passata in giudicato, una pena privativa della libertà o una misura di sicurezza restrittiva della libertà nei confronti di un cittadino di un'altra Parte contraente che si sia sottratto, fuggendo verso il proprio paese, all'esecuzione di detta pena o misura di sicurezza, può chiedere a quest'ultima Parte contraente, qualora l'evaso si trovi nel suo territorio, di continuare l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

2. In attesa dei documenti giustificativi della domanda di continuazione dell'esecuzione della pena, della misura di sicurezza o della parte di pena ancora da scontare, e in attesa della decisione da prendere su detta domanda, la Parte contraente richiesta, a domanda della Parte contraente richiedente, può porre il condannato a controllo a vista ("garde à vue") oppure prendere altre misure atte a garantire la sua presenza nel territorio della Parte contraente richiesta.

Articolo 69

La trasmissione dell'esecuzione a norma dell'articolo 68 non è subordinata al consenso della persona contro la quale è stata pronunciata la pena o la misura di sicurezza. Le altre disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate si applicano per analogia.

C A P I T O L O 6

Stupefacenti

Articolo 70

1. Le Parti contraenti istituiscono un gruppo di lavoro permanente incaricato di esaminare problemi comuni inerenti alla repressione della criminalità in materia di stupefacenti e di elaborare, se necessario, proposte volte a migliorare, se del caso, gli aspetti pratici e tecnici della cooperazione tra le Parti contraenti. Il gruppo di lavoro presenta le sue proposte al Comitato esecutivo.

2. Il gruppo di lavoro di cui al paragrafo 1, i cui membri sono designati dai competenti organi nazionali, comprende in particolare rappresentanti dei competenti servizi del settore doganale e di polizia.

Articolo 71

1. Le Parti contraenti si impegnano, relativamente alla cessione diretta o indiretta di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la cannabis, nonché alla detenzione di detti prodotti e sostanze allo scopo di cederli o di esportarli, ad adottare, conformemente alle vigenti convenzioni delle Nazioni Unite (*), tutte le misure necessarie a prevenire ed a reprimere il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.

2. Le Parti contraenti si impegnano a prevenire ed a reprimere, mediante provvedimenti amministrativi e penali, l'esportazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, compresa la cannabis, nonché la cessione, la fornitura e la consegna di detti prodotti e sostanze, fatte salve le disposizioni pertinenti degli articoli 74, 75 e 76.

3. Allo scopo di lottare contro l'importazione illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope, compresa la cannabis, le Parti contraenti potenziano i controlli della circolazione delle persone e delle merci nonché dei mezzi di trasporto alle frontiere esterne. Tali misure saranno specificate dal gruppo di lavoro previsto all'articolo 70. Questo gruppo prenderà in considerazione, in modo particolare, il trasferimento di parte del personale di polizia e doganale reso disponibile alle frontiere interne, nonché il ricorso a moderni metodi di ricerca della droga ed a cani addestrati a scoprire la droga.

4. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, le Parti contraenti opereranno una sorveglianza specifica dei luoghi notoriamente usati per il traffico di droga.

5. Per quanto riguarda la lotta contro la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la cannabis, le Parti contraenti si adopereranno con ogni mezzo per prevenire e lottare contro gli effetti negativi della domanda illecita. Ciascuna Parte contraente è responsabile delle misure adottate a tal fine.

Articolo 72

1. Conformemente alla propria Costituzione ed al proprio ordinamento giuridico nazionale, le Parti contraenti garantiscono che saranno adottate norme giuridiche per permettere il sequestro e la confisca dei prodotti del traffico illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

(*) Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, nella versione modificata dal Protocollo del 1972 recante Emendamento della Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961; Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope; Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 relativa al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.

Articolo 73

1. Conformemente alla propria Costituzione ed al proprio ordinamento giuridico nazionale, le Parti contraenti si impegnano a prendere misure per permettere le consegne sorvegliate, nell'ambito del traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

2. La decisione di far ricorso a consegne sorvegliate sarà presa in ciascun caso specifico previa autorizzazione di ciascuna Parte contraente interessata.

3. Ciascuna Parte contraente mantiene la direzione ed il controllo dell'operazione nel suo territorio ed è legittimata ad intervenire.

Articolo 74

Per quanto attiene al commercio legale di stupefacenti e di sostanze psicotrope, le Parti contraenti convengono che i controlli derivanti dalle Convenzioni delle Nazioni Unite enunciati all'articolo 71 ed effettuati alle frontiere interne sono trasferiti, per quanto possibile, all'interno del paese.

Articolo 75

1. Per quanto riguarda la circolazione dei viaggiatori a destinazione dei territori delle Parti contraenti o entro tali territori, le persone possono trasportare stupefacenti e sostanze psicotrope necessarie ai fini di una terapia medica, sempreché esibiscano, ad ogni controllo, un certificato rilasciato o autenticato da un'autorità competente dello Stato di residenza.

2. Il Comitato esecutivo adotta la forma ed il contenuto del certificato di cui al paragrafo 1 rilasciato da una delle Parti contraenti ed, in particolare, gli elementi relativi alla natura ed alla quantità dei prodotti e sostanze ed alla durata del viaggio.

3. Le Parti contraenti si scambiano informazioni in merito alle autorità competenti per il rilascio o l'autentica del certificato di cui al paragrafo 2.

Articolo 76

1. Le Parti contraenti adotteranno, ove necessario e conformemente ai propri usi medici, alle norme di etica ed alle prassi, le misure appropriate per il controllo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope soggetti, nel territorio di una o più Parti contraenti, a controlli piu severi di quelli effettuati nel proprio territorio, al fine di non compromettere l'efficacia di tali controlli.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti alle sostanze utilizzate frequentemente nella fabbricazione di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

3. Le Parti contraenti si informeranno reciprocamente delle misure adottate ai fini della sorveglianza del commercio legale delle sostanze di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. I problemi riscontrati a tale riguardo saranno regolarmente evocati in seno al Comitato esecutivo.

C A P I T O L O 7

Armi da fuoco e munizioni

Articolo 77

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adeguare alle disposizioni del presente Capitolo le rispettive disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali relative all'acquisto, alla detenzione, al commercio ed alla consegna di armi da fuoco e di munizioni.

2. Il presente Capitolo riguarda l'acquisizione, la detenzione, il commercio e la consegna di armi da fuoco e di munizioni da parte di persone fisiche e giuridiche; esso non riguarda la fornitura alle autorità centrali e territoriali, alle forze armate ed alla polizia, né l'acquisizione e la detenzione da parte di queste ultime, né la fabbricazione di armi da fuoco e di munizioni da parte di imprese pubbliche.

Articolo 78

1. Nell'ambito del presente Capitolo, le armi da fuoco sono classificate nel modo seguente:

a. armi proibite,

b. armi soggette ad autorizzazione,

c. armi soggette a dichiarazione.

2. L'otturatore, il caricatore e la canna delle armi da fuoco sono soggetti, per analogia, alle disposizioni applicabili all'oggetto di cui fanno o sono destinati a far parte.

3. Ai sensi della presente Convenzione si considerano armi corte le armi da fuoco la cui canna abbia una lunghezza non superiore a

30 cm o la cui lunghezza totale non superi 60 cm; si considerano armi lunghe tutte le altre armi da fuoco.

Articolo 79

1. L'elenco delle armi da fuoco e munizioni proibite comprende i seguenti oggetti:

a. armi da fuoco usate di norma come armi da guerra;

b. armi da fuoco automatiche, anche se non da guerra;

c. armi da fuoco camuffate sotto forma di altri oggetti;

d. munizioni con pallottole perforanti, esplosive o incendiarie e i proiettili per tali munizioni.

e. munizioni per pistole e revolver con pallottole dum-dum o a punta cava nonché i proiettili per tali munizioni.

2. Le autorità competenti possono, in casi particolari, accordare autorizzazioni per le armi da fuoco e le munizioni di cui al paragrafo 1 se la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico non vi si oppongono.

Articolo 80

1. L'elenco delle armi da fuoco il cui acquisto e la cui detenzione sono soggetti ad autorizzazione comprende almeno le seguenti armi da fuoco, se non sono proibite:

a. armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione ordinaria;

b. armi da fuoco corte ad un colpo, a percussione centrale;

c. armi da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm;

d. armi da fuoco lunghe semiautomatiche, il cui serbatoio e la cui camera possono contenere più di tre cartucce;

e. armi da fuoco lunghe a ripetizione ordinaria e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera 60 cm;

f. armi da fuoco civili semiautomatiche, dall'apparenza di un'arma da fuoco automatica da guerra.

2. L'elenco delle armi da fuoco soggette ad autorizzazione non comprende:

a. armi per segnalazione, lacrimogene o di allarme, purché l'impossibilità di trasformarle, con utensileria corrente, in armi che permettano di sparare munizioni a pallottole sia garantita da mezzi tecnici e purché il getto di una sostanza irritante non provochi lesioni irreversibili alle persone;

b. armi da fuoco lunghe semiautomatiche, con serbatoio e camera che non possono contenere più di tre cartucce senza essere ricaricati, purché il caricatore sia inamovibile o vi sia la garanzia che dette armi non possono essere trasformate, con utensileria corrente, in armi con serbatoio e camera che possono contenere più di tre cartucce.

Articolo 81

L'elenco delle armi da fuoco soggette a dichiarazione comprende, se tali armi non sono né proibite né soggette ad autorizzazione:

a. armi da fuoco lunghe a ripetizione ordinaria;

b. armi da fuoco lunghe ad un colpo con una o più canne rigate;

c. armi da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare, di lunghezza totale superiore a 28 cm;

d. armi elencate all'articolo 80, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 82

Gli elenchi delle armi di cui agli articoli 79, 80 e 81 non comprendono:

a. le armi da fuoco il cui modello od anno di fabbricazione sono - salvo eccezioni - anteriori al 1° gennaio 1870, sempreché esse non possano sparare munizioni destinate ad armi proibite o soggette ad autorizzazione;

b. le riproduzioni di armi di cui alla lettera a) purché esse non permettano l'impiego di una cartuccia a bossolo metallico;

c. le armi da fuoco rese inservibili per sparare munizioni di qualunque tipo in seguito a procedimenti tecnici garantiti dal punzone di un organismo ufficiale o da esso riconosciuti.

Articolo 83

Un'autorizzazione di acquisizione e di detenzione di un'arma da fuoco di cui all'articolo 80 può essere rilasciata soltanto alle seguenti condizioni:

a. l'interessato deve avere compiuto diciotto anni, salvo deroghe per la pratica della caccia o dello sport;

b. l'interessato non deve essere inabile ad acquisire o a detenere un'arma da fuoco a causa di malattie mentali o di qualsiasi altra incapacità mentale o fisica;

c. l'interessato non deve essere stato condannato per infrazioni ovvero non sussistano altri indizi che lascino supporre che egli sia pericoloso per la sicurezza e l'ordine pubblico;

d. il motivo addotto dall'interessato per acquisire o detenere armi da fuoco può essere considerato valido.

Articolo 84

1. La dichiarazione relativa alle armi di cui all'articolo 81 figura in un registro tenuto dalle persone di cui all'articolo 85.

2. Qualora un'arma sia ceduta da una persona non menzionata nell'articolo 85, la relativa dichiarazione deve essere fatta secondo modalità che saranno determinate da ciascuna Parte contraente.

3. Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono comportare le indicazioni necessarie all'identificazione delle persone e delle armi in questione.

Articolo 85

Le Parti contraenti si impegnano ad assoggettare all'obbligo di autorizzazione le persone che fabbricano armi da fuoco soggette ad autorizzazione e quelle che ne fanno commercio, e ad un obbligo di dichiarazione le persone che fabbricano armi da fuoco soggette a dichiarazione e coloro che ne fanno commercio.
L'autorizzazione per le armi da fuoco soggette ad autorizzazione riguarda anche le armi da fuoco soggette a dichiarazione. Le Parti contraenti assoggettano le persone che fabbricano armi e coloro che ne fanno commercio ad una sorveglianza che garantisce un controllo efficace.

2. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare disposizioni affinché, come requisito minimo, tutte le armi da fuoco siano provviste in maniera duratura di un numero di matricola che ne consenta l'identificazione e rechino il marchio del fabbricante.

3. Le Parti contraenti prevedono l'obbligo per i fabbricanti ed i commercianti di registrare tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione ed a dichiarazione; i registri devono permettere di determinare rapidamente la natura delle armi da fuoco, la loro origine ed il loro acquirente.

4. Per le armi da fuoco soggette ad autorizzazione in virtù degli articoli 79 ed 80, le Parti contraenti si impegnano ad adottare disposizioni affinché il numero di matricola ed il marchio ivi apposti siano riportati nell'autorizzazione rilasciata al suo detentore.

Articolo 86

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare disposizioni che vietano ai detentori legittimi di armi da fuoco soggette ad autorizzazione o a dichiarazione di consegnare tali armi a persone

che non sono in possesso di un'autorizzazione di acquisizione o di un certificato di dichiarazione.

2. Le Parti contraenti possono autorizzare la consegna temporanea di tali armi in base a modalità da esse stabilite.

Articolo 87

1. Le Parti contraenti introducono nella loro legislazione nazionale disposizioni che consentono la revoca dell'autorizzazione qualora il titolare non soddisfi più alle condizioni di rilascio previste all'articolo 83.

2. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare adeguate misure comprendenti in particolare il sequestro dell'arma da fuoco e la revoca dell'autorizzazione, ed a prevedere appropriate sanzioni in caso di violazione delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle armi da fuoco. Le sanzioni potranno prevedere la confisca delle armi da fuoco.

Articolo 88

1. I titolari di un'autorizzazione di acquisizione di un'arma da fuoco sono esonerati dall'autorizzazione per l'acquisizione di munizioni destinate a tale arma.

2. L'acquisizione di munizioni da parte di persone non titolari di un'autorizzazione ad acquisire armi è soggetta al regime applicabile all'arma alla quale le munizioni sono destinate. L'autorizzazione puo essere rilasciata per una o per tutte le categorie di munizioni.

Articolo 89

Gli elenchi delle armi da fuoco proibite, soggette ad autorizzazione e a dichiarazione possono essere modificati o completati dal Comitato esecutivo per tener conto dell'evoluzione tecnica ed economica nonchè della sicurezza dello Stato.

Articolo 90

Le Parti contraenti hanno la facoltà di adottare leggi o disposizioni più rigorose relative al regime delle armi da fuoco e delle munizioni.

Articolo 91

1. Le Parti contraenti convengono, sulla base della Convenzione europea del 28 giugno 1978 sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati, di istituire, nell'ambito delle proprie legislazioni nazionali, uno scambio di informazioni in merito all'acquisizione di armi da fuoco da parte

di persone - semplici privati o armaioli commercianti - abitualmente residenti o stabilite nel territorio di un'altra Parte contraente. Si considera armaiolo commerciante ogni persona la cui attività professionale consiste integralmente o in parte nel commercio al dettaglio di armi da fuoco.

2. Lo scambio di informazioni riguarda:

a. tra due Parti contraenti che hanno ratificato la Convenzione citata al paragrafo 1, le armi da fuoco elencate nell'allegato 1, parte A, n.1, lettere da a) ad h) della suddetta Convenzione;

b. tra due Parti contraenti delle quali almeno una non ha ratificato la Convenzione citata al paragrafo 1, le armi assoggettate da ciascuna Parte contraente ad un regime di autorizzazione o di dichiarazione.

3. Le informazioni relative all'acquisizione di armi da fuoco saranno comunicate senza indugio e conterranno i dati seguenti:

a. data dell'acquisizione e identità dell'acquirente, vale a dire:

- se trattasi di persona fisica: cognome, nomi, data e luogo di nascita, indirizzo e numero del passaporto o della carta di indentità, nonché la data del rilascio e l'indicazione dell'autorità che li ha rilasciati, armaiolo o no;

- se trattasi di persona giuridica: denominazione o ragione sociale e sede sociale, nonché cognome, nomi, data e luogo di nascita, indirizzo e numero di passaporto o della carta di identità della persona abilitata a rappresentare la persona giuridica;

b. modello, numero di fabbricazione, calibro ed altre caratteristiche dell'arma da fuoco in questione nonché il numero di matricola.

4. Ciascuna Parte contraente designa un'autorità nazionale che fornisce e riceve le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e comunica senza indugio alle altre Parti contraenti ogni modifica della designazione di tale autorità.

5. L'autorità designata da ciascuna Parte contraente puo trasmettere le informazioni ad essa comunicate ai servizi di polizia localmente competenti ed alle autorità di sorveglianza della frontiera allo scopo di prevenire o di perseguire fatti punibili ed infrazioni ai regolamenti.

T I T O L O I V

Sistema d'Informazione Schengen

C A P I T O L O P R I M O

Istituzione del Sistema d' Informazione Schengen

Articolo 92

1. Le Parti contraenti istituiscono e gestiscono un sistema comune d'informazione, in appresso denominato Sistema d'Informazione Schengen, costituito da una sezione nazionale presso ciascuna Parte contraente e da un'unità di supporto tecnico. Il Sistema d'Informazione Schengen consente alle autorità designate dalle Parti contraenti, per mezzo di una procedura d'interrogazione automatizzata, di disporre di segnalazioni di persone e di oggetti, in occasione di controlli alle frontiere, di verifiche e di altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del paese conformemente al diritto nazionale nonché, per la sola categoria di segnalazioni di cui all'articolo 96, ai fini della procedura di rilascio di visti, del rilascio dei documenti di soggiorno e dell'amministrazione degli stranieri in applicazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione in materia di circolazione delle persone.

2. Ciascuna Parte contraente istituisce e gestisce, per proprio conto e a suo rischio, la propria sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen, con un archivio di dati reso materialmente identico a quelli delle sezioni nazionali delle altre Parti contraenti per il tramite dell'unità di supporto tecnico. Per consentire una rapida ed efficiente trasmissione dei dati, conformemente al paragrafo 3, ciascuna Parte contraente, all'atto dell'istituzione della propria sezione nazionale, si conforma ai protocolli ed alle procedure stabiliti in comune dalle Parti contraenti per l'unità di supporto tecnico. L'archivio di dati di ogni sezione nazionale servirà all'interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuna Parte contraente. Non sarà possibile interrogare gli archivi delle sezioni nazionali di altre Parti contraenti.

3. Le Parti contraenti istituiscono e gestiscono, per conto di tutti ed assumendosene congiuntamente i rischi, l'unità di supporto tecnico del Sistema d'Informazione Schengen, di cui e responsabile la Repubblica francese. Detta unità ha sede a Strasburgo. Essa comprende un archivio di dati che garantisce l'identità degli archivi delle sezioni nazionali mediante la trasmissione in linea delle informazioni. L'archivio dell'unità di supporto tecnico conterrà le segnalazioni di persone e di oggetti che interessino tutte le Parti contraenti. Non conterrà altri dati, eccettuati quelli menzionati nel presente paragrafo e nell'articolo 113, paragrafo 2.

CAPITOLO 2

Gestione ed utilizzazione del Sistema d'Informazione Schengen

Articolo 93

Il Sistema d'Informazione, avvalendosi delle informazioni trasmesse per il suo tramite, ha lo scopo, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, di preservare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa la sicurezza dello Stato e di assicurare l'applicazione, nel territorio delle Parti contraenti, delle disposizioni sulla circolazione delle persone stabilite nella presente Convenzione.

Articolo 94

Il Sistema d'Informazione Schengen comporta esclusivamente le categorie di dati forniti da ciascuna Parte contraente, necessari ai fini previsti negli articoli da 95 a 100. La Parte contraente che fornisce la segnalazione verifica se l'importanza del caso giustifica il suo inserimento nel Sistema d'Informazione Schengen.

2. Le categorie di dati sono le seguenti:

a. persone segnalate,

b. gli oggetti di cui all'articolo 100 ed i veicoli di cui all'articolo 99.

3. Per quanto riguarda le persone, gli elementi inseriti sono al massimo i seguenti:

a. cognome e nome, "alias" eventualmente registrati separatamente;

b. segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;

c. prima lettera del secondo nome;

d. data e luogo di nascita;

e. sesso;

f. cittadinanza;

g. indicazione che le persone in questione sono armate;

h. indicazione che le persone in questione sono violente;

i. motivo della segnalazione,

j. linea di condotta da seguire.

Non sono autorizzate altre menzioni, in particolare i dati elencati nell'articolo 6, prima frase della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale.

4. Qualora una Parte contraente reputi che una segnalazione conformemente agli articoli 95, 97 o 99 non sia compatibile con il proprio diritto, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali, essa può aggiungere a posteriori, alla segnalazione nell'archivio della sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen, un'indicazione volta a far sì che l'esecuzione della condotta da eseguire non abbia luogo nel proprio territorio in conseguenza della segnalazione. A tal riguardo occorre procedere a consultazioni con le altri Parti contraenti.
Se la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione non la ritira, questa resta di piena applicazione per le altri Parti contraenti.

Articolo 95

1. I dati relativi alle persone ricercate per l'arresto ai fini di estradizione, sono inseriti a richiesta dell'autorità giudiziaria della Parte contraente richiedente.

2. Prima di procedere alla segnalazione, la Parte contraente che la effettua verifica se l'arresto è autorizzato dal diritto nazionale delle Parti contraenti richieste. In caso di dubbio la Parte contraente che effettua la segnalazione deve consultare le altre Parti contraenti interessate.

La Parte contraente che effettua la segnalazione trasmette nel contempo con il mezzo piu rapido alle Parti contraenti richieste le seguenti informazioni essenziali relative al caso:

a. autorità da cui proviene la richiesta di arresto;

b. esistenza di un mandato d'arresto o di un atto avente la medesima forza, o di una sentenza esecutiva;

c. natura e qualificazione giuridica del reato;

d. descrizione delle circostanze in cui il reato è stato commesso, compreso il momento, il luogo ed il grado di partecipazione al reato della persona segnalata;

e. per quanto possibile, le conseguenze del reato.

3. Una Parte contraente richiesta puo aggiungere alla segnalazione nell'archivio della sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen un'indicazione tesa a vietare, fino alla cancellazione di detta indicazione, l'arresto in seguito alla segnalazione. L'indicazione deve essere cancellata al massimo entro ventiquattro ore dall'inserimento della segnalazione, a meno che detta Parte contraente per ragioni giuridiche o per speciali ragioni di opportunità rifiuti l'arresto richiesto. Qualora, in casi del tutto eccezionali, la complessità dei fatti all'origine della segnalazione lo giustifichi, il termine predetto può essere prorogato fino ad una settimana. Fatta salva un'indicazione o una decisione di rifiuto, le altre Parti contraenti possono procedere all'arresto richiesto mediante la segnalazione.

4. Se, per ragioni particolarmente urgenti, una Parte contraente chiede una ricerca immediata, la Parte richiesta esamina se può rinunciare all'indicazione. La Parte contraente richiesta adotta le necessarie disposizioni affinché, se la segnalazione è convalidata, si esegua senza indugio la linea di condotta stabilita.

5. Se non è possibile procedere all'arresto in quanto un esame non si è ancora concluso o a causa di una decisione di rifiuto di una Parte contraente richiesta, quest'ultima deve considerare la segnalazione come una segnalazione per comunicare il luogo di soggiorno.

6. Le Parti contraenti richieste eseguono la condotta richiesta con la segnalazione conformemente alle vigenti Convenzioni in materia di estradizione ed al diritto nazionale. Esse non sono tenute a eseguire la condotta richiesta ove si tratti di un loro cittadino, fatta salva la possibilità di procedere all'arresto conformemente al diritto nazionale.

Articolo 96

1. I dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni prese, nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità amministrative o dai competenti organi giurisdizionali.

2. Le decisioni possono essere fondate sulla circostanza che la presenza di uno straniero nel territorio nazionale costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale.

In particolare ciò può verificarsi nel caso:

a. di uno straniero condannato per un reato passibile di una pena privativa della libertà di almeno un anno.

b. di uno straniero nei cui confronti vi sono seri motivi di ritenere che abbia commesso fatti punibili gravi, inclusi quelli di cui all'articolo 71, o nei cui confronti esistano indizi reali che intenda commettere fatti simili nel territorio di una Parte contraente.

3. Le decisioni possono inoltre essere fondate sul fatto che lo straniero è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d'ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri.

Articolo 97

I dati relativi alle persone scomparse o alle persone che, ai fini della loro tutela o per prevenire minacce, devono essere provvisoriamente poste sotto protezione a richiesta dell'autorità competente o dell'autorità giudiziaria competente della Parte che

effettua la segnalazione, sono inseriti affinché le autorità di polizia comunichino il luogo di soggiorno alla Parte che effettua la segnalazione o possano, qualora la legislazione nazionale lo consenta, porre le suddette persone sotto protezione per impedire loro di proseguire il viaggio. Questa disposizione si applica in particolare ai minori ed alle persone che devono essere internate per decisione di un'autorità competente. Se la persona di cui trattasi è maggiorenne, la comunicazione è subordinata al suo consenso.

Articolo 98

1. I dati relativi ai testimoni, alle persone citate a comparire dinanzi all' autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale per rispondere di fatti che sono stati loro ascritti, o relativi alle persone alle quali deve essere notificata una sentenza penale o una richiesta di presentarsi per subire una pena privativa della libertà sono inseriti, a richiesta dell' autorità giudiziaria competente, ai fini della comunicazione del luogo di soggiorno o del domicilio.

2. Le informazioni richieste saranno comunicate alla Parte richiedente conformemente alla legislazione nazionale ed alle vigenti Convenzioni relative all'assistenza giudiziaria in materia penale.

Articolo 99

1. I dati relativi alle persone o ai veicoli sono inseriti, nel rispetto del diritto nazionale della Parte contraente che effettua la segnalazione, ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo specifico, conformemente al paragrafo 5.

2. Tale segnalazione puo essere effettuata ai fini della repressione di infrazioni penali e per prevenire minacce alla sicurezza pubblica:

a. qualora esistano indizi concreti che facciano supporre che la persona in questione intende commettere o commette numerosi fatti punibili di estrema gravità oppure,

b. qualora la valutazione globale dell'interessato, in particolare sulla base dei reati commessi sino a quel momento, permetta di supporre che egli potrà commettere anche in avvenire fatti punibili di estrema gravità.

3. Inoltre, la segnalazione può essere effettuata conformemente al diritto nazionale, a richiesta delle autorità competenti per la sicurezza dello Stato, qualora indizi concreti lascino supporre che le informazioni di cui al paragrafo 4 sono necessarie per prevenire una minaccia grave proveniente dall'interessato o altre minacce gravi per la sicurezza interna ed esterna dello Stato. La Parte contraente che efffettua la segnalazione deve consultare preventivamente le altre Parti contraenti.

4. Nel quadro della sorveglianza discreta, le seguenti informazioni possono, totalmente o in parte, essere raccolte e

trasmesse all'autorità che effettua la segnalazione, in occasione di controlli alla frontiera o di altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del Paese:

a) il fatto che siano stati trovati la persona o il veicolo segnalati;
b) il luogo, il momento o il motivo della verifica;
c) l'itinerario e la destinazione del viaggio;
d) le persone che accompagnano l'interessato o gli occupanti del veicolo;
e) il veicolo usato;
f) gli oggetti trasportati;
g) le circostanze in cui la persona o il veicolo sono stati trovati.

In fase di raccolta di tali informazioni, occorrerà fare in modo di non mettere in pericolo il carattere discreto della sorveglianza.

5. Nel quadro del controllo specifico di cui al paragrafo 1, le persone, i veicoli e gli oggetti trasportati possono essere perquisiti conformemente al diritto nazionale, per la finalità di cui ai paragrafi 2 e 3. Se la legge di una Parte contraente non autorizza il controllo specifico, esso viene automaticamente convertito, per detta Parte contraente, in sorveglianza discreta.

6. Una Parte contraente richiesta puo aggiungere alla segnalazione nell'archivio della sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen un'indicazione intesa a vietare, fino alla sua cancellazione, l'esecuzione della condotta da eseguire in applicazione della segnalazione ai fini della sorveglianza discreta o del controllo specifico. L'indicazione deve essere cancellata al più tardi entro ventiquattro ore dall'inserimento della segnalazione, a meno che detta Parte contraente rifiuti la condotta richiesta per motivi giuridici o per speciali ragioni di opportunità. Fatta salva una indicazione o una decisione di rifiuto, le altre Parti contraenti possono eseguire la condotta richiesta tramite segnalazione.

Articolo 100

1. I dati relativi agli oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale sono inseriti nel Sistema di Informazione Schengen.

2. Qualora dall'interrogazione emerga l'esistenza di una segnalazione per un oggetto rinvenuto, l'autorità che la constata si mette in contatto con l'autorità che ha effettuato la segnalazione per concordare le misure necessarie. A tale scopo, possono altresì essere trasmessi dei dati personali, conformemente alla presente Convenzione. Le misure che dovrà prendere la Parte contraente che ha rinvenuto l'oggetto dovranno essere conformi al suo diritto nazionale.

3. Sono inserite le categorie di oggetti indicate in appresso:

a) veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

b) rimorchi e roulotte di peso a vuoto superiore a 750 kg rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

c) armi da fuoco rubate, altrimenti sottratte o smarrite;

d) documenti vergini rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

e) documenti d'identità rilasciati (passaporti, carte d'identità, patenti di guida) rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

f) banconote (banconote registrate).

Articolo 101

1. L'accesso ai dati inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen e il diritto di consultarli direttamente sono riservati esclusivamente alle autorità competenti in materia di

a) controlli alle frontiere;

b) altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del Paese e relativo coordinamento.

2. Inoltre, l'accesso ai dati inseriti conformemente all'articolo 96 ed il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati dalle autorità competenti per il rilascio dei visti, dalle autorità centrali competenti per l'esame delle domande di visti e dalle autorità competenti per il rilascio dei documenti di soggiorno e per l'amministrazione degli stranieri nel quadro dell'applicazione delle disposizioni in materia di circolazione delle persone previste dalla presente Convenzione. L'accesso ai dati è disciplinato dal diritto nazionale di ciascuna Parte contraente.

3. Gli utenti possono consultare soltanto i dati necessari per l'assolvimento dei propri compiti.

4. Ciascuna Parte contraente comunica al Comitato esecutivo l'elenco delle autorità competenti, autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen. L'elenco indica per ciascuna autorità i dati che essa puo consultare e per quali compiti.

CAPITOLO 3

Protezione dei dati personali e sicurezza dei dati nel quadro del Sistenma d'Informazione Schengen

Articolo 102

1. Le Parti contraenti possono utilizzare i dati di cui agli articoli da 95 a 100 soltanto ai fini enunciati per ciascuna delle segnalazioni di cui ai detti articoli.

2. I dati possono essere duplicati soltanto per fini tecnici, sempreché l'operazione sia necessaria per la consultazione diretta da parte delle autorità di cui all'articolo 101. Le segnalazioni di altre Parti contraenti non possono essere trasferite dalla sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen in altri archivi di dati nazionali.

3. Nell'ambito delle segnalazioni di cui agli articoli da 95 a 100 della presente Convenzione, ogni deroga al paragrafo 1, per passare da un tipo di segnalazione ad un altro, deve essere giustificata dalla necessità di prevenire una minaccia grave imminente per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, per gravi ragioni di sicurezza dello Stato o ai fini della prevenzione di un fatto punibile grave. A tale scopo deve essere ottenuta l'autorizzazione preventiva della Parte contraente che effettua la segnalazione.

4. I dati non potranno essere utilizzati a scopi amministrativi. In deroga, i dati inseriti conformemente all'articolo 96 potranno essere utilizzati, conformemente al diritto nazionale di ciascuna Parte contraente, soltanto per gli scopi di cui all'articolo 101, paragrafo 2.

5. Qualsiasi utilizzazione dei dati non conforme ai paragrafi da 1 a 4 sarà considerata uno sviamento di finalità alla luce del diritto nazionale di ciascuna Parte contraente.

Articolo 103

Ciascuna Parte contraente provvede affinché una trasmissione in media su dieci di dati personali sia registrata nella sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen dall'organo di gestione dell'archivio, ai fini del controllo dell'ammissibilità dell'interrogazione. La registrazione può essere utilizzata soltanto a questo scopo e deve essere cancellata dopo sei mesi.

Articolo 104

1. Fatte salve condizioni più rigorose previste dalla presente Convenzione, alla segnalazione si applica il diritto nazionale della Parte contraente che la effettua.

2. Sempreché la presente Convenzione non preveda disposizioni particolari, il diritto di ciascuna Parte contraente è applicabile ai dati inseriti nella sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen.

3. Sempreché la presente Convenzione non preveda disposizioni particolari riguardanti l'esecuzione della condotta richiesta con la segnalazione, è applicabile il diritto nazionale della Parte contraente richiesta che esegue la condotta. Se la presente Convenzione prevede disposizioni particolari di esecuzione della condotta richiesta con la segnalazione, le competenze in tale materia sono disciplinate dal diritto nazionale della Parte contraente richiesta. Se la condotta richiesta non può essere eseguita, la Parte contraente richiesta ne informa senza indugio la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione.

Articolo 105

La Parte contraente che ha effettuato la segnalazione è responsabile dell'esattezza, dell'attualità e della liceità dell'inserimento dei dati nel Sistema d'Informazione Schengen.

Articolo 106

1. Soltanto la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione è autorizzata a modificare, completare, rettificare o cancellare i dati da essa introdotti.

2. Se una delle Parti contraenti che non ha effettuato la segnalazione è in possesso di indizi che fanno supporre che un dato contiene errori di diritto o di fatto, ne avverte al più presto la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione; quest'ultima deve obbligatoriamente verificare la comunicazione e, se necessario, correggere o cancellare senza indugio il dato.

3. Se le Parti contraenti non possono giungere ad un accordo, la Parte contraente che non e all'origine della segnalazione sottopone per un parere il caso all'autorità di controllo comune di cui all'articolo 115, paragrafo 1.

Articolo 107

Qualora una persona sia stata già oggetto di una segnalazione nel Sistema d'Informazione Schengen, la Parte contraente che inserisce un'ulteriore segnalazione si accorda con la Parte contraente che ha inserito la prima segnalazione in merito all'integrazione delle segnalazioni. A tale scopo le Parti contraenti possono anche adottare disposizioni generali.

Articolo 108

1. Ciascuno Parte contraente designa un'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen.

2. Ciascuna Parte contraente effettua le proprie segnalazioni per il tramite di tale autorità.

3. La suddetta autorità e responsabile del corretto funzionamento della sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen, e prende le misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione.

4. Le Parti contraenti si informano reciprocamente tramite l'autorità di cui al paragrafo 1.

Articolo 109

1. Il diritto di ciascuno di accedere ai dati che lo riguardano inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen è esercitato nel rispetto del diritto della Parte contraente presso la quale l'interessato lo fa valere. Ove previsto dal proprio diritto,

l'autorità nazionale di controllo prevista all'articolo 114, paragrafo 1 decide se ed in base a quali modalità comunicare informazioni. Una Parte contraente che non ha effettuato la segnalazione può comunicare informazioni su tali dati soltanto se ha preventivamente dato la possibilità alla Parte contraente che ha effettuato la segnalazione di prendere posizione.

2. La comunicazione dell'informazione alla persona interessata è rifiutata se essa può nuocere all'esecuzione dell'attività legale indicata nella segnalazione o ai fini della tutela dei diritti e delle libertà altrui. Essa e respinta in ogni caso durante il periodo di segnalazione a fini di sorveglianza discreta.

Articolo 110

Ciascuno puo far rettificare dati che lo riguardano contenenti errori di fatto o far cancellare dati che lo riguardano contenenti errori di diritto.

Articolo 111

1. Chiunque puo adire, nel territorio di ciascuna Parte contraente, la giurisdizione o l'autorità competente in base al diritto nazionale, con un' azione, in particolare, di rettifica, di cancellazione,, di informazione o di indennizzo, relativamente ad una segnalazione che lo riguarda.

2. Le Parti contraenti si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive prese dalle giurisdizioni o dalle autorità di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 116.

Articolo 112

1. I dati personali inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen ai fini della ricerca di persone sono conservati esclusivamente per il periodo necessario ai fini per i quali sono stati forniti. Al massimo tre anni dopo il loro inserimento, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione deve esaminare la necessità di conservarli. Il termine è ridotto ad un anno per le segnalazioni di cui all'articolo 99.

2. Ciascuna Parte contraente fissa, eventualmente, tempi di esame più brevi conformemente al proprio diritto nazionale.

3. L'unità di supporto tecnico del Sistema d'Informazione Schengen segnala automaticamente alle Parti contraenti la cancellazione programmata nel sistema, con un preavviso in media di un mese.

4. La Parte contraente che ha effettuato la segnalazione può, nel periodo di esame, decidere di mantenerla, ove ciò sia necessario per gli scopi che sono alla base della segnalazione stessa. Il prolungamento della segnalazione deve essere comunicato all'unità di supporto tecnico. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano alla segnalazione prolungata.

Articolo 113

1. I dati diversi da quelli di cui all'articolo 112 sono conservati per un periodo massimo di dieci anni, i dati relativi ai documenti d'identità rilasciati ed alle banconote registrate per un massimo di cinque anni e quelli relativi ai veicoli a motore, ai rimorchi ed alle roulotte per un massimo di tre anni.

2. I dati cancellati sono conservati per un altro anno presso l'unità di supporto tecnico. Durante questo periodo, essi possono essere consultati soltanto ai fini del controllo a posteriori della loro esattezza e della liceità del loro inserimento. Successivamente, essi debbono essere distrutti.

Articolo 114

1. Ciascuna Parte contraente designa un'autorità di controllo incaricata, nel rispetto del diritto nazionale, di esercitare un controllo indipendente dell'archivio della sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen e di verificare che l'elaborazione e l'utilizzazione dei dati ivi inseriti non leda i diritti della persona interessata. A tale scopo l'autorità di controllo ha accesso all'archivio della sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen.

2. Chiunque ha il diritto di chiedere alle autorità di controllo di verificare i dati che lo riguardano inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen nonché l'utilizzazione che ne viene fatta. Tale diritto è disciplinato dal diritto nazionale della Parte contraente presso la quale è presentata la domanda. Se i dati sono stati inseriti da un'altra Parte contraente, il controllo è effettuato in stretto coordinamento con l'autorità di controllo di detta Parte.

Articolo 115

1. Al fine di esercitare il controllo dell'unità di supporto tecnico del Sistema di Informazione Schengen è istituita un'autorità di controllo comune. Tale autorità è composta da due rappresentanti di ciascuna autorità nazionale di controllo. Ciascuna Parte contraente dispone di un voto deliberante. Il controllo è esercitato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, tenendo conto della Raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolamentare l'utilizzazione dei dati di natura personale nel settore della polizia e conformemente al diritto nazionale della Parte contraente responsabile dell'unità di supporto tecnico.

2. L'autorità di controllo comune ha il compito di verificare la corretta esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione da parte dell'unità di supporto tecnico del Sistema d'Informazione Schengen. A tale scopo essa ha accesso all'unità.

3. L'autorità di controllo comune è del pari competente ad analizzare le difficoltà di applicazione o di interpretazione che possono sorgere dall'utilizzazione del Sistema d'Informazione Schengen, a studiare i problemi che possono presentarsi nell'esercizio del controllo indipendente effettuato dalle autorità di controllo nazionali delle Parti contraenti ovvero nell'esercizio del diritto di accesso al Sistema, nonché ad elaborare proposte armonizzate allo scopo di trovare soluzioni comuni ai problemi esistenti.

4. Le relazioni preparate dall'autorità di controllo comune sono trasmesse agli organi ai quali pervengono le relazioni delle autorità di controllo nazionali.

Articolo 116

1. Ciascuna Parte contraente è responsabile, conformemente al proprio diritto nazionale, dei danni causati ad una persona in seguito all'uso dell'archivio nazionale del Sistema d'Informazione Schengen. La disposizione si applica anche quando i danni siano stati causati dalla Parte contraente che avendo effettuato la segnalazione, ha inserito dati contenenti errori di diritto o di fatto.

2. Se la Parte contraente contro la quale è promossa un'azione non è la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione, quest'ultima è tenuta al rimborso, su richiesta, delle somme versate a titolo di risarcimento, a meno che i dati non siano stati utilizzati dalla Parte contraente richiesta in violazione della presente Convenzione.

Articolo 117

1. Per quanto riguarda il trattamento automatizzato di dati personali trasmessi in applicazione del presente titolo, ciascuna Parte contraente prenderà, al più tardi al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, le disposizioni nazionali necessarie per raggiungere un livello di protezione dei dati di natura personale almeno uguale a quello derivante dai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, e nel rispetto della Raccomandazione R 15 (87) del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolare l'uso dei dati di natura personale nel settore della polizia.

2. La trasmissione di dati di natura personale prevista dal presente titolo potrà avvenire soltanto quando le disposizioni sulla protezione dei dati personali previste nel paragrafo 1 saranno entrate in vigore nel territorio delle Parti contraenti interessate dalla trasmissione.

Articolo 118

1. Ciascuna Parte contraente si impegna ad adottare, per la sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen, le misure atte:

a. ad impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle apparecchiature utilizzate per il trattamento di dati di natura personale (controlli all'ingresso delle istallazioni);

b. ad impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate (controllo dei supporti di dati);

c. ad impedire che nell'archivio siano inseriti, senza autorizzazione, dei dati di natura personale e che di tali dati sia presa visione, o che siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento);

d. ad impedire che persone non autorizzate utilizzino i sistemi di elaborazione automatizzata di dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo dell'utilizzazione);

e. a garantire che, ai fini dell'uso di un sistema di trattamento automatizzato di dati, le persone autorizzate possano accedere esclusivamente ai dati di loro competenza (controllo dell'accesso);

f. a garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali autorità possono essere trasmessi dati di natura personale mediante apparecchiature di trasmissione di dati (controllo della trasmissione);

g. a garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali dati di natura personale sono stati introdotti nèi sistemi di trattamento automatizzato di dati, il momento dell'inserimento e la persona che lo ha effettuato (controllo dell'introduzione);

h. ad impedire che, all'atto della trasmissione di dati di natura personale nonchè del trasporto di supporti di dati, essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto).

2. Ciascuna Parte contraente deve prendere misure particolari per garantire la sicurezza dei dati quando questi vengano trasmessi a servizi situati al di fuori dei territori delle Parti contraenti. Tali misure devono essere comunicate all'autorità di controllo comune.

3. Ciascuna Parte contraente può designare, per il trattamento di dati della propria sezione del Sistema d'Informazione Schengen, soltanto persone in possesso di speciali qualifiche e soggette a controlli di sicurezza.

4. La Parte contraente responsabile dell'unità di supporto tecnico del Sistema d'Informazione Schengen adotta per quest'ultimo le misure previste dai paragrafi 1, 2 e 3.

C A P I T O L O 4

Ripartizione dei costi del Sistema d'Informazione Schengen.

Articolo 119

1.Le Parti contraenti sostengono in comune i costi d'installazione e di utilizzazione dell'unità di supporto tecnico di cui all'articolo 92, paragrafo 3, compresi i costi di cablaggio per il collegamento delle sezioni nazionali del Sistema d'Informazione Schengen con l'unità di supporto tecnico. La quota di ciascuna Parte è determinata in base all'aliquota, relativa a ciascuna Parte contraente, della base uniforme dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera c) della decisione del Consiglio delle Comunità Europee del 24 giugno 1988 concernente il sistema delle risorse proprie delle Comunità.

2. I costi d'installazione e di utilizzazione della sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen sono sostenuti individualmente da ciascuna Parte contraente.

TITOLO V

Trasporto e circolazione delle merci

Articolo 120

1. Le Parti contraenti vigileranno congiuntamente affinchè le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative non ostacolino in maniera ingiustificata la circolazione delle merci alle frontiere interne.

2. Le Parti contraenti facilitano la circolazione delle merci alle frontiere interne espletando le formalità connesse con divieti e restrizioni all'atto dello sdoganamento delle merci per l'immissione al consumo. A scelta dell'interessato, lo sdoganamento può essere effettuato all'interno del paese o alla frontiera interna. Le Parti contraenti faranno in modo di promuovere lo sdoganamento all'interno del paese.

3. Se per taluni settori gli snellimenti di cui al paragrafo 2 non possono essere realizzati in tutto o in parte, le Parti contraenti si adopereranno per attuarne le condizioni tra di loro o nell'ambito delle Comunità Europee.

Il presente paragrafo si applica in particolare al controllo dell'osservanza delle regolamentazioni relative alle autorizzazioni di trasporto ed ai controlli tecnici riguardanti i mezzi di trasporto, ai controlli veterinari e di polizia veterinaria, ai controlli sanitari veterinari, ai controlli fitosanitari nonché ai controlli relativi ai trasporti di merci pericolose e di rifiuti.

4. Le Parti contraenti si adopereranno per armonizzare le formalità relative alla circolazione delle merci alle frontiere esterne e per controllarne l'osservanza in base a principi uniformi. A tal fine le Parti contraenti collaboreranno strettamente in seno al Comitato esecutivo, a livello di Comunità europee e di altri organismi internazionali.

Articolo 121

1. Le Parti contraenti rinunciano, nel rispetto del diritto comunitario, ai controlli ed alla presentazione dei certificati fitosanitari previsti dal diritto comunitario per taluni vegetali e prodotti vegetali.
Il Comitato esecutivo adotta l'elenco dei vegetali e prodotti vegetali ai quali si applica la semplificazione prevista nella prima fase. Esso può modificare tale elenco e fissa la data di entrata in vigore della modifica. Le Parti contraenti si informano reciprocamente delle misure prese.

2. In caso di pericolo di introduzione o propagazione di organismi nocivi, una Parte contraente può chiedere la temporanea reintroduzione delle misure di controllo prescritte dal diritto comunitario ed applicarle. Essa ne avvertirà immediatamente le altre Parti contraenti per iscritto, motivando la sua decisione.

3. Il certificato fitosanitario può continuare ad essere utilizzato come certificato richiesto, ai sensi della legge relativa alla protezione delle specie.

4. A richiesta, l'autorità competente rilascia un certificato fitosanitario quando la spedizione è destinata, in tutto o in parte, alla riesportazione, nella misura in cui siano rispettati i requisiti fitosanitari per i vegetali o i prodotti vegetali interessati.

Articolo 122

1. Le Parti contraenti rafforzano la loro cooperazione per garantire la sicurezza del trasporto di merci pericolose e si impegnano ad armonizzare le disposizioni nazionali adottate in applicazione delle vigenti Convenzioni internazionali. Inoltre esse si impegnano, in particolare, al fine di mantenere il livello di sicurezza attuale,:
a. ad armonizzare i requisiti in materia di qualifica professionale degli autisti;

b. ad armonizzare le modalità e l'intensità dei controlli effettuati durante il trasporto e presso le imprese;

c. ad armonizzare la qualificazione delle infrazioni e le disposizioni di legge relative alle sanzioni applicabili;

d. ad assicurare uno scambio permanente di informazioni e di esperienze fatte nell'attuazione delle misure e dei controlli.

2. Le Parti contraenti rafforzano la loro cooperazione allo scopo di effettuare i controlli del trasferimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso le frontiere interne.

A tal fine, esse si adopereranno per adottare una posizione comune per quanto riguarda la modifica delle direttive comunitarie relative al controllo ed alla gestione del trasferimento di rifiuti pericolosi ed elaborare atti comunitari relativi ai rifiuti non pericolosi, allo scopo di creare un'infrastruttura di smaltimento sufficiente e di fissare norme di smaltimento armonizzate a un livello elevato.

In attesa di una normativa comunitaria sui rifiuti non pericolosi, i controlli del trasferimento di detti rifiuti saranno effettuati in base ad una procedura speciale che consenta all'atto del loro trattamento di controllarne il trasferimento a destinazione.

Le disposizioni del paragrafo 1, seconda frase sono ugualmente applicabili al presente paragrafo.

Articolo 123

1. Le Parti contraenti si impegnano a concertarsi allo scopo di abolire tra di loro I'obbligo, attualmente in vigore, di presentare una licenza di esportazione dei prodotti e delle tecnologie strategiche industriali, e, ove necessario, di sostituire tale licenza con una procedura flessibile, sempreché il

paese di prima destinazione e di destinazione finale sia una Parte contraente.
Fatte salve dette concertazioni, e al fine di garantire l'efficacia dei controlli che dovessero essere necessari, le Parti contraenti si adopereranno, cooperando strettamente tramite un meccanismo di coordinamento, per procedere agli scambi di informazioni utili tenendo conto della regolamentazione nazionale.

2. Per quanto riguarda i prodotti diversi dai prodotti e dalle tecnologie strategiche industriali di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti si adopereranno per far espletare le formalità di esportazione all'interno del paese e per armonizzare le proprie procedure di controllo.

3. Nel contesto degli obiettivi definiti nei precedenti paragrafi 1 e 2, le Parti contraenti avvieranno consultazioni con gli altri partner interessati.

Articolo 124

Il numero e l'intensità dei controlli delle merci nella circolazione dei viaggiatori alle frontiere interne sono ridotti al livello minimo possibile. La loro progressiva riduzione e la loro soppressione definitiva dipendono dall'aumento graduale delle franchigie per viaggiatori e dalla futura evoluzione delle prescrizioni applicabili alla circolazione trasfrontiera dei viaggiatori.

Articolo 125

1. Le Parti contraenti concludono accordi in merito al distacco di funzionari di collegamento delle proprie amministrazioni doganali.

2. Il distacco di funzionari di collegamento ha lo scopo di promuovere ed accelerare la cooperazione tra le Parti contraenti in generale, specialmente nel contesto delle Convenzioni esistenti e degli atti comunitari in materia di mutua assistenza.

3. I funzionari di collegamento esplicano funzioni consultive e di assistenza. Non sono legittimati ad adottare di propria iniziativa provvedimenti di amministrazione doganale. Forniscono informazioni ed adempiono ai propri compiti nell'ambito delle istruzioni impartite loro dalla Parte contraente di origine.

TITOLO VI

Protezione dei dati di natura personale

Articolo 126

1. Per quanto concerne il trattamento automatizzato di dati di natura personale, trasmessi in applicazione della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente adotterà, al più tardi al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, le disposizioni nazionali necessarie per ottenere un livello di protezione dei dati personali almeno pari a quello derivante dai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale.

2. La trasmissione di dati di natura personale prevista dalla presente Convenzione potrà aver luogo soltanto dopo l'entrata in vigore delle disposizioni per la protezione di dati di natura personale di cui al paragrafo 1 nel territorio delle Parti contraenti interessate alla trasmissione.

3. Inoltre, per quanto riguarda il trattamento automatizzato di dati di natura personale trasmessi in applicazione della presente Convenzione, si applicano le seguenti disposizioni:

a. i dati possono essere utilizzati dalla Parte contraente destinataria solamente per i fini per i quali la presente Convenzione ne prevede la trasmissione; la loro utilizzazione per altri fini è possibile soltanto con l'autorizzazione preventiva della Parte contraente che li trasmette e nel rispetto della legislazione della Parte contraente destinataria; l'autorizzazione può essere concessa sempreche' sia consentita dal diritto nazionale della Parte contraente che li trasmette;

b. i dati possono essere utilizzati soltanto dalle autorità giudiziarie, dai servizi e dagli organi che assolvono un compito o una funzione nell'ambito delle finalità di cui alla lettera a);

c. la Parte contraente che trasmette i dati deve vigilare sulla loro esattezza; se essa constata, di propria iniziativa o in seguito ad una richiesta della persona interessata, che i dati trasmessi sono inesatti o che gli stessi non avrebbero dovuto essere comunicati, la o le Parti contraenti destinatarie debbono essere informate senza indugio; quest'ultima o queste ultime devono correggerli o distruggerli o menzionarne l'inesattezza o indicare che non avrebbero dovuto essere trasmessi;

d. una Parte contraente non può invocare il fatto che un'altra Parte contraente abbia trasmesso dati inesatti per sottrarsi alla responsabilità che ad essa deriva dal proprio diritto nazionale nei confronti di una persona lesa; se la Parte contraente destinataria è tenuta alla riparazione a causa dell'utilizzazione dei dati inesatti trasmessi, la Parte contraente che li ha trasmessi rimborsa integralmente le somme versate a titolo di risarcimento dalla Parte contraente destinataria;

e.. la trasmissione e la ricezione di dati personali devono essere registrate nell'archivio dal quale essi provengono ed in quello in cui sono inseriti;

f. l'autorità di controllo comune di cui all'articolo 115 può, a richiesta di una Parte contraente, esprimere un parere sulle difficoltà di applicazione e di interpretazione del presente articolo.

4. Il presente articolo non si applica alla trasmissione di dati prevista al Titolo II, Capitolo 7 e nel Titolo IV. Il paragrafo 3 non si applica alla trasmissione di dati prevista al Titolo III, Capitoli 2, 3, 4 e 5.

Articolo 127

1. Quando, in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, dati personali sono trasmessi ad un'altra Parte contraente, le disposizioni dell'articolo 126 si applicano alla trasmissione dei dati provenienti da un archivio non automatizzato ed al loro inserimento in un archivio analogo.

2. Quando, in casi diversi da quelli disciplinati dall'articolo 126, paragrafo 1, o dal paragrafo 1 del presente articolo, dati personali sono trasmessi ad un'altra Parte contraente in applicazione della presente Convenzione, l'articolo 126, paragrafo 3, ad eccezione della lettera e, e applicabile. Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

a. la trasmissione e la ricezione di dati personali sono registrate per iscritto; quest'obbligo non si applica qualora non sia necessario, ai fini della loro utilizzazione, registrare i dati, in particolare qualora gli stessi non siano utilizzati o lo siano per brevissimo tempo;

b. la Parte contraente destinataria garantisce, per l'utilizzazione dei dati trasmessi, un livello di protezione almeno pari a quello previsto dal proprio diritto per l'utilizzazione di dati di natura simile;

c. l'accesso ai dati e le condizioni alle quali è concesso sono disciplinati dal diritto nazionale della Parte contraente alla quale la persona interessata presenta la domanda.

3. Il presente articolo non si applica alla trasmissione di dati prevista al Titolo II, Capitolo 7, al Titolo III, Capitoli 2, 3, 4 e 5 e al Titolo IV.

Articolo 128

1. La trasmissione di ,dati personali prevista dalla presente Convenzione potrà aver luogo solo quando le Parti contraenti interessate alla trasmissione avranno incaricato una autorità di controllo nazionale di esercitare un controllo indipendente sul rispetto delle disposizioni degli articoli 126 e 127 e delle disposizioni adottate per la loro applicazione, relativamente al trattamento di dati personali negli archivi.

2. Se una Parte contraente ha incaricato, conformemente al proprio diritto , una autorità di controllo di esercitare in uno o più settori un controllo indipendente sul rispetto di disposizioni in materia di protezione dei dati personali non inseriti in un archivio, tale Parte contraente incarica questa autorità di controllare l'osservanza delle disposizioni del presente Titolo nei settori in questione.

3. Il presente articolo non si applica alla trasmissione dei dati prevista al Titolo II, Capitolo 7 e al Titolo III, Capitoli 2, 3, 4 e 5.

Articolo 129

In relazione alla trasmissione di dati di natura personale in applicazione del Titolo III, Capitolo 1, le Parti contraenti si impegnano, fatte salve le disposizioni degli articoli 126 e 127, a raggiungere un livello di protezione dei dati di natura personale che rispetti i principi della Raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolare l'utilizzazione dei dati di natura personale nel settore della polizia. Inoltre, per quanto si riferisce alla trasmissione in applicazione dell'articolo 46, si applicano le disposizioni seguenti:

a. i dati possono essere utilizzati dalla Parte contraente destinataria solamente per i fini indicati dalla Parte contraente che li fornisce e nel rispetto delle condizioni imposte da questa Parte;

b. i dati possono essere trasmessi esclusivamente ai servizi ed alle autorità di polizia; la loro comunicazione ad altri servizi potrà essere effettuata soltanto previa autorizzazione della Parte contraente che li fornisce;

c. a richiesta, la Parte contraente destinataria informa la Parte contraente che trasmette i dati dell'uso che ne è stato fatto e dei risultati ottenuti mediante i dati trasmessi.

Articolo 130

Se dati di natura personale sono trasmessi per il tramite di un funzionario di collegamento di cui all'articolo 47 o all'articolo 125, le disposizioni del presente Titolo si applicano soltanto quando tale funzionario trasmette i dati alla Parte contraente che lo ha distaccato nel territorio dell'altra Parte contraente.

T I T O L O V I I

Comitato esecutivo

Articolo 131

1. E' istituito un Comitato esecutivo per l'applicazione della presente Convenzione.

2. Fatte salve le competenze particolari conferitegli dalla presente Convenzione, il Comitato esecutivo ha il compito generale di vigilare sulla corretta applicazione della presente Convenzione.

Articolo 132

1. Ciascuna Parte contraente dispone di un seggio in seno al Comitato esecutivo. Le Parti contraenti sono rappresentate in seno al Comitato stesso da un ministro responsabile dell'attuazione della presente Convenzione; egli puo farsi assistere dagli esperti necessari che potranno partecipare alle deliberazioni.

2. Il Comitato esecutivo decide all'unanimità. Adotta il proprio regolamento interno; al riguardo, può stabilire una procedura scritta per l'adozione delle decisioni.

3. A richiesta del rappresentante di una Parte contraente, la decisione definitiva riguardante un progetto sul quale il Comitato esecutivo ha deliberato può essere rinviata di due mesi al massimo dalla presentazione del progetto.

4. Il Comitato esecutivo puo creare, per preparare le decisioni o per altri compiti, Gruppi di lavoro composti da rappresentanti delle amministrazioni delle Parti contraenti.

Articolo 133

Il Comitato esecutivo si riunisce alternativamente nel territorio di ciascuna Parte contraente. Esso si riunisce con la frequenza necessaria per la corretta esecuzione dei suoi compiti.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Articolo 134

Le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili nella misura in cui sono compatibili con il diritto comunitario.

Articolo 135

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano fatte salve le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

Articolo 136

1. Una Parte contraente che intenda condurre negoziati con uno Stato terzo in materia di controlli alle frontiere ne informa in tempo utile le altre Parti contraenti.

2. Nessuna Parte contraente concluderà con uno o più Stati terzi accordi relativi alla semplificazione o alla soppressione dei controlli alle frontiere, senza l'accordo preliminare delle altre Parti contraenti, fatto salvo il diritto degli Stati membri delle Comunità europee di concludere in comune tali accordi.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano agli accordi relativi al piccolo traffico di frontiera, sempreché detti accordi rispettino le eccezioni e le modalità fissate in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 137

La presente Convenzione non può essere oggetto di riserve, ad eccezione di quelle menzionate all'articolo 60.

Articolo 138

Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili soltanto al territorio europeo della Repubblica francese.

Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili soltanto al territorio del Regno in Europa.

Articolo 139

1. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, di

approvazione o di accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione. Le disposizioni relative all'istituzione, alle attività ed alle competenze del Comitato esecutivo si applicano dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Le altre disposizioni si applicano a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione.

3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data di entrata in vigore a tutte le Parti contraenti.

Articolo 140

1. Ogni Stato membro delle Comunità europee puo divenire parte della presente Convenzione. L'adesione forma oggetto di accordo tra tale Stato e le Parti contraenti.

2. Tale accordo e soggetto a ratifica, approvazione o accettazione, da parte dello Stato aderente e di ciascuna delle Parti contraenti. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione.

Articolo 141

1. Ciascuna Parte contraente puo far pervenire al depositario una proposta di modifica della presente Convenzione. Il depositario trasmette la proposta alle altre Parti contraenti. A richiesta di una Parte contraente, le Parti contraenti riesaminano le disposizioni della presente Convenzione per stabilire se, a loro parere, una data circostanza costituisca un cambiamento fondamentale delle condizioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. Le Parti contraenti adottano di comune accordo le modifiche della presente Convenzione.

3. Le modifiche entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione.

Articolo 142

1. Qualora tra gli Stati membri delle Comunità europee siano concluse convenzioni per la realizzazione di uno spazio senza frontiere interne, le Parti contraenti si accordano sulle condizioni alle quali le disposizioni della presente Convenzione sono sostituite o modificate in funzione delle disposizioni corrispondenti di dette convenzioni.

Le Parti contraenti tengono conto, a tal fine, della circostanza che le disposizioni della presente Convenzione possono prevedere una cooperazione maggiore rispetto a quella risultante dalle disposizioni delle suddette convenzioni.

Le disposizioni contrarie a quelle convenute tra gli Stati membri delle Comunità europee sono in ogni caso oggetto di adattamento.

2. Le modifiche della presente Convenzione ritenute necessarie dalle Parti contraenti sono sottoposte a ratifica, approvazione o accettazione. La disposizione dell'articolo 141, paragrafo 3, è applicabile, fermo restando che le modifiche non entreranno in vigore prima dell'entrata in vigore di dette convenzioni tra gli Stati membri delle Comunità europee.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto le proprie firme in calce alla presente Convenzione.

Fatto a Schengen, il diciannove giugno millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese e olandese, i tre testi facenti egualmente fede, in un esemplare originale che sarà depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, che provvederà a rimetterne copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

Per il Governo del Regno del Belgio

Per il Governo della Repubblica federale di Germania

Per il Governo della Repubblica francese

Per il Governo del Granducato di Lussemburgo

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi

ATTO FINALE

I. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana alle Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, la Repubblica italiana accetta l'Atto finale, il Processo-verbale e la Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati al momento della firma della Convenzione del 1990.

Essa accetta le Dichiarazioni comuni e prende nota delle Dichiarazioni unilaterali in essi contenute.

Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica italiana copia conforme dell'Atto finale, del Processo-verbale e della Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue tedesca, francese e olandese.

I testi dell'Atto finale, del Processo-verbale e della Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nella versione in lingua italiana, sono annessi al presente Atto finale e fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali nelle lingue tedesca, francese e olandese.

II. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni :

1. Dichiarazione comune relativa all'Articolo 5 dell'Accordo di adesione.

Gli Stati firmatari si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per l'entrata in vigore dell'Accordo di adesione.

L'Accordo di adesione entrerà in vigore solo quando le condizioni dalle quali dipende l'applicazione della Convenzione del 1990 saranno state realizzate in tutti gli Stati firmatari dell'Accordo di adesione e quando i controlli alle frontiere esterne saranno effettivi.

2. Dichiarazione comune relativa all'Articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione del 1990.
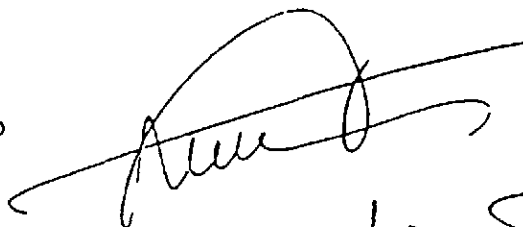
Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'Articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune ai cinque Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990.

3. Dichiarazione comune relativa alla protezione dei dati.
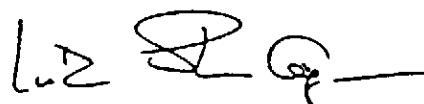
Le Parti contraenti prendono atto che il Governo della Repubblica italiana s'impegna ad adottare, prima della ratifica dell'Accordo di adesione alla Convenzione del 1990, tutte le iniziative necessarie affinchè la legislazione italiana venga completata conformemente alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, e nel rispetto della raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolamentare l'utilizzazionne dei dati di natura personale nel settore della polizia, al fine di dare completa applicazione alle disposizioni degli articoli 117 e 126 della Convenzione del 1990 ed alle altre disposizioni di tale Convenzione relative alla protezione dei dati a carattere personale, di modo che sia raggiunto un livello di protezione compatibile con le disposizioni pertinenti della Convenzione del 1990.

Fatto a Parigi, il ventisette novembre millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.
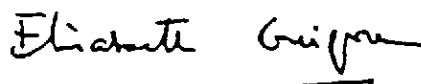
Per il Governo del Regno del Belgio

Per il Governo della Repubblica federale di Germania

Per il Governo della Repubblica francese
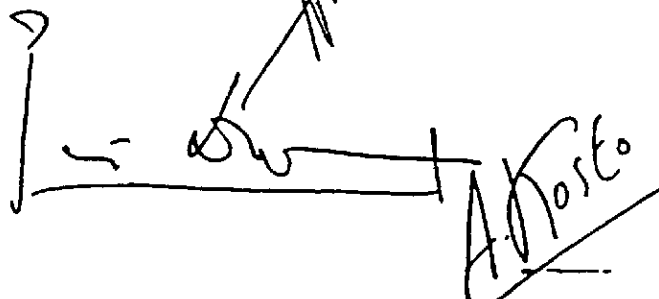
Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo del Granducato di Lussemburgo

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi

A T T O F I N A L E

All'atto della firma della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni:

1. Dichiarazione comune relativa all'articolo 139

Gli Stati firmatari si informano reciprocamente prima dell'entrata in vigore della Convenzione, di ogni circostanza che rivesta importanza per le materie oggetto della Convenzione e per la sua entrata in vigore.

La Convenzione sarà messa in vigore solamente quando saranno realizzate le condizioni necessarie per la sua applicazione negli Stati firmatari e quando saranno effettivi i controlli alle frontiere esterne.

2. Dichiarazione comune relativa all'articolo 4

Le Parti contraenti si impegnano ad adoperarsi affinché questo termine sia rispettato simultaneamente e sia evitata qualsiasi carenza di sicurezza. Anteriormente al 31 dicembre 1992 il Comitato esecutivo esaminerà i progressi compiuti. Il Regno dei Paesi Bassi sottolinea che non si possono escludere ritardi di applicazione per un determinato aeroporto, senza che per questo si verifichino carenze nella sicurezza. Le altre Parti contraenti terranno conto di questa situazione, non dovendo da essa derivare difficoltà per il mercato interno.

In caso di difficoltà, il Comitato esecutivo esaminerà le migliori condizioni di applicazione simultanea di tali misure negli aeroporti.

3. Dichiarazione comune relativa all'articolo 71, paragrafo 2

Se una Parte contraente deroga al principio di cui all'articolo 71, paragrafo 2 nel quadro della sua politica nazionale di prevenzione e di trattamento della tossicodipendenza , tutte le Parti contraenti prendono le misure amministrative e penali necessarie per prevenire e reprimere l'importazione e l'esportazione illecite di stupefacenti e di sostanze psicotrope in particolare verso il territorio delle altre Parti contraenti.

4. Dichiarazione comune relativa all'articolo 121

Le Parti contraenti rinunciano, nel rispetto del diritto comunitario, ai controlli ed alla presentazione dei certificati fitosanitari previsti dal diritto comunitario per i vegetali e prodotti di vegetali

a. elencati al numero 1, ovvero

b. elencati ai numeri 2-6 e che sono originari di una delle Parti contraenti

1. Fiori recisi e parti di piante ornamentali di:

Castanea
Crysanthemum
Dendranthema
Dianthus
Gladiolus
Gypsophila
Prunus
Quercus
Rosa
Salix
Syringa
Vitis

2. Frutti freschi di:

Citrus
Cydonia
Malus
Prunus
Pyrus

3. Legname di:

Castanea
Quercus

4. Ambiente di coltura costituito interamente o in parte da terra o da materie organiche solide come parti di vegetali, torba e scorze con humus, senza tuttavia essere interamente costituite da torba.

5. Sementi

6. Vegetali vivi sottoindicati e riportati con il codice NC in appresso elencato della nomenclatura doganale pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 7.9.1987.

Codice NC	Designazione
0601 20 30	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti: orchidee, giacinti, narcisi e tulipani
0601 20 90	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti: altri
0602 30 10	Rododendri simsii (Azalea indica)
0602 99 51	Piante da pien'aria: piante vivaci
0602 99 59	Piante da pien'aria: altre

0602 99 91	Piante d'appartamento: piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee
0602 99 99	Piante d'appartamento: altre

5. Dichiarazione comune relativa alle politiche nazionali in materia di asilo

Le Parti contraenti procederanno ad un inventario delle politiche nazionali in materia di asilo, al fine di armonizzarle.

6. Dichiarazione comune relativa all'articolo 132

Le Parti contraenti informano i rispettivi parlamenti nazionali dell'attuazione della presente Convenzione.

Fatto a Schengen - , il diciannove giugno millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese e olandese, i tre testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale che sarà depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, che provvederà a rimetterne copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

Per il Governo del Regno del Belgio

Per il Governo della Repubblica federale di Germania

Per il Governo della Repubblica francese

Per il Governo del Granducato di Lussemburgo

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi

Processo verbale

A complemento dell'atto finale della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, le Parti contraenti hanno adottato la seguente dichiarazione comune e preso atto delle dichiarazioni unilaterali sotto indicate, fatte in relazione alla detta Convenzione:

I: Dichiarazione relativa al campo d'applicazione

Le Parti contraenti constatano: dopo l'unificazione dei due Stati tedeschi il campo d'applicazione, in diritto internazionale, della Convenzione si estenderà anche al territorio attuale della Repubblica democratica tedesca.

II. Dichiarazioni della Repubblica federale di Germania relative all'interpretazione della Convenzione

1. La Convenzione è conclusa nella prospettiva dell'unificazione dei due Stati tedeschi.

La Repubblica democratica tedesca non è un paese straniero rispetto alla Repubblica federale di Germania.

L'articolo 136 non è applicabile nelle relazioni tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca.

2. La presente Convenzione non pregiudica il regime convenuto nello scambio di lettere tedesco-austriaco del 20 agosto 1984 che comporta uno snellimento dei controlli alle frontiere comuni per i cittadini dei due Stati. Questo regime dovrà tuttavia essere applicato tenendo conto delle esigenze di sicurezza e di immigrazione delle Parti contraenti di Schengen, in modo che tali facilitazioni siano praticamente limitate ai cittadini austriaci.

III. Dichiarazione del Regno del Belgio relativa all'articolo 67

La procedura che verrà applicata sul piano interno per la continuazione dell'esecuzione di una sentenza straniera non sarà quella prevista dalla legge belga in materia di trasferimento interstatale delle persone condannate, bensì una procedura speciale che sarà stabilita al momento della ratifica della presente Convenzione.

Fatto a Schengen il 19 giugno millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese e olandese, i tre testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale che sarà depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, che provvederà a rimetterne copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

Per il Governo del Regno del Belgio

Per il Governo della Repubblica federale di Germania

per il Governo della Repubblica francese

Per il Governo del Granducato di Lussemburgo

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi

DICHIARAZIONE COMUNE

dei Ministri e Sottosegretari di Stato

riuniti a Schengen il 19 giugno 1990

I Governi delle Parti contraenti dell'Accordo di Schengen avvieranno o continueranno discussioni in particolare nei seguenti settori:

- miglioramento e semplificazione della prassi in materia di estradizione;

- miglioramento della cooperazione relativa ai procedimenti per infrazioni in materia di circolazione stradale;

- regime del riconoscimento reciproco della perdita del diritto di guidare veicoli a motore;

- possibilità di esecuzione reciproca delle sanzioni consistenti in pene pecuniarie;

- fissazione di norme relative alla trasmissione reciproca dei procedimenti penali, compresa la possibilità del trasferimento dell'imputato al suo paese di origine;

- fissazione di norme relative al rimpatrio di minori sottratti illegalmente all'autorità della persona che esercita la potestà di genitore;

- prosecuzione della semplificazione dei controlli sulla circolazione delle merci.

Fatto a Schengen il diciannove giugno millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese e olandese, i tre testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale che sarà depositato negli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, che provvederà a rimetterne copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

Per il Governo del Regno del Belgio

Per il Governo della Repubblica federale di Germania

Per il Governo della Repubblica francese

Per il Governo del Granducato di Lussemburgo

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi

Dichiarazione comune

relativa agli articoli 2 e 3 dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, le Parti contraenti dichiarano che gli articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1, del suddetto Accordo non arrecano pregiudizio alle competenze che derivano dalla legge italiana alla "Guardia di Finanza" e che essa esercita sul territorio italiano.

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE

RELATIVO AGLI ARTICOLI 2 E 3 DELL'ACCORDO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN DEL 14 GIUGNO 1985 TRA I GOVERNI DEGLI STATI DELL'UNIONE ECONOMICA DEL BENELUX, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVO ALLA SOPPRESSIONE GRADUALE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE COMUNI FIRMATA A SCHENGEN IL 19 GIUGNO 1990.

Visti gli articoli 2 paragrafo 1, e 3 paragrafo 1, dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen il 19 giugno 1990.

Visti gli articoli 40 e 41 della suddetta Convenzione.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese convengono di abilitare reciprocamente tutti i loro agenti di dogana ad esercitare sui loro rispettivi territori, il diritto di osservazione e di inseguimento transfrontalieri previsti dagli articoli 40 e 41 della Convenzione suindicata, nelle condizioni di cui ai suddetti articoli, per quanto riguarda le loro attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

Articolo 2

Il presente Accordo entrerà in vigore alla stessa data dell'Accordo di adesione summenzionato.

Fatto a Parigi, il 27 novembre 1990 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo della Repubblica francese

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n 586)

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) l'8 settembre 1992.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 ottobre 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 12ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 5, 10, 11 novembre 1992.

Relazione scritta annunciata il 12 novembre 1992 (atto n 586/*A* - relatore sen. DE MATTEO).

Esaminato in aula e approvato il 19 novembre 1992

Camera dei deputati (atto n 1931):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 dicembre 1992, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX e XII

Esaminato dalla III commissione il 14 gennaio 1993, 16 e 24 febbraio 1993; 10 e 31 marzo 1993; 13 e 20 maggio 1993; 10 giugno 1993, 1°, 8, 21 e 28 luglio 1993

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 5 agosto 1993.

Senato della Repubblica (atto n 586 *B*):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 settembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16 settembre 1993

Esaminato in aula e approvato il 23 settembre 1993.

93G0461

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(5651407) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA
◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA
◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160
◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8
◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria AR' di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA
◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione 42-44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27
◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari	
	- annuale	L. 345.000
	- semestrale	L. 188 000
Tipo B	*Abbonamento ai fascicoli della serie speciale* destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	
	- annuale	L. 63.000
	- semestrale	L. 44.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	
	- annuale	L. 193.000
	- semestrale	L. 105.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
	- annuale	L. 63.000
	- semestrale	L. 44.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale *destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle* altre pubbliche amministrazioni	
	- annuale	L. 193.000
	- semestrale	L. 105.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali	
	- annuale	L. 664.000
	- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

p007ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189